

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN  
STORIA CULTURE CIVILTÀ

XXX ciclo

Settore concorsuale di afferenza: 11/A2 - Storia moderna

Settore scientifico disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna

*Tra Stato e costumi.  
Governare e culture dell'omosessualità  
a Venezia fra Sei e Settecento*

Presentata da:

Tommaso Scaramella

Coordinatore del Dottorato:

Ch.mo Prof. Massimo Montanari

Supervisore:

Ch.ma Prof.ssa Maria Teresa Guerrini

Esame finale anno 2018



# INDICE

INTRODUZIONE	p. 7
1. LO STATO E I COSTUMI	p. 27
1.1. <i>Venezia dal di fuori: una città «libertina»</i> , p. 27 — 1.2. <i>La lunga storia dei costumi in Occidente</i> , p. 34 — 1.3. <i>Ipotesi di “liberazioni”</i> , p. 47	
2. CULTURE DELL’OMOSESSUALITÀ	p. 65
2.1. <i>La “libertà libertina” del sesso</i> , p. 65 — 2.2. <i>Alla riscoperta del «vero» Aristotele</i> , p. 74 — 2.3. <i>Un centro di produzione culturale: l’Accademia degli Incogniti</i> , p. 86	
3. GOVERNARE L’OMOSESSUALITÀ	p. 101
3.1. <i>La complessità di una definizione</i> , p. 101 — 3.2. <i>Definire la sodomia, tra discorso teologico, fisiologia e innatismo</i> , p. 114 — 3.3. <i>La repressione giudiziaria nella Venezia moderna: istituzioni e prassi</i> , p. 131 — 3.4. <i>Per un bilancio statistico dell’azione giudiziaria del Consiglio di Dieci sul reato di sodomia</i> , p. 143	
4. UN CASO DI STUDIO: IL PROCESSO CONTRO ALVISE V SEBASTIANO MOCENIGO	p. 165
4.1. <i>Antefatto</i> , p. 165 — 4.2. <i>Una premessa</i> , p. 166 — 4.3. <i>Da Venezia a Madrid, da Parigi a Vienna</i> , p. 169 — 4.4. <i>Il processo</i> , p. 178 — 4.5. <i>Diffamazioni pubbliche</i> , p. 196	
APPENDICE A	p. 205
<i>Tabelle statistiche dell’azione giudiziaria del Consiglio di Dieci sul reato di sodomia</i>	
APPENDICE B	p. 229
<i>Atti del processo contro Alvise V Sebastiano Mocenigo</i>	
APPENDICE C	p. 295
<i>Apparato iconografico sul caso Mocenigo</i>	
BIBLIOGRAFIA	p. 303



## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ASV	Archivio di Stato di Venezia
— CX	Consiglio di Dieci
— CCX	Capi del Consiglio di Dieci
— EB	Esecutori contro la bestemmia
— IS	Inquisitori di Stato
— SU	Sant'Uffizio, ossia Savi all'eresia
ACDF	Archivio della Congregazione per la dottrina della fede
APV	Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
BSPV	Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia
ASPD	Archivio di Stato di Padova
ASVI	Archivio di Stato di Vicenza
ASVR	Archivio di Stato di Verona
CINI	Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Biblioteca di storia
BMCV	Biblioteca del Museo Civico Correr, Venezia
BNF	Bibliothèque Nationale de France
BNMV	Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
CCC	Catechismo della Chiesa cattolica
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani
b. / bb.	busta/e
c. / cc.	carta/e
c. / cc. n.n.	carta/e non numerata/e
ed. or.	edizione originale
ms. / mss.	manoscritto/i
m.v.	<i>more veneto</i>
n. / nn.	nota/e
p. / pp.	pagina/e
r.	<i>recto</i>
reg. / regg.	registro/i
trad. it.	traduzione italiana
v.	<i>verso</i>
vol. / voll.	volume/i



## INTRODUZIONE

Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore. Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. È soprattutto quando è lieta e innocente che la vita non ha pietà. Due ragazzi italiani si sposano. E in questo loro giorno tutto il male e tutto il bene precedenti ad essi sembrano annullarsi, come il ricordo della tempesta nella pace. Ogni diritto è crudele, ed essi, esercitando il proprio diritto ad essere ciò che furono i loro padri e le loro madri, non fanno altro che confermare, cari come sono alla vita, la lietezza e l'innocenza della vita. Così la conoscenza del male e del bene – la storia, che non è né lieta né innocente – si trova sempre di fronte a questa spietata smemoratezza di chi vive, alla sua sovrana umiltà. Tonino e Graziella si sposano: e chi sa, tace, di fronte alla loro grazia che non vuole sapere. E invece il silenzio è colpevole: e l'augurio a Tonino e a Graziella sia: «Al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore».

Pier Paolo Pasolini, *Comizi d'amore*, 1965

Il punto è, più o meno, che ciò che è *storico* è un teatro che viene messo su contro un fondale, una *scenografia*. Poi succede che la scenografia si stacca dal suo posto, viene in proscenio e canta.

Gigi Corazzol a Matteo Melchiorre, *Requiem per un albero*, 2004

Nessuno avrebbe potuto *sbregare* [“strappare”] la maschera al volto delle cose, perché nessuno sapeva allora che c'era quella maschera appiccicata alle cose, che bastava scrostarla per essere diversi, esser noi stessi.

Francesco Maino, *Cartongesso*, 2014

Per lungo corso d'anni, Venezia ha rappresentato nell'immaginario collettivo un ideale avamposto di libertà. L'apparente sospensione della norma, che soggiace alla singolare antropizzazione del luogo, è sembrata spesso tradursi anche in un eccezionale, totalizzante, “altrove

politico”. «Non passerò in rassegna tutti i paesi dell’universo, ma vi avverto che solo a Tahiti troverete la condizione umana felice, e in un solo angolo d’Europa sopportabile», dialogavano i due protagonisti del *Supplemento al viaggio di Bougainville* di Diderot (1771), impegnati nell’eleggere il “buon selvaggio” a simbolo di un originario stato di libertà, scevro da qualsivoglia sovrastruttura politica e religiosa.<sup>1</sup> Quell’angolo d’Europa, dove la condizione umana sembrava apparire almeno sopportabile, se non proprio felice come nel “paradiso terrestre” del Pacifico meridionale, era Venezia: «là, dei signori sospettosi e gelosi della propria sicurezza si son presi cura di tenere l’uomo in quello stato che chiamate abbruttimento», convenivano; «in nessun posto sono meno lumi acquisiti, meno morale artificiale e meno vizi e virtù chimeriche».<sup>2</sup>

Ricerca la storia dell’omosessualità nella Venezia d’età moderna, in un luogo e in un periodo in cui la libertà sembra farsi addirittura più prossima, per consuetudine, alla “nostra” idea di libertà, può risultare conveniente. E tuttavia, all’entusiasmo iniziale, la prova delle fonti e le cautele del metodo storico frappongono sin da subito alcuni interrogativi. È lecito pensare storicamente la categoria di omosessualità, in un contesto in cui non esisteva la “parola per dirsi”? Negli ultimi

<sup>1</sup> Denis Diderot, *Supplemento al Viaggio di Bougainville*, traduzione e cura di Antonio A. Santucci, Editori Riuniti University Press, Roma 2012, pp. 85-86.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

quarant'anni, la storiografia omosessuale ha prodotto un vivace dibattito intorno a tale questione, dividendosi su posizioni talvolta inconciliabili.<sup>3</sup> Nondimeno, tra natura e cultura, tra la realtà, o come si sarebbe

<sup>3</sup> Cfr. Maya De Leo, *Omosessualità e studi storici*, in «Storica», 27, 2003, pp. 27-60. Lorenzo Benadusi, *La storia dell'omosessualità maschile: linee di tendenza, spunti di riflessione e prospettive di ricerca*, in «Rivista di sessuologia», 31 (1), 2007, pp. 1-15. Marco Pustianaz, *Studi gay e lesbici*, in Paola Di Cori, Donatella Barazzetti (a cura di), *Gli studi delle donne in Italia*, Carocci, Roma 2001, pp. 241-257. Domenico Rizzo (a cura di), *Omosapiens. Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali*, Carocci, Roma 2006. Mi riferisco alla contrapposizione sviluppata a partire dall'interpretazione del celebre seminario di Michel Foucault, *La volontà de savoir*, dove il filosofo rileva la cesura tardo-ottocentesca (un cambio di paradigma avvenuto con la medicalizzazione dell'orientamento sessuale) tra la sodomia di antico regime – una questione «di atti vietati» – e l'omosessualità contemporanea, diventata una «specie». «La sodomia – quella degli antichi diritti civile o canonico – era un tipo particolare di atti vietati; il loro autore ne era soltanto il soggetto giuridico. L'omosessuale del XIX secolo invece è diventato un personaggio: un passato, una storia, ed un'infanzia, un carattere, una forma di vita; [...] nulla di quel ch'egli è complessivamente sfugge alla sua sessualità. [...] Il sodomita era un recidivo [Foucault usa «relapso» nell'edizione originaria, che aveva una connotazione canonico-giuridica specifica, poi persa nella traduzione italiana], l'omosessuale ormai è una specie». Michel Foucault, *Storia della sessualità. La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 2011 (1978), pp. 42-43 (ed. or. *Histoire de la sexualité. La volonté de savoir*, Gallimard Paris 1976, pp. 58-59). Di qui, si sono distinti un approccio «essenzialista», che vede nell'istinto la cifra immanente dell'identità omosessuale, e un approccio «costruzionista», che considera invece le possibilità di tale identità determinate dal contesto storico. Su questo, cfr. il bilancio nell'*Introduzione* in Umberto Grassi, *L'Offizio sopra l'onestà. Il controllo della sodomia nella Lucca del Cinquecento*, Mimesis, Milano 2014. Ora anche in Idem, *Acts or Identities? Rethinking Foucault on Homosexuality*, in «Cultural History», 5/2, 2016, pp. 200-221. Ricerche successive a Foucault hanno perciò insistito sulla cesura tardo-ottocentesca individuata dal filosofo, spostando indietro l'emergere di una subcultura omosessuale. Per una problematizzazione, cfr. Helmut Puff, *After the History of (Male) Homosexuality*, in Scott Spector, Helmut Puff, Dagmar Herzog (a cura di), *After the History of Sexuality: German Genealogies with and Beyond Foucault*, Berghahn, New York-Oxford 2012. David Halperin, *How to do the History of Homosexuality*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2002. Robert Beachy, *Gay Berlin. L'invenzione tedesca dell'omosessualità*, Bompiani, Milano 2016 (ed. or. *Gay Berlin. Birthplace of a Modern Identity*, Knopf, New York 2014). Per uno sguardo d'insieme, cfr. almeno Robert Aldrich (a cura di), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia 2007 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006). Marzio

detto qualche tempo fa, tra la «struttura» e dunque le sue *représentations*, si sono mossi non soltanto gli storici dell'omosessualità, ma più in generale la gran parte della storiografia occidentale, impegnata in quel laboratorio intellettuale che è stato, ed è, il *cultural turn*.<sup>4</sup> La domanda

Barbagli, Asher Colombo, *La nascita degli omosessuali moderni*, in *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, il Mulino, Bologna 2001. Umberto Grassi, Vincenzo Lagioia, Gian Paolo Romagnani, *Tribadi, sodomiti, invertiti e invertite, pederasti, femminelle, ermafroditi... Per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Edizioni ETS, Pisa 2017. Tra le diverse ricerche, cfr. almeno John Boswell, *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. la Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo*, Leonardo, Milano 1989 (ed. or. *Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay people in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980). Mark D. Jordan, *The Invention of Sodomy in Christian Theology*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997. Alan Bray, *Homosexuality in Renaissance England*, Columbia University Press, New York 1982. Rictor Norton, *Mother Clap's Molly House. The gay subculture in England 1700-1830*, Gay Men's Press, Londra 1992. Randolph Trumbach, *Sex and the Gender Revolution*, vol. I, *Heterosexuality and the Third Gender in Enlightenment London*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1998. Gert Hekma, Kent Gerard (eds.), *The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe*, Harrington Park Press, New York 1989. Louis Crompton, *Homosexuality and Civilization*, Harvard University Press, Harvard 2003. Sulla ricezione di Foucault nella storiografia italiana, cfr. il dibattito in Emmanuel Betta, Paolo Capuzzo, Carlotta Sorba (a cura di), *Gli storici e Michel Foucault*, in «Contemporanea», 17 (2), 2014, pp. 285-322.

<sup>4</sup> Cfr. Peter Burke, *What is Cultural History?*, Polity, Cambridge 2004 (trad. it. *La storia culturale*, il Mulino, Bologna 2006). Alessandro Arcangeli, *Che cos'è la storia culturale*, Carocci, Roma 2007. Philippe Poirrier (dir.), *L'Histoire culturelle: un "tournant mondial" dans l'historiographie?*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2008 (trad. it. *La storia culturale: una svolta nella storiografia mondiale?*, QuiEdit, Verona 2010). Cfr. in particolare la sintesi in Alessandro Arcangeli, *Fare storia di rappresentazioni*, in Daniela Carpi, Sidia Fiorato (a cura di), *Iconologia del potere. Rappresentazione della sovranità nel Rinascimento*, Ombre Corte, Verona 2011, pp. 33-44. Alcune riflessioni anche sul paradigma del genere nella storia culturale in Lynn Hunt, *La storia culturale nell'età globale*, Edizioni ETS, Pisa 2010. Oltre ovviamente al fondamentale Joan W. Scott, *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013 (ma il celebre articolo originario di Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis* [in «The American Historical Review», 91, 5], qui riprodotto insieme agli interventi successivi, è del 1986). Su identità e storia cfr. Francesco Benigno,

iniziale, allora, sembra acquistare valore qualora con «rappresentazione» s'intenda una sorta di costruzione "creazionistica" della realtà, per cui prima dell'introduzione nel discorso pubblico tardo-ottocentesco della parola «omosessualità» (e così pure di «eterosessualità»),<sup>5</sup> non sarebbero potute esistere persone capaci di provare un desiderio omosessuale; ma nemmeno, di conseguenza, individui attratti da persone di sesso opposto: di fronte a un paradigma sessuale unico, indefinito e ritenuto universale, infatti, l'idea stessa di orientamento sessuale non avrebbe altrimenti avuto senso.<sup>6</sup>

La storia, tuttavia, è sempre più complessa della sua riduzione teorica; e lo è ancor di più quando riguarda la vita concreta delle persone.<sup>7</sup> La sessualità per come la conosciamo, come presa di coscienza,

*Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma 2013. E anche Adriano Proserpi, *Identità. L'altra faccia della storia*, Laterza, Roma-Bari 2016.

<sup>5</sup> Fu lo scrittore e attivista ungherese Karl Maria Kertbeny, in un pamphlet del 1869, a coniare in lingua tedesca la parola *homosexualität*, insieme al suo antonimo *heterosexualität*. Cfr. Judit Takács, *The Double Life of Kertbeny*, in Gert Hekma (ed.), *Past and Present of Radical Sexual Politics*, UvA - Mosse Foundation, Amsterdam 2004, pp. 26-40.

<sup>6</sup> Cfr. Thomas Laqueur, *L'identità sessuale dai greci a Freud*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or. *Making sex. Body and Gender from the Greeks to Freud*, 1990).

<sup>7</sup> Nel senso "blochiano" di storia, ovvero sia di quella risposta con cui si apre l'*Apoloogia della storia o mestiere di storico* di Marc Bloch (1949): «lo storico è come l'orco della fiaba: là dove fiuta odore di carne umana, là sa che è la sua preda»; non soltanto documenti e carte, dunque, ma persone reali e vite concrete. Non «l'uomo isolato, bensì gli uomini e le donne nelle loro relazioni reciproche, quindi la società umana, o meglio le società umane nella loro molteplicità, nel loro divenire e mutare, quindi nelle loro trasformazioni nel corso del tempo». Così in Gian Paolo Romagnani, *La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici*, Carocci, Roma 2014 (2010), p. 13.

sembra essere una conquista contemporanea.<sup>8</sup> In questo senso, ma come ogni altra storia sul passato scritta nel presente, anche quella omosessuale è, necessariamente, «storia contemporanea», giacché «ogni storia» risponde al «bisogno» presente, il quale illumina e interpreta in modi diversi le «vibrazioni» dei fatti che si propagano da un passato di cui non conosciamo che tracce.<sup>9</sup> Rilevare “l’assenza” dell’omosessualità dal

<sup>8</sup> L’esito di una «rivoluzione sessuale», insomma. Cfr. Jeffrey Weeks, *What is Sexual History?*, Polity, Cambridge 2016. Sarah Toulalan, Kate Fisher (eds.), *The Routledge History of Sex and the Body, 1500 to the Present*, Routledge, London-New York 2013. Peter N. Stearns, *Sexuality in World History*, Routledge, London-New York 2009. Lawrence Stone, *La sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari 1995 (ed. or. *Sexuality*, in Idem, *The Past and the Present revisited*, Routledge, London-New York 1987). Philippe Ariès, André Béjin (dir.), *Sexualités occidentales*, Éditions du Seuil / Communications, Paris 1982 (trad. it. *I comportamenti sessuali. Dall’antica Roma a oggi*, Einaudi, Torino 1983). Jacques Solé, *Storia dell’amore e del sesso in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1979 (ed. or. *L’amour en Occident à l’Époque moderne*, Editions Albin Michel, Paris 1976). Georges Duby, Philippe Ariès (dir.), *Amour et sexualité en Occident*, Société d’Édition Scientifiques, Paris 1991 (trad. it. *L’amore e la sessualità*, Dedalo, Bari 1994). Valerio Marchetti, *L’invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull’ambiguità dei corpi e delle anime*, Bruno Mondadori, Milano 2001. Idem, *Problematizzazione e deproblematizzazione della storia della sessualità occidentale*, in «Argo-Rivista di esplorazione», 7, 2003, <[http://www.argonline.it/territori/territorio\\_sette/marchetti\\_sessualita.html](http://www.argonline.it/territori/territorio_sette/marchetti_sessualita.html)>. Anthony Giddens, *La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, il Mulino, Bologna, 2013 (ed. or. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, Polity, Cambridge 1992). Romano Canosa, *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Seicento*, Feltrinelli, Milano 1993. Paolo Sorcinelli, *Storia e sessualità. Casi di vita, regole e trasgressioni tra Ottocento e Novecento*, Bruno Mondadori, Milano 2001. Cfr. anche gli interventi del numero monografico in Enrica Asquer (a cura di), *Culture della sessualità. Identità, esperienze, contesti*, in «Genesis», 11, 2012.

<sup>9</sup> «Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”, perché, per remoti e remotissimi che sembrano cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni». Benedetto Croce, *La storia come pensiero e come azione*, Laterza, Bari 1938, p. 5.

discorso pubblico pre-ottocentesco, allora, non implicherà negare l'esistenza di pensieri, desideri, rapporti tra persone dello stesso sesso, più o meno codificati, più o meno consapevoli, ancorché repressi e moralmente condannati, dipendenti giocoforza dal contesto storico cui appartengono.<sup>10</sup> Non è soltanto la distanza che corre tra Stato e costumi, tra norma e prassi, a fondare la ripartizione storiografica che sussiste a livello epistemologico tra il piano politico, dove la sodomia mantenne per tutto l'antico regime uno statuto penale, e il piano "individuale" delle singole, reali, sfuggevoli, incoerenti, "private", inaccessibili, vite umane.<sup>11</sup> Come ha osservato Guido Ruggiero nella sua indagine sulla sessualità incentrata sulla Venezia del Rinascimento (1985), precorritrice di molti studi e su cui lo storico ritornerà anche in *Machiavelli in Love* (2007), «storia e antropologia ci insegnano che non esiste un crimine che sia "contro natura" per alcuni, senza essere al tempo stesso la norma per altri».<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Cfr. Marzio Barbagli, Asher Colombo, *La nascita degli omosessuali moderni*, in *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, il Mulino, Bologna 2001.

<sup>11</sup> Su emozioni e soggettività, cfr. Barbara H. Rosenwein, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella, Roma 2016 (ed. or. *Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2016). Jonas Liliequist (ed.), *A History of Emotions, 1200-1800*, Pickering & Chatto, London 2012. Per uno studio applicato al contesto veneziano, cfr. Tiziana Plebani, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia 2012.

<sup>12</sup> Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex, Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford University Press, New York-Oxford 1985 (trad. it. *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Marsilio, Venezia 1988, p. 189).

La libertà-dalla-norma, di nuovo, sembra essere lo spazio ideale per un'indagine sulla storia dell'omosessualità a Venezia nell'età moderna.<sup>13</sup> «Libertina» è la Venezia delle narrazioni coeve; «libertino» è uno strumento accusatorio utilizzato in antico regime per stigmatizzare, non soltanto a Venezia, in contesti polemici e negativi, l'altro rispetto alla norma: il dissenso dalla moralità dominante; la difformità dal socialmente considerato normale; il conflitto rispetto alle pretese universalistiche dell'ordine costituito e dei suoi principi primi, svelati invece nelle loro fattezze di strumenti politici, artificiali, di governo.<sup>14</sup> Se libertina era giudicata la condotta di chi contravveniva alla virtuosa ricerca del bene, «libertinaggio» era dunque l'etichetta con cui in passato si indicava la “libertà libertina” del sesso: un *habitus* peccaminoso e immorale,

Idem, *Machiavelli in Love. Sex, Self and Society in the Italian Renaissance*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.

<sup>13</sup> Per una problematizzazione del concetto di norma in riferimento alla sessualità, cfr. in particolare la sintesi tracciata di recente in Lorenzo Bernini, *Le teorie queer. Un'introduzione*, Mimesis, Milano 2017.

<sup>14</sup> Cfr. Jean-Pierre Cavaillé, *Libertino, libertinage, libertinismo: una categoria storiografica alle prese con le sue fonti*, in «Rivista storica italiana», CXX, 2, 2008, pp. 604-655. Idem, *L'histoire des «libertins» reste à faire*, in «Les Dossiers du Grihl», 2010, <<http://dossiersgrihl.revues.org/4498>>. Idem, *Libertinage, irréligion, incroyance, athéisme dans l'Europe de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles). Une approche critique des tendances actuelles de la recherche (1998-2002)*, in «Les Dossiers du Grihl», 2007, <<http://dossiersgrihl.revues.org/279>>. Idem, *Le «libertinage érudit»: fertilité et limites d'une catégorie historiographique*, in «Les Dossiers du Grihl», 2011, <<http://dossiersgrihl.revues.org/4827>>. Dello stesso autore, cfr. Idem, *Postures libertines. La culture des esprits forts*, Anacharsis, Toulouse 2011. Sull'origine dello strumento accusatorio nell'apologetica cristiana, cfr. Federico Barbierato, *Libertinismo e la Chiesa in Italia*, in «Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia», <<http://www.storiadellachiesa.it/glossary/libertinismo-e-la-chiesa-in-italia>>.

indossato dall'individuo col trattenersi in azioni e comportamenti – «vizio» – giudicati illeciti, dalla portata antiriproduttiva e antisociale.<sup>15</sup> La categoria libertina, dunque, permette di indagare la storia dell'omosessualità non soltanto sul piano penale, con i dati, pur imprescindibili, della repressione sodomitica ricavati dai registri criminali<sup>16</sup> (storia, questa, a ben guardare, dei crimini sessuali e della giustizia criminale,<sup>17</sup> più che della sessualità *tout court*),<sup>18</sup> ma anche sul piano culturale, sociale, della mentalità.

\* \* \*

<sup>15</sup> Cfr. Didier Foucault, *Storia del libertinaggio e dei libertini*, Salerno Editrice, Roma 2009 (ed. or. *Histoire du libertinage. Des goliards au Marquis de Sade*, Perrin, Paris 2007).

<sup>16</sup> Per un bilancio degli studi sulla repressione della sodomia nell'Italia moderna, mi permetto di rimandare a Tommaso Scaramella, *La storia dell'omosessualità nell'Italia moderna: un bilancio*, in «Storicamente», 12, 2006, pp. 1-21, <<http://dx.doi.org/10.12977/stor647>>.

<sup>17</sup> Cfr. Alain Corbin, (a cura di), *La violenza sessuale nella storia*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or. *Violences sexuelles*, Edition Imago, Paris 1989). Cesarina Casanova, *Per amore o per forza. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Salerno Editrice, Roma 2016. In merito alle fonti processuali è sempre attuale il dibattito suscitato in Italia dalla pubblicazione del numero monografico di «Quaderni storici», intitolato alle *Fonti criminali e storia sociale*, 1987. Cfr. Mario Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», XXIX (1), 1988, pp. 491-501. Edoardo Grendi, *Sulla storia criminale. Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», 73, 1990, pp. 269-275. Cfr. anche l'*Introduzione* in Cesarina Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, CLUEB, Bologna 2007.

<sup>18</sup> Cfr. Lorenzo Benadusi, *La storia dell'omosessualità maschile: linee di tendenza, spunti di riflessione e prospettive di ricerca*, in «Rivista di Sessuologia», XXXI, 2007, pp. 21-35.

«Avete reso la condizione umana peggiore di quella animale», denunciava l'indigeno Orù incontrando il cappellano che accompagnava la spedizione europea sbarcata sull'isola di Tahiti.<sup>19</sup>

Non so che cosa sia il tuo grande artefice, ma sono lieto che non abbia parlato ai nostri padri e mi auguro che non parli ai nostri figli, infatti potrebbe per caso dir loro le stesse stoltezze ed essi potrebbero forse commettere quella di credergli. Ieri, a cena, hai discorso di «magistrati» e «preti»; non so chi siano quei personaggi che chiami magistrati e preti, la cui autorità regola la vostra condotta, ma dimmi, sono padroni del bene e del male? Possono far sì che quel che è giusto sia ingiusto e quel che è ingiusto sia giusto? Dipende da loro associare il bene ad azioni dannose e il male ad azioni innocenti o utili? Non sapresti pensarlo, infatti se così fosse non vi sarebbe né vero né falso, né buono né cattivo, né bello né brutto, tranne ciò che piacerebbe dichiarare tale al tuo grande artefice, ai tuoi magistrati e ai tuoi preti, e da un momento all'altro saresti costretto a cambiare idee e condotta. Un giorno, uno dei tuoi padroni potrebbe dirti: «uccidi», e in coscienza saresti obbligato a uccidere; un altro giorno: «ruba», e saresti tenuto a rubare; oppure: «non mangiare quel frutto», e non oseresti mangiarne; «ti proibisco quel legume o quell'animale», e ti guaderesti dal toccarne. Non c'è alcun bene che non ti possa essere vietato, alcuna malvagità che non ti possa essere ordinata. E a cosa saresti indotto se ai tuoi tre padroni, un po' in disaccordo fra loro, venisse in mente di permetterti, ingiungerti e vietarti la stessa cosa, come penso spesso accada?<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Denis Diderot, *Supplemento al Viaggio*, cit., p. 54.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

La riflessione etica che sosteneva il *Supplemento al viaggio di Bougainville* era espressa da Diderot nel sottotitolo dell'opera: *Dialogo tra A e B sull'inconveniente di associare idee morali ad atti fisici che non ne comportano*. Le «idee morali» erano quelle del codice religioso, idee di “bene” e di “male” sancite dalla legge divina rivelata, cui volgevano le norme sociali, compreso il “giusto” e l’“ingiusto” dell’ordinamento giuridico, e che il cappellano dell’equipaggio cercava ora di inculcare nei tahitiani. «Atti» in origine innocenti e naturali, liberi dai giudizi morali, erano quelli che risultavano turbati, invece, dai concetti di peccato e di vizio. E l’«atto fisico» per eccellenza, sottratto alla disponibilità dei singoli da una ragione superiore, una ragion di Stato «consacrata e degenerata in precetti sovranaturali»,<sup>21</sup> era quello sessuale. Fornicazione, adulterio e incesto, azioni di per sé indifferenti – sosteneva il tahitiano – al di fuori di una concezione di tipo morale, nell’opera di Diderot cedevano il proprio statuto peccaminoso e penale a una concezione naturale dell’*eros*, fondata di contro sul principio giusnaturalista di utilità. «Che faremo dunque? Ritorneremo alla natura?», si domandavano A e B, interrogati a loro volta da quell’incontro/scontro tra culture, tra il “buon selvaggio” e il colonizzatore del “vecchio mondo”.<sup>22</sup> Ma che

<sup>21</sup> Ivi, p. 32. Qui Diderot mostra di seguire la «thèse théocratique» dell’illuminista Nicolas Boulanger, di cui l’autore scrisse la biografia. Cfr. Franco Venturi, *L’antichità svelata e l’idea del progresso in N.A. Boulanger*, Laterza, Bari 1947, pp. 42-46.

<sup>22</sup> Denis Diderot, *Supplemento al Viaggio*, cit., p. 87.

cos'era, poi, questa natura? Una risposta sembrava irraggiungibile, utopistica, forse inesistente. «Parleremo contro le leggi insensate finché non siano riformate, e nell'attesa ci sottometeremo a esse», concludevano allora i due protagonisti del *Supplemento* diderotiano, palesando una certa consapevole dissimulazione: «imitiamo il cappellano, monaco in Francia e selvaggio a Tahiti».<sup>23</sup>

\* \* \*

È stato osservato come la famiglia – e dunque la sessualità e il sapere sul sesso – rappresenti il «settore della vita sociale che le Chiese difendono come proprio territorio privilegiato di fronte all'invasione del potere statale».<sup>24</sup> La giuridicizzazione della coscienza intrapresa dal cattolicesimo post-tridentino, la crescente istituzionalizzazione dei riti di passaggio<sup>25</sup> (matrimonio e procreazione, soprattutto, ma anche la condizione celibataria degli ecclesiastici), hanno certamente contribuito a rafforzare il dualismo irrisolto tra Stato e Chiesa, tra la vita sociale e la vita dei singoli, tra la (mono)confessionalità e le questioni della laicità; dualismo che si ripercuoteva dunque, in antico regime, anche sul giudizio dei comportamenti sessuali, oggetto d'interesse sia del potere statale

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Paolo Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e giustizia*, il Mulino, Bologna 2015 (2000), p. 369.

<sup>25</sup> Cfr. Arnold Van Gennep, *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1981 (ma 1909).

sia di quello religioso.<sup>26</sup> La confessione auricolare, in particolare, pure è stato affermato, è diventata il principale luogo di produzione e di presa di coscienza della norma sessuale e delle sue manifestazioni devianti.<sup>27</sup> Soltanto con l'Illuminismo e con la rivoluzione francese, ma più coerentemente nel successivo processo di secolarizzazione ottocentesco, il discorso pubblico ha conosciuto indagini sul sesso capaci anche di prescindere, o quanto meno di discernere, dall'idea di peccato.<sup>28</sup> Di conseguenza, i comportamenti della sfera privata, non soltanto quelli sessuali,

<sup>26</sup> Cfr. Nicolas Davidson, *Theology, Nature and the Law. Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in Trevor Dean, K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 74-98. Adriano Prosperi, *Sessualità*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, vol. III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1417-1420. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010. Valerio Marchetti, *L'invenzione della bisessualità*, cit. Margherita Pelaja, Lucetta Scaraffia, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari 2008. Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio e bigamia (XIV-XVII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004. Giovanni Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008. Romano Canosa, *Sessualità e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Sapere2000, Roma 1994. Lawrence Stone, *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinquecento e Novecento*, Einaudi, Torino 1983 (ed. or. *The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800*, Harper & Row, New York 1977). Daniela Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, il Mulino, Bologna 2008. Marzio Barbagli, David I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari 2001. Cesarina Casanova, *La famiglia italiana in età moderna*, Carocci, 1998.

<sup>27</sup> È quello che sostiene Michel Foucault in *La volontà de savoir*, cit.

<sup>28</sup> Cfr. Roy Porter, *Libertinismo e promiscuità*, in *Il libro di Don Giovanni*, Pratiche Editrice, Roma 1995 (ed. or. *The Don Giovanni Book*, Faber & Faber, London 1990). Idem, Lesly Hall (eds.), *The facts of life. The creation of Sexual Knowledge in Britain, 1650-1950*,

hanno cominciato a essere valutati sempre più in base alla loro incidenza sul bene sociale, piuttosto che per la rottura di un patto spirituale;<sup>29</sup> e i cosiddetti reati contro la morale – sodomia, adulterio, stregoneria, eresia, miscredenza, apostasia, lesa maestà – hanno cominciato a perdere, via via, il loro statuto penale.<sup>30</sup>

E tuttavia, la storia del sesso è storia di conflitti morali. «Tra tutti i combattimenti del cristiano, i più duri sono quelli della castità in cui la lotta è quotidiana, rara la vittoria», sostiene Agostino.<sup>31</sup> Il piacere sessuale non smette d'interrogarci, si legge in Aristotele: «fin dall'infanzia si genera e sviluppa insieme a noi, per questo è difficile disfarci di questa passione che è strettamente mescolata con la vita».<sup>32</sup> Organizzando la *Summa Theologiae*, Tommaso aveva dovuto confutare la tesi secondo cui i baci, i toccamenti, la fornicazione, fossero dei semplici peccati veniali.<sup>33</sup> «Quanto alla fornicazione e a ogni specie di impurità», aveva scritto Paolo di Tarso nella *Lettera agli Efesini*, «nessuno vi inganni con

Yale University Press, New Haven-London 1995. Idem, Mijuláš Teich, (eds.) *Sexual Knowledge, Sexual Science. The History of Attitudes to Sexuality*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.

<sup>29</sup> Cfr. Philippe Ariès, George Duby, *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Laterza, Roma-Bari 2001 (ed. or. *Histoire de la vie privée*, vol III, *De la Renaissance aux Lumières*, Editions du Seuil, Paris 1986).

<sup>30</sup> Cfr. Thierry Pastorello, *L'abolition du crime de sodomie en 1791*, in «Cahiers d'Histoire», 2010, pp. 197-208, <<http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00917553>>.

<sup>31</sup> Agostino, *Sermones* supp. 293; così riportato in Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, questione 154, art. 3.

<sup>32</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, II, 1105a 1-5.

<sup>33</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, questione 154.

vani ragionamenti». <sup>34</sup> «Bisogna notare», aggiungerà poi Tommaso nel commento al testo paolino, «che solo nei vizi carnali l’apostolo insegna di guardarsi dalla seduzione, perché in principio, affinché gli uomini potessero abbandonarsi liberamente alla concupiscenza, pensarono di trovare la ragione nel fatto che la fornicazione e le altre azioni veneree non fossero peccati». <sup>35</sup> Le regole sul sesso sono spesso apparse nella storia umana come delle indebite ingerenze, come delle artificiali restrizioni, la cui trasgressione, almeno privata, intima, immediatamente disponibile, è parsa più di altre, senza tema di compromessi, di potersi scusare. L’infrazione delle regole sul sesso, anzi, è sembrata in alcuni far recuperare al sesso l’originaria e naturale libertà. Una “libertà libertina” del sesso, questa, sviluppata di necessità all’interno di una dialettica *contra bonos mores*, in un orizzonte per forza di cose “pre-” o “post-cristiano”, o quantomeno “pre” o “post-morale”; una “libertà libertina”, dunque, capace di oltrepassare i confini filosofici e temporali del cosiddetto libertinismo “storico”. <sup>36</sup>

Il libertinismo per come lo conosciamo, come fenomeno che interessò l’Europa, specialmente la Francia e l’Italia, tra Cinquecento e

<sup>34</sup> *Efesini* 5,3-6.

<sup>35</sup> Tommaso d’Aquino, *Super epistolam ad Ephesios lectura*, in Idem, *Expositio et lectura super epistolas Pauli Apostoli*, paragrafo 282 (trad. it. *Commento al corpus paulinum*, a cura di Battista Mondin, 6 voll., vol. IV, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007, p. 309).

<sup>36</sup> Cfr. Didier Foucault, *Storia del libertinaggio*, cit. Jean-Pierre Cavaillé, *Libertino, libertinage, libertinismo*, cit.

Settecento, fu una delle forme più trasversali di opposizione al conformismo morale e al dogmatismo religioso.<sup>37</sup> Erano libertini, negli scritti di Calvino, gli eretici anabattisti della Riforma protestante,<sup>38</sup> così come lo furono, nel corso del Seicento, i filosofi e gli eruditi, miscredenti e ateisti, ultimi averroisti, lettori di Aristotele in chiave radicale;<sup>39</sup> e ancora lo furono, nel Settecento, Giacomo Casanova, il marchese De Sade e gli altri protagonisti della letteratura edonistica.<sup>40</sup> Al «libertino», schiavo «liberto», affrancato, dell'Antica Roma; alla *libertas philosophandi* dell'uomo libero; al libertino dissoluto dei piaceri sessuali, i dizionari del XXI secolo registrano soprattutto quest'ultima accezione: «una

<sup>37</sup> Cfr. Federico Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Edizioni Unicopli, Milano 2006. Nicolas Davidson, *Unbelief and Atheism in Italy, 1500-1700*, in Michael Hunter, David Wootton (eds.), *Atheism from the Reformation to the Enlightenment*, Clarendon Press, Oxford 1992. Giorgio Spini, *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, La Nuova Italia, Firenze 1983. Sergio Zoli, *L'Europa libertina*, Nardini editore, Firenze 1997. Sergio Bertelli (a cura di), *Il libertinismo in Europa*, Ricciardi, Milano-Napoli 1980.

<sup>38</sup> Giovanni Calvino, *Contro la setta visionaria e furiosa dei libertini che si definiscono spirituali*, in Idem, *Opere scelte*, a cura di Laura Ronchi De Michelis, 3 voll., Claudiana, Torino 2006, vol. II, pp. 357-359. L'opera apparve originariamente nel 1545. Cfr. almeno Luca Addante, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, Laterza, Roma-Bari 2010.

<sup>39</sup> Cfr. Giorgio Spini, *Ricerca dei libertini*, cit. Martin Craig, *Subverting Aristotle. Religion, History and Philosophy in Early Modern Science*, The Johns Hopkins Press, Baltimore 2014.

<sup>40</sup> Cfr. Didier Foucault, *Storia del libertinaggio*, cit.

certa spregiudicatezza di costumi sessuali». <sup>41</sup> Termine polisemico, <sup>42</sup> «libertino», comunque storiograficamente determinato, che alla prova delle fonti moderne pare piuttosto «un prodotto delle interazioni sociali e delle pratiche culturali, con mire e sbocchi assai diversi, che bisogna d'altronde considerare a vari livelli (costumi, credenze, conoscenze...) e su diversi gradi (dal più particolare al più generale, dalle conseguenze immediate agli effetti più lontani nel tempo)». <sup>43</sup>

È pur vero che se «libertino» rimanda a questioni ampie e diversissime (dall'incredulità alla miscredenza, dalle sette all'eresia, dalla libertà sessuale alla libertà di pensiero), «libertinaggio», di contro, presenta una connotazione storica che più si avvicina all'ambito culturale dei costumi. Il suffisso “-aggio”, osserva Didier Foucault, «indica un'attività», e dunque può comprendere «un insieme di comportamenti considerati immorali e, allo stesso tempo, una *forma mentis* critica verso la religione, senza dover specificare in quale dottrina essa sfoci». <sup>44</sup> È all'interno di tale nucleo culturale, allora, più o meno assimilato, spesso me-

<sup>41</sup> Così si esprime lo *Zingarelli* alla voce «libertino»: «parola originariamente collegata alla corrente filosofica che nel XVII secolo si opponeva al dogmatismo religioso e a ogni costrizione moralistica limitante della libertà umana, si usa oggi in riferimento a comportamenti e stili di vita improntati a una certa spregiudicatezza di costumi sessuali». Allo stesso modo, il *Devoto-Oli* mette in prima accezione: «persona di costumi corrotti, di condotta disordinata»; così pure il *Nuovo De Mauro*: «chi ha costumi licenziosi, dissoluti».

<sup>42</sup> Cfr. Gerhard Schneider, *Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo*, il Mulino, Bologna 1970 (ed. or. *Der Libertin. Zur Geistes- und Sozialgeschichte des Bürgertums im 16. und 17. Jahrhundert*, J.B. Metzeler, Stuttgart 1970).

<sup>43</sup> Jean-Pierre Cavaillé, *Libertino, libertinage, libertinismo*, cit., p. 628.

<sup>44</sup> Didier Foucault, *Storia del libertinaggio*, cit., p. 217.

scolato e indistinguibile con il mito, tra stereotipo letterario e dissimulazione, che sembra potersi leggere, nelle carte dell'età moderna, una qualche assonanza tra la sodomia e la "libertà libertina" del sesso, come una capacità comune, consapevole o meno che sia, di mettere in discussione l'ordine costituito, di rompere l'universalità della norma. Un'indagine, che qui si cerca di proporre, sulla "liberazione", privata e quotidiana, più che sulla "libertà"; sulla riconquista dell'originaria "libertà libertina", più che sul "diritto" alla libera espressione; in un continuo rimando tra norma e dissenso, tra categoria sodomitica e quella libertina, oltrepassando così la caratterizzazione violenta, propria delle fonti penali,<sup>45</sup> le quali, trattandosi di scritture giudiziarie, non sembrano discernere tale complessità.<sup>46</sup> Il ricorso alla categoria libertina, allora, vorrebbe sopperire a questa difficoltà interpretativa.

\* \* \*

Il primo capitolo cerca di tracciare un percorso complessivo sul versante normativo in materia di omosessualità, dividendosi tra le ragioni del diritto e quelle della coscienza. Il secondo capitolo illustra il libertinismo "storico" e i riscontri archivistici di lunga durata, ancora

<sup>45</sup> Cfr. per esempio riguardo alla sessualità nel contesto veneziano Joanne M. Ferraro, *Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557-1789*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008.

<sup>46</sup> Sulla violenza a Venezia, cfr. Guido Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, il Mulino, Bologna 1982 (ed. or. *Violence in Early Renaissance Venice*, Rutgers University Press, New Brunswick New Jersey 1980).

per tutto il Settecento, dei ragionamenti eterodossi sulla libertà sessuale registrati a Venezia dall'Inquisizione e dalle diverse magistrature secolari impegnate nel controllo della pubblica moralità e del buon costume. Il terzo capitolo riflette sulla definizione di sodomia in età moderna, tentando di indagare la tensione interpretativa che sussiste tra il discorso teologico-morale e penale, medicale, e le questioni legate invece all'individuo; la seconda parte del capitolo è dedicata alle istituzioni che a Venezia si occupavano più direttamente della repressione della sodomia, seguita dall'esposizione e dalla discussione dei risultati della ricerca d'archivio realizzata presso i fondi del Consiglio di Dieci per il periodo 1681-1797. La ricerca qui presentata, integrandosi con i dati della letteratura scientifica, consente ora di tracciare, perciò, anche un bilancio di lunga durata dell'azione giudiziaria veneziana sul reato di sodomia lungo tutta l'età moderna. Tali risultati, oltreché nel terzo capitolo, vengono esposti sotto forma di elaborazioni statistiche nell'*Appendice A*, dov'è presente anche l'elenco completo dei 153 casi processuali di sodomia censiti nel periodo studiato. Il quarto capitolo, infine, approfondisce come caso di studio le vicende processuali e umane di Alvise V Sebastiano Mocenigo, esponente di spicco dell'aristocrazia settecentesca, oggetto di censura giudiziaria, ma anche delle diffamazioni di un'"opinione pubblica" *in fieri* sul tema, a causa dei suoi comportamenti libertini. Seguono, in *Appendice B e C*, l'edizione inedita degli atti processuali sul caso Mocenigo e il relativo apparato iconografico.



# 1. LO STATO E I COSTUMI

## 1.1. Venezia dal di fuori: una città «libertina»

Un confine precario separa diritto e coscienza.<sup>1</sup> Lo notava Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye, segretario dell'ambasciatore francese a Venezia nella seconda metà del Seicento, a proposito della sodomia. Il Consiglio di Dieci «è molto indulgente per il peccato contro natura», scriveva della suprema magistratura nell'*Histoire du gouvernement de Venise*, «siasi che questi Signori vogliano bene dissimulare un

<sup>1</sup> Cfr. Paolo Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e giustizia*, il Mulino, Bologna 2015 (2000). Idem (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1994. Adriano Prospero, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, nuova edizione, Einaudi, Torino 2009 (1999). Miriam Turrini, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1991. Vincenzo Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, il Mulino, Bologna 2004. Elena Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2006. Fabiana Veronese, *Tra crimini e peccati. La giurisdizione sui crimini di misto-foro nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, in «Giornale di storia», 9, 2012, pp. 1-11. Eadem, «Terra di nessuno». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, tesi di dottorato in Storia moderna, tutore prof. Giuseppe del Torre, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2009/2010.

delitto che non riguarda direttamente lo Stato, ma soltanto i costumi».<sup>2</sup> Erano critiche interessate, quelle rivolte alla Serenissima, ma che coglievano incidentalmente un'antica difficoltà: circoscrivere entro limiti precisi le cose sessuali. Materia sfuggibile, in varia misura dominata dal pudore e dall'istinto, la sessualità appare contesa da più parti; diversi statuti – naturale, morale, positivo – la definiscono. Opponendo i costumi alla condanna capitale della sodomia, Amelot de la Houssaye finiva col fissare i termini di un conflitto neanche troppo sotterraneo nel governo dei comportamenti sessuali. Certe azioni sono vietate perché sbagliate, o sono sbagliate perché vietate? Dove finisce il peccato e inizia il reato? «Stato e costumi», sfera pubblica e sfera privata, avrebbero trovato compimento come spazi laici della vita sociale soltanto con la fine dell'antico regime. Alla secolarizzazione della norma avviata dalle riforme settecentesche sarebbe seguita l'estromissione dell'omosessualità e della sessualità antiriproduttiva in genere dai reati contro la morale; della «coscienza» dal diritto. Più lungamente, è all'interno di tale tensione, nell'irriducibilità della complessità umana di fronte alle pretese universalistiche dell'ordine costituito, che sembra riprodursi la “libertà libertina” del sesso.

<sup>2</sup> Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye, *Histoire du gouvernement de Venise*, chez Frederic Leonard, Paris 1676, p. 41. La citazione è tratta dalla trad. it. *La storia del governo di Venezia*, parte II, appresso Pietro del Martello, Colonia 1681, p. 39.

Acqua, approdi, balli, botteghe, calli, casini, commedie, cortigiane, feste, gondole, isole, leoni, libri, maschere, oro, oriente, ponti, ri-dotti, sottoporteghi, spezie, teatri, *vivasanmarco!* Tutto, nella «città nobilissima e singolare» aperta sul Mediterraneo, suggeriva una qualche idea di libertà.<sup>3</sup> «Siamo a Venezia, come dire: siamo in un luogo di libertà», si era sentito rispondere Alexandre-Toussaint de Limojon de Saint-Didier, successore di Amelot de la Houssaye al seguito dell'ambasciatore francese, incuriosito da una siffatta mescolanza d'intenti. «Io mi troverei in imbarazzo se dovessi descrivere con esattezza la libertà di Venezia», confidava tra le righe de *La ville et la République de Venise*, spiegando come tale libertà, «il cui nome risuona così forte a Venezia», gli sembrasse in realtà una «libera disposizione nella quale si trovano tutti i sudditi della Repubblica, e soprattutto il popolo veneziano, di ricercare impunemente tutto ciò che può contribuire ai loro piaceri, purché il pubblico non ne sia interessato».<sup>4</sup> La Serenissima, proseguiva il funzionario francese,

<sup>3</sup> La definizione di «città nobilissima e singolare» dà il titolo all'opera di Francesco Sansovino, *Venetia città nobilissima et singolare*, appresso Giacomo Sansovino, Venezia 1581.

<sup>4</sup> «Je me trouverois embarrassé s'il me falloit exactement définir la liberté de Venise; car elle ne renferme pas seulement la libre disposition dans laquelle se trouvent tous les sujets de la République et surtout le peuple de Venise de suivre impunément tout ce qui peut contribuer à leurs plaisirs, lorsque le public n'y est point intéressé». Alexandre-Toussaint de Limojon de Saint-Didier, *La ville et la République de Venise*, chez Guillaume de Luyne, Paris 1680, pp. 390-391, mia trad. Il diplomatico e alchimista fu successore di Amelot de la Houssaye come segretario dell'ambasciatore francese a Venezia, tra il 1672 e il 1677, Antonio di Mesmes, conte d'Araux.

non ritiene di dover porre fine a questi disordini e neppure di dover frenare la licenziosità: al contrario, la considera un male necessario allo Stato, in quanto assopisce come un letargo i focosi ardori della giovinezza e non soltanto indebolisce le forze di coloro di cui potrebbe essere temibile la natura impetuosa, ma per di più prosciuga la borsa degli stranieri, che attratti dalla vita licenziosa si recano numerosi a Venezia.<sup>5</sup>

Amelot de la Houssaye e Limojon de Saint-Didier polemizzavano contro un'idea piuttosto diffusa al tempo, che riconosceva a Venezia la fama di città libertina. Non la conclamata libertà repubblicana né la *libertas philosophandi* dell'uomo libero, spiegavano, ma un libertinaggio della morale, dei piaceri e del privato, tollerato anzi considerato dal governo veneziano come un «male necessario allo Stato» per mantenere effettivi i rapporti di potere all'interno della società. «Trovo che la libertà di Venezia sia, per parlare apertamente, un libertinaggio politico vantaggioso per la Repubblica, comodo per la nobiltà e piacevole per il popolo», proseguiva Limojon de Saint-Didier, «il quale non si accorge affatto che la libertà che esso presume di possedere in misura superiore ai popoli che vivono sotto una monarchia non è che una pura chimera».<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Riferito alle cortigiane: «La République ne croit pas qu'elle doive remédier à ces désordres, ny arrêter le cours du libertinage: elle le tient au contraire pour une maladie nécessaire à l'Etat, laquelle comme une léthargie assoupit l'humeur bouillante de la jeunesse et n'assaillit pas seulement les forces de ceux dont le naturel impétueux feroit à craindre mais épuise encore la bourse des étrangers que l'amour d'une vie libertine attire en grand nombre à Venise». Ivi, pp. 405-406.

<sup>6</sup> «Je trouve que la liberté de Venise est à parler proprement, un libertinage politique, avantageux à la République, commode à la noblesse et agréable au peuple, qui ne

La libertà di Venezia, concludeva il funzionario, «tutto autorizza, quale che sia lo stile di vita che si conduca o la religione che si professi; e finché non se ne parla o non si osteggia lo Stato e la nobiltà, qui si può vivere in piena sicurezza, ché non si censurano né i costumi né i disordini di alcuno».<sup>7</sup>

Il mito di Venezia come Stato-di-libertà era impresso nella fisionomia cittadina sin dalle origini.<sup>8</sup> Cronache e ricostruzioni pubbliche, liturgie tramandate nei secoli, avevano contribuito a fondare la memoria di uno Stato idealizzato, nato dalle coraggiose gesta di libere genti fuggite dall'entroterra invaso dai barbari.<sup>9</sup> L'indipendenza dalla Chiesa di Roma, culminata nella stagione di Paolo Sarpi e dell'Interdetto; il commercio con l'Oriente, commistione di etnie e di fedi lontane; la promozione culturale, con lo Studio patavino e l'editoria veneziana: erano

s'aperçoit pas que la liberté qu'il prétend avoir au-dessus des peuples qui vivent dans un état monarchique n'est qu'une pure chimère». Ivi, p. 391.

<sup>7</sup> «La liberté de Venise autorise tout, cas quelque vie qu'on mène, quelque religion qu'on professe, si l'on ne parle point, et si l'on n'entreprendrien contre l'Etat, ny contre la noblesse, on peut vivre en pleine sureté et jamais qui que ce soit n'entreprendra de censurer les déportements ny de s'opposer aux désordres de personne». Ivi, p. 393.

<sup>8</sup> Franco Gaeta, *Alcune considerazioni sul mito di Venezia*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 23, 1, 1961, pp. 58-75. Lionello Puppi, *Nel mito di Venezia. Autocoscienza urbana e costruzione delle immagini. Saggi di lettura*, il Cardo, Venezia 1994.

<sup>9</sup> Sulle origini di Venezia cfr. Wladimiro Dorigo, *Venezia. Origini, ipotesi e ricerche sulla formazione della città*, Electa, Milano 1983; Wladimiro Dorigo, Piero Codato, Massimo Venchierutti, *Venezia prima di Venezia*, Magnus, Venezia 2002.

molti i fronti sui quali Venezia poteva vantare la propria autonomia statutaria, e dunque la propria diversità rispetto a tutto e a tutti.<sup>10</sup> Eppure, Venezia era anche la città dei Piombi, le anguste prigioni ricavate nel sottotetto di Palazzo Ducale; del Consiglio di Dieci e del suo rito inquisitorio, il più temuto tra i tribunali della Serenissima; delle spie al soldo degli Inquisitori di Stato, occhi e orecchi sparsi pressoché ovunque; degli Esecutori contro la bestemmia e dell'Inquisizione romana, custodi da parte secolare, gli uni, e da parte ecclesiastica, l'altra, del buoncostume e dell'ortodossia cattolica. Venezia, infine, era anche la città dei roghi dei condannati per sodomia, appiccati fin dal Rinascimento su un «eminente solaio», come dicevano le sentenze, posto in bella mostra tra le due colonne della piazzetta che da Palazzo Ducale si allarga sul bacino di San Marco.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sull'Interdetto cfr. almeno Gaetano Cozzi, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino 1979. E poi ancora Idem, *Stato e Chiesa: un confronto secolare*, in Idem, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, il Cardo, Venezia 1995, pp. 247-323. Riguardo al commercio e all'intreccio di culture diverse cfr. Massimo Costantini, *Una Repubblica nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia*, Marsilio, Venezia 2006; Paolo Preto, *Venezia e i turchi*, Sansoni, Firenze 1975. Sull'editoria e lo studio patavino cfr. almeno Mario Infelise, *L'editoria veneziana nel '700*, Franco Angeli, Milano 1989; Paolo Preto (a cura di), *L'Università di Padova. Otto secoli di storia*, Signum, Padova 2001. Per la vastità degli argomenti affrontati si rimanda, poi, agli studi e alle bibliografie delle opere generali: Gaetano Cozzi, Michael Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Utet, Torino 1986; Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Utet, Torino 1992; Frederic C. Lane, *Storia di Venezia*, Einaudi, Torino 1978 (ed. or. *Venice. A Maritime Republic*, 1973); *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della serenissima*, voll. I-VIII, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1992-1998.

<sup>11</sup> Gli studi sulla sodomia nella Repubblica di Venezia si fermano attualmente al Seicento: cfr. Gabriele Martini, *Il «vizio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali*

Dove stava, allora, la fortunata idea di libertà che negli scritti dei funzionari francesi, pur critici e politicamente ostili a Venezia, appariva piegata alle ragioni dell'impunità? Se qualche volta la Serenissima perseguiva la sodomia, spiegava Amelot de la Houssaye nel prosieguo della sua *Histoire*, questo capitava sempre «nella persona di qualche misero che è senza protezione», quasi che i Dieci, conoscendo «la natura del male», evitassero di giudicarlo «per paura di scoprire di più la loro vergogna e la loro impotenza».<sup>12</sup> Il ragionamento del diplomatico francese si rifaceva, come segnalava in nota, a una massima degli *Annali* di Tacito (probabilmente il libro III, paragrafo 53), che recita grossomodo così: ci sono dei «disordini» talmente grandi e radicati che è meglio dissimulare, tenendoli nascosti, piuttosto che mostrarsi impotenti nel cercare

*e repressione di giustizia*, Jouvence, Roma 1987; Romano Canosa, *La sessualità a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, capitolo *La sodomia*, in Idem, *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Seicento*, Feltrinelli, Milano 1993, pp. 237-255. Un'attenzione maggiore, invece, è stata dedicata allo studio del periodo rinascimentale; ne offre una sintesi comparativa: Romano Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e Venezia nel Quattrocento*, Feltrinelli, Milano 1991. Per l'ampiezza e la profondità d'analisi è diventato un classico lo studio di Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex, Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford University Press, New York-Oxford 1985 (trad. it. *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Marsilio, Venezia 1988). Sullo stesso periodo, cfr. anche Patricia Labalme, *Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance*, in «The Legal History Review», LII, 3, (1984), pp. 217-254; mentre sulla successiva prima metà del Cinquecento, qualche dato sulla sodomia è presentato in Giovanni Scarabello, *Devianza sessuale e interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, in *Tiziano a Venezia. Atti del convegno di studi*, Neri Pozza, Vicenza 1980, pp. 75-84. Per una sintesi, cfr. Nicolas S. Davidson, *Sodomy in Early Modern Venice*, in Tom Betteridge (ed.), *Sodomy in Early Modern Europe*, Manchester University Press, Manchester 2002, pp. 65-81.

<sup>12</sup> Amelot de la Houssaye, *La storia del governo di Venezia*, cit., p. 39.

invano un modo per porvi rimedio.<sup>13</sup> Era questo anche il senso del discorso sul «libertinaggio politico» dei veneziani ribadito da Limojon de Saint-Didier qualche anno dopo: libertà senza alcuna pubblicità, come in un implicito accordo che derubricasse le trasgressioni della carne dal diritto alla coscienza, dallo «Stato ai costumi», smascherando però nel contempo il valore politico e nient'affatto assoluto dei confini sessuali.

## 1.2. *La lunga storia dei costumi in Occidente*

Fin dall'antichità, il pensiero occidentale ha elaborato un complesso sistema di norme sociali in senso ampio per interpretare le forme e i tempi dell'agire umano, anche al riguardo della sfera sessuale. Indagare la storia della sessualità a partire dal tema posto – la “libertà libertina” del sesso – rende perciò necessario risalire ai dispositivi che in antico regime ne regolavano idee e funzionamento. Per il fatto di vivere all'interno di una società ordinata, infatti, il comportamento di ciascun

<sup>13</sup> *Ibidem*. La massima di Tacito compare anche nella raccolta attribuita postuma allo stesso Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye, *Réflexions, sentences et maximes morales*, Claude Barbin, Paris 1665 (tr. it. *Riflessioni, sentenze e massime morali messe in nuovo ordine ed illustrate con note storiche e politiche*, Antonio Zatta, Venezia 1762). In realtà, l'opera riproduceva con l'aggiunta di sue annotazioni personali le massime già raccolte in François de la Rochefoucauld, *Réflexions ou sentences et maximes morales*, Claude Barbin, Paris 1665 (ora in *Massime*, a cura di Francesco Perfetti, Maurizio Grassi, Newton & Compton, Roma 2005).

individuo appare disciplinato in modo pervasivo da norme.<sup>14</sup> Esse, da un lato, hanno la pretesa di guidare e condizionare le condotte individuali, obbligandole al rispetto di quanto stabiliscono, dall'altro lato, informano di significato tali condotte, rendendole passibili di giudizio. A livello pratico, si possono considerare le norme sociali come dei modelli ideali di comportamento che inducono un individuo a scegliere razionalmente di compiere una determinata azione, rispetto alle alternative possibili, facendo in modo che tale scelta appaia giustificata agli occhi della comunità. Dalle norme sociali in senso ampio si distinguono le norme morali e le norme giuridiche. Sono norme morali i precetti che guidano i comportamenti umani in maniera incondizionata, vale a dire applicando dei giudizi morali generalmente condivisi, ritenuti validi di per sé in quanto ragioni ultime, che non necessitano cioè di altre ragioni per giustificare la scelta di un'azione. Sono norme giuridiche, invece, le disposizioni emanate da un'autorità legittimata a farlo, alla luce della quale la scelta di una determinata azione, anziché di un'altra, assume significato.

«Non si deve dire il falso», per esempio, è la norma morale che applica il giudizio morale secondo il quale «dire il falso è male»; il reato di falso, allora, assumerà valore di legge nella norma giuridica, così come disciplinata dal codice penale, in relazione al principio primo cui fa riferimento. Più in generale, sono definite norme morali quelle norme che

<sup>14</sup> Cfr. Damiano Canale, *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Laterza, Roma-Bari 2017.

indirizzano i comportamenti umani al conseguimento di ciò che è ritenuto giusto in rapporto all'idea condivisa di bene e di male. “Bene” e “male”, “virtù” e “vizio” sono anche le coppie antitetiche di valori morali cui la filosofia greca prima, tra tutti: l'Aristotele dell'*Etica nicomachea*, e il cristianesimo poi, in particolare nel raccordo del pensiero cristiano a quello classico operato da Tommaso d'Aquino,<sup>15</sup> hanno ricondotto l'interpretazione delle cose sessuali. Ogni arte, indagine, azione e scelta, si legge nell'*Etica*, persegue un bene.<sup>16</sup> Il bene è dunque «ciò cui tutto tende».<sup>17</sup> Siccome nessuna virtù, intesa come disposizione morale a compiere il bene, nasce in noi per natura, allora è compito della politica – lo afferma anche Platone nelle *Leggi* – orientare i comportamenti degli uomini al bene, così da raggiungere la felicità.<sup>18</sup> Difatti, prosegue Aristotele, diversamente dalla «virtù intellettuale», la quale necessita di insegnamento, tempo ed esperienza per essere appresa (è il caso della scienza, o della sapienza), la «virtù morale» (in gr. *ethike*, in lat. *ethica*,

<sup>15</sup> Tommaso, in particolare, «ha elaborato la teoria medievale delle emozioni più influente di tutte». Così in Barbara H. Rosenwein, *Tommaso e le passioni*, in Eadem, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella, Roma 2016 (ed. or. *Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2016).

<sup>16</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, I, 1094a 1-5. Tutte le citazioni sono tratte da Aristotele, *Etica nicomachea*, a cura di Carlo Natali, Laterza, Roma-Bari 1999 (2016).

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Cfr. Platone, *Leggi*, I, 637D. Aristotele, *Politica*. Idem, *Etica nicomachea*, I, 1095a, 10-20. Le citazioni di Platone sono tratte dall'edizione *Platone. Tutti gli scritti*, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2000.

“l’etica”), che riguarda più propriamente l’agire umano, dipende direttamente dall’«abitudine» (in gr. *ethos*, in lat. *mores*, “i costumi”). La virtù, allora, è uno «stato abituale» dell’essere, dato dalla ripetizione di singoli atti, nella misura indicata dalla retta ragione, in relazione ai piaceri e ai dolori.

Tra i diversi tipi di piacere, affermano i filosofi, il «più forte e più intenso» è il piacere sessuale.<sup>19</sup> Esso ci appare come quello «più degno di essere scelto», perché capace di scacciare il dolore.<sup>20</sup> Sembra poi, osserva Platone, che un piacere così connaturato in noi, come lo sono anche il mangiare e il bere, piaceri «necessari» alla vita e alla riproduzione, ci appaia liberamente fruibile. Ma sul piacere sessuale, precisa il filosofo nelle *Leggi*, verte l’antica legge di natura che «ha attribuito al maschio e alla femmina il piacere del sesso, affinché ambedue siano spinti verso l’amplesso in funzione della procreazione».<sup>21</sup> Per questo motivo, si legge ancora in Platone, «l’unione di maschi con maschi e di femmine con femmine» è detta «contro natura», e i primi che realizzarono questo ge-

<sup>19</sup> Platone, *Repubblica*, III, 403A.

<sup>20</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, VII, 1154a.

<sup>21</sup> Sulla concezione del piacere come espediente necessario all’autoconservazione si esprimono anche Ippocrate, *De genitura* e in varie parti Aristotele, per esempio nei *Problemi*. «Il piacere che si prova è dovuto sia all’adempimento di una necessità sia alla rispondenza di un fine: la necessità, perché il passaggio naturale è piacevole quando si percepisce; il fine, perché se ne generino esseri viventi: e il piacere è lo stimolo che più spinge gli animali a unirsi». Aristotele, *Problemi*, a cura di Maria Fernanda Ferrini, Bompiani, Milano 2002, sezione IV, *I rapporti sessuali*, p. 87. Cfr. in merito anche Laura Prospero, *Nascere sotto il cavolo. Dietetica e procreazione in antico regime*, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 125-153.

nere di unioni lo fecero «cedendo alla spinta di un irresistibile piacere». <sup>22</sup> Secondo tale concezione, dunque, chi si abbandona al richiamo delle passioni e si allontana dalla retta ragione sarebbe vinto da una «mollezza» che si fa «abito» nel vizio. Chi invece sa applicare il giusto uso dei piaceri, «a tempo debito, al punto giusto, nella dovuta proporzione», si avvicinerrebbe alla perfezione morale, raggiungendo la felicità. <sup>23</sup> Spetta ai legislatori, concludono i filosofi, «rendere buoni i cittadini facendo contrarre loro buone abitudini». <sup>24</sup>

Come si evince da queste prime considerazioni, la cui influenza nell'interpretazione dell'agire umano, com'è noto, ha oltrepassato i confini dell'antichità classica, la relazione che sussiste tra norme morali e norme giuridiche non è neutrale, nel senso che essa partecipa in modo decisivo alla definizione del complesso sistema legislativo e consuetudinario, o più in generale dell'idea diffusa di normalità, che regola i rapporti sociali. <sup>25</sup> Il grado di connessione del diritto con la morale, l'origine stessa della morale, infatti, stabiliscono concezioni differenti di ciò che in una data società, in una data epoca storica, si debba considerare bene o male, giusto o sbagliato, nonché giuridicamente valido e obbligatorio. Se la connessione tra diritto e morale è forte, com'era nel caso delle società di antico regime, allora le leggi positive avranno la forma di convenzioni poste dagli uomini a imitazione di precetti morali preesistenti,

<sup>22</sup> Platone, *Leggi*, I, 636C.

<sup>23</sup> Ivi, 635C-D, 636E.

<sup>24</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, II, 1103B.

<sup>25</sup> Cfr. Damiano Canale, *Conflitti pratici*, cit.

desunti da un ordine giuridico sovrastante, individuato nella natura, cui l'ordine positivo mira a uniformarsi. Le norme giuridiche, allora, in una siffatta concezione del diritto, orienteranno i comportamenti umani prevalentemente verso un fine di tipo morale. Viceversa, se la connessione tra diritto e morale è debole, allora il carattere giuridico della norma sarà dato dall'osservazione diretta dei fatti sociali rinvenuti storicamente in una data società, senza necessariamente presupporre l'esistenza di principi primi perenni e universali, sottratti all'arbitrio razionale. L'origine delle norme morali, dunque, porta a selezionare in modo anche molto diverso le ragioni con le quali l'agire umano viene giustificato giuridicamente. Ciò diventa di cruciale importanza per quei comportamenti della sfera privata che attengono alla libertà dell'individuo. È il caso dell'omosessualità e della sessualità antiriproduttiva in genere: spazi conflittuali di lunga durata tra diritto e morale, nei quali chi agisce palesa l'esistenza di una ragione incompatibile con le ragioni ultime adottate dall'ordine costituito; di una concezione della morale fatta propria da chi agisce per giustificare dei comportamenti che non obbediscono a scelte razionali, ma bensì all'istinto e ai sentimenti.<sup>26</sup>

Ancora Platone nel libro VIII delle *Leggi* ragiona sul fatto che una società virtuosa, orientata al bene, deve saper ricondurre la sessualità a un uso «naturale», vale a dire riproduttivo. Masturbazione, adulterio, relazioni tra persone libere e relazioni omosessuali erano ritenute, in

<sup>26</sup> Ivi, pp. 37-61.

questo contesto, contrarie alla natura: venendo meno la funzione procreativa, l'ordine naturale ne sarebbe uscito compromesso, «non solo per la vita privata dei singoli, ma anche per l'intera società».<sup>27</sup> Di qui, la necessità di promuovere e di controllare, da un lato, l'unione monogamica eterosessuale con l'istituto del matrimonio; e dall'altro, di vietare i rapporti «infecondi», attraverso una legge universale, riconosciuta e rispettata da tutti. Non una legge codificata, spiega Platone, bensì consuetudinaria. Il filosofo, infatti, ammette: «è tutt'altro che facile» amministrare «i piaceri del sesso e tutte le forme di amore quante sono quelle che, sull'onda del desiderio, spingono noi uomini a unirci, talvolta in modo lecito, talaltra illecito».<sup>28</sup> Una legge imposta dall'esterno, per via politica, difficilmente saprà dominare i sensi; si tratta di faccende inaccessibili, perlopiù nascoste e indomabili. Platone, allora, indica due soluzioni. In primo luogo, conferire al divieto antiriproduttivo «il carisma della sacralità», affinché attraverso la fede faccia presa «su ogni anima, facendo leva sul timore».<sup>29</sup> In secondo luogo, punire soltanto le azioni commesse in pubblico, così da non accendere nuovi desideri in chi le guarda, senza che con ciò «si voglia escludere totalmente la possibilità di compierle», per esempio di nascosto.<sup>30</sup>

Dev'essere la coscienza, piuttosto che la legge, a guidare i comportamenti sessuali, sembra dire Platone. Qui il filosofo greco individua

<sup>27</sup> Platone, *Leggi*, VIII, 836B.

<sup>28</sup> Ivi, 836B, 841E-842A.

<sup>29</sup> Ivi, 839C.

<sup>30</sup> Ivi, 841B.

due cardini di lunga durata nell'interpretazione delle cose sessuali che insistono su un doppio crinale: l'uno, del mantenimento dell'ordine pubblico per mezzo delle leggi statali e delle loro griglie normalizzatrici; l'altro, dell'ammaestramento della coscienza come guida interiore dell'agire umano, presente anche laddove lo Stato non vede o allenta di proposito la sua attività di controllo. Una legge «non scritta», dunque, spiega Platone, che andrà a costituirsi in consuetudine per mezzo dell'educazione e dunque della tradizione, alla cui «voce» è «difficile resistere», come avviene con i «medesimi principi» che «sempre e dovunque» ci vengono ripetuti «fin da bambini», nelle «favole dell'infanzia», nelle commedie e nelle tragedie.<sup>31</sup> Tale divieto, riflette ancora il filosofo, avrà successo solo se sarà fondato sulla «vittoria dei piaceri» come fine ultimo dell'astinenza sessuale, poiché il richiamo del sesso – di quella passione, cioè, «che più di ogni altra riesce ad asservire gli uomini» – risulta indebolito proprio «per mancanza di esercizio». Di qui, la necessità di correggere e condizionare la pulsione sessuale, affinché il seme non finisca «fra pietre e sassi», dove «non potendo radicare, esso non avrebbe mai la possibilità di sviluppare la sua naturale fecondità»; oppure «in un qualsiasi grembo femminile», nel quale «magari non si vorrebbe che si sviluppasse»; oppure, infine, nei rapporti «infecondi e contro natura con altri uomini».<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ivi, 838C.

<sup>32</sup> Ivi, 838E-839A.

Con la consegna delle tavole della legge nelle mani del Mosè legislatore, l'attentato all'ordine naturale diventerà, di rimando, un attentato contro la stessa divinità, che di quella natura si era fatta creatrice e regolatrice. «Dio è venuto per mettervi alla prova, perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecciate», dichiara il profeta di ritorno dal monte Sinai, secondo la tradizione biblica.<sup>33</sup> Con il cristianesimo, il divieto antiriproduttivo riceve «il carisma della sacralità» (per usare le parole del filosofo) dalla legge divina rivelata; la condanna s'interiorizza e si fa costume sociale; il peccato agisce sul senso di colpa; la coscienza è posta a guida dei comportamenti nascosti; la ragione, obbligata dalla fede, prende il dominio sui sensi; la temperanza e la castità trionfano sull'istinto e sulla concupiscenza.<sup>34</sup> La sanzione giuridica dei rapporti omosessuali giunge così a rispondere a un precetto morale, sancito d'intesa dalla legge divina e da quella naturale, che individua nel disegno di un'entità sovrannaturale le ragioni ultime con le quali giustificare i comportamenti umani: «Dio creò l'uomo a sua immagine; [...] maschio e femmina li creò [...] e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”».<sup>35</sup> Da

<sup>33</sup> *Esodo* 20,20.

<sup>34</sup> Cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010. Eadem, *Il corpo negato. Tre discorsi sulla castità in età moderna*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014. Eadem, *L'età della disciplina cristiana. Confronti e comparazioni*, in *Storia del cristianesimo: l'età moderna*, a cura di Vincenzo Lavenia, Carocci, Roma 2015, pp. 351-378. Margherita Pelaja, Lucetta Scaraffia, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari 2008 (2014). Peter Brown, *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*, Einaudi, Torino 2010 (1988).

<sup>35</sup> *Genesi* 1,27-28.

qui in avanti, il conflitto tra diritto e morale sarà anche il conflitto della ragione sulla fede; sull'idea, cioè, che le proprietà morali dei comportamenti umani possano essere desunte soltanto mediante un atto di fede, e non invece attraverso l'osservazione empirica, laica, storicamente determinata, dei fatti sociali. L'obbedienza alle legislazioni statali di antico regime, allora, troverà fondamento nella reciproca corrispondenza, assorbita nell'ordinamento positivo, tra leggi divine, rivelate dalla divinità nel testo sacro e tramandate dalla tradizione e dal magistero cristiano, e leggi naturali, rinvenibili dall'uomo dall'osservazione della natura sotto forma di norme preimprese dalla divinità; una natura, quindi, dal volto religioso.

Se c'è un brano del testo sacro dei cristiani che è diventato nella storia delle società occidentali un modello educativo delle coscienze in tema di omosessualità, esso riguarda Sodoma e Gomorra. Dall'incessante pioggia di fuoco dell'Inferno dantesco, al *topos* artistico della fuga di Lot dalla città della Pentapoli, la vicenda narrata nel libro *Genesi* assurse a simbolo universale della condanna sodomitica.<sup>36</sup> Nessun altro peccato aveva attirato su di sé una punizione divina così temibile, con la distruzione di un'intera città a causa della disobbedienza alle leggi di alcuni dei suoi abitanti. «Sappiamo che le Sacre scritture ci insegnano che Dio inflisse giusta pena a coloro che una volta abitavano a Sodoma a causa di quest'insana congiunzione, tanto che quel luogo bruciò di

<sup>36</sup> *Genesi* 19. Cfr. Victor Paul Furnish *et al.* (a cura di), *Bibbia e omosessualità*, Claudiana, Torino 2001 (ed. or. *Biblical Ethics and Homosexuality*, 1996).

fuoco inesauribile, e perciò ci insegnano di respingere quella empia azione», riporta in una *Novella* dell'anno 559 il *Corpus Iuris Civilis* dell'imperatore Giustiniano, fonte primaria del diritto comune e base della successiva condanna espressa nella maggior parte degli statuti moderni.<sup>37</sup> La legislazione veneziana del 1458, pur espressione di prerogative giuridiche particolari rispetto al diritto comune, rievocava con la stessa urgenza retorica il racconto biblico, sul quale l'antica tradizione patristico-teologica, tuttavia non unanime,<sup>38</sup> aveva fondato la condanna delle pratiche omosessuali:

Così come appare chiaro dalle Divine Scritture che Dio, detestando il peccato di sodomia e desiderando dimostrare tale fatto, fece scendere la sua ira sulle città di Sodoma e Gomorra, e poco dopo inondò e distrusse il mondo intero a causa di questi terribili peccati, allo

<sup>37</sup> «Scimus enim sacris scripturis edocit quam justam poenam deus illis qui Sodomae olim habituarunt, propter insanam hanc commixtionem inflexerit adeo ut huiusque religio illa inextincto igne ardeat atque per hoc nos docet ut impiam illam actionem aversemur». Compilato da Giustiniano tra il 482 e il 565, il *Corpus Iuris Civilis* rappresenta l'espressione massima del diritto romano, contenente l'intera raccolta di norme imperiali e la relativa giurisprudenza, organizzata in tre parti: *Codex*, *Digesta*, *Institutiones*. La condanna sodomitica, nello specifico, trovava espressione solo nelle *Novellae Constitutiones*, le nuove costituzioni emanate dall'imperatore a integrazione del *Codex*. La citazione è tratta dalla novella 141 dell'anno 559, *Edictum iustiniani ad Constantinopolitanos. De Luxuriantibus contra naturam*. Un'altra condanna relativa alla sodomia era apparsa nella novella 77 dell'anno 538, *Ut non luxurietur contra naturam neque iuretur per capillos aut aliquid huiusmodi neque blasphemetur in Deum*. Il testo consultato si basa sull'edizione latina, edita da Theodor Mommsen in tre volumi tra il 1872 e il 1895, oggi riprodotta in Rudolf Schöll, Wilhelm Kroll (eds.), *Corpus Iuris Civilis*, 3 voll., vol. III: *Novellae*, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

<sup>38</sup> Cfr. Mark D. Jordan, *The Invention of Sodomy in Christian Theology*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997.

stesso modo i nostri saggi antenati cercarono con tutte le leggi e i loro sforzi di liberare la nostra città da un giudizio divino tanto pericoloso.<sup>39</sup>

Citano il fuoco di Sodoma le costituzioni che diedero forma ai tribunali della fede delegati,<sup>40</sup> così come i catechismi del cardinale Bellarmino (1597), che per tre secoli resteranno il principale testo divulgativo della dottrina cattolica: «nell'istruire i fanciulli [...] si narra la storia del diluvio universale, e dell'incendio di Sodoma e Gomorra; aggiungendovi che la fame, le pestilenze, le guerre [...] sono flagelli nelle mani di Dio per castigo de' nostri peccati».<sup>41</sup> Cita il fuoco di Sodoma il *Dizionario del diritto comune e veneto* del giovane avvocato trevigiano Marco Ferro, apparso in cinque volumi a Venezia tra il 1778 e il 1781: «questo delitto ha preso il suo nome dalla città di Sodoma, che perì abbruciata

<sup>39</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, reg. 15, c. 170r, parte del 1458. Citato in Guido Ruggiero, *I confini dell'eros*, cit., p. 181, sua trad.

<sup>40</sup> Cfr. Adriano Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino 2008, p. 27. Si tratta della costituzione *De inquisitionibus* emanata durante il Concilio Lateranense IV, riprodotta in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Istituto per le scienze religiose, Bologna 1973, pp. 237-238.

<sup>41</sup> Roberto Bellarmino, *Dottrina cristiana breve*, p. VIII. Scritta nel 1597 su ordine di papa Clamente VIII e poi tradotta in oltre cinquanta lingue, la dottrina del cardinale Bellarmino rappresentò per quasi tre secoli la versione ufficiale del catechismo della Chiesa cattolica, accompagnandosi all'ampliamento pubblicato l'anno successivo: Idem, *Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana*. Cfr. *Prefazione*, in Roberto Bellarmino, *Il Catechismo. Breve dottrina cristiana e Dichiarazione della dottrina cristiana*, Fratelli Calvi, Roma 1941, p. XX.

dal fuoco del cielo per questo abominevole disordine che vi era familiare». <sup>42</sup> Citano il fuoco di Sodoma, infine, anche le denunce presentate dai sudditi veneziani al Consiglio di Dieci, la suprema magistratura che deteneva la competenza sul reato di sodomia. «Non si potrà dal Signor Dio aspettar altro che severissimo castigo», scriveva nel 1588 un'anonima mano contro un «vitio tanto dal Signor Dio detestato, che nel tempo antiquo fece cader fuocho dal cielo et arse queste città, perché commettevano li cittadini simil errore». <sup>43</sup> «Se da Vostre Eccellenze Illustrissime non gli vien con sua giustizia remediato, si dubita de qualche gran flagelo», raccomandava nel 1622 un'altra denuncia, preoccupata per la buona «conservation dell'imperio della sua Republica». <sup>44</sup> «La divina giustizia ne ha purgata la terra distruggendo col tremendo furlecio del fuoco, e dissimili castighi per la sua estirpazione sono inculcati dalle

<sup>42</sup> Marco Ferro, *Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principi del gius naturale, di politica, di commercio, con saggi di storia civile romana e veneta*, 2 voll., vol. II, 1778-1781, seconda edizione, presso Andrea Santini, Venezia 1847, pp. 704-705. L'opera di Ferro si ispirava direttamente all'*Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* di Diderot e d'Alambert (1751-1765), tanto che la voce sulla sodomia risulta essere un debito pressoché integrale del testo francese: «est le crime de ceux qui commettent des impurités contraires même à l'ordre de la nature; ce crime a pris son nom de la ville de Sodome, qui périt par le feu du ciel à cause de ce désordre abominable qui y étoit familier».

<sup>43</sup> ASV, CCX, *Miscellanea*, b. 2, denuncia anonima contro Paulina Gonzaga del 15 novembre 1588.

<sup>44</sup> Ivi, CX, *Deliberazioni Criminali*, b. 48, denuncia anonima contro Francesco Grisis del 14 e 18 gennaio 1622.

sovrane leggi», chiosavano ancora nel 1754 i rettori di Bergamo, a proposito di un caso di sodomia loro delegato dal tribunale dei Dieci.<sup>45</sup>

### 1.3. *Ipotesi di “liberazioni”*

Si è visto come nella concezione del diritto di uno Stato di antico regime, caratterizzato da una forte connessione tra diritto e morale, la sanzione giuridica dei rapporti omosessuali rispondeva a dei principi primi di stampo morale, oggetto di rivelazione divina, nonché desunti da un ordine giuridico preesistente di tipo naturale. Una natura, si è detto, dal volto religioso, che necessita di un atto di fede per essere conosciuta, per cui la religione viene come “costituzionalizzata” all’interno dell’ordinamento statale e la società “confessionalizzata” secondo un triplice ordine: naturale, morale, positivo. Accanto a ciò, si è visto come storicamente si manifesti una certa tendenza a interpretare il sesso come un piacere sregolato, tanto da giustificare il disciplinamento per tramite delle leggi e dell’educazione, uniformando i comportamenti, plasmando nel profondo le coscienze e le intenzioni. Di contro, si è visto infine come altrettanto storicamente si stabilisca una certa insofferenza nei confronti dei limiti posti alla “libertà libertina” del sesso, che si palesa nel cosiddetto libertinaggio dei costumi. In effetti, l’indebita libertà

<sup>45</sup> Ivi, *CX, Processi delegati, Bergamo*, b. 5, processo contro Giuseppe Fumagalli e Giulio Voltolini del 8 ottobre 1754.

dei costumi, criticata nelle forme di un immorale «libertinaggio politico» dai segretari degli ambasciatori francesi al governo veneziano, chiamava in causa la gestione statale della morale. Si dirà: dissimulare un delitto dalla sfera pubblica a quella privata, derubricare la sodomia dallo «Stato ai costumi», così come avevano scritto Amelot de la Housaye e Limojon de Saint-Didier, erano innanzitutto delle accuse infamanti, argomenti polemici da disputa politica. Accuse, non a caso, cui attingeranno a piene mani i propalatori della “leggenda nera” di Venezia, l’antimito allo Stato-di-libertà soltanto apparente, diffuso in seguito alla caduta della Repubblica.<sup>46</sup> Accuse, in definitiva, nondimeno dipendenti da una strategia retorica, dialetticamente determinata.

«Geenna delle acque, Sodoma dei mari», aveva potuto definire Venezia Lord Byron nella sua tragedia in cinque atti dedicata al doge Faliero.<sup>47</sup> Un «covo di vizi», che già appariva nelle parole dell’umanista Claudio Salmasio (1588-1653) uno dei pochi luoghi d’Europa «in cui

<sup>46</sup> Cfr. Filippo de Vivo, *Quand le passé résiste à ses historiographies. Venise et le XVII<sup>e</sup> siècle*, in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 28-29, 2002, <<http://ccrh.revues.org/1122>>. Mario Infelise, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell’800*, in Venezia e l’Austria, Marsilio, Venezia 1999, pp. 309-21. Christian Del Vento, Xavier Tabet (eds.), *Le mythe de Venise au XIX<sup>e</sup> siècle. Débats historiographiques et représentations littéraires*, Presses universitaires de Caen, Caen 2006. Claudio Povolo, *The Creation of Venetian Historiography*, in John Martin, Dennis Romano (eds.), *Venice Reconsidered. History and Civilization of an Italian State, 1297-1797*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000, pp. 491-519.

<sup>47</sup> George G. Byron, *Doge of Venice. An Historical Tragedy*, John Murray, London 1821, atto V, p. 164. La Geenna, valletta del fiume Hinnom in Gerusalemme, ricorre nel Nuovo Testamento come luogo di punizione dove bruciano i peccatori, spesso anche come sinonimo di Inferno.

sussiste qualche scampolo di libertà: ovunque, fuori, non c'è che tirannia e frataglia». <sup>48</sup> Venezia «si scioglie in dolcezze e sensualità più di qualsiasi altro luogo», osservava a metà Seicento un altro viaggiatore inglese; «ciò è universalmente noto, non c'è altro posto dove ci sia meno religione dalla cintola in giù», annotava. <sup>49</sup> «Non c'è posto al mondo», concordava ancora Charles de Brosses nell'estate del 1739, «dove la libertà e la licenziosità regnino più sovrane che qui». <sup>50</sup> Una libertà, aggiungerà lo storico Duclos a fine secolo, limitata ai «soli bisogni fisici». <sup>51</sup> E nelle *Lettres familières*, il presidente de Brosses tornava sul «libertinaggio politico» dei veneziani, registrando l'assoluta libertà assicurata ai singoli di ricorrere impunemente ai piaceri, a patto di non interferire con il governo. <sup>52</sup> «Coloro che conoscono Roma, come Venezia», notavano tra le altre cose i segretari degli ambasciatori francesi, «faticano a decidere in quale delle due città vi sieno più cortigiane e più libertinaggio», ma nulla

<sup>48</sup> Citato in René Pintard, *Le libertinage érudit dans la première moitié du XVII siècle*, Slatkine, Genève 1983 (ed. or. Paris 1943), p. 104. L'umanista inseriva insieme a Venezia anche l'Olanda in un discorso, evidentemente, di contrapposizione protestante.

<sup>49</sup> «She melts in softnes and sensualitie as much as any other [place] whatsoever; tis too well known, ther is no place where there is lesse Religion from girdle downward». James Howell, *A Survey of the Signorie of Venice*, London 1651, p. 8. Citato in Patricia Labalme, *Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance*, cit., p. 218.

<sup>50</sup> Charles de Brosses, *Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740*, Librairie Académique, Paris 1869, p. 156. Sul presidente de Brosses, cfr. in particolare Hermann Harder, *Le Président de Brosses et le voyage en Italie au XVIIIe siècle*, Slatkine, Geneve 1981.

<sup>51</sup> Charles Pinot Duclos, *Voyage en Italie, ou considerations sur l'Italie*, Libraire Buisson, Paris 1791, pp. 297-298.

<sup>52</sup> Charles de Brosses, *Lettres familières*, cit., p. 156.

sembrava eguagliare «ciò che si vede a Venezia», sia per la «moltitudine di tali persone», sia per la «piena libertà che ciascheduno si prende senza tema di essere molestato».<sup>53</sup>

La libertà di Venezia, che tanto successo registrò nei diari dei viaggiatori europei sì da farne una tappa obbligata del *Grand Tour*,<sup>54</sup> era alimentata anche dall'immagine stessa che la Repubblica dava di sé; dall'immagine, cioè, di una città per forza di cose fuori dall'ordinario, a causa delle sue origini e della sua particolare conformazione fisica, dove l'impossibile sembrava farsi possibile, e l'illecito un po' più lecito. La straordinarietà dei suoi luoghi d'incontro, assicurati da un intreccio oscuro di calli e di canali; dei suoi abitanti più benestanti, sempre avvolti dal mistero e capaci di girare in tabarro nero, mascherati con la *bauta*, anche al di fuori del tempo di carnevale. «Vogliono godere della loro

<sup>53</sup> Citato in Giuseppe Tassini, *Cenni storici e leggi circa il libertinaggio in Venezia dal secolo decimoquarto alla caduta della Repubblica*, Filippi Editore, Venezia 1968, pp. 88-89. Il testo risale al 1868.

<sup>54</sup> Cfr. Emanuele Kanceff, Gaudenzio Boccazzi (a cura di), *Viaggiatori stranieri a Venezia*, CIRVI, Moncalieri 1980 (ed. or. *Voyageurs étrangers à Venezia*, Slatkine, Geneve 1979). Jacques Misan-Montefiore, *Venise des Voyageurs romantiques français*, CIRVI, Moncalieri 2000. Marilla Battilana, *English Writers and Venice 1350-1950*, Stamperia di Venezia Editrice, Venezia 1981. Franco Paloscia (a cura di), *Venezia dei grandi viaggiatori*, Abete, Roma 1989. Paula Findlen, Wendy W. Roworth, Catherine M. Sama (eds.), *Italy's Eighteenth Century. Gender and Culture in the Age of the Grand Tour*, Stanford University Press, Stanford 2009.

libertà in maschera», segnalavano a più riprese alcuni informatori in pattuglia segreta per conto degli Inquisitori di Stato.<sup>55</sup> «Gran libertà, è finito tutto... si può andare come si vuole», lamentavano altri.<sup>56</sup> Il carnevale veneziano rappresentò forse la manifestazione più celebre nell'immaginario collettivo di questo desiderio tutto umano di liberarsi dei limiti e dei tabù, di sovvertire l'ordine costituito e i rapporti di potere, di portare "legalmente" in pubblico ciò che invece era ordinariamente, dalla legge o per consuetudine, limitato al privato o giudicato illecito.<sup>57</sup> Dietro all'anonimato della maschera, per dirla con le parole di un osservatore sbarcato in laguna all'inizio del Settecento, «i *costumi*», nel senso dei comportamenti abituali, «mutano come fossero *abiti*».<sup>58</sup>

Venezia «la par de Venere», giocava in rima il patrizio Giorgio Baffo, «viva donca 'sta città, / che xe 'l centro dei piaseri; / che assae gode chi sta qua; / e anca gode i forestieri».<sup>59</sup> Con il carnevale ne arrivavano a centinaia, di stranieri, attirati dalla promessa libertina: erano quasi duemila i *foresti* registrati nel 1768, in una città che era tornata a contarne centosessantamila, di anime, dopo la grande crisi epidemica

<sup>55</sup> ASV, IS, b. 613, riferita di Giovanni Battista Manuzzi del 6 ottobre 1763.

<sup>56</sup> ASV, IS, b. 559, riferita di Antonio Caimo del 24 settembre 1737.

<sup>57</sup> Michail Bachtin, *L'opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale*, Einaudi, Torino 1979.

<sup>58</sup> Sieur de Rogissart, *Les délices de l'Italie*, tomo 1, Compagnie des Libraires, Paris 1707, p. 132.

<sup>59</sup> Giorgio Baffo, *Raccolta universale delle opere*, «Cosmopoli», ma Genova (o Venezia) 1789, tomo I, poesia *Ghè a Venezia un'allegria*.

del secolo precedente.<sup>60</sup> «Chi non ha mai sentito parlare del carnevale di Venezia?», osservavano d'Oltralpe: «esce il libertinaggio, si oltrepassano i piaceri ordinari e si vedono regnare vizi e voluttà».<sup>61</sup> E così, accanto alle feste, agli spettacoli e ai giochi, il carnevale assicurava ai poveri l'illusione di sentirsi per qualche ora meno poveri; ai ricchi, l'ebbrezza di vestire i miseri panni di *pitocchi*, girando per le Procuratie e per i caffè in cerca di qualche elemosina;<sup>62</sup> alle donne, di prendere addirittura la veste papale, indossando lunghi abiti bianchi, mitre di «carta inargentata» e «scovoli» di foglie a mo' di pastorale;<sup>63</sup> e infine a «certi uomini», testimoniavano diverse fonti, di frequentare la Piazza, le osterie e i numerosi casini «vestiti da donna».<sup>64</sup> Raffigurate «ora signorine, ora serve chiacchierone e chiasose, ora balie dalle poppe protuberanti,

<sup>60</sup> Il dato sulla presenza straniera è in Stefania Bertelli, *Il carnevale di Venezia nel Settecento*, Jouvence, Roma 1992, p. 67. Per una sintesi statistica sulla popolazione veneziana settecentesca cfr. Walter Panciera, *La Repubblica di Venezia nel Settecento*, Viella, Roma 2014, pp. 51-57. E poi cfr. Daniele Beltrami, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Cedam, Padova 1954. Marino Barengo, *La società veneta alla fine del Settecento*, Sansoni, Firenze 1956. Alessio Fornasin, Andrea Zanini, *Crisi e ricostruzione demografica nel Seicento veneto*, in *Società Italiana di Demografia Storica, La popolazione italiana nel Seicento. Atti del convegno di studi, Firenze, 28-30 novembre 1996*, Clueb, Bologna 1999, pp. 103-122.

<sup>61</sup> Sieur de Rogissart, *Les délices de l'Italie*, cit., p. 132.

<sup>62</sup> ASV, IS, b. 596, riferita di Felice Favretti del 15 gennaio 1775.

<sup>63</sup> Ivi, riferita del 28 gennaio 1775.

<sup>64</sup> ASV, IS, b. 634, riferita di Angelo Tamiazzo del 6 febbraio 1782; Ivi, b. 661, riferite di Girolamo Lioni del 19 gennaio 1788, 28 gennaio, 30 gennaio, 1 febbraio, 5 febbraio, 6 febbraio.

ora spose desolate in cerca di marito, ora vecchie e nonne», tali maschere erano comunemente chiamate *gnaghe*, precisava l'informatore Angelo Tamiazzo, «da' quali escono parole oscene» e «dicesi per certo che usano sodomia», tanto da suscitare «stupore e meraviglia» il fatto che fossero «tollerate». <sup>65</sup> Dovevano il loro nome alla voce «stridula e nasale», modulata sul verso del gatto (in dialetto *gnao*, “miao”), alle cui fattezze feline la maschera rimandava. <sup>66</sup>

Se c'è un dato che il desiderio trasgressivo dimostra è la presenza delle norme all'interno di una società. Non desterebbe alcuno scandalo, infatti, il travestimento con *abiti* difformi dalla propria condizione sociale (di povero, di ricco, di donna o di uomo), se tale gesto non sovvertisse i canoni di una qualche norma. Né costituirebbero minaccia alcuna, l'esibizione delle *gnaghe* o il libero esercizio della sodomia, se tali circostanze non mettessero in crisi un'idea di normalità moralmente intesa e condivisa. Questo perché, oltre a guidare l'agire umano per tramite di modelli imposti dall'alto, le norme sociali agiscono nondimeno in direzione orizzontale, nei rapporti interpersonali, come dispositivi relazionali capaci di replicarsi ogniqualvolta i comportamenti di un individuo vengono condizionati da quelli di un altro individuo. Di conseguenza, l'adesione a una morale comune, l'identificazione del diritto con

<sup>65</sup> ASV, IS, b. 634, riferita di Angelo Tamiazzo del 6 febbraio 1782.

<sup>66</sup> Cfr. Giuseppe Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, terza edizione, Giovanni Cecchini tipografo, Venezia 1867, p. 309. Achille Vitali, *La moda veneziana attraverso i secoli*, Filippi Editore, Venezia 2009, p. 240. Giuseppe Tassini, *Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi veneziani*, Filippi Editore, Venezia 1961, p. 122.

essa, la sottomissione a un potere sovrano dietro la stipula di un contratto sociale condiviso, sembrano essere condizioni necessarie affinché una società possa essere giudicata stabile, i comportamenti siano resi prevedibili, i conflitti minimizzati.<sup>67</sup> Non sarebbero pertanto ammesse moralità “private” o spazi di trasgressione affidati ai singoli all’interno di un siffatto ordinamento statale: il dissenso dalla morale istituzionale, com’era difatti nelle società di antico regime, risulterà vietato, perseguito, represso.

E tuttavia, è la norma stessa, la sua esistenza e la sua conoscenza, a determinare la trasgressione. «Io non conobbi peccato se non attraverso la legge», dichiara Paolo di Tarso nella *Lettera ai romani*, «non avrei infatti conosciuto il desiderio passionale se la legge non dicesse: “Non desiderare”. E il peccato, trovato un punto di appoggio mediante il comando, ha suscitato in me tutti i desideri passionali; il peccato infatti senza la legge è morto».<sup>68</sup> Che cos’è allora giusto, e che cos’è sbagliato, se la prerogativa della norma non è soltanto quella di stabilire il divieto antiriproduttivo; di reprimere la sessualità illecita; di fare riconoscere come legittimi i suoi confini, perpetuandoli nelle relazioni interpersonali; ma anche di alimentare – essa stessa – il desiderio trasgressivo? Di fronte alla possibilità di scelta della riconquistata “libertà libertina” del sesso, di fronte agli scenari aperti da tale scelta, l’accusa di libertinaggio

<sup>67</sup> Cfr. John W. Hough, *Il contratto sociale: storia critica di una teoria*, il Mulino, Bologna 1986 (ed. or. *The social contract*, Oxford 1957).

<sup>68</sup> *Romani*, 7,7-8.

rispondeva sotto forma di uno stigma polemico, diffuso presso giudici, confessori e inquisitori, ma anche nell'uso comune, per identificare le infrazioni alla morale comune, il "sentire altrimenti" rispetto all'ordine costituito o socialmente riconosciuto come tale.<sup>69</sup> Affrancare il sesso dal peccato e dagli scrupoli morali, alla ricerca di un sincero diletto carnale, era giudicato qualcosa di profondamente libertino. Parlare pubblicamente delle cose sessuali, all'infuori del tribunale della coscienza e del segreto confessionale, era qualcosa di altrettanto libertino. E cos'altro, meglio del libero esercizio della sodomia, avrebbe finito col denunciare la natura artificiale di certi confini e di certi divieti che agivano sull'istinto sessuale con le loro plateali correzioni e con i loro invisibili condizionamenti?

Era «libertina», allora, nelle fonti moderne, la «vita» delle prostitute veneziane,<sup>70</sup> ma anche quella di un nobiluomo che giocava d'azzardo e frequentava donne diverse.<sup>71</sup> Erano «libertini» i costumi dei «sodomiti e ateisti» che popolavano Piazza San Marco, i casini e i ridotti: luoghi generalmente frequentati da «quelli che hanno pocco del virile e che sono inclinati alla lascivia», segnalava una spia degli Inquisitori di

<sup>69</sup> Cfr. Federico Barbierato, *Libertinismo e la Chiesa in Italia*, in «Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia», <<http://www.storiadellachiesa.it/glossary/libertinismo-e-la-chiesa-in-italia>>. Jean-Pierre Cavaillé, *Libertino, libertinage, libertinismo: una categoria storiografica alle prese con le sue fonti*, in «Rivista storica italiana», CXX, 2, 2008, pp. 604-655.

<sup>70</sup> ASV, EB, b. 36, processo contro Elisabetta Maviani, 1779.

<sup>71</sup> Ivi, IS, b. 544, riferita di Antonio Andrioli, senza data.

Stato.<sup>72</sup> Erano «libertine» le rappresentazioni teatrali che si tenevano in una bottega di malvasia di San Fantin, nei pressi della Fenice, dove un commediante parlava «con parole scandalose», attribuendo a una donna il «titolo de putana, di voler usare carnalmente, e motivi di sodomia, riducendosi a dire queste precise parole: “Che volentieri gli anderà di dietro”». <sup>73</sup> I registri criminali settecenteschi bollavano inoltre: il «contegno libertino di vita reo, turpe e scandaloso»; <sup>74</sup> il «viver libertino, rilasciato e licenzioso»; <sup>75</sup> le «azioni libertine e scandalose»; <sup>76</sup> la «gente di

<sup>72</sup> Ivi, *IS*, b. 612, riferita di Giovanni Battista Manuzzi del 1 marzo 1754.

<sup>73</sup> Ivi, *IS*, b. 567, riferita di Onorato Castelnovo, 19 marzo 1682. Citato in Federico Barbierato, *Politici e ateisti*, cit., p. 52.

<sup>74</sup> ASV, *EB*, b. 76, sentenza contro Francesco Falletti del 7 gennaio 1751.

<sup>75</sup> ASV, *CCX*, *Miscellanea*, b. 1, deliberazioni di processi soggetti alla giurisdizione dei Capi 1751-1752, proclama contro Gasparo Rizzetti del 24 dicembre 1751.

<sup>76</sup> ASV, *EB*, b. 76, deliberazione del 11 dicembre 1758.

libertini costumi»;<sup>77</sup> chi «ama la gioventù, il libertinaggio, e la disolutezza»;<sup>78</sup> chi si intratteneva nel «libertinaggio» e nelle «sregolate passioni»;<sup>79</sup> chi era «libertino nel parlare»;<sup>80</sup> chi aveva la «lingua libertina»;<sup>81</sup> chi leggeva «poesie libertinose».<sup>82</sup> Erano «sfacciatissimi nel libertinaggio», infine, anche i libri, «fatti a bella posta per eccitare con voluttuose storie, lubrificamente scritte, le assopite e languenti nemiche passioni»;<sup>83</sup> libri, che «recano piacere a leggerli, ma letti alienano le persone dalla religione cattolica».<sup>84</sup>

Mentre stigmatizzava la portata antisociale di certi comportamenti difforni dalla morale dominante, l'accusa libertina esprimeva anche le estreme conseguenze di quei comportamenti sul piano religioso. Non soltanto perché tale libertinaggio minasse la coesione sociale, mettendo in crisi le pretese universalistiche dell'ordine costituito di fronte all'incoerenza e alla complessità proprie delle vite concrete, ma anche per il suo stesso costituirsi in amoralità, o in una morale alternativa e di

<sup>77</sup> ASV, IS, b. 612, riferita di Giovanni Battista Manuzzi del 22 marzo 1755.

<sup>78</sup> Ivi, riferita del 1 marzo 1754.

<sup>79</sup> Ivi, riferita del 11 novembre 1754.

<sup>80</sup> ASV, IS, b. 208, scritture del segretario degli Inquisitori 1715-1782, informazione contro Zorzi Capellari del 1739.

<sup>81</sup> ASV, SU, b. 147, processo contro don Carlo Gatti, deposizione di Angela Filippi del 5 settembre 1758.

<sup>82</sup> Giorgio Baffo, *Raccolta universale delle opere*, cit., tomo III, poesia *Vorrave, cari amici benedeti*.

<sup>83</sup> ASV, IS, b. 565, riferita di Giacomo Casanova del 22 dicembre 1781.

<sup>84</sup> ASV, IS, b. 613, riferita di Giambattista Manuzzi, 22 ottobre 1763 e b. 565, riferita di Giacomo Casanova, 22 dicembre 1781.

stampo “individualista”, dove il potere politico e religioso difficilmente avrebbero trovato ancora accoglienza. La trasgressione libertina, allora, nel palesare l’incongruenza della prassi rispetto alla norma, dei costumi rispetto alle leggi, delle vite reali rispetto ai modelli ideali di comportamento, finiva col denunciare anche la parzialità della concezione religiosa sulla quale l’ordinamento statale era fondato. «Il libertinaggio va aprendo un vasto campo per far la guerra alla religione», lamentava per l’appunto un ecclesiastico tra i tanti sul finire del Settecento, esortando la «gioventù studiosa» a non farsi sedurre da «sedicenti filosofi», i quali, «sotto pretesto di libertà, altro non intendono che far nascere de’ torbidi nelle società, avvilire la religione e corrompere i costumi». <sup>85</sup>

L’Illuminismo sembra condividere con il libertinismo l’esperienza umana del limite e la spinta al suo trascendimento, tanto che in esso si sono volute intravedere le proiezioni delle sue radici storiche. <sup>86</sup> Più in generale, fu senz’altro in quegli anni, nell’acuirsi della dialettica tra fede e ragione, tra Stato confessionale e Stato laico, che la “libertà libertina”

<sup>85</sup> Francesco Brencola, *Saggio filosofico-politico-religioso sulla libertà e i suoi diversi aspetti, diretto a ismentire il libertinaggio fomentato dalla falsa filosofia*, Stamperia di Michele Morelli, Napoli 1792, p. XV. La citazione è tratta dall’*Imprimatur* al testo, dato da don Riccardo Capece Minutolo, 10 dicembre 1791.

<sup>86</sup> Cfr. per esempio Catherine Secrétan, Tristan Dagron, Laurent Bove (dir.), *Qu’est-ce que les Lumières « radicales » ? Libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant philosophique de l’âge classique*, Éditions Amsterdam, Paris 2007.

del sesso trovò un inedito vigore nei discorsi pubblici.<sup>87</sup> Ne era consapevole il teologo siciliano Nicola Spedalieri che, per rispondere al riformismo settecentesco, si era dovuto misurare con la nuova grammatica fin dal titolo della sua opera più celebre: *Dei diritti dell'uomo* (1791). «Bisogna confessare», scriveva al riguardo del governo dei comportamenti sessuali, «che in materie così lubriche un codice morale abbandonato nelle mani degli uomini aprirebbe il campo a tutte le stravaganze della più pericolosa passione che si abbia l'uomo».<sup>88</sup> Il religioso stava difendendo lo *status quo* dell'antico regime dalla spinta laicista portata avanti da più parti in quegli anni, e lo faceva promuovendo le fondamenta cristiane della società a partire dal matrimonio: «contratto tutto insieme naturale, civile e sacro», soggetto pertanto allo «gius naturale, alle leggi civili e alla religione rivelata».<sup>89</sup> «La sola religione, coll'autorità divina, è capace di tenere dentro i debiti confini l'amore, e per conseguenza di porre in sicuro la società civile da' mali ch'esso cagionerebbe», ammoniva il religioso.<sup>90</sup> Perciò, proseguiva: «lasciando l'arbitrio

<sup>87</sup> Cfr. per esempio Vincenzo Lagioia, *Pamphlets et genre à l'Assemblée Nationale: dall'Ancien Régime all'égalité*, in Cesarina Casanova, Vincenzo Lagioia (a cura di), *Genere e Storia: percorsi*, Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 103-123. Più in generale, sulle questioni della secolarizzazione, cfr. anche Fernanda Mazzanti Pepe, *Stato laico e Stato confessionale. Un confronto di fine Settecento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XL (1), 2010, pp. 15-30.

<sup>88</sup> Nicola Spedalieri, *De' diritti dell'uomo, ne' quali si dimostra che la più sicura custode de' medesimi nella società civile è la religione cristiana, e che però l'unico progetto utile alle presenti circostanze è di far rifiorire essa religione*, Assisi 1791, p. 302.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> *Ivi*, pp. 302-303 e 298.

alle leggi civili, la sottigliezza umana non troverebbe di che appoggiare le più abominevoli contaminazioni. Tutto ciò non è meramente possibile, o probabile, ma è seguito di fatto».<sup>91</sup>

Spedalieri aveva letto con preoccupazione un *Plan de législation sur les matières criminelles*, pubblicato ad Amsterdam e in forma anonima, nel 1778. «La sodomia scandalizza e accende i tribunali», vi si legge, «ma è piuttosto una depravazione di gusto che un delitto, sempreché non si corrompano i ragazzi».<sup>92</sup> L'anonimo trattato ragionava sull'eccessiva severità della condanna capitale pronunciata per questo genere particolare di delitti, «molto raro da trovarsi in flagranza di reato», per i quali, comunque, «la morte non punisce né corregge».<sup>93</sup> Un crimine «nascosto», che non si trasmette se non per «qualche costume», concordava Montesquieu.<sup>94</sup> Un genere di delitti «di difficile prova», osservava Beccaria, per la qual cosa non si può ritenere giusta –

<sup>91</sup> Ivi, 302.

<sup>92</sup> Si trattava del *Plan de Législation sur les marières criminelles, considéré sous ce triple point de vue: des crimes et des peines proportionnées qu'il convient de leur appliquer; de la nature et de la force des preuves et des présomptions; de la maniere de les acquérir par la voie de la procédure criminelle, ensorte que la douceur de l'institution et des peines soit conciliée avec la certitude d'un châtement prompts et exemplaire et que la société civile trouve la plus grande sûreté possible pour la liberté et l'humanité*, chez Barthelemiulam, Amsterdam 1778. Il trattato uscì in forma anonima, con la sola indicazione censurata dell'autore «par M. le F\*\*\*», probabilmente il M. le Febre (o Febure) de St. Ildephont, barone René Guillaume, che fu medico, storico e letterato, nato nel 1744 e morto nel 1809.

<sup>93</sup> Nicola Spedalieri, *De' diritti dell'uomo*, cit., p. 149.

<sup>94</sup> Montesquieu, *De l'esprit des lois*, chez Barillot et Fils, Genève 1748 (trad. it. *Montesquieu. Tutte le opere*, a cura di Domenico Felice, Bompiani, Milano 2014). L'autore scrive della sodomia all'interno del capitolo 6 del libro 12, *Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen*.

cioè necessaria, utile – una condanna, «finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo».<sup>95</sup> Una «sozzura» potenzialmente distruttiva, ma «fatta più per essere sepolta nelle tenebre dell'oblio, che per essere illuminata dalle fiamme dei roghi», aggiungeva Voltaire.<sup>96</sup> «Per anni mi sono tormentato nel tentativo di cercare una ragione sufficiente a giustificare la severità con cui simili reati vengono puniti», scriverà Jeremy Bentham in uno trattato definitivo sul tema (1785), «ma in base al principio di utilità», cioè della più grande felicità per il maggior numero di persone, «non ne ho trovata nessuna».<sup>97</sup> La sodomia, rifletteva il teorico inglese, «non è causa di dolore per nessuno» tra persone consenzienti; essa è anzi «fonte di piacere» per alcuni, sicché c'è chi è libero di preferirla, concludeva, «come lo sono io di astenermene».<sup>98</sup>

Ciononostante, in quel lavoro illuminista – che con la rivoluzione francese e con l'emergenza di un nuovo patto sociale segnerà la depenalizzazione dei reati contro la morale, della sodomia e della condanna capitale dalle legislazioni statali – il teologo siciliano Nicola Spedalieri

<sup>95</sup> Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1965. Beccaria, che pubblicò l'opera nel 1764, trattò della sodomia, qui chiamata «attica venere», nel capitolo 31, *Delitti di prova difficile*, insieme all'adulterio e all'infanticidio.

<sup>96</sup> Voltaire, *Prix de la justice et de l'humanité*, Londres 1777, p. 78 (trad. it. *Premio della giustizia e dell'umanità*, a cura di Domenico Felice, Mimesis, Udine 2015). Vedi anche sotto la voce *Amour socratique* in Idem, *Dictionnaire philosophique*, 1764.

<sup>97</sup> Jeremy Bentham, *Offences against one's self: paederasty*, trad. it. *Difesa dell'omosessualità*, a cura di Francesco Chiossone, il melangolo, Genova 2009, p. 15.

<sup>98</sup> Ivi, pp. 17 e 59.

intravedeva invece un progressivo restringimento degli spazi d'intervento della Chiesa nella vita sociale e nei singoli.<sup>99</sup> Sosteneva, cioè, che a forza di «dissimulare» e di «derubricare», di svalutare la condanna sodomitica dal foro secolare a quello interno della coscienza, o direttamente all'amoralità libertina dei costumi, la Chiesa avrebbe finito col cedere la presa su famiglia e matrimonio, territori tradizionalmente contesi al potere statale.<sup>100</sup> «Non sarebbe adunque a stupire», proseguiva, «che un altro autore trasformasse la turpitudine della sodomia in un decente matrimonio, quando non vi si supponga altro male che un gusto depravato».<sup>101</sup> Tornava così a mostrarsi l'incerto e precario confine dell'eterosessualità come norma dei comportamenti sessuali, che alcuni volevano obbligata a dei principi regolatori immanenti e universali – la natura, Dio – e che altri, invece, svelavano essere altrimenti un artificio positivo, posto dagli uomini attraverso le norme sociali. «Se la Chiesa

<sup>99</sup> Bisognerà aspettare la Rivoluzione francese (1789), perché la sodomia e la condanna capitale dei sodomiti cessassero di essere incluse nei codici penali europei, anche se il dibattito illuministico che la precedette segnalava un cambiamento evidente nell'interpretazione dei crimini "misti". Sodomia, ma anche bestemmia, eresia, sacrilegio e magia sparirono dalle rubriche criminali del codice penale francese del 1791. Cfr. Thierry Pastorello, *L'abolition du crime de sodomie en 1791*, in «Cahiers d'Histoire», 2010, pp. 197-208, <<http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00917553>>. Era stato, tuttavia, il codice leopoldino, emanato da Leopoldo II d'Asburgo-Toscana il 30 novembre 1786, ad aver abrogato per primo la pena di morte per tutti i reati, compresi i sodomiti, per i quali il rogo era stato tramutato nella pena dei lavori forzati a vita. Cfr. Vincenzo Lagioia, *Pamphlets et genre à l'Assemblée Nationale: dall'Ancien Régime all'égalité*, in Cesarina Casanova, Vincenzo Lagioia (a cura di), *Genere e Storia*, cit.

<sup>100</sup> Cfr. Paolo Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 363-370.

<sup>101</sup> Nicola Spedalieri, *De' diritti dell'uomo*, cit., p. 302.

non istabilisse con autorità divina certi principi e certi limiti alla violenta e capricciosa passione dell'amore, se non condannasse come contraria alla dottrina rivelata la opinione, che insegna esser lecito il contrar matrimonio pe'l fine del diletto carnale, perché allora non potrebbe esso contrarsi tra maschio e maschio?»», concludeva il teologo siciliano di fronte all'ipotesi di una società illuminata dalla sola ragione.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Ivi, p. 302.



## 2. CULTURE DELL'OMOSESSUALITÀ

### 2.1. *La “libertà libertina” del sesso*

L'«introduzione della Santa Inquisizione», diceva il prete Giovanni Spiera negli anni trenta del Seicento, fu «di gran utile per la conservazione della religione cristiana», ma «era cosa barbara e tiranica il non poter vivere come meglio pare a ciasched'uno, e credere quel che più gli pare».<sup>1</sup> A segnalarlo al tribunale della fede veneziano era stato Cosmo Valvasone, suo ex allievo, alla cui scuola aveva potuto apprendere le «buone lettere» per oltre sette anni. «Restai molto scandalizà per la relatione che mi fecero alcune persone circa la sua vita e circa la sua opinione», denunciò Cosmo all'inquisitore, raccontando della conferma avuta il giorno di san Pietro apostolo, quando ritrovò il vecchio maestro nella chiesa dei Frari. Dopo i convenevoli, Cosmo era passato a commentare la celebrazione che si era appena conclusa. «Mi piacevano molto quelle spese che si facevano a honor di Dio», aveva detto se-

<sup>1</sup> ASV, *SU*, b. 83, processo contro Giovanni e Pietro Spiera, 1 ottobre 1627.

guendo con lo sguardo gli orchestrali del vespro musicale mentre si avvicinavano all'uscita, «mi parevano ben fatte, poiché erano salvifiche a l'anime nostre e piacevano al Signor Iddio».<sup>2</sup> Ma di fronte a tali parole, il prete Spiera si aprì in una grossa risata. «Che Dio? Che anime?», aveva sbottato, sostenendo che invece «erano denari gettati via» e che egli ignorava «le cose come passavano». L'ecclesiastico, allora, presolo sottobraccio, si era proposto di «cavare fuori di quell'ignoranza» il giovane Cosmo; ignoranza nella quale, a suo dire, si trovava «in materia di credenza e di religione».<sup>3</sup>

Mi esortò a vivere «alegramente tutto il corso della mia vita» e a «cavarmi tutti i miei capricci e fantasie, senza haver paura di nuocere a l'anima mia», riferì Cosmo all'inquisitore.<sup>4</sup> Il prete Spiera, quel giorno ormai estivo di fine giugno, aveva sostenuto che «non v'era alcun Dio [...] che premiasse il bene né punisse il male», sicché fosse inutile stare «in continuo timore come facevano tutti quelli che vivevano sotto la legge di Christo». Paradiso e inferno – argomentava – erano menzogne introdotte dalla Chiesa per tenere a bada il popolo; peccato originale e creazione erano «invenzione di Moisè»; Dio non esisteva «in questa maniera che noi crediamo», ma era piuttosto «in ogni cosa» («questo legno è Dio, questa panca è Dio, questo drappo è Dio, quel muro è Dio»). «Mi

<sup>2</sup> *Ibidem.*

<sup>3</sup> *Ibidem.*

<sup>4</sup> *Ibidem.*

dissuadeva anco ad ordinarmi sacerdote», aggiunse Cosmo all'inquirente, «dicendo che non si poteva cavarsi tutte le sue voglie in tale habito». I maggiori difetti della religione cattolica, infatti, erano «la costituzione del celibato e l'osservanza della virginità»: prescrizioni che non sarebbero derivate dalla rivelazione divina, ma dall'opera dei legislatori. Maria e Giuseppe, per di più, avrebbero negato di aver avuto rapporti sessuali tra di loro soltanto «per paura». E ancora, lo stesso figlio di Dio avrebbe peccato di sodomia con Giovanni, suo discepolo prediletto, il quale per questo motivo, secondo una consolidata vulgata, sarebbe stato raffigurato nell'iconografia dell'ultima cena con la testa appoggiata sul petto di Cristo.<sup>5</sup> Imponendo i divieti sul sesso, concludeva il religioso, la Chiesa faceva «onta grave alla natura, poiché ella tentando sempre di generare, con questi ordini gli cristiani l'impedivano che non potesse operare».<sup>6</sup>

Le parole del prete Giovanni Spiera sono abbastanza rappresentative di tutto un “sentire contrario” che, specialmente al riguardo della sfera sessuale, si mostrò capace di oltrepassare le limitazioni spaziali e temporali, le gerarchie sociali e culturali. Si trattava di argomenti di

<sup>5</sup> Sull'iconografia di san Giovanni evangelista cfr. James Hall, *Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte*, Longanesi, Milano 2007 (ed. or. *Dictionary Of Subjects & Symbols In Art*, 1974), dove *sub voce* scrive: «nelle figurazioni dell'ultima cena [Giovanni] appoggia il capo sul petto di Cristo, in base alla tradizione secondo cui era il discepolo prediletto. [...] è un giovane aggraziato, a volte quasi femminile, sbarbato, con lunghi capelli a boccoli».

<sup>6</sup> ASV, *SU*, b. 83, processo contro Giovanni e Pietro Spiera, 1 ottobre 1627.

lungo corso e di facile presa che, com'è stato studiato per la realtà veneziana a partire dalle centinaia di processi inquisitoriali,<sup>7</sup> si mescolavano in un indifferentismo etico e religioso, in un'opposizione talvolta generalizzata di malcontento verso il sacro e le cose della Chiesa,<sup>8</sup> un "quietismo" spesso indistinto, anche apertamente anticuriale, a tratti burlesco, una sorta di individualismo della morale, o di amoralità. Un libertinaggio dei costumi – è il caso delle proposizioni sulla sessualità – che sfociava in miscredenza e dunque in eresia laddove il desiderio trasgressivo si spingeva apertamente in discorsi e comportamenti contrari alla morale dominante, e dunque all'ortodossia. Negare la possibilità del peccato sessuale o praticare la sodomia; frequentare prostituti/e, bestemmiare e giocare d'azzardo; mangiare di grasso nei giorni di digiuno; leggere libri proibiti o interessarsi di magia. Erano azioni e pensieri della sfera privata strettamente controllati dallo Stato-Chiesa di antico regime attraverso le sue molteplici ramificazioni (prediche, confessioni, tribunali secolari, tribunali ecclesiastici), allo scopo di conservare intatta la religione istituzionale, e con essa l'ordinamento sociale.

Dalla lettura delle proposizioni eterodosse pronunciate dal prete Spiera emergono almeno due elementi chiave e condivisi del dissenso sessuale: la critica al cristianesimo come impostura politica, che con i suoi comandamenti e con i suoi divieti avrebbe interferito sull'originaria

<sup>7</sup> Cfr. Federico Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Edizioni Unicopli, Milano 2006.

<sup>8</sup> Cfr. Ottavia Niccoli, *Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005.

libertà del sesso; e la conseguente necessità di ricercare una verità alternativa a quella costituita per spiegare l'origine e il funzionamento delle cose del mondo. In primo luogo, “bene” e “male”, come coppia antitetica di valori morali che regolano l'agire umano, appaiono in questo contesto come dispositivi politici adottati dal potere allo scopo di assoggettare il popolo. Dio non esiste nella «maniera che noi crediamo», afferma il prete Spiera, né esistono paradiso e inferno come premio e castigo dei comportamenti terreni. Il «continuo timore» di chi vive «sotto la legge di Christo», la «paura» di nuocere all'anima, il peccato originale, allora, appaiono come effetti di una guida pastorale che avrebbe frenato una vita altrimenti vissuta «alegramente». Chi affrancava il sesso dal peccato, liberandosi degli scrupoli morali e del timore per l'aldilà, affermava la vita del “qui e ora” contro un futuro razionalmente inconoscibile. Alla *libertas christiana* del Dio «via, verità e vita» che avrebbe condotto l'umanità alla salvezza della vita eterna (*Giovanni* 14,6), il peccatore-eretico-dissoluto opponeva la riconquistata “libertà libertina” materiale, terrena, istintuale e connaturata del sesso e dei piaceri sessuali. Di conseguenza, è il secondo elemento chiave del dissenso sessuale, giustificare la non peccaminosità del sesso significava anche abbracciare una concezione razionale e naturalista della morale, contrapposta a quella comune e istituzionale, dove le prescrizioni dogmatiche sul sesso finivano con l'apparire esse stesse “contro natura”. «Con questi ordini», dichiarava ancora il prete Spiera al riguardo della natura, «gli cristiani l'impedivano che non potesse operare».

C'è del vero nei discorsi di coloro che, per denunciare la pervasività del potere religioso, attribuivano al Concilio di Trento la responsabilità di una crescente limitazione imposta alle cose sessuali. «Io l'ho intesa da molti [...] quella menzogna, che prima del Concilio di Trento, la fornicazione non fosse peccato grave», concordavano diversi casuisti nel registrare le proposizioni eterodosse della sfera sessuale rilevate da confessori e inquisitori.<sup>9</sup> E ancora: «ingannò molti l'accennata opinione, trovandosi tutt'ora alcuni che scioccamente vanno dicendo, che il Concilio di Trento restò perplesso se la dovesse diffinire peccato».<sup>10</sup> E ancora: «vogliono essi spacciar per salda questa loro empia opinione, che i peccati di carne sieno il minore de' mali che faccia l'uomo, [...] e giungono infino a disseminar nella povera gioventù questa rea credenza, che prima del Concilio di Trento la fornicazione non fosse peccato grave».<sup>11</sup> Fu soprattutto intorno ai pensieri e ai comportamenti del sesto e del nono comandamento che si erano concentrate le attenzioni della Chiesa post-conciliare, dalla seconda metà del XVI secolo fino a tutto il XVII.

<sup>9</sup> Bartolomeo Ferro, *La luce evangelica esposta all'incredulità de' novadori, tratta dal fonte della grazia, secolo primo di Christo, in cui si vede l'infalibilità della Chiesa Romana, l'auttorità di Pietro, e lo stabilimento delli suoi successori*, appresso Girolamo Albrizzi, Venezia 1717 (1699), p. 770.

<sup>10</sup> Pompeo Sarnelli, *Lume a' pricipianti nello studio delle materie ecclesiastiche e scriturali, esibito secondo i Sagri Interpreti in diversi quesiti*, Felice Mosca stampatore, Napoli 1723, p. 139.

<sup>11</sup> Paolo Segneri, *Il cristiano instruito nella sua legge. Ragionamenti morali*, 3 voll., Milano 1837 (1686), p. 243.

Disciplina e autodisciplina del corpo e dell'anima;<sup>12</sup> una rinnovata esplorazione delle coscienze e del sé; l'estensione dell'obbligo di ricorrere alla confessione auricolare. E poi ancora: la riorganizzazione del diritto matrimoniale, attraverso modalità stringenti di costituzione e di legittimazione della famiglia;<sup>13</sup> la registrazione puntuale della vita dei fedeli nelle anagrafi parrocchiali; una nuova pedagogia cristiana a opera di predicatori, catechismi e libri di edificazione.<sup>14</sup> Tali erano le manifestazioni del potere religioso che, dopo Trento, insieme alla contemporanea capillarizzazione dei tribunali della fede delegati, avevano reso immediatamente visibile la presenza della Chiesa nella vita sociale, accrescendo di conseguenza l'assoggettamento dei singoli e l'emergere dei peccati sessuali in una sorta di autobiografia del nascosto e del privato.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Cfr. Paolo Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1994. Adriano Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, nuova edizione, Einaudi, Torino 2009 (1999).

<sup>13</sup> Cfr. Daniela Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo a oggi*, il Mulino, Bologna 2008.

<sup>14</sup> Cfr. Ottavia Niccoli, *Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini*, Laterza, Roma-Bari 2011.

<sup>15</sup> Sulla centralizzazione romana dell'Inquisizione e lo sviluppo della sua rete locale, cfr. Andrea Del Col, *L'inquisizione in Italia. Dal XII al XVII secolo*, Mondadori, Milano 2006. *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa 2010, 4 voll. Elena Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2006. Sul Concilio di Trento, cfr. Paolo Prodi, Wolfgang Reinhard (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, Bologna 1996. Adriano Prosperi, *Il Concilio di Trento. Una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001. John W. O'Malley, *Trento: il racconto del Concilio*, Vita e Pensiero, Milano 2013.

Anche a Venezia, dunque, tanti anonimi Menocchio sembrano riversarsi tra le maglie confessionali e inquisitoriali dell'eresia e del buon costume, producendosi in versioni eterodosse e personali sul sesso, "cosmogonie intime" di argomenti – questi sì – di immediata conoscibilità e disponibilità, pur sviluppati secondo gradi differenti di consapevolezza, elaborazione e intenzionalità.<sup>16</sup> Argomenti stigmatizzati come libertini a causa della loro intrinseca pericolosità morale sembrano nondimeno ingombrare il vissuto delle vite individuali, alimentandosi nello scambio quotidiano, sotterraneo e clandestino, di letture proibite, credenze, scherzi, discussioni, passaparola. Un uomo, diceva preoccupata Caterina Augusta, moglie di Marco Saccini, mandata dal suo confessore a riferire all'Inquisizione veneziana, un uomo, diceva preoccupata, ospitato in casa del patrizio Costantino Morosini a Santa Maria Formosa, dove la donna si trovava una sera d'inverno del 1693, in cucina, alla presenza della padrona e della cameriera, quell'uomo, diceva preoccupata, aveva sostenuto che

la fornicazione di libero con libera non è peccato mortale, et io dicendoli ch'era peccato sì per la determinazione del Concilio di Trento, come è pur vietato nella legge di Dio da' dieci comandamenti, egli mi rispose persistendo in dire che non era altrimenti peccato, ma che

<sup>16</sup> Il riferimento è ovviamente a Carlo Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino 1976 (2009). Cfr. a questo proposito Federico Barbierato, *Politici e ateisti*, cit, p. 177: «In un certo senso, in un contesto urbano particolare come Venezia, il problema non era tanto la presenza di un Menocchio, ma al contrario di averne a centinaia, che si rimbalzavano discorsi, idee, rappresentazioni e visioni del mondo, che ciascuno era portato poi a interpretare a suo modo».

intanto è stato proibito per politica, acciò li huomini e le donne non venissero a congiungersi come le bestie, che lo fanno per le strade.<sup>17</sup>

«Ho detto più volte – ripeteranno di lì a poco diversi altri imputati di fronte al Sant’Uffizio veneziano ancora per tutto il Settecento – che il matrimonio era una fornicazione permessa, e che la fornicazione non è proibita dalla legge divina».<sup>18</sup> «Che prima del Concilio di Trento li peccati di carnalità non erano peccati neanche veniali».<sup>19</sup> «Che peccar carnalmente per conservarsi in sanità non era altrimenti peccato», e che in realtà il canone conciliare, «qual vieta il peccato di carne, si dice che sia passato nel Concilio di Trento, ma non era altrimenti passato».<sup>20</sup> «Che la semplice fornicazione non è peccato se non dopo il Concilio di Trento, cosicché avanti il medesimo Concilio non era la detta fornicazione peccato, e che [...] passò per un sol voto».<sup>21</sup> «Confesso d’aver detto che a farsi chiavar e buzazar non ze pechà, [...] che a far il matrimonio ze una minchionaria, perché si perde la sua libertà».<sup>22</sup> «Che si pol far in

<sup>17</sup> ASV, *SU*, b. 127, fascicolo Domenico Cavalieri, denuncia di Caterina Augusta in Saccini contro Giovanni Cattaneo del 1 dicembre 1693.

<sup>18</sup> ASV, *SU*, b. 132, processo contro Paternio, 8 aprile 1705.

<sup>19</sup> ASV, *SU*, b. 134, processo contro frate Illuminato Festa, deposizione di Maria Tisa del 9 dicembre 1688.

<sup>20</sup> ASV, *SU*, b. 136, processo contro don Agostino Ciceri e Luigi Bellatti, deposizione di Giacomo Negri del 20 luglio 1713.

<sup>21</sup> ASV, *SU*, b. 138, fascicolo don Vincenzo Santoro, processo contro don Giovan Battista Carrera, deposizione di don Bernardo Maria Vastalegna del 6 aprile 1717.

<sup>22</sup> ASV, *SU*, b. 149, processo contro Valentino Valentini del 7 marzo 1775.

maniera che non si procreino figlioli tra marito e moglie, per non aggravare la famiglia». <sup>23</sup> «Che li baci e tocamenti non erano peccati e che Dio se ne rideva, [...] se ne rideva di tutto quanto». <sup>24</sup> «Che la sodomia non è peccato». <sup>25</sup> «Che un papa permette la sodomia nei mesi di caldo, e che c'è anche una bolla». <sup>26</sup> «Che sono tutte sciocchezze ciò che li sacerdoti dicono contro la lascivia, mentre con i suoi detti si oppone a ciò che ci ordina Dio ne' precetti di natura, cioè di fare e non fare al prossimo ciò che piace e non piace a noi stessi». <sup>27</sup>

## 2.2. *Alla riscoperta del «vero» Aristotele*

Affermazioni in conflitto con la morale sessuale cattolica, genericamente ricondotte all'eresia probabilista, furono condannate dal Sant'Uffizio con papa Alessandro VII (1666) e con papa Innocenzo XI

<sup>23</sup> Ivi, processo contro Bartolomeo Savi, deposizione di Brigida Sacchi del 22 gennaio 1773.

<sup>24</sup> ASV, *SU*, b. 136, fascicolo Vincenzo Barbeta, processo contro frate Ludovico Molin, 7 febbraio 1712.

<sup>25</sup> ASV, *SU*, b. 149, processo contro frate Gio Batta Foi, denuncia di Rosada Fortunato del 19 febbraio 1771.

<sup>26</sup> Ivi, processo contro padre Scotoni, denuncia di Anna Croce Castioni del 3 agosto 1773.

<sup>27</sup> Ivi, processo contro Giuseppe Latur, deposizione di Elisabetta Scioni del 16 marzo 1773.

(1679), perché lassiste.<sup>28</sup> Come che un bacio, «dato per sentire il diletto carnale, ma senza il pericolo di ulteriori brame», o che l'unione coniugale, «fatta per il solo diletto carnale», non fossero da considerarsi peccati mortali, ma soltanto veniali.<sup>29</sup> Che la fornicazione non fosse malvagia in sé, ma perché vietata dalle leggi;<sup>30</sup> o che la polluzione fosse stata lecita in natura, «se Dio non l'avesse proibita».<sup>31</sup> E ancora, che la sodomia, la masturbazione e la bestialità fossero dei «peccati della stessa infima specie», per i quali bastasse confessare di essere incorsi in polluzione, senza nient'altro dover specificare al confessore.<sup>32</sup> E tuttavia, la

<sup>28</sup> Un primo decreto contenente ventotto proposizioni dannate per lassismo fu emanato dal Sant'Uffizio, con papa Alessandro VII, il 24 settembre 1665, cui seguì un secondo elenco di diciassette articoli, pubblicato il 18 maggio 1666. A queste quarantacinque proposizioni ereticali, papa Innocenzo XI ne aggiunse altre sessantacinque, il 2 maggio 1679.

<sup>29</sup> «Est probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris et pollutionis» (Alessandro VII, proposizione 40, n. 2060). «Opus coniugii ob solam voluptatem exercitum omni penitus caret culpa ac defectu veniali» (Innocenzo XI, proposizione 9, n. 2109). Il testo di queste e delle seguenti proposizioni dannate è tratto dalla raccolta Denzinger-Schönmetzer, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, disponibile anche presso le Edizioni Dehoniane di Bologna. Ho indicato tra parentesi il nome del pontefice, il numero della proposizione e il numero del paragrafo cui fa riferimento l'edizione Denzinger-Schönmetzer.

<sup>30</sup> «Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur» (Innocenzo XI, proposizione 48, n. 2148).

<sup>31</sup> «Mollities iure naturae prohibita non est. Unde, si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona et aliquando obligatoria sub mortali» (Innocenzo XI, proposizione 49, n. 2149).

<sup>32</sup> «Mollities, sodomia et bestialitas sunt peccata eiusdem speciei infimae; ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem» (Alessandro VII, proposizione 24, n. 2044).

condanna di simili opinioni era già apparsa sul finire del Duecento per mano del vescovo di Parigi, Étienne Tempier, con la censura a pena di scomunica di una serie di proposizioni eterodosse insegnate presso lo *Studium Parisiense*, la neonata università distaccata dall'antica scuola della cattedrale di Notre-Dame, di là della Senna.<sup>33</sup> A scorrere i duecentodiciannove articoli giudicati contrari al canone teologico, vi si trova, tra le altre, l'opinione secondo la quale la continenza non fosse da considerarsi «in sé» una «virtù» e che anzi, in base alla legge di natura, «la perfetta astinenza dall'atto carnale corrompe la virtù e la specie».<sup>34</sup> Di conseguenza, per esempio, c'era chi aveva potuto sostenere che «la fornicazione semplice, come quella tra un celibe e una nubile, non è peccato».<sup>35</sup> O che «il peccato contro natura, in quanto abuso nel coito, anche se è contrario alla natura della specie, non è tuttavia contrario alla natura dell'individuo».<sup>36</sup>

Fornire una spiegazione razionale al funzionamento del mondo e della natura portava a far emergere di conseguenza anche le molteplici possibilità dell'interpretazione delle cose sessuali rispetto alla pretesa uniformità dogmatica del discorso religioso. Prescindendo dalla fede, i

<sup>33</sup> Cfr. Daniel Piché, *La condamnation parisienne de 1277*, Vrin, Paris 1999. Da questa edizione sono tratti i testi delle proposizioni indicate nelle note seguenti.

<sup>34</sup> Ivi, artt. 168-169.

<sup>35</sup> Ivi, art. 183.

<sup>36</sup> Ivi, art. 166.

rapporti omosessuali giungevano così a trovare il loro statuto di legittimità nella negazione della violazione dell'ordine naturale, apparendo «secondo la natura», se non della specie, almeno «dell'individuo».<sup>37</sup> E anche la temuta ira divina gravante su Sodoma ritrovava nelle tesi condannate dal vescovo di Parigi una spiegazione materiale e scevra da implicazioni trascendentali, per cui «è possibile che *naturalmente* si produca un diluvio universale di fuoco».<sup>38</sup> La denuncia della parzialità delle spiegazioni religiose, il ricorso a un regime razionale “pre-” o “post-cristiano”, con la negazione del peccato e l'esaltazione della libertà dell'istinto, collocavano il dissenso sessuale nel solco della ben più antica e irrisolta contrapposizione dialettica tra fede e ragione, che aveva trovato nella riscoperta dei libri di filosofia naturale di Aristotele, in pieno Medioevo, una decisiva sponda culturale per i secoli a venire. «A nulla bisogna credere se non a ciò che è evidente in sé o a ciò che può essere dimostrato a partire da ciò che è evidente in sé», si legge ancora tra le eresie parigine condannate a fine Duecento.<sup>39</sup> «La creazione è impossibile, benché secondo la fede si debba sostenere il contrario».<sup>40</sup> Ed ecco, allora: «l'anima è inseparabile dal corpo e cessa di esistere con la

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> Ivi, art. 181.

<sup>39</sup> Ivi, art. 37.

<sup>40</sup> Ivi, art. 184.

corruzione dell'armonia naturale». <sup>41</sup> Di conseguenza: «la felicità si conquista in questa vita e non in un'altra». <sup>42</sup>

Dare un senso al funzionamento dell'universo a partire dai dati rivelati della fede – il mondo è stato creato? l'anima è immortale? – aveva rappresentato la grande sfida culturale dei primi secoli dell'era cristiana, cui Tommaso d'Aquino, chiamato a Parigi dai domenicani alla cattedra di teologia tra il 1252 e il 1272, armonizzerà definitivamente la filosofia aristotelica nella *Summa Theologiae*. <sup>43</sup> La tensione che si era consumata nella capitale francese sul finire del Duecento, infatti, con la censura ecclesiastica delle tesi eterodosse insegnate nella facoltà delle arti del neonato Studio cittadino, rappresentava soltanto l'apice del complesso rapporto instauratosi tra teologi e filosofi in seguito al recupero dell'intero *corpus* aristotelico nell'Occidente latino. <sup>44</sup> La tradu-

<sup>41</sup> Ivi, art. 115.

<sup>42</sup> Ivi, art. 176.

<sup>43</sup> Fu Tommaso, tra l'altro, a elaborare «la teoria medievale delle emozioni più influente di tutte». Cfr. Barbara H. Rosenwein, *Tommaso e le passioni*, in Eadem, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella, Roma 2016 (ed. or. *Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2016). Sulla figura dell'Aquinate, cfr. Denys Turner, *Thomas Aquinas: A portrait*, Yale University Press, New Haven 2013. Bernard McGinn, *Thomas Aquinas' "Summa theologiae". A Biography*, Princeton University Press, Princeton 2014. Jean-Pierre Torrell, *Tommaso d'Aquino maestro spirituale*, Città Nuova, Roma 1998 (ed. or. *Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel*, Éditions Universitaires Fribourg, Paris 1996. Pasquale Porro, *Tommaso d'Aquino. Un profilo storico-filosofico*, Carocci, Roma 2012).

<sup>44</sup> Cfr. Étienne Gilson, *La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo*, BUR, Milano 2011 (ed. or. *La philosophie au moyen-âge*, 1922). Marie-Dominique Chenu, *San Tommaso d'Aquino e la teologia*, Gribaudo, Torino 1989 (ed. or. *St. Thomas d'Aquin et la théologie*, Paris 1959).

zione dall'arabo di tutte le opere di Aristotele, non più soltanto dei frammenti di logica, ma anche dei libri di filosofia naturale e dei commenti dei pensatori musulmani, tra tutti: Avicenna e i *Commentari* del filosofo arabo-andaluso Averroè, era stata incentivata, in particolare, dall'apertura del sapere registrata con la fondazione delle *universitates*. Parigi (1170) e prima ancora Bologna (1088) e Oxford (1096); e poi Cambridge (1208), Padova (1222) e Napoli (1224): la nascita delle corporazioni universitarie di studenti e docenti, autonome rispetto alle antiche *scholae* claustrali e canoniche, ma sottoposte anch'esse alla giurisdizione episcopale, aveva incoraggiato una conoscenza organica del cosmo e della natura sempre meno dipendente dal discorso teologico, oggetto di libero studio all'interno delle nuove facoltà delle Arti.

Di fronte al recupero aristotelico, se l'episcopato parigino si era prodotto tra il 1210 e il 1277 in numerosi divieti e censure delle opere e delle opinioni derivate dallo Stagirita, il cui insegnamento si voleva riservato all'antica scuola della cattedrale di Notre-Dame e alla facoltà di teologia, Tommaso d'Aquino aveva invece assunto il compito di far dialogare il cristianesimo con il pensiero del filosofo greco, piuttosto che di condannarlo *in toto*. Il teologo domenicano, infatti, fornirà nei suoi *Commenti* letterali e poi nella *Summa*, come già prima aveva tentato Alberto Magno, un'interpretazione "estensiva" dell'aristotelismo, né platonizzante come quella proposta da Avicenna, né paganeggiante come quella di Averroè, rifondando definitivamente su di esso e dentro di esso

la teologia cristiana.<sup>45</sup> E tuttavia, i divieti non tardarono a essere aggirati e la libera lettura di Aristotele a diffondersi, tanto che i programmi d'insegnamento degli artisti si identificarono presto, in tutto l'Occidente latino, con la filosofia naturale. L'interpretazione averroista, in particolare, venne accolta come quella più autentica rispetto al pensiero aristotelico originale, facendo emergere una concezione del mondo e della natura spesso incompatibile con la cosmologia biblica, i dogmi cristiani e la versione elaborata dall'Aquinate con l'ausilio della fede. A questo aristotelismo «eterodosso e radicale», com'è stato definito, capace di influenzare per secoli la cultura europea, saranno ascritti d'ora in avanti i sostenitori dell'«altra verità», dialettica a quella cristiana, condannata come eretica dalle autorità ecclesiastiche, ma che contribuì a dischiudere il sapere fisico e metafisico su due piani distinti: la «verità della ragione», nella filosofia; la «verità della fede», nella teologia.<sup>46</sup>

Averroè aveva fatto il suo ingresso nelle università europee tra gli anni Trenta e Quaranta del Duecento. Tradotto, tra gli altri, da Michele Scotto su impulso di Federico II di Svevia, diffuso poi dalla corte siciliana verso le università di Bologna e di Parigi, il Commentatore di Cor-

<sup>45</sup> Cfr. per esempio la ricostruzione proposta in Didier Foucault, *Storia del libertinaggio e dei libertini*, Salerno Editrice, Roma 2009 (ed. or. *Historie du libertinage. Des goliards au marquis de Sade*, Perrin, Paris 2007), pp. 91-122.

<sup>46</sup> Cfr. *ibidem* e poi Giorgio Spini, *Ricerca dei libertini*, cit. Sul tema, cfr. in particolare Isabelle Moreau, *Libertinisme et philosophie*, in «Revue de synthèse», 5e série, 2005/1, pp. 139-160. Tullio Gregory, *Aristotelismo e libertinismo*, in Luigi Olivieri (a cura di), *Aristotelismo veneto e scienza moderna*, 2 voll., vol. II, Antenore, Padova 1983, pp. 279-296.

dova comparirà negli stessi anni anche a Padova a fianco dei libri naturali di Aristotele, e a quelli di Ippocrate e di Galeno. Lo Studio patavino era stato fondato nel 1222 da un gruppo di studenti e docenti migrati da Bologna.<sup>47</sup> A differenza di quello parigino, dove le arti erano distinte dalla teologia, l'*Universitas Iuristarum* dei Carraresi, sviluppata su modello bolognese, coltivava la tradizione del diritto e della medicina, da cui soltanto nel 1399 saranno slegate le arti. Ma l'indirizzo naturalistico fisico-medico e l'attività di insigni medici-filosofi, come Pietro d'Abano, arrivato da Parigi nel 1305, e Marsilio da Padova, teorizzatore nel suo *Defensor pacis* (1324) dell'«averroismo politico» con una precorritrice divisione tra Stato e Chiesa, attestano l'antica familiarità dei padovani con il filosofo arabo-andaluso, tanto da giustificare l'appellativo storiografico di «scuola».<sup>48</sup> Se agli inizi del Trecento un anonimo sermonista francescano del convento padovano di Sant'Antonio elencava tra le eresie del tempo anche quella degli averroisti, e il Petrarca denunciava quel battagliare intorno al vero pensiero di Aristotele come un inaridimento del pensiero cristiano, sarà a partire dal Quattrocento,

<sup>47</sup> Cfr. Gian Paolo Brizzi, Angela De Benedictis, *Le università italiane*, in *L'università in Europa dall'Umanesimo ai Lumi*, a cura di Gian Paolo Brizzi e Jacques Verger, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2002, pp. 36-72. Paolo Del Negro, *L'università*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, vol. V, tomo I, Neri Pozza, Vicenza 1985, pp. 47-76.

<sup>48</sup> Così in Giorgio Spini, *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, La Nuova Italia, Firenze 1983. Cfr. anche Francesca Lucchetta, *L'averroismo padovano*, in «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Ca' Foscari», 1981, vol. 20 (3), pp. 73-86. Antonino Poppi, *Introduzione all'aristotelismo padovano*, Antenore, Padova 1991.

con il dominio veneziano, che l'«averroismo padovano» trionferà come filosofia «ufficiale» e alla moda non soltanto all'interno dello Studio, ma anche «nella classe dirigente per lungo corso di anni».<sup>49</sup>

Sconfitta la Signoria dei Carraresi, Padova era stata annessa alla Serenissima nel 1404, così come lo saranno, progressivamente, le diverse città dell'entroterra padano-veneto oggetto dell'espansione verso la Terraferma dell'antico Dogado (Venezia e la fascia lagunare sull'Adriatico, da Loreo a Grado fino alla foce dell'Isonzo) e dei suoi domini marittimi (l'Istria e la Dalmazia, l'Albania veneta, la Morea, le isole Egee, le isole Ionie, Candia e Cipro). Lo Studio padovano conobbe così, con Venezia, un periodo di particolare fervore scientifico, di generale libertà e di richiamo cosmopolita, meta ambita di *peregrinatio academica*, di professori e di studenti.<sup>50</sup> Protetto e incentivato con la Bolla d'oro fin dal 1406, che ne regolava i rapporti con la Dominante, e a partire dal 1528 anche da un'apposita magistratura, i Riformatori allo Studio di Padova, l'ateneo patavino poté vantare: tra gli anatomisti Andrea Vesalio, Gabriele Falloppio e Girolamo Fabrici d'Acquapendente, che contribuì a edificare il più antico teatro anatomico stabile al mondo (1595); il padre della scienza moderna Galileo Galilei e il suo *Sidereus Nuncius* (1610); la

<sup>49</sup> Giorgio Spini, *Ricerca dei libertini*, cit., p. 157. Riporta la testimonianza del sermonista francescano il saggio di Paolo Marangon, *Alle origini dell'aristotelismo padovano (secoli XII e XIII)*, Antenore, Padova 1977, p. 85. Quanto al Petrarca, invece, il riferimento è al *De suis ipsius et multorum ignorantia*, citato in Antonello Puppi, *Introduzione all'aristotelismo padovano*, cit.

<sup>50</sup> Cfr. Gian Paolo Brizzi, Angela De Benedictis, *Le università italiane*, in *L'università in Europa*, cit., pp. 42-43.

prima donna laureata, nel 1678, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. L'apertura dei medici-filosofi alla scienza araba e la ripresa del "vero" Aristotele con la pubblicazione, nel 1472, della prima edizione a stampa di Averroè, furono tali che provvedimenti censori simili a quelli emanati dal vescovo di Parigi non tardarono a registrarsi anche a Padova.

Il 4 maggio 1489, un decreto firmato dal vescovo Pietro Barozzi e del locale inquisitore, Martino da Lendinara, aveva vietato sotto pena di scomunica la pubblica disputa nello Studio patavino della dottrina averroistica dell'unicità dell'intelletto.<sup>51</sup> Citando la *Lettera ai Colossesi* dell'apostolo Paolo – «badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo»<sup>52</sup> – l'editto episcopo-inquisitoriale ribadiva la pericolosità e le conseguenze sul piano morale di tutto quel filosofare distante dalla religione. Come già nel precedente parigino, anche il vescovo di Padova se la prendeva con i filosofi che, «dimenticando di essere cristiani», leggevano in Averroè che l'anima fosse mortale. Si trattava della cosiddetta tesi del "monopsichismo", secondo la quale le "anime" individuali, intese come intelletto umano, sarebbero manifestazioni mortali di un'unica "anima" collettiva e separata – l'intelletto attivo o agente, per Aristotele – e soltanto quest'ultima, in quanto superindividuale, si presenterebbe come eterna e immortale. Una dottrina

<sup>51</sup> Cfr. Bruno Nardi, *Saggi sull'aristotelismo padovano dal secolo XIV al XVI*, Sansoni, Firenze 1958, pp. 98-101.

<sup>52</sup> *Colossesi* 2,8.

averroizzante, dunque, più che averroistica, che nuovamente verrà condannata dal quinto Concilio lateranense, nel 1513, perché portatrice di una visione eterna del mondo e dell'uomo inconciliabile con la redenzione cristiana. Di conseguenza, negare i dogmi della creazione e della vita nell'aldilà, come faceva notare il vescovo Barozzi, avrebbe aperto la via a un libertinaggio materiale dei costumi, a una spiritualità impersonale, a un indifferentismo individualista che tutto consentiva: «quelli che discutono sull'unità dell'intelletto lo fanno perché, eliminati così i premi delle virtù e i castighi dei vizi, stimano di poter commettere con maggior libertà qualunque colpa».<sup>53</sup>

La posizione di Averroè nei confronti della religione, tuttavia, appartiene a una concezione ben più complessa, dove l'interpretazione del pensiero aristotelico, compreso quello sulla psicologia, intesa qui come lo studio dell'anima in un contesto aristotelico di filosofia naturale, non sembra risolversi in un dualismo *tout court* tra fede e ragione.<sup>54</sup> Entrambe, teologia e filosofia, secondo il Commentatore, si occupano dello stesso messaggio, che è uno, ma che viene espresso tramite due linguaggi differenti. Non sembrerebbe esistere, perciò, un regime di «doppia verità»: i filosofi colgono la verità attraverso la ragione; la grande massa,

<sup>53</sup> Mi servo della traduzione edita in Bruno Nardi, *Saggi sull'aristotelismo padovano*, cit., p. 100.

<sup>54</sup> Cfr. Averroè, *Trattato decisivo sull'accordo della filosofia con la religione*, trad. it. di M. Camanini, Rizzoli, Milano 1994. Si tratta, tuttavia, di uno scritto rimasto ignoto al medioevo latino.

invece, secondo tale concezione, necessita di immagini sensibili per poterla raggiungere, esige cioè che la verità gli venga *rivelata* attraverso racconti e parabole (la rivelazione della legge divina).<sup>55</sup> Viene così a ridefinirsi il ruolo delle grandi religioni storiche, come complesso di miti e di precetti caricati di una funzione sociale e politica di indirizzo etico, atta a spiegare l'inspiegabile e a educare e orientare i comportamenti umani verso il bene e la virtù. Di contro, nella ricezione averroista latina, e specialmente in quella padovana, la «doppia verità» appare anche e soprattutto come una potente forma di dissimulazione, capace di offrire riparo dalla scure inquisitoriale a chi ricerca una verità affrancata da quella istituzionale.<sup>56</sup> Di qui, la lunga consonanza della storia del dissenso sessuale con tale base aristotelico-averroizzante, con la *libertas philosophandi* maturata dentro e fuori le università, così contigua con l'irreligiosità e l'eresia, ma più in generale con il comune "sentire altrimenti" rispetto all'ordine "confessionalmente" costituito. Una "libertà libertina" del sesso, insomma, dove l'omosessualità si affranca dal senso comune non soltanto nella pratica, ma – ciò che risultava ben più allarmante – anche nella teoria, legando idealmente: libertà di filosofare; libertinismo e libertinaggio storiograficamente intesi; discussioni *philosophiques*; e in fondo anche la liberazione sessuale del XX secolo.

<sup>55</sup> Cfr. Francesca Lucchetta, *L'averroismo padovano*, cit.

<sup>56</sup> Su dissimulazione e Inquisizione, cfr. in particolare Federico Barbierato, *Politici e ateisti*, cit. Cfr. poi Isabelle Dubail, *Le bel esprit entre ostentation et dissimulation dans la Doctrine curieuse du Père Garasse*, in «Libertinage et philosophie au XVIIe siècle Nicole», vol. 5, dirigée par Gengoux, Pierre Girard, Mogens Laerke, Presses de l'université de Saint-Étienne, 2001, pp. 23-46.

### 2.3. *Un centro di produzione culturale: l'Accademia degli Incogniti*

Quando il patrizio e letterato Giovan Francesco Loredan diede vita all'Accademia degli Incogniti, attiva a Venezia tra gli anni Trenta e Sessanta del Seicento, non poteva sapere, anche se forse lo sperava, che da lì sarebbe uscita la maggiore opera in lode della sodomia di tutta la letteratura italiana del periodo. Le premesse, tuttavia, c'erano tutte: libertà di pensiero; critica alla ragion di Stato; impostura politica delle religioni; eternità del mondo; negazione dell'immortalità dell'anima; esaltazione dell'istinto sessuale; promozione di un'etica di stampo naturale. Si può dire che la produzione intellettuale degli Incogniti, centro di elaborazione libertina tra i più vivaci della penisola che arrivò a contare quasi trecento affiliati, fu la riproposizione diretta in termini letterari e culturali del pensiero aristotelico-averroizzante tramandato nei secoli presso lo Studio patavino. E proprio a Padova, infatti, Giovan Francesco Loredan e molti altri tra gli intellettuali e scrittori che parteciparono all'Accademia degli Incogniti avevano potuto apprendere la filosofia naturale nel frattempo insegnata dai vari Pietro Pomponazzi e Cesare Cremonini, trovando in essa il fondamento filosofico di molte delle

loro opere.<sup>57</sup> Tuttavia, un'analisi allargata alle fonti archivistiche, ha mostrato la diffusione sotterranea di simili proposizioni anche al di fuori della ristretta cerchia accademica.<sup>58</sup>

Il testo in lode della sodomia, che tanto scandalo e censure aveva continuato a suscitare anche negli anni a venire, era il celebre *L'Alcibiade fanciullo a scola* di padre Antonio Rocco.<sup>59</sup> «La testa forte in fatto di filosofia di tutta l'Accademia», sarà definito il Rocco, religioso «atipico», dunque, dei minori conventuali, lettore di filosofia e di retorica

<sup>57</sup> Cfr. Monica Miato, *L'accademia degli incogniti di Giovan Francesco Loredan. Venezia (1630-1661)*, Olschki, Firenze 1998. Simone Testa, *Italian Academies and their Networks, 1525-1700, from Local to Global*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2015.

<sup>58</sup> Cfr. Tommaso Scaramella, «La sodomia è boccone da principi». *Voci libertine fuori dall'Accademia: il caso veneziano tra Sei e Settecento*, in Umberto Grassi, Vincenzo Lagioia, Gian Paolo Romagnani (a cura di), *Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi. Per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 111-128.

<sup>59</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, a cura di Laura Coci, Salerno Editrice, Roma 2003 (II ed.). Oltre all'edizione critica di Laura Coci, cfr. Eadem, «*L'Alcibiade fanciullo a scola*». *Nota bibliografica*, in «Studi secenteschi», XXVI (1985), pp. 301-329; Giovanni Dall'Orto, *Antonio Rocco and the background of his "L'Alcibiade fanciullo a scola"*, in Mattias Duyves et al. (eds.), *Among men, among women*, University of Amsterdam, Amsterdam 1983, pp. 224-232; Armando Maggi, *The discourse of Sodom in a Seventeenth-century Venetian text*, in «Journal of homosexuality», 33 (1997), 3-4, pp. 25-43; P.-J. Salazar, *Sex and rhetoric in late humanist education an assessment of Antonio Rocco's Alcibiade*, in «Italian studies in Southern Africa», 12 (1999), pp. 5-19; Jean-Pierre Cavaillé, *Antonio Rocco, "Alcibiade enfant à l'école". Clandestinité, irréligion et sodomie*, in «Tangence», 81 (2006), pp. 15-38; Paolo Fasoli, «*L'uso de' putti*»: *sulla pedagogia pederastica dell'"L'Alcibiade fanciullo a scola" di Antonio Rocco*, in Allison Levy (a cura di), *Sesso nel Rinascimento. Pratica, perversione e punizione nell'Italia rinascimentale*, Le Lettere, Firenze 2009, pp. 29-43; Idem, *Bodily Figurae: sex and rhetoric in early libertine Venice 1642-51*, in «Journal for early modern cultural studies», 12 (2012), 2, pp. 97-116. Sull'argomento pedagogico cfr. anche James Turner, *Schooling Sex. Libertine Literature and Erotic Education in Italy, France and England 1534-1685*, Oxford University Press, Oxford 2003.

presso la Repubblica di Venezia, nonché denunciato più e più volte all'Inquisizione, ma sempre senza alcuna conseguenza, protetto e sostenuto, pare, dalla classe dirigente veneziana, per affinità di pensiero o per semplice principio di indipendenza da Roma.<sup>60</sup> Creduto inizialmente dell'Aretino, poi di Ferrante Pallavicino, non sembrano esserci dubbi tuttavia sul fatto che il libretto, attribuito postumo alla penna del Rocco, dovette circolare manoscritto e clandestinamente per almeno vent'anni all'interno della cerchia incognita, finché nel 1651 venne pubblicato in forma anonima («D.P.A.», di padre Antonio) e con falso frontespizio («Oranges», «1652», presso «Juann Wart»), per interessamento dello stesso Loredan.<sup>61</sup> Da lì destinato a un mercato sotterraneo, oggetto di lunga *dannatio memoriae* con la distruzione di una sua ristampa ancora nel tardo Ottocento, tanto da rendere l'edizione *princeps* una rarità bibliografica, nel 1676 l'inquisitore di Treviso lo inviava ai cardinali del Sant'Uffizio descrivendolo con parole inequivocabili: «de vitio nefando [...] et continet quoque heareses, aliquae scelera».<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Cfr. anche la sintesi proposta in Tommaso Scaramella, *Rocco, Antonio*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, <<http://www.eticopedia.org/antonio-rocco>>.

<sup>61</sup> Sulla tormentata vicenda editoriale cfr. Giovanni Battista Baseggio, *Disquisizione intorno il rarissimo libro intitolato "Alcibiade fanciullo a scola"*, Tipografia Baseggio, Bassano 1850 (tr. fr. di Gustav Brunet, *Dissertation sur l'"Alcibiade fanciullo a scola"*, J. Gay, Paris 1861); Achille Neri, *Intorno a due libri curiosi del sec. XVII - Il vero autore dell'"Alcibiade fanciullo a scola"*, in «Giornale storico della letteratura italiana», XII (1888), pp. 219-227.

<sup>62</sup> ACDF, *Archivum Sancti Officii Romani, Decreta 1676*, 18 novembre 1676, c. 242r. Citato in Federico Barbierato, *Politici e ateisti*, cit., p. 283.

«L'amore, Alcibiade mio, non è in nostro potere, e molto meno il desistere d'amare l'oggetto amabile, che all'occhio e indi alla mente si rappresenta, attrae con incomparabil violenza l'anima de' chi lo mira. [...] Amore, saettando i cori, non discerne né condizione, né età, né sesso», azzardava il vecchio precettore Filotimo nel tentativo di sedurre, con non poco scandalo presso i lettori meno informati, il giovane e riluttante scolaro Alcibiade, che invece gli era stato affidato per avviarlo alle lettere.<sup>63</sup> Satira contro certi maestri gesuiti; parodia classicheggiante del *topos* pederastico; *divertissement* di un professore di retorica annoiato, come pure fu pensato («libretto da carnevale», minimizzava il Loredan): l'eccezionalità della provocazione contenuta in esso ha assicurato numerose interpretazioni all'*Alcibiade fanciullo a scola*. Se è sempre stato evidente il ribaltamento parodistico, tipico dell'esagerazione libertina, dei canoni classici dell'eros pedagogico così come appaiono nel *Simposio* di Platone, dove al contrario è il giovane Alcibiade, l'*eròmenos* ("l'amato"), a irrompere sulla scena come incarnazione dell'eros, ambendo a conquistare la sapienza del vecchio Socrate, riluttante *erastès* ("l'amante"), altrettanto immediati non sono sempre parsi i debiti dell'opera con il contesto storico veneziano.<sup>64</sup> A questo proposito, è stato dimostrato come, in realtà, il testo appartenesse anzitutto a un co-

<sup>63</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, cit., pp. 62 e 53.

<sup>64</sup> Sui temi della classicità, cfr. Eva Cantarella, *Secondo natura. la bisessualità nel mondo antico*, BUR, Milano 1995.

dice di lettura condiviso, quasi fosse la testimonianza più visibile, scampata ai vari controlli censori, di una «sollicitation faite au lecteur *ad turpia*, une invitation à la fruition érotique du texte sodomite». <sup>65</sup>

Ciò appare ancor più evidente se si considera che l'apparente giustificazione d'intenti dichiarata dall'opera – cioè di mettere in guardia i genitori dai «cattivi e pessimi maestri, li quali in questi tempi abbondano», tanto da rendere le scuole «albergo di tutto i vizii» – permetteva invece essa stessa di veicolare una lucidissima apologia della sodomia, riproponendo sul piano teorico e in una sede scritta la distanza privata e concreta dei costumi sessuali rispetto alla norma. È un convinto naturalismo etico quello che si scorge in questa e in altre opere uscite dal *milieu* accademico degli Incogniti, dove la morale corrente in tema di comportamenti sessuali appare relativizzata, e le condanne e i divieti scomposti pezzo dopo pezzo, per via dialettica. «Ma l'onestà si vergogna, le leggi e la natura lo proibisce», ribatteva il giovane Alcibiade di fronte all'immorale e provocatorio tentativo del “vecchio saggio” di scambiare eros pedagogico con eros sessuale. «È vizio questo nefando abbinato dalla natura e contro natura lo chiamano», proseguiva Alcibiade, «lo vietano le nostre leggi e narrano che i dei prendeva castigo col foco, col solfo e col bitume d'alcune città macchiate di questo fallo, sì che ne restorno estinte e somerse». <sup>66</sup> Alla confutazione delle ragioni istituzionali – la natura, Dio, le leggi – è dedicato il proseguimento

<sup>65</sup> Jean-Pierre Cavaillé, *Antonio Rocco*, cit., p. 30.

<sup>66</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, cit., pp. 55-56.

dell'opera per voce del precettore Filotimo, vero e proprio *alter ego* ateniese dell'autore Rocco, sviluppando un botta e risposta formalmente ineccepibile, plasmato sui canoni dialogici della tradizione letteraria, ma che permetteva, invece, sul piano sostanziale, di dare voce alla critica radicale dello *status quo* altrimenti destinata al sommerso e all'oralità.

«Sono naturali quelle opere a cui la natura ci inclina, de' quali pretende il fine e l'effetto», cominciava Filotimo nel tentativo di demolire le resistenze della morale corrente impersonate dal giovane Alcibiade. «Stimate voi la natura così improvvida?», proseguiva il maestro, «ella ne somministra il piacere perché godendo noi la celebriamo per cara, provvida, ricca e cortesissima madre». E allora: «se il tutto ha fatto per noi, il tutto a sua gloria è ragionevole che si goda da noi. Chi non si serve de' suoi doni la dispreggia». <sup>67</sup> L'idea di natura mostrata da Antonio Rocco nell'*Alcibiade* ha un volto diverso da quello religioso, preso invece a riferimento dalla morale comune e dalle legislazioni statali. La natura, qui, nella concezione esposta dal precettore Filotimo, appare infatti filosoficamente estranea ai giudizi morali; inoltre, i valori antitetici di “bene” e “male” non sono posti a metro di giudizio della natura, per cui la natura risulta essere né morale né immorale. Né esisterebbero, di conseguenza, comportamenti più o meno naturali in relazione alla moralità, ovvero «contro natura», com'erano definiti invece i rapporti omosessuali. Cadeva così, nella lettura data dall'*Alcibiade*, anche la condanna divina della sodomia: in una siffatta concezione di natura, infatti,

<sup>67</sup> Ivi, pp. 57-58.

nessuna colpa potrà essere ascritta a un individuo creato in *quel* modo, secondo *quella* natura. Spiegava ancora Filotimo al giovane Alcibiade, ricorrendo a un'efficace metafora: «se l'orologio ha il moto dalle ruote e dalli contrapesi che gl'ha dati l'artefice, sarà difetto d'esso orologio che batta l'ore a questo tempo o in un altro? Le inclinazioni sono contrapesi datici dalla natura e da Dio, chi segue quelli non s'allontana dai propri principii, non fa contro l'istruttore». <sup>68</sup>

Si trattava di una posizione, quella sostenuta dal precettore Filotimo, che apparteneva all'autore Antonio Rocco anche al di là della finzione letteraria, come dimostrano le diverse denunce sporte nei confronti del religioso davanti all'Inquisizione veneziana. «Il Rocco non crede in niente», si legge per esempio in una di esse, «crede tutto vero il detto d'Aristotele più che Vangelo», mentre «continua per trent'anni a insegnare l'istessa dottrina o vero errori, avendo inestato nell'anima de' nobili e d'altri, e quel che più importa, d'ecclesiastici, questi pestiferi inserti». <sup>69</sup> E ancora: «nell'ultima reductione dell'Accademia di Ca' Loredan a San Zanipolo – l'Accademia degli Incogniti – pre' Antonio Rocco [...] nel suo discorso portando la scrittura di San Paolo, che si lamentava del stimolo della carne, al qual essendoli risposto “Sufficit tibi gratia mea” espose e interpretò che detta grazia del Signore era la delectation carnale che l'uomo riceve nell'atto venereo». <sup>70</sup> Un'altra denuncia,

<sup>68</sup> Ivi, p. 66.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> ASV, *SU*, b. 103, 27 febbraio 1635.

infine, raccontava di come in diverse occasioni il Rocco era stato sentito disquisire delle «molte contraddizioni» che s’incontrano nelle sacre scritture, arrivando a sostenere che «chi opera bene si salva e si salvano secondo la legge di natura anco gl’infedeli». <sup>71</sup> «Il signor Rocco spesso ci domandava quanto tempo era che havevamo usato carnalmente, o naturalmente o contro natura», specificava ancora la denuncia, «e noi gli dicevamo alle volte di sì; et egli soggiungeva: “Havete fatto bene, perché quell’istrumento è stato fatto dalla natura perché noi ne habbiamo i nostri gusti e diletti”». <sup>72</sup>

Tolte le valutazioni morali alle leggi di natura e tolta la condanna divina ai rapporti omosessuali, crollavano di conseguenza anche le ragioni giuridiche che giustificavano il divieto di praticare la sodomia. «Queste gioie celesti sotto velame d’orrore si celano da’ giudiziosi, per non accomunarle alla plebe, per non darne dovizie a ciascuno», proseguiva Filotimo palesando una sorta di volontà elitaria dietro alla censura giuridica dei comportamenti sessuali; «gli vogliono i politici per bocconi di riserva, per salvaticine di pregio, per frutto vitale e unico»; <sup>73</sup> e difatti, concludeva, «le cose preziose sono pregiate per esser rare, le cose sacre

<sup>71</sup> *Ibidem.*

<sup>72</sup> Ivi, deposizione di Enrico Palladio contro Antonio Rocco, 3 novembre 1648.

<sup>73</sup> Antonio Rocco, *L’Alcibiade fanciullo a scola*, cit., p. 56. Il tema del “boccone” ricorre spesso in associazione della sodomia. Cfr. Umberto Grassi, *Il frutto proibito. Riletture ereticali del peccato originale ed emozioni in Italia dal Cinque al Settecento*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), *«Infami macchie». Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.

sono venerabili per esser recondite: se i fiumi corressero di latte e di miele, sariano meno stimati e più vili il latte e il miele di quello che sia l'acqua». <sup>74</sup> Veniva così ribadita la convinzione che voleva la condanna sodomitica un artificio politico storicamente determinato, introdotto dai legislatori allo scopo di governare i corpi; una forma di potere, tuttavia, che nelle spiegazioni promosse nell'*Alcibiade* non sembrava assumere esclusivamente la forma di una censura elitaria, ma più propriamente di guida "pastorale". Un complesso di modelli e di divieti, allora, di norme sociali, per l'appunto, posto per convenzione dagli uomini, assecondando gli «interessi di Stato e di politica» e a discapito dei «dittami della ragione» e dell'«inclinazione della natura», al fine di orientare al bene morale tutti gli individui, anche quelli meno "sapienti". «Sopra questa maledetta ragione di Stato, gran parte delle umane leggi e le religiose stesse si fondano, talché alcune di loro esecrabili sono dal sciocco volgo stimate venerabili e sacrosante», concludeva Filotimo allargando l'idea elitaria sottesa. <sup>75</sup> Restava dunque da scoperchiare l'origine medesima di tale «invenzione», che Antonio Rocco all'interno dell'*Alcibiade fanciullo a scola* individuava nella religione.

Come già aveva osservato Platone nelle *Leggi*, all'interno di un ordinamento giuridico orientato anzitutto al bene morale (assicurare la procreazione) e alla stabilità sociale (punire le violenze), è per consue-

<sup>74</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, cit., p. 56.

<sup>75</sup> Ivi, p. 63.

tudine e per tradizione, attraverso la «sacralizzazione» del divieto antiriproduttivo e l'introiezione del senso di colpa, che i legislatori fanno contrarre le buone abitudini presso i singoli, anche al riguardo della sfera sessuale.<sup>76</sup> Allo stesso modo, il precettore Filotimo ribadiva l'origine politica, artificiosa e nient'affatto assoluta dei confini sessuali, in particolar modo del divieto antiriproduttivo, sapientemente fondato quest'ultimo sull'«immutabile dell'apparente autorità di Dio», affinché attraverso il timore sia più facilmente rispettato da tutti gli uomini. «La riverenza verso Dio», proseguiva Filotimo, «è inserita naturalmente ne' petti di ciascuno, perché egli è cagione e anima eterna, essenziale del tutto», e perciò «o più o manco, sempre o frequente, è riverito e temuto».<sup>77</sup> Di qui, per esempio, «per far credibile il falso si meschiano le cose profane con le sacre», o «si vince la mente pura con l'attrocità delle pene e de' tormenti».<sup>78</sup> Le leggi, allora, «canonizzate dall'uso, stabilite dal timore e autenticate per vere, non meno dalla semplicità de' creduli che dalla severità de chi regge, sono per giustissime mantenute».<sup>79</sup> E se qualcuno, infine, si mostrasse contrario alla sodomia, «non è questo perché la sua natura non l'inclini, ma per l'abito di timore imbevutogli da chi, per leggi o per altro, li persuade che sia vergogna e peccato».<sup>80</sup>

<sup>76</sup> Cfr. sopra, capitolo 1.2.

<sup>77</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, cit., p. 65.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> *Ivi*, p. 64.

<sup>80</sup> *Ivi*, p. 92.

Si tratterebbe di un'«invenzione», allora, quella in cui trovavano giustificazione le prescrizioni inerenti ai comportamenti sessuali, insita nella condanna sodomitica fin dal suo primo «legislatore». Riguardo alla distruzione di Sodoma e Gomorra, infatti, Antonio Rocco proponeva un'interpretazione del tutto differente da quella istituzionalmente accolta, notando come in realtà nel celebre e temuto racconto biblico non si dicesse che le predette città fossero state sommerse «per l'uso semplice de' fanciulli», ma perché erano «impie, crudeli, avarie, rapaci, violente; e che l'ultimo della loro ruina fu la violenza che volsero usare agl'angeli». <sup>81</sup> Il riferimento è evidentemente al *Genesi* 19, dove il “timore” educativo delle coscienze in tema di omosessualità trovava concretezza nella rivelazione divina, offrendo tuttavia il fianco a diverse interpretazioni eterodosse. Di quale violenza si erano macchiati gli abitanti di Sodoma nei confronti degli angeli ospitati in casa di Lot, quella notte? I sodomiti avevano «conosciuto» (*yādba*) <sup>82</sup> carnalmente i due stranieri, oppure avrebbero fatto loro soltanto del male, trasgredendo a ogni modo la sacra legge dell'ospitalità, cui il brano è dedicato in un

<sup>81</sup> Ivi, p. 68.

<sup>82</sup> Nell'ebraico testamentario, infatti, il verbo “conoscere” è usato raramente nel significato di “conoscere carnalmente”: dieci volte su novecentoquarantatré. Di qui, le diverse interpretazioni del passo biblico, la cui condanna della sodomia deriverebbe, secondo tale concezione, da una errata traduzione testuale del testo biblico. Cfr. Guido Almansi, *Prefazione all'edizione italiana*, in Robert e Peggy Boyers (a cura di), *Omosessualità*, Feltrinelli, Milano 1984, p. 11.

crescendo narrativo costruito per opposizione rispetto all'esemplare accoglienza assicurata invece da Abramo in precedenza ai due angeli?<sup>83</sup> «No fratelli miei, non fate del male!», resisteva davanti ai sodomiti il giusto Lot, sacrificando pure le sue due figlie «che non avevano ancora conosciuto uomo: “Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi pare, purché a questi uomini voi non facciate niente, perché sono entrati nell'ombra del mio tetto”». <sup>84</sup> Ma «costui è venuto qui come straniero e vuol fare da arbitro!», rispondevano inflessibili i sodomiti, attirando il castigo divino sull'intera città. <sup>85</sup> Ciò bastava a Filotimo per obiettare che a Sodoma «fu dunque castigata la violenza, non il piacere; la crudeltà, non l'amore; l'inumanità, non gl'amplessi». <sup>86</sup>

Quello proposto da Antonio Rocco nel suo *Alcibiade fanciullo a scola*, si è detto, è una sorta di individualismo etico, espressione di una morale naturale e personale che applicava dei giudizi morali ai comportamenti umani secondo un metro razionale, anziché divino. Da ciò conseguiva la qualifica immorale, eretica, nonché socialmente pericolosa e antisociale di quella e di altre opere uscite dall'Accademia degli Incongniti, estensioni letterarie di una certa reazione laica alla passiva accettazione delle convenzioni sociali che avrebbero limitato l'originaria libertà del sesso. Reazione che, tuttavia, soprattutto al riguardo delle cose

<sup>83</sup> *Genesi* 18.

<sup>84</sup> *Genesi* 19,7-8.

<sup>85</sup> *Genesi*, 19,9.

<sup>86</sup> Antonio Rocco, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, cit., p. 68.

sessuali, erano facilmente accessibili anche al di là del contesto filosofico, naturalmente associate al sesso (per esempio nella negazione della possibilità del peccato) in quanto fenomeni di immediata conoscibilità e disponibilità, dove le scelte dell'individuo, secondo tale concezione, non avrebbero dovuto essere condizionate da autorità esterne, da repressione giudiziaria o da sensi di colpa: dai dispositivi politici di governo pastorale. «Se Dio è sempre Dio immutabile», ragionava Filotimo, perché dopo Sodoma non aveva più punito «quel fallo» con il fuoco? «È mutato d'opinione?». <sup>87</sup> La condanna divina, allora, diventava una «favola leggiadra» introdotta dall'antico «legislatore» per spiegare attraverso il ricorso a delle ragioni di tipo sovranaturale uno scenario naturale altrimenti desolante, luoghi «sulfurei» dove la natura stessa non permetteva la vita, diventando tuttavia monito per obbligare gli uomini alla generazione. <sup>88</sup>

Non contro «l'uso» o contro i «discreti amanti», ma contro «il mancamento», ossia la colpa, sarebbero state introdotte le «leggi di foco» che vietavano la sodomia; «vogliono queste leggi che non si strappazi il mestiero, ma che si faccia bene; che non vi sia occasione di sdegno, ma di benevolenza, [...] come delle altre cose di preggio: questo fu il fine di questi accordi politici», concludeva Filotimo giungendo così a definire, da una parte, la guida pastorale dei corpi e, dall'altra parte, la “libertà libertina” del sesso, la possibilità di scelta individuale, il “sentire

<sup>87</sup> Ivi, p. 66.

<sup>88</sup> Ivi, p. 67.

altrimenti” rispetto alle pretese universalistiche della norma costituita.<sup>89</sup> Di conseguenza, anche la sodomia avrebbe ritrovato il proprio statuto di legittimità in quei rapporti sessuali tra pari in cui vi fosse stato «comune e uniforme consenso», in cui fosse stata «bandita la violenza» e vi fosse «entrato amore».<sup>90</sup> «Se il vostro prossimo si contenta di quello che voi volete, ha grato e resta soddisfatto, e tallora beneficato, si potrà egli chiamar offeso? Si sarà trasgredito il precetto? Potrassi chiamar oltraggiato? Vi citterà in giudizio?», chiedeva Filotimo al giovane Alcibiade.<sup>91</sup> Anche nei confronti della sodomia, insomma, sarebbe dovuto valere il libero arbitrio, «dono regale di Dio», da cui dipende «il volere di poter far ciò che piace del suo». Non c'è «tiranno», infatti, tanto «empio», concludeva il precettore, che «donando la libertà a un suo servo, gli proibisca l'uso».<sup>92</sup>

L'«uso» promosso da Antonio Rocco nell'*Alcibiade fanciullo a scola* sembra dunque un uso consapevole, informato, concreto, della sessualità; un uso che si rende possibile nella relazione con l'altro, e non come un mero atto di violenza o atto meccanico estraneo al sentimento. La sodomia è per il Rocco la felicità materiale del “qui e ora”, l'affrancamento dell'uomo libero dai freni inibitori degli scrupoli morali e del timore divino, la “libertà libertina” del sesso oltraggiosamente e parodisticamente eletta a paradiso terrestre al posto della salvezza delle anime.

<sup>89</sup> Ivi, p. 92-93.

<sup>90</sup> Ivi, p. 69.

<sup>91</sup> Ivi, p. 70.

<sup>92</sup> Ivi, pp. 70-71.

«Se i savii chiamano paradiso quel loco ove si fanno beate l'anime in cielo, paradiso sarai tu della terra, ove si beano gl'uomini viventi in essa», dice Filotimo rivolto ad Alcibiade, il cui corpo diventa – in un'espressione massima della demolizione della morale costituita – «meta di ogni mio bene e felicità». <sup>93</sup> «Se questa è la sede della felicità, ove sta il vero dio d'amore che fa in effetto felici, qui dunque devoto mi consacro e se altri paradisi si trovano li commuto volentieri per questo». <sup>94</sup> La caduta del sacro era così completata a favore di un'esperienza materiale del sesso e di un'analisi razionale e naturale del vissuto umano; la «maledetta» ragion di Stato veniva di conseguenza a mostrarsi come un artificio politico capace di alterare i valori e i dati naturali; la libertà, infine, compresa quella sessuale, sembrava potersi riconquistare, almeno individualmente.

<sup>93</sup> *Ibidem.*

<sup>94</sup> Ivi, p. 97.

### 3. GOVERNARE L'OMOSESSUALITÀ

#### 3.1. *La complessità di una definizione*

Non è facile definire che cosa si dovesse intendere per «sodomia» in antico regime; in un contesto, cioè, dove la sessualità tra persone dello stesso sesso era al contempo vietata e inespressa in forma coerente all'interno del discorso pubblico. Lo si vede, per esempio, dalla pluralità di significati associati al termine durante il periodo moderno, che sembrerebbero determinati, in prima analisi, più dalla qualità dell'atto sessuale, altro rispetto alla copula riproduttiva, piuttosto che dal coinvolgimento di *partner* dello stesso sesso.<sup>1</sup> Si tratta di un'impressione ricavata dalla

<sup>1</sup> Cfr. Helmut Puff, *L'Europa nella prima età moderna, 1400-1700*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia 2007, pp. 80-101 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006). Michael Sibal, *Omosessualità maschile nell'età dei Lumi e delle rivoluzioni. 1680-1850*, in *ivi*, pp. 103-123. Laura Gowing, *Lesbiche e donne all'inizio dell'età moderna in Europa, 1500-1800*, in *ivi*, pp. 125-143. Katherine Crawford, *European Sexualities 1400-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 155-162. Rictor Norton, *Homosexuality*, in Julie Peakman (ed.), *A Cultural History of Sexuality in the Enlightenment*, Bloomsbury, London-New York 2011. Tom Betteridge (ed.), *Sodomy in Early Modern Europe*, Manchester University Press, Manchester 2002.

lettura delle fonti normative, religiose e statali, e dall'applicazione pratica di esse all'interno delle carte prodotte dai diversi tribunali destinati alla sua repressione. Sodomia, in tale ambito, appare come il rapporto sessuale – in generale, la completa *effusio seminis* – nel «vaso indebito», anatomicamente non conforme alla riproduzione, possibile tra maschi o tra femmine, ma anche tra maschi e femmine.<sup>2</sup> Ne consegue che i codici canonico-giuridici moderni misurassero la gravità della sodomia con parametri, per così dire, eteronormativi, per cui erano possibili anche valutazioni differenti, per età o per ruolo attivo o passivo, a seconda della distanza del coito sodomitico dal paradigma “normale” individuato nella penetrazione vaginale di tipo eterosessuale d'ambito matrimoniale. Nel discorso istituzionale, allora, la sodomia sembra innanzitutto configurarsi come una questione di atti vietati, «abito vizioso» o attitudine ad agire, acquisiti con la reiterazione di atti peccaminosi, in cui l'individuo può cadere e da cui può anche essere risollevato, nell'*extrema ratio* con la pena capitale, all'interno di uno scenario di continua lotta tra forze contrastanti, tra disciplina, autodisciplina e vittoria della ragione sull'istinto.<sup>3</sup> Ma nulla più del sesso resiste ai tentativi classificatori.

<sup>2</sup> «La seminazione nel vaso fa perfetto un carnale congiungimento». Così, tra gli altri, in Giovanni Battista Grecchi, *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto*, Padova 1790, vol. II, p. 167.

<sup>3</sup> Cfr. Michel Foucault, *Storia della sessualità. La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 2011 (ma 1978) (ed. or. *Histoire de la sexualité. La volonté de savoir*, Gallimard Paris 1976).

Il giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca nel suo celebre *Dottor volgare*, una delle prime grandi sistemazioni divulgative del diritto comune pubblicata nel 1673, offre una rappresentazione critica, in lingua italiana e svincolata dai particolarismi della tradizione forense, del sapere giuridico della tarda modernità.<sup>4</sup> Alla voce «sodomia», dopo aver specificato che «i diversi criminalisti vanno considerando molte circostanze» affinché «questo grandissimo et enormissimo delitto» si possa dire «consumato propriamente», De Luca rilevava come in realtà, stante che fosse «frequente», esso «in pratica», come reato, sarebbe risultato «molto raro».<sup>5</sup> La difficoltà della prova, si legge, «essendo solito commettersi occultamente», la scarsità delle accuse e delle denunce, lo scandalo «pregiudiziale alla riputazione», per cui «non si suol procedere per inquisizione», facevano della sodomia, osservava De Luca, un delitto punito «più tra gente plebea, la quale inavvedutamente e senza cautela alcuna commetta queste sporchezze».<sup>6</sup> Come per lo stupro, proseguiva, «che non è materia la quale riceva una regola certa et uniforme per tutti li casi», (essendo considerato reato sia lo stupro imposto con violenza, sia quello «volontario», in presenza di consenso, seduzioni e false promesse matrimoniali), anche per la sodomia, la cui pena ordinaria era la

<sup>4</sup> Giovanni Battista De Luca, *Il dottor volgare*, libro XV, parte seconda, Roma 1673, pp. 320-322. Cfr. Aldo Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, in DBI, vol. 38, Roma 1990, *sub voce*. Alessandro Dani, *Giovanni Battista De Luca: divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Aracne Editrice, Roma 2012.

<sup>5</sup> Giovanni battista De Luca, *Il dottor volgare*, cit., p. 321.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

morte sul rogo, il giudizio penale si sarebbe dovuto misurare con la specificità del singolo caso. Per cui, per esempio, concludeva De Luca, nella prassi giudiziaria si «suol portare minor castigo nel paziente che nell'agente, scusandosi il paziente dalla pena ordinaria, per l'età tenera o minore, soggetta a questo delitto senza sapere più che tanto la sua bruttezza, supponendosi dalle leggi e da' giuristi, secondo un certo stimolo quasi naturale, che il paziente sia in tal'età tenera».<sup>7</sup>

Si vede qui come l'età e il ruolo penetrativo costituissero due elementi fondamentali nella determinazione del reato, secondo la generalità della trattatistica giuridico-morale di antico regime. In tale ambito, ossia in qualità di reato, la sodomia finiva innanzitutto col confondersi con l'abuso sessuale compiuto dal maschio dominante su soggetti ritenuti inermi e non ancora adulti, adolescenti, «minori» o di «età tenera», i quali sarebbero apparsi finanche “predisposti” a subire passivamente le attenzioni maschili, mosse quest'ultime da uno stimolo «quasi naturale», al pari di quello provato “naturalmente” dall'uomo verso le donne.<sup>8</sup> La penetrazione vaginale, allora, assurgeva a paradigma normativo di tutta una cultura sul sesso prodotta a partire dal punto di vista maschile, dove le donne, come gli adolescenti, sarebbero stati vittime o

<sup>7</sup> *Ibidem.*

<sup>8</sup> Cfr. Michael Rocke, *Il fanciullo e il sodomita: pederastia, cultura maschile e vita civile nella Firenze del Quattrocento*, in Ottavia Niccoli (a cura di), *Infanzie*, Ponte alle Grazie, Firenze 1993. Su infanzia, sodomia e violenza, cfr. anche Ottavia Niccoli, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 1995, in particolare alle pp. 63-65. E più in generale Helmut Puff, *L'Europa nella prima età moderna, 1400-1700*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay*, cit. Michael Sibalìs, *Omosessualità maschile nell'età dei Lumi e delle rivoluzioni. 1680-1850*, in *ivi*, cit.

comunque attori passivi, e dove anche nella trasgressione sodomitica si sarebbe dovuta registrare una certa diversità, almeno di età, tra i soggetti coinvolti, così da rispettare il “normale”, ancorché infamante, ruolo penetrativo del maschio. Qualora fosse accaduto il contrario, proseguiva difatti De Luca nel suo *Dottor volgare*, ossia che «la parte del paziente si facesse da persone d'età grave e matura», maschi adulti mossi non già «per quello stimolo, ovvero per quell'istinto naturale, il quale si suol dare nel primo caso verso i giovanetti di bell'aspetto», ancora imberbi e insomma femminei, ma piuttosto da un'inspiegabile «sensualità», che avesse «della bestialità e di sporchezza troppo grande», sì che «appresso persone onorate e puntuali pare impossibile a crederlo», in tal caso sarebbe spettato all'arbitrio del giudice castigare con «maggiore severità et esorbitante rigore» tali «infami pazienti, più che gli agenti».<sup>9</sup>

L'inspiegabile e infamante «sensualità» raffigurata nel compendio del giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca complicava la definizione istituzionale della sodomia. Perché se è vero che, dal canto loro, le fonti normative (e ancora il Sinistrari, autore di un fortunato trattato sulla sodomia, diventato poi oggetto di interessi anche erotici, lungo tutto il Settecento, per l'ossessività classificatoria del testo),<sup>10</sup> classificavano in essa, in prima analisi, il coito anale, producendo anche una certa

<sup>9</sup> Ivi, p. 322.

<sup>10</sup> Si tratta del capitolo *De sodomia*, originariamente contenuto nel *De delictis et poenis* pubblicato da Ludovico Maria Sinistrari a Venezia nel 1700 e poi estratto in un trattato a sé stante, diffuso lungo tutto il Settecento. Ludovico Maria Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus*, titolo IV, sezione XI, “Sodomia”, Venezia 1700, pp. 254-268.

contiguità con il modello pederastico, nonché una casistica particolareggiata sulla fisiologia e sul grado di completezza dell'atto (definizioni nondimeno necessarie alla determinazione penale della colpa), dall'altro canto, l'indebita acquisizione di un ruolo sessuale socialmente inteso come opposto a quello "naturale" investiva l'accusato anche di una "fisionomia altra", un'alterità non soltanto morale, ma tangibile nell'infamia degradante associata al coito passivo nel maschio.<sup>11</sup> Tanto che, viceversa, c'era anche chi sosteneva, per esempio, che «chi usa prepotentemente con una donna non commette sodomia», ma «semplice polluzione» (polluzione, certo, «contro natura»)<sup>12</sup> Simili argomenti li si potevano leggere anche nella *Cazzaria* del senese Antonio Vignali, dove l'autore Arsiccio, senza tanti giri di parole, dialogava con il Sodo sulla liceità della sodomia eterosessuale.<sup>13</sup> «Se il perdere il seme è così abbozzevol cosa», concludeva Arsiccio, allora perché non è stato proibito «il fottere le donne in culo?»<sup>14</sup> Citando gli *Epigrammi* di Marziale (libro XI, paragrafo 43), Arsiccio sosteneva che le donne avessero «due

<sup>11</sup> Cfr. Vincenzo Lavenia, *Un'eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015.

<sup>12</sup> Giacinto Manara, *Notti malinconiche nelle quali con occasione di assistere a condannati a morte si propongono varie difficoltà spettanti a simile materia*, presso Giovanni Battista Ferroni, Bologna 1663, p. 313.

<sup>13</sup> Antonio Vignali, *La Cazzaria*, testo critico e note a cura di Pasquale Stoppelli, Edizioni dell'elefante, Roma 1984 (1990). L'edizione originale risale al 1530.

<sup>14</sup> Ivi, pp. 57-58.

conni», quasi a scusare un atto che, ancorché «contro natura», continuava a mantenersi nel novero di un contesto “normale” come quello eterosessuale.<sup>15</sup>

Giuristi e teologi, nel vivace fiorire tardo cinquecentesco, e poi ancora sei-settecentesco, di trattati, pratiche e manuali a uso di giudici, confessori e inquisitori, bene esprimevano la difficoltà definitoria di quei rapporti che sfuggivano al binarismo sessuale<sup>16</sup> («nell’atto venereo la donna funge da elemento passivo e materiale, l’uomo invece da causa agente», scrive Tommaso<sup>17</sup>), alla visione fallocratica e matrimonio-centrica del sesso, dove l’eterosessualità era pensata come il solo orientamento possibile, posta a norma di un sistema etico-religioso in cui la sessualità antiriproduttiva era stigmatizzata come deviante rispetto alla sua unica funzione, desunta da una natura moralizzata: «ogni sorte di coito, eccettuato il matrimoniale [ossia, eterosessuale], è proibito et è

<sup>15</sup> Ivi, p. 58.

<sup>16</sup> Per una problematizzazione del binarismo sessuale, cfr. Lorenzo Bernini, *Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Il Dito e La Luna, Milano 2010. Raewyn W. Connell, *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna 2006 (ed. or. *Gender*, Polity Press, Cambridge 2002). Judith Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Laterza, Roma-Bari 2013 (ed. or. *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-London 1990). Eadem, *Fare e disfare il genere*, Mimesis, Milano 2014 (ed. or. *Undoing gender*, Routledge, New York-London 2004). Riflessioni e applicazioni in campo storico sono proposte in Sandro Bellasai, Maria Malatesta (a cura di), *Genere e mascolinità. Uno sguardo storico*, Bulzoni, Roma 2000. Angiolina Arru (a cura di), *La costruzione dell’identità maschile nell’età moderna e contemporanea*, Biblink, Roma 2001. Cfr. anche Joan W. Scott, *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013.

<sup>17</sup> Tommaso d’Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, questione 154, art. 1.

peccato mortale, che quello che altrimenti tenesse o credesse sarebbe heretico», si legge, per esempio in un manuale criminale diffuso nelle corti della Terraferma veneta.<sup>18</sup> E tuttavia, l'esistenza di una scala di giudizio, per cui al di là dell'atto sessuale contavano anche i corpi, contava cioè il rispetto della dualità sessuale, di un modello di combinazione binaria che portava a catalogare nell'etichetta sodomitica, talvolta indistintamente e in modo discordante, un po' tutta la sfera «contro natura» della sessualità illecita e antiriproduttiva, sembrava sottendere essa stessa, *ab origine*, la ben più atavica paura del congiungimento omosessuale.<sup>19</sup>

Nella gerarchia dei peccati sessuali compilata da Tommaso d'Aquino e presa a modello dalla Chiesa nei secoli a venire, la sodomia appartiene al gruppo dei «disordini speciali» della lussuria che rende

<sup>18</sup> Così (trattando della «semplice fornicazione») in Lorenzo Priori, *Prattica criminale*, edita in Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, Cierre edizioni, Sommacampagna 2004, p. 177. Cfr. anche Katherine Crawford, *European Sexualities 1400-1800*, cit., pp. 155-162.

<sup>19</sup> «Paura» che risale al *Genesi*, e che tuttavia Boswell in un'interpretazione poi rivisitata attribuisce come atteggiamento della Chiesa soltanto a dopo il XII secolo. Cfr. John Boswell, *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo*, Leonardo, Milano 1989 (ed. or. *Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay people in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980). Riguardo alle cerimonie di affratellamento in uso nelle prime comunità cristiane («adelphopoiesis»), per esempio, lo storico ha poi visto un'evoluzione del giudizio ecclesiale sulle relazioni affettive tra persone dello stesso sesso. Cfr. Idem, *Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe*, Villard Books, New York 1994.

«indecoroso» (*indecens*) l'atto venereo.<sup>20</sup> Oltre all'«uso irragionevole» (la *recta ratio*) del piacere sessuale proprio dei peccati di lussuria (fornicazione, stupro, adulterio e incesto), la sodomia, dice Tommaso, ripugna anche l'ordine naturale dell'atto sessuale e per questo è detta «contro natura».<sup>21</sup> Tuttavia, il pensiero tomista spiega il concetto di «contro natura» come una macrocategoria comprendente tutti i «disordini» (nel senso di contrari all'ordine naturale) che rendono impossibile la procreazione, e quindi, oltre alla sodomia, vi si trovano elencati: la masturbazione (*mollities*, una sorta di “mollezza effeminata”); la sessualità antiriproduttiva di tipo eterosessuale; e l'unione sessuale con animali bruti, chiamata bestialità.<sup>22</sup> Tommaso, dunque, e con lui la maggior parte dei dottori e dei criminalisti seguenti, confinava la sodomia all'interno di un sottoinsieme specifico dei peccati «contro natura»: quello omosessuale. Se ne desume che, al di là delle dissertazioni giuridico-morali, il termine «sodomia» individuasse, in breve, l'unione di due maschi e, in misura minore, di due femmine. In questo senso, tutti gli atti di sodomia, in quanto omosessuali, apparivano «contro natura», mentre non tutti gli atti «contro natura», in quanto antiriproduttivi, erano di tipo omosessuale.

«Sodomia propriamente si dice quella che si commette fra maschi, nominata così dalla nefandissima città di Sodoma», segnalava in prima

<sup>20</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, questione 154, art. 11.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

accezione, tra le pagine della sua *Pratica criminale* (1665), il giureconsulto fiorentino Marcantonio Savelli: «viene però anco sotto questo nome di sodomia ogn'altro atto venereo contro natura, anco fra donne, come fricandosi, o con qualche stromento materiale facendo atti venerei, e fra maschi che con le proprie mani, o l'un l'altro si cagionassero polluzioni. [...] Siccome, se alcuno si mescolasse carnalmente con animali bruti, quello pure si dice contro natura e viene sotto nome di sodomia da punirsi di pena di morte. [...] Sodomia si commette anco fra uomo e donna, conoscendola carnalmente fuor dal vaso naturale, ancorché fusse la propria moglie».<sup>23</sup> Savelli si muoveva nel solco della vivace produzione giuridica d'indirizzo praticistico che era andata moltiplicandosi a partire dal Cinquecento contestualmente all'insegnamento universitario dello *Ius criminale*. Pratiche compendiose e decisamente ripetitive, tra le quali spiccava per fama e fortuna quella del milanese Giulio Claro (1550-1555), commentata e poi ripresa da diversi altri criminalisti. Se in essa l'autore rilevava la mancata unanimità dei *doctores* a proposito delle caratteristiche materiali necessarie alla determinazione del delitto,<sup>24</sup> la successiva sistemazione della voce «sodomia» nel *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis* di Giacomo Menocchio (1569), e soprat-

<sup>23</sup> Marco Antonio Savelli, *Pratica universale*, per Giuseppe Cocchini nella stamperia della Stella, Firenze 1665, sezione *Sodomia*, paragrafo 8.

<sup>24</sup> Iulii Clari, *Sodomia*, in Idem, *Opera omnia sive pratica civilis atque criminalis*, Geneva 1666 (ma la *Pratica criminale* è del 1568).

tutto nella monumentale *Praxis et theorica criminalis* di Prospero Farinaccio (1588-1614), avevano riordinato le diverse varianti del coito «contro natura» in un ampio e complesso catalogo di «modi» a uso penale.<sup>25</sup>

«Coitus contra naturam triplex est», elencavano le pratiche criminali: contro la «natura della società umana», qualora si fosse praticato con la propria madre, figlia o parente; contro la «natura del sesso umano», «quando masculus cum masculo coit, hic proprie appellatur sodomia a nefandissima urbe Sodoma»; contro la «natura del genere umano», se fosse intervenuta un'unione con degli animali. Il Menocchio ampliava tale classificazione individuando tre ulteriori varianti del coito «contro natura», incluse invece dal Farinaccio nella successiva trattazione delle singole specificità. Sarebbe stata definita contraria alla «natura dell'uso del proprio sesso», allora, la sodomia del maschio sulla femmina; alla «natura del proprio sesso», l'unione di due femmine per sfregamento o attraverso strumenti penetrativi; alla «natura del coito», infine, laddove l'emissione del seme fosse avvenuta per mezzo delle proprie mani.<sup>26</sup> Prospero Farinaccio riportava infine, tra gli altri casi giudicati contrari alla natura, qualsiasi polluzione commessa al di fuori del

<sup>25</sup> Iacobi Menochii, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et casus*, Coloniae 1684, p. 286. Cfr. quanto rileva a proposito delle persecuzioni Helmut Puff, *L'Europa nella prima età moderna, 1400-1700*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay*, cit., in particolare alle pp. 80-86. E anche Michael Sibalis, *Omosessualità maschile nell'età dei Lumi e delle rivoluzioni. 1680-1850*, in *ivi*, in particolare alle pp. 109-114.

<sup>26</sup> Iacobi Menochii, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et casus*, Coloniae 1684, p. 286. Prosperi Farinacii, *Praxis et theoricae criminalis*, Lugduni 1631, parte IV, questioni CXLIII e CXLVIII.

congiungimento “ordinario”, e dunque, per restare nell’ambito matrimoniale, anche la sodomizzazione del marito realizzata dalla moglie con l’ausilio di qualche oggetto.

Da più distante, i dottori della Chiesa, teologi e canonisti, discutevano «in che cosa» dovesse «consistere» questa sodomia: «alcuni pensano che sia l’unione sessuale compiuta in un vaso indebito; altri, più comunemente e più probabilmente, con Tommaso d’Acquino, l’unione con il sesso indebito», spiegava Alfonso Maria de Liguori nell’*Istruzione e pratica per li confessori* (1759).<sup>27</sup> Se ne ricavava una distinzione di giudizio che permetteva di assegnare, sul piano morale, il grado massimo di «perfezione» peccaminosa al congiungimento omosessuale – «femmina con femmina», «maschio con maschio» – indipendentemente dalla dinamica dell’atto, poiché in tale caso, spiegava ancora il teologo napoletano, «c’è sempre un’attrazione (*affectus*) verso il sesso indebito».<sup>28</sup> Richiamando la nozione degli *affectus*, “perturbazioni dell’anima” che generano i vizi e i peccati, de Liguori ragionava nei termini di un’economia della fisiologia umana, fatta propria dalla teologia post-tridentina, che

<sup>27</sup> «Sodomia habet quidem specialem deformitatem. Dubitatur autem inter doctores, in quo ipsa consistat. Alii sentiunt consistere in concubito ad indebitum vas; alii vero communius et probabilius cum d. Thoma, in concubitu ad indebitum sexum. Hinc infertur 1. quod coitus feminae cum feminae, et masculi cum masculo, perfecta est sodomia, in quacumque parte corporis fiat congressus, quia ordinarie semper adest tunc affectus ad indebitum sexum; et ideo non est opus explicare in confessione, an pollutio fuerit intra vel extra vas praeposterum [...]. Infertur 2. coitum viri in vase praepostero mulieris esse sodomiam imperfectam specie distinctam a perfecta». Alfonso Maria de Liguori, *Istruzione e pratica per li confessori*, cap. IX, 24, in *Opere di S. Alfonso Maria de Liguori*, vol. IX, Torino 1880, pp. 175-176.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

affidava al singolo individuo la responsabilità morale dei comportamenti sessuali, per cui senza la volontà e senza il “consenso”, senza cioè l’approvazione della ragione verso quei determinati *affectus*, non ci sarebbe stata nemmeno la responsabilità morale, e dunque il peccato. Viceversa, concludeva il teologo napoletano, la sodomia eterosessuale compiuta nel «vaso posteriore» della donna si sarebbe definita «imperfetta», di una «specie» comunque distinta da quella «perfetta» di stampo omosessuale.<sup>29</sup> C’era allora pure chi definiva come «perfetta» soltanto la «copula inter masculos», confinando all’imperfezione, invece, l’incontro «tra femmina e femmina, in vaso naturale» come «in vaso indebito».<sup>30</sup> L’omosessualità femminile, insomma, sembra profilarsi come un tema raro nel discorso moderno: nel suo celebre trattato sulla sodomia, Sinistrari disquisiva con una certa minuziosità riguardo alle diverse possibilità materiali dell’atto tra donne, aggiungendo allo sfregamento dei genitali esterni, che gli antichi attribuivano alle tribadi, la penetrazione resa possibile in certe donne, spiegava, da una clitoride particolarmente sviluppata, simile all’organo penetrativo maschile.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibidem.*

<sup>30</sup> Niccolò Terzago, *Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del sacramento della penitenza a tenore della dottrina del rituale romano*, Roma 1760, p. 276.

<sup>31</sup> Ludovico Maria Sinistrari d’Ameno, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus*, titolo IV, sezione XI, “Sodomia”, Venezia 1700, pp. 254-268. Sull’omosessualità femminile moderna cfr. Fernanda Alfieri, *Impossibili unioni di uguali. L’amore fra donne nel discorso teologico e giuridico (secoli XVI-XVIII)*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II, 2012, pp. 105-25. Maya De Leo, «Una parola scritta con l’inchiostro invisibile». *Per una storia della storiografia sull’omosessualità femminile*, in «Genesis», 1, VI, 2007, pp. 225-243. Laura Gowing, *Lesbiche e donne all’inizio dell’età moderna in Europa, 1500-1800*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay*, cit., pp. 125-143.

### 3.2. *Definire la sodomia, tra discorso teologico, fisiologia e innatismo*

Nel 1707, il frate Silvano da Este, un eremita camaldolese del convento di San Clemente, sull'omonima isola della laguna veneziana che si frappone tra la Giudecca e il Lido, era stato denunciato al locale tribunale delle fede dal suo superiore per aver negato che la sodomia fosse un peccato.<sup>32</sup> A Venezia, il religioso era arrivato soltanto pochi anni prima, trasferito dal convento di Vicenza a causa della medesima accusa ereticale. Testimoniava infatti il superiore di aver ricevuto una lettera scritta in quel tempo da uno dei confratelli laici stanziati presso l'eremo del Monte Rua, a Torreglia nel padovano, nella quale si raccontava di come una mattina, al risveglio, due giovani vicentini ospiti di passaggio nel detto convento erano stati ritrovati insieme, nella loro cella, mentre «usavano sodomiticamente tra loro». Rimproverati del «grande peccato che facevano», essi avevano risposto «che non era peccato e che così haveva loro detto il pre' Silvano», con il quale, evidentemente, i due giovani erano entrati in contatto durante la comune permanenza vicentina. E anche a Venezia, nonostante l'«apparenza esteriore» di «uomo virtuoso» e di vero «Cristo», frate Silvano aveva continuato a proferire siffatte eresie, facendo però seguire alle parole i fatti. Nei confronti di frate Paolo, per esempio, un confratello ventottenne di origine svizzera,

<sup>32</sup> ASV, SU, b. 134, processo contro padre Silvano, 9 gennaio 1707.

il religioso aveva indirizzato diverse volte il proprio «affetto». «Veniva da me alla mia cella di notte e di giorno, e di giorno in giorno mostrava maggiore affetto verso di me, sino che è venuto a toccamenti dishonesti e bacci, [...] acciecandomi con dire non esser peccato», riferiva frate Paolo davanti all'inquisitore.<sup>33</sup>

Il processo intentato contro frate Silvano, che si concluderà con l'abiura del reo e di cui sono conservati soltanto alcuni estratti in copia presso il fondo del Sant'Uffizio veneziano, s'incentrava tutto sulla separazione delle azioni dalle intenzioni, rientrando quest'ultime tra gli interessi specifici del foro inquisitoriale. In primo luogo, difatti, a essere indagata è la qualità dei «moti sensuali», piuttosto che del congiungimento carnale, gettando oltretutto luce su di un contesto, com'era quello fratesco, già culturalmente abbastanza addentro alle questioni dottrinali in materia di morale sessuale. Ne aveva ben donde, allora, frate Paolo, a testimoniare davanti all'inquisitore di come avesse tentato lui stesso per primo a opporre resistenza alle *avances* di frate Silvano, salvo poi cadervi come «sedotto da quel suo «errore nel intelletto». «Dimandato da me se lui inclinava all'impurità», giurava il testimone, «mi asseriva di no, al che io soggiorsi ch'era peccato a far tali toccamenti, [...] gli dicevo che erano trasgressioni di regole; [...] ma lui replicavasi che [...] non sentiva motti inhonesti [...] e per ciò si faceva senza

<sup>33</sup> Ivi, deposizione di Paolo, 9 luglio 1707.

dolo». <sup>34</sup> I «toccamenti» oggetto dell'indagine erano quelli che frate Silvano rivolgeva alle «parti pudende», «ante et post», di frate Paolo. «Tali toccamenti», concludeva il testimone, «mi diceva praticare più tosto per diletto naturale, et per tale diletto naturale solo lo tolleravo; [...] né in me né in lui a tali toccamenti ho conosciuto movimento sensuale». <sup>35</sup>

Si vede qui come il fattore del “consenso”, ossia della volontà dell'individuo di approvare liberamente la dilettazione venerea, dando così seguito ai «moti sensuali» innescati dagli *affectus*, fosse in teologia morale condizione necessaria per definire la peccaminosità di una qualsivoglia azione. Non sfuggirà, poi, come tale distinguo rappresentasse anche, in realtà, un facile espediente a uso degli imputati per dissimulare o quantomeno mitigare gli addebiti loro ascritti. Interrogato sui motivi che l'avevano portato a praticare tali «toccamenti», sebbene non negandoli, frate Silvano rispondeva: «li motivi non saprei dirli, perché non ho avuto malizia né fini cattivi né mi sono fatto scrupolo»; per poi, allora, aggiungere: «ciò che ho fatto l'ho fatto con affetto naturale». <sup>36</sup> «Ai miei dubbii», riferiva ancora un altro confratello, cui frate Silvano aveva rivolto il medesimo «affetto», egli era solito rispondere che «non era male», che «non vi era peccato né scrupolo», che «mi voleva bene come per ragioni di filosofia o per ragioni naturali». Portava anche diversi «esempi della sacra Scrittura», frate Silvano, per giustificare i propri

<sup>34</sup> *Ibidem.*

<sup>35</sup> *Ibidem.*

<sup>36</sup> Ivi, costituito di frate Silvano, 22 agosto 1707.

comportamenti, nel tentativo di spiegare la natura non peccaminosa delle proprie intenzioni, «ma io havendo letto il Segala, non potevo persuadermi», concludeva l'anonima fonte.<sup>37</sup>

Il «Segala» citato dall'anonimo confratello era il predicatore cappuccino diventato famoso per aver dato alle stampe una fortunata serie di opere divulgative d'indirizzo morale. Tra i diversi precetti esposti in una di esse, la *Via sicura del paradiso* (1617), benché non esente dall'eresia quietista,<sup>38</sup> vi si trovano ampi riscontri normativi in materia di disciplinamento sessuale. «Tutti i giorni di nostra vita habbiamo sempre a ripugnare ad ogni sorte di vizio et mala inclinazione della natura», ammoniva Alessio Segala a proposito dei «brutti pensieri et carnali cogitazioni», come lo sono quelli sessuali, ai quali «più che ad ogni altro vizio siamo inclinati a dilettarci».<sup>39</sup> Una «dilettazione», quella sessuale, che avveniva fisiologicamente per mezzo «del fomite», spiegava il Segala, ossia di un movimento che letteralmente “cuoce” e “riscalda” il corpo; si trattava della ben più nota concupiscenza, la tensione desiderante che il cappuccino spiegava essere stata «contratta» dagli uomini a causa del «peccato nostro originale e rimasta in tutti noi, figliuoli di Adamo, per il peccato suo che fece mangiando del vietato pomo».<sup>40</sup> Il riferimento è

<sup>37</sup> Ivi, testimonianza giurata anonima, senza data.

<sup>38</sup> DBI, Alberto Merola, *Alessio da Salò*, vol. 2, 1960.

<sup>39</sup> Alessio Segala, *Via sicura del Paradiso*, in *Opere spirituali*, Appresso li Milochi, Venezia 1653, pp. 810.

<sup>40</sup> *Ibidem*. Sulla sodomia associata al tema del peccato originale, cfr. Umberto Grassi, *Il frutto proibito. Riletture ereticali del peccato originale ed emozioni in Italia dal*

evidentemente ad Adamo ed Eva, alla loro caduta dall'originario stato di grazia narrata nel libro *Genesi*, da cui sarebbe poi derivata l'intrinseca debolezza dell'intera umanità di fronte alle tentazioni.<sup>41</sup> «Hor vedi», concludeva il predicatore Alessio Segala, «bisogna sempre stare all'erta per battere et ribattere da noi queste immonde e dilettevoli cogitazioni», ma «nota che solo dilettrandoti in esse volontariamente pecchi mortalmente. [...] Non ti dare noia, anzi consolati, poscia che è in tua libertà lo scacciarle et non scacciarle. Sta a te il volere et non volere acconsentire».<sup>42</sup>

Come si vede, il concetto di disciplina sessuale appare qui strettamente collegato a quello di corpo, ossia alla valutazione morale del movimento che si registrerebbe in esso a causa degli stimoli esterni rinvenuti per mezzo dei sensi. Nel discorso pubblico di antico regime, infatti, soprattutto dal Concilio di Trento in poi, quel misterioso ma organico intrecciarsi di stimoli, percezioni e reazioni scatenati dalle cose sessuali era andato assumendo le forme di un'«antropologia tragica», una «storia di caduta e tensione al riscatto» elaborata dalla teologia post-tridentina a partire dalla caduta originaria dei due progenitori biblici, che aveva reso l'individuo, abbandonato a un'incessante lotta tra istinto e

*Cinque al Settecento*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.

<sup>41</sup> *Genesi* 3.

<sup>42</sup> Alessio Segala, *Via sicura del Paradiso*, cit., p. 810.

volontà, artefice consapevole delle proprie scelte.<sup>43</sup> Se il corpo era diventato il luogo simbolo della concupiscenza, di quella bramosia sessuale scatenata dagli *affectus* che provenivano dall'esterno ma che obbedivano alla volontà dell'individuo, la teologia post-tridentina, di conseguenza, aveva fatto della concupiscenza stessa non soltanto l'oggetto di una condanna morale, ma anzitutto di una sfida. Disciplina e autodisciplina avevano così educato gli uomini e le donne alla gestione attiva e responsabile degli stimoli percepiti attraverso i sensi, istituendo e informando i limiti oltre ai quali l'intrinseca debolezza della carne avrebbe causato la perdita del dominio di sé, nonché allontanando il soggetto dall'obiettivo ultimo della salvezza.<sup>44</sup> È all'interno di tale schema, di corpo e di anima, di volontà o di non volontà, che s'intratteneva l'interpretazione dei piaceri sessuali in antico regime.<sup>45</sup>

Il modello di riferimento, passato lungo i secoli della modernità attraverso la lettura dell'Aquinate e dei teologi della Seconda Scolastica, era ancora quello della psicologia aristotelica (soprattutto del *De Anima* e dell'*Etica Nicomachea*), unita alle conoscenze medicali della teoria

<sup>43</sup> Cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010, pp. 136-142.

<sup>44</sup> Ivi, cfr. in particolare il capitolo terzo, pp. 143-202.

<sup>45</sup> Cfr. Sandro Nannini, *L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente*, Laterza, Roma-Bari 2002. Mino Bergamo, *L'anatomia dell'anima*, da François de Sales a Fénelon, il Mulino, Bologna 1991.

umorale di scuola ippocratico-galenica.<sup>46</sup> Il corpo, allora, appare ripartito tra sangue, spiriti e umori. Se il sangue rappresenta l'alimento vitale del corpo, gli spiriti sono invece intesi come il veicolo attraverso il quale l'anima, ossia il principio vitale, si mescola con il corpo diffondendo calore, consentendo la conservazione della vita e trasportando le sensazioni. Secondo tale concezione, dunque, l'anima sarebbe investita di tre funzioni: vegetativa, che sovrintende alle funzioni vitali; razionale, responsabile delle funzioni intellettive; e sensitiva, che assicura la percezione sensoriale. È compito di quest'ultima, dell'anima sensitiva, rilevare gli stimoli esterni per mezzo dei sensi,<sup>47</sup> innescando il meccanismo del desiderio sessuale che si ripercuote sull'equilibrio dell'intero corpo, predisponendolo all'atto sessuale. Percepiti gli stimoli dall'esterno, essi verrebbero riversati così dai sensi all'immaginazione, provocando l'eccitazione dell'appetito. La ragione, a questo punto, può scegliere se dare seguito a tale appetito: lo può approvare (è il caso della *concupiscentia*, intesa qui come il forte desiderio di appagamento sessuale), oppure lo

<sup>46</sup> Cfr. in particolare Katherine Park, Eckhard Kessler, *The concept of psychology*, in Charles B. Schmitt, Quentin Skinner, Eckhard Kessler (eds.), *The Cambridge History of Renaissance Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge 1988, pp. 455-463. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi*, cit., in particolare alle pp. 152-202. Cfr. anche Eadem, *Il corpo conteso di fra Giovanni Battista (Terra d'Otranto, 1688)*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.

<sup>47</sup> Tanto che, si legge nei *Problemi* del *corpus* aristotelico, «non si dovrebbe fare l'amore [...] se non c'è un forte stimolo, [...] perché quando non c'è eccitazione siamo come le piante strappate da terra: viene tirato fuori anche qualcosa che a esse non appartiene. [...] Se si mette in moto qualcosa a noi estraneo, questo ci causerà sofferenza, perché non si trova al proprio posto». Aristotele, *Problemi*, a cura di Maria Fernanda Ferrini, Bompiani, Milano 2002, sezione IV, *I rapporti sessuali*, p. 81.

può respingere. Di conseguenza, la responsabilità della caduta appare affidata per intero all'arbitrio del singolo, il quale, debitamente informato sui pericoli della carne, viene chiamato in coscienza a riconoscerli e a gestirli in modo corretto, rifuggendo e anzi continuamente prevenendo le molteplici occasioni di tentazione.

La fisiologia dell'atto sessuale seguiva il processo innescato dagli *affectus*. Qualora infatti si fosse verificata l'approvazione volontaria della ragione nei confronti della tensione desiderante, i diversi componenti del corpo – sangue, spiriti, umori – avrebbero cominciato a prodursi in una «commozione», o scossa violenta, necessaria all'esercizio dell'atto sessuale. Gli spiriti vitali, sottratti alle altre funzioni, verrebbero convogliati verso le parti del corpo destinate alla riproduzione, originando in esse la sensazione del piacere sessuale. Di conseguenza, il surriscaldamento degli umori diffonderebbe il calore che, una volta riversato negli organi genitali, determinerebbe la produzione e la successiva effusione del seme. È in questo momento che la ragione, nel frattempo svuotata degli spiriti vitali impiegati nell'attività sessuale, provocherebbe la momentanea perdita del controllo di sé. Secondo tale visione, allora, la meccanica dell'atto sessuale va intesa come la risposta corporea a degli stimoli esterni, mediata però da un preciso atto di volontà.<sup>48</sup> È su quell'atto di volontà, sulla possibilità dunque della scelta e del discernimento degli appetiti, che si rendevano possibili le valutazioni morali

<sup>48</sup> Cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi*, cit., pp. 155-157.

delle cose sessuali. Ne consegue, perciò, che sul piano dottrinale il giudizio morale si spostasse dal piano esterno delle azioni, a quello interno delle intenzioni.<sup>49</sup> Ma se l'atto sessuale rispondeva a una sorta di fisiologia meccanicistica, com'era interpretata, invece, la qualità della tensione desiderante, ossia l'intenzionalità della scelta che sottostava all'azione, che le norme sociali avevano la pretesa di guidare e di condizionare?

Intenzioni e pensieri, come si è letto anche nel Segala, occupavano un posto decisivo nell'economia morale che avrebbe dovuto riformare le abitudini sessuali dei cattolici dopo Trento. Non soltanto agli «atti esteriori», allora, si sarebbe dovuto guardare per la determinazione dei peccati, ma anche ai «pensieri et desiderii», scriveva tra gli altri il teologo Agostino Montalcino nella *Lucerna dell'anima* (1590).<sup>50</sup> Per cui, per esempio, tra i diversi casi di coscienza illustrati ai confessori, Montalcino riportava anche quello di un penitente che, confessando di aver «havuto a che fare con una donna», sarebbe stato giudicato «sodomito pessimo», qualora avesse peccato con detta donna «pensando a maschi». <sup>51</sup> L'attenzione alle diverse possibilità del pensiero, all'intenzionalità che muoveva la scelta, dipendeva dalla centralità dell'immaginazione nel fornire all'individuo la conoscenza dell'appetito e dunque di una determinata inclinazione, all'interno del processo fisiologico che sovrintendeva agli

<sup>49</sup> Cfr. Adriano Prosperi, *Sessualità*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, vol. III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1417-1420.

<sup>50</sup> Agostino Montalcino, *Lucerna dell'anima. Somma de' casi di conscientia necessaria a i confessori et molto utile a i penitenti*, Appresso Damian Zenaro, Venetia, 1590, p. 35.

<sup>51</sup> *Ibidem.*

atti sessuali. Ne consegue che l'intenzionalità dell'atto, l'«animo corrotto» rivolto a persone dello stesso sesso, partecipassero in modo decisivo, allo stesso modo delle qualità fisiche dei corpi dei *partner* coinvolti, alla complessa definizione della sodomia. Ricordava ancora il Montalcino, infatti, come l'azione peccaminosa di due persone che avessero avuto «animo di consumare insieme», di «pigliare delectazione l'uno rispetto dell'altro», prendeva «il nome» «dalle persone» che vi operavano; perciò si sarebbe trattato di «fornicazione», se le persone fossero state libere; di «adulterio», se sposate; e di «sodomia», se «dell'istesso sesso». <sup>52</sup>

Nella medesima cornice normativa si muoveva anche la *Somme des pechez* di Jean Benedicti (1587), dove ancora, nel definire le differenti circostanze peccaminose della masturbazione, il teologo francese specificava l'importanza cruciale del fattore intellettuale; per cui, se il penitente avesse peccato in solitudine «desiderando» una ragazza, sarebbe stato «stupro»; ma se invece avesse «desiderato» un ragazzo, si sarebbe trattato di «sodomia». <sup>53</sup> La molla psicologica che accende il desiderio sessuale, insomma, appare non meno importante della fisiologia dell'*effusio seminis* e della disposizione consapevole della volontà, all'interno della comprensione teologica della sessualità di antico regime. Così,

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> «S'il desire une femme mariée, il commet adultere en son coeur; s'il desire une nonnain, il commet sacrilege; s'il desire sa parente, c'est inceste; s'il desire une pucelle, c'est stupre; s'il desire un garçon, c'est sodomie». Jean Benedicti, *Somme des péchez et le remède d'iceux*, Paris 1587, pp. 157-158.

pensiero, tatto, vista e parola erano diventati oggetto di specifiche riflessioni nella precettistica post-tridentina, con l'esposizione di casi di coscienza e di indicazioni pratiche, consigli rivolti ai fedeli per sfuggire alle tentazioni.<sup>54</sup> «Chi con piena avvertenza si trattiene in qualche pensiero impuro, se ci sia la dilettaazione venerea, che non si reprima, o il pericolo di acconsentire ad essa, o nella cosa pensata, questo pecca mortalmente per ragione della dilettaazione o del pericolo», spiegava a proposito del peccato di lussuria la *Theologia moralis universa* del gesuita francese Paul Gabriel Antoine (1723).<sup>55</sup> E il «pensiero impuro» che qui il teologo considerava era anche quello di tipo omosessuale, apparendo esso ugualmente capace di innescare il processo della concupiscenza, al pari di quello stimato “normale”, tra persone di sesso diverso. «Gli sguardi delle parti pudende dello stesso sesso», allora, generalmente giudicati meno gravi di quelli tra maschio e femmina (che nella visione eteronormativa sarebbero stati gli unici a indurre in tentazione), diventavano di contro peccati mortali, qualora fosse sorto nel penitente quell'«affetto venereo» che porta al «pericolo di polluzione e di dilettaazione impura».<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi*, cit., pp. 200-202.

<sup>55</sup> Paul Gabriel Antoine, *Compendio di tutta la teologia morale*, nella stamperia Baglioni, Venezia 1723 p. 157.

<sup>56</sup> Ivi, pp. 159-160.

Che l'«affetto» responsabile del desiderio omosessuale potesse essere innato non è cosa che la morale di antico regime concepisse.<sup>57</sup> Non lo era neppure nei confronti del desiderio eterosessuale, sebbene normativamente ritenuto l'unico orientamento accettabile, poiché la sessualità prendeva piuttosto le forme di un abito acquisito con l'esperienza dalla reiterazione di singoli atti: abito buono e “normale”, nell'atto matrimoniale potenzialmente riproduttivo; abito cattivo e “vizioso”, in tutti gli altri atti sessuali. È pur vero che, secondo la concezione aristotelica fatta propria dal pensiero moderno, le sensazioni appaiono legate all'individuo da delle esigenze di tipo naturale, alcune delle quali – è il caso per esempio della riproduzione o dell'alimentazione – sembrano più connaturate di altre, in quanto necessarie alla conservazione della

<sup>57</sup> Un cambio di paradigma verso l'innatismo del desiderio omosessuale sembra registrarsi nei documenti del magistero cattolico dopo la dichiarazione *Persona Humana* (1975) della Congregazione per la dottrina della fede, dove «circa alcune questioni di etica sessuale» si comincia a distinguere tra gli atti, oggetto di giudizio morale, e le persone omosessuali, «che sono definitivamente tali per una specie di istinto innato o di costituzione patologica, giudicata incurabile». Per ciò che riguarda «i soggetti di questa seconda categoria», si legge ancora, «alcuni concludono che la loro tendenza è a tal punto naturale da dover ritenere che essa giustifichi, in loro, relazioni omosessuali in una sincera comunione di vita e di amore, analoga al matrimonio, in quanto essi si sentono incapaci di sopportare una vita solitaria». Cfr. Guy Bedouelle, Jean-Louis Bruguès, Philippe Becquart, *Amore e sessualità nel Cristianesimo*, Jaca Book, Milano 2007, p. 53-65. Cfr. anche quanto espresso nel CCC, 2357-2359, dove sostiene: «la sua genesi psichica rimane in gran parte insiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati”», dunque «in nessun caso possono essere approvati».

vita.<sup>58</sup> Ma tale impostazione reiterava una visione sacrale della natura che prevedeva per il sesso un'unica funzione, quella riproduttiva, legando maschio e femmina a un disegno divino originario, posto a guida dei comportamenti umani. Non sembra esserci spazio, insomma, all'interno di una siffatta concezione morale, all'interno del discorso pubblico e teorico (cosa diversa dalle "pratiche"), per l'omosessualità o per la sessualità antiriproduttiva in genere; la "libertà libertina" del sesso, infatti, al di là della pratica, sembra trovare possibilità d'esistere all'interno del discorso pubblico soprattutto in un contesto polemico: nella debolezza della carne, nello stigma libertino, nell'altro rispetto alla norma.

Sulla nozione di *habitus* ("modo di essere", "disposizione", "inclinazione", "abitudine") ritornava ancora Alfonso Maria de Liguori nell'*Istruzione e pratica per li confessori* (1759), specificando come si sarebbero dovuti distinguere i peccatori «abituati» da quelli «recidivi».<sup>59</sup>

<sup>58</sup> «Il piacere che si prova è dovuto sia all'adempimento di una necessità sia alla rispondenza di un fine: la necessità, perché il passaggio naturale è piacevole quando si percepisce; il fine, perché se ne generino esseri viventi: e il piacere è lo stimolo che più spinge gli animali a unirsi». Aristotele, *Problemi*, cit., sezione IV, *I rapporti sessuali*, p. 87.

<sup>59</sup> «Bisogna distinguere gli abituati da' recidivi. Gli abituati son quelli che hanno contratto l'abito in qualche vizio del quale non ancora si sono confessati. Or questi, come dicono i dottori, ben possono assolversi la prima volta che si confessano del mal abito o pure quando se ne confessano dopo averlo ritratto, purché siano disposti con vero dolore e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarsi. Ma quando l'abito fosse molto radicato può benanche il confessore differire l'assoluzione per fare esperienza come si comporta il penitente nel praticare i mezzi assegnati ed acciocché prenda egli più orrore a suo vizio. Avvertasi che cinque volte al mese può già costituire il mal abito in qualche vizio di peccati esterni purché tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di fornicazione, sodomie e bestialità, molto minor numero può costituire l'abito; chi per esempio

Sono «abituati» i peccatori che hanno «contratto l'abito in qualche vizio, del quale non ancora si sono confessati»; sono «recidivi» coloro che invece «dopo la confessione sono ricaduti nella stessa o quasi stessa maniera senza emenda». <sup>60</sup> A quest'ultimi, l'assoluzione si sarebbe dovuta differire, mentre ai primi, che avessero confessato il «mal abito» per la prima volta e che si fossero mostrati «disposti» alla riparazione, sarebbe spettata l'assoluzione, sempreché «l'abito non fosse molto radicato». <sup>61</sup> Liguori insisteva dunque sulla definizione di «mal abito», spiegando come un peccatore si potesse dire «abituato» a un determinato vizio qualora fosse caduto in esso almeno «cinque volte il mese». Ma tale parametro scendeva drasticamente a proposito dei vizi della sfera sessuale, «fornicazioni, sodomie e bestialità», dove il peccatore si sarebbe dovuto considerare «abituato» qualora avesse peccato anche solo «una volta il mese per un anno». <sup>62</sup> L'impostazione aristotelica che sottostava alla nozione di *habitus*, tuttavia, non eludeva la questione di fondo: «perché alcuni godono di essere passivi nell'atto sessuale, e perché alcuni sono anche attivi, altri no?», trattava infatti una delle questioni dei *Problemi*

fornicasse una volta il mese per un anno ben questi dee dirsi abituato». Alfonso Maria de Liguori, *Istruzione e pratica per li confessori*, in Idem, *Opere di S. Alfonso Maria de Liguori*, vol. IX, Torino 1880 (ma 1759), p. 616. Cfr. anche Maurizio Faggioni, *L'atteggiamento e la prassi della Chiesa in epoca medievale e moderna sull'omosessualità*, in «Gregorianum», 91, 3, 2010, pp. 478-509.

<sup>60</sup> Alfonso Maria de Liguori, *Istruzione e pratica per li confessori*, cit., p. 616.

<sup>61</sup> *Ibidem.*

<sup>62</sup> *Ibidem.*

attribuiti alla scuola aristotelica, e sulla quale lo Stagirita ritornava in più parti anche nell'*Etica nicomachea*.<sup>63</sup>

«Il godere di piaceri erotici con i maschi», sostiene Aristotele nell'*Etica*, «sono cose che si producono in alcuni per natura, in altri per abitudine». <sup>64</sup> La natura intesa qui dal filosofo è una particolare conformazione fisica dell'individuo, discorde da quella considerata normale, che materialmente avrebbe causato lo spostamento di sede del desiderio sessuale: una «disposizione fisica comportamentale ricevuta fin dall'inizio della vita», una «malattia del corpo», commenterà poi l'Aquinate;<sup>65</sup> per abitudine, invece, si doveva intendere l'acquisizione da parte dell'individuo di un abito particolare, in questo caso vizioso, derivato dall'esperienza. In entrambi i casi, comunque, e per natura e per abitudine, la ragione risultava come soffocata dalla retta via, portando così la persona che ne fosse stata affetta a giudicare come piacevoli dei piaceri che invece non sarebbero dovuti risultare piacevoli «per natura». E tuttavia, Aristotele proseguiva sostenendo che né agli uni né agli altri si sarebbe dovuta imputare una «mancanza di autocontrollo», ossia di «incontinenza» nel senso proprio del termine, poiché sarebbe stato anche possibile, per esempio, essere stati «affetti da queste cose» e nello stesso

<sup>63</sup> Aristotele, *Problemi*, cit., sezione IV, *I rapporti sessuali*, pp. 91-92. Idem, *Etica nicomachea*, cit., VII, pp. 275-277.

<sup>64</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, cit., VII, pp. 275-277.

<sup>65</sup> Tommaso d'Aquino, *Commento all'Etica nicomachea di Aristotele*, traduzione a cura di Lorenzo Perotto, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998, vol. II, libro 7, cap. 5, p. 146.

tempo esserne «dominati», come viceversa «non esserne dominati», e dunque succubi di tali concupiscenze.<sup>66</sup> «Quelli in cui la natura è la causa, nessuno li chiamerebbe incapaci di dominarsi», concludeva il filosofo, «come non lo direbbe nemmeno per le donne in quanto esse sono passive e non attive nell'amplesso; lo stesso vale anche per coloro che si trovano in uno stato morboso per abitudine».<sup>67</sup>

L'anomalia fisica rilevata dal pensiero aristotelico-tomistico presso coloro che mostravano «per natura» un desiderio di tipo omosessuale, e non già a causa di un costume acquisito, era debitrice ancora una volta della concezione fisiologica dell'atto sessuale che vedeva nel movimento il suo aspetto peculiare. «Negli uomini in cui i dotti non sono in condizioni normali, o perché quelli che vanno a finire nel pene sono ostruiti, o per qualche altra ragione», si legge infatti nei *Problemi*, il seme anziché confluire ordinariamente «ai testicoli e al pene», sarebbe stato diretto «nell'ano», producendo in quella zona, e non in quella ordinaria, «la voglia di essere sfregata».<sup>68</sup> Ne consegue che quando ciò fosse accaduto, tali persone avrebbero «desiderato» una sessualità «passiva»; viceversa, quelle persone in cui il seme prendeva «entrambe le direzioni», ordinaria e non ordinaria, «desideravano» una sessualità «sia attiva sia passiva».<sup>69</sup> Un caso di deviazione naturale del seme si sarebbe verificato, per esempio, negli «effeminati», concludeva la questione, nei

<sup>66</sup> Aristotele, *Etica nicomachea*, cit., VII, pp. 275-277.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Aristotele, *Problemi*, cit., sezione IV, *I rapporti sessuali*, pp. 91-92.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

quali «l'emissione di sperma è inesistente o è scarsa nella parte in cui essa avviene nelle persone conformate secondo natura, mentre avviene nella parte di cui si è detto. La causa è una conformazione contro natura: sono maschi, ma fatti in modo che questa parte del loro corpo è necessariamente malformata».<sup>70</sup>

Riguardo alla questione dell'abitudine, invece, i *Problemi* osservavano come negli individui che avessero mostrato di esservi inclini, tale abito finiva col rappresentare «sempre più» una «seconda natura»; un «disordine», avrebbe detto poi la teologia cattolica, molto più difficile da sradicare nei «recidivi» che negli «abituati».<sup>71</sup> «Tanto è radicato in essi doi rettententi questo vizio così enorme», annotavano per esempio i giudici veneziani tra le carte di un processo del 1619 che vedeva imputati per sodomia Vincenzo Amadi, trentaseienne già condannato in passato per lo stesso reato, solito anzi fare «pubblica professione di cometer il vizio di sodomia», e Giovanni Pietro Cavanego, «sbarbato» di anni venti, con il quale Vincenzo intratteneva una relazione «continua e ordinaria».<sup>72</sup> Arrestati e fatti alloggiare in due celle separate, al momento di «esser condotto l'uno in altro luogo diverso dove si trovava l'altro

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> Alfonso Maria de Liguori, *Istruzione e pratica per li confessori*, cit., p. 616. Cfr. anche Maurizio Faggioni, *L'atteggiamento e la prassi della Chiesa*, cit., pp. 478-509, pp. 493-494.

<sup>72</sup> ASV, *Quarantia Criminal*, b. 133, fascicolo 197, processo contro Vincenzo Amadi, 14 maggio 1619. Sul caso cfr. Gabriele Martini, *Il «vizio nefando» nella Venezia del Seicento*, cit., pp. 114-115.

compagno», i due uomini, riportavano i giudici, «non si sono potuti schiffare di darne et farne qualche apparente dimostrazione»; essi «si abbrasciorno insieme, baciandosi et stringendosi continuamente, così che li ministri che si trovano presenti restarno da tali atti stupiti et meravigliati, così fecero giudizio che non potesse essere altrimenti se non che costroro fossero rei colpevoli d'un tanto misfatto». <sup>73</sup> Di quello stesso periodo è pure la condanna di altre due persone accusate della medesima inspiegabile “recidività”; l'uno avrebbe sostenuto che l'altro fosse stato «sua moglie et che dorme con lui», «mangiando et habitando del continuo», «sono più di dodici anni», «sempre in casa et nell'istesso letto»; tanto che più persone avevano testimoniato come tra di loro passasse «molta instrinsichezza», che fossero «una cosa istessa». <sup>74</sup>

### *3.3. La repressione giudiziaria nella Venezia moderna: istituzioni e prassi*

A Venezia, il reato di sodomia era punito dalla suprema e più temuta magistratura politico-giudiziaria del Consiglio di Dieci fin dal 1418, quando la competenza in materia era stata levata ai Signori di

<sup>73</sup> *Ibidem.*

<sup>74</sup> ASV, *SU*, b. 83, processo contro Giovanni e Pietro Spiera, 1 ottobre 1627.

notte al criminal, valutando inefficace il loro operato.<sup>75</sup> Istituito nel 1310 per far fronte a una congiura ordita da alcuni nobili contro la Repubblica, l'allora provvisorio Consiglio di Dieci, espressione emergenziale del potere oligarchico cittadino, divenne invece nel corso dei secoli il principale organismo di polizia e di governo della giustizia criminale, sovrintendendo alla sicurezza dello Stato e al suo buon costume.<sup>76</sup> Erano dieci i membri ordinari che lo componevano, eletti annualmente in Senato tra i patrizi d'età maggiore ai quarant'anni che sedevano in Maggior Consiglio. A essi, poi, si aggiungevano di diritto il Doge, che tuttavia non aveva l'obbligo di partecipare alle riunioni, i sei consiglieri ducali e uno degli Avogadori di comun, il cui compito era quello di assicurare la regolarità degli atti.<sup>77</sup> Fino a un certo punto, il Consiglio si riunì con una

<sup>75</sup> Cfr. Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex, Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford University Press, New York-Oxford 1985 (trad. it. *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Marsilio, Venezia 1988). Gabriele Martini, *Il «vizio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Jouvence, Roma 1987. Nicolas S. Davidson, *Sodomy in Early Modern Venice*, in Tom Betteridge (ed.), *Sodomy in Early Modern Europe*, Manchester University Press, Manchester 2002, pp. 65-81.

<sup>76</sup> Cfr. Claudio Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 153-258. Idem, (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, il Mulino, Bologna 2007. Gianni Bruganza, *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Marsilio, Venezia 1998. Più in generale, sui problemi giuridici, cfr. Gaetano Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, ivi, pp. 15-152. Idem, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.

<sup>77</sup> Cfr. Mila Manzatto, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun*, in Claudio Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, cit., pp. 109-154.

cadenza di almeno quattro volte al mese, poi invece quotidianamente, di regola in tutti i giorni feriali liberi dalle sessioni del Senato. Ogni mese, tra i dieci membri del Consiglio erano poi eletti tre Capi, un Camerlengo coadiuvato da due revisori per l'amministrazione della cassa propria, nonché estratti a sorte due consiglieri inquisitori e otto membri dei due diversi Collegi che lo componevano: quattro per il Collegio ordinario e quattro per il Collegio straordinario.

Il rito inquisitorio del quale era dotato, consentiva al Consiglio di Dieci di procedere *ex officio* nella repressione dei reati, con quei caratteri di segretezza, celerità e di ben poche garanzie per gli imputati che gli derivavano dal rappresentare per via esclusiva e diretta il potere politico dello Stato.<sup>78</sup> Secondo la prassi, dunque, una volta venuti a conoscenza di un potenziale reato, la cui notizia poteva giungere alla giustizia per denuncia, querela o per altro tipo di canale informativo,<sup>79</sup> i Dieci affidavano l'istruttoria ai due consiglieri inquisitori incaricati di accertare l'infrazione, raccogliendo prove, testimonianze e perizie.<sup>80</sup> Gli in-

<sup>78</sup> Cfr. Claudia Andreato, *Il rito inquisitorio del Consiglio di Dieci nel XVI secolo*, in Claudio Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, cit., pp. 361-417. Silvia Girardello, *La procedura inquisitoria in uno Stato repubblicano. Il rito del Consiglio di dieci (sec. XVIII)*, ivi, pp. 419-470.

<sup>79</sup> Sull'uso della querela-denuncia in ambito veneziano, cfr. in particolare Paolo Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore, Milano 2003.

<sup>80</sup> Rinaldo Fullin, *Di un'antica istituzione mal nota. Inquisitori dei X e Inquisitori di Stato*, Venezia 1875.

quisitori presentavano così all'intero Consiglio i risultati della loro investigazione e, qualora fosse stato deciso il proseguimento, il caso avrebbe poi seguito il suo *iter* presso uno dei due Collegi, suddivisi per competenza: il Collegio ordinario, istituito nel 1418 specificatamente per far fronte alla repressione della sodomia, ma che oltre a essa trattava anche altri tipi di reato tra quelli generalmente ritenuti più importanti, come la falsificazione delle monete e i giochi vietati;<sup>81</sup> il Collegio straordinario, istituito nel 1502, per tutti gli altri tipi di reato. Presentati i risultati della nuova investigazione al Consiglio, era poi proposto l'arresto dell'imputato e, in caso di approvazione, emanato il conseguente proclama di consegna alla giustizia, da leggersi sulle scale del ponte di Rialto. Qualora si fosse presentato, l'imputato veniva infine imprigionato in una delle prigioni di Palazzo Ducale, in attesa di essere interrogato dal Collegio criminale sugli addebiti oggetto della precedente fase informativa.

L'interrogatorio, com'è d'uso nel rito inquisitorio, mirava alla confessione, che in limitati casi poteva anche prevedere l'ausilio della tortura.<sup>82</sup> Verbalizzato il «costituto opposizionale» contenente l'interrogatorio dell'imputato, l'Avogadore intimava le sue difese, suddivise talvolta con l'aiuto di un avvocato in una serie di capitoli sui quali potevano essere poi ascoltati anche i testimoni. Il processo giungeva così alla fase

<sup>81</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, reg. 9, c. 179v, parte dell'11 maggio 1418.

<sup>82</sup> «Collegium vero consilii decem deputatum super sodomitis teneatur et debeat se frequenter reducere in camera tormenti pro examinandis pueris patientibus et sodomitis ac aliis et pro inquirendo veritatem et tormentando et retineri faciendo, ut justitia habeat locum suum contra committentes tam abhorendum peccatum omnipotenti Deo infesum». ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, reg. 27, c. 11v, parte dl 12 marzo 1496.

risolutiva: letti e discussi tutti gli atti, al Consiglio di Dieci non restava che votare «se per le cose lette e dette» si dovesse «prender parte» di procedere con la sentenza. In tal caso, valutate le pene secondo gradi di gravità diversi, si procedeva alla determinazione della pena definitiva attraverso un sistema di bossoli colorati («de sì», «de non» e «non sinceri», ossia astenuti), infliggendo quella che otteneva la maggioranza dei voti necessari. Il colpevole veniva così assicurato alla sua sorte, che nel caso della sodomia era la morte sul rogo, previa decapitazione, tra le due colonne di Piazza San Marco.<sup>83</sup> La pena ordinaria si svolgeva, dunque, secondo un'antica liturgia pubblica, «spettacolo urbano del potere»,<sup>84</sup> atroce e infamante per il condannato, ma al tempo stessa esorcizzante e deterrente per gli spettatori. Qualora invece l'imputato non si fosse presentato al proclama di arresto letto sulle scale di Rialto, il processo arrivato a sentenza sarebbe proseguito con la contumacia del reo, con la pubblicazione di un bando contro il colpevole dai territori del dominio veneto, che prevedeva anche una taglia da destinarsi «alli captori» che fossero riusciti ad arrestarlo.

<sup>83</sup> Cfr. anche Claudia Passarella, *La pena di morte a Venezia in età moderna*, in «Historia et ius», 11, 2017, pp. 1-27.

<sup>84</sup> Così in Lionello Puppi, *La città mattatoio. Riflessioni e ipotesi di lettura intorno a un episodio trascurato dello spettacolo urbano del potere*, in «Venezia Arti», 3, 1989, pp. 46-60.

Il Consiglio di Dieci non era tuttavia l'unica magistratura veneziana che s'interessasse del reato di sodomia, pur rimanendo il suo giudizio una prerogativa assoluta della giustizia secolare.<sup>85</sup> Sul fronte ecclesiastico, si è visto come il Sant'Uffizio raccogliesse proposizioni e giudizi non in linea con l'ortodossia, sulla sodomia e più in generale sulla "libertà libertina" del sesso, muovendosi tuttavia sul piano strettamente intellettuale dell'errore ereticale, spesso in seguito a una segnalazione fatta dal confessore, qualora il penitente avesse confessato simili opinioni o fatti.<sup>86</sup> Sul fronte secolare, di contro, gli archivi di almeno altri due organismi giudiziari – gli Esecutori contro la bestemmia<sup>87</sup> e gli Inquisitori di Stato<sup>88</sup> – presentano casi di buon costume, e in particolare

<sup>85</sup> Sulla questione della sodomia come delitto di "misto foro" non vi è unanimità tra i criminalisti. Lorenzo Priori, per esempio, si esprime nei seguenti termini: «I sodomiti [...] possono massimamente esser puniti dall'uno e l'altro giudice, ma ordinariamente il foro secolare procede et punisce i delinquenti secondo la disposizione delle leggi». Così in Lorenzo Priori, *Prattica criminale*, cit., pp. 52-53.

<sup>86</sup> Cfr. Pierroberto Scaramella, *Sodomia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prospero, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, vol. III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1445-1450. Massimo Cattaneo, «Vizio nefando» e *Inquisizione romana*, in Marina Formica, Alberto Postigliola (a cura di), *Diversità e minoranze nel Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006. Romano Canosa, *Sessualità e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Sapere2000, Roma 1994.

<sup>87</sup> Cfr. Gaetano Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia (secoli XVI-XVII)*, in «Ateneo veneto», 29, 1991, pp. 7-95. Renzo Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 431-528. Romano Canosa, *Alle origini delle polizie politiche. Gli Inquisitori di Stato a Venezia e Genova*, Sugarco, Milano 1989.

<sup>88</sup> Cfr. Samuele Romanin, *Gli Inquisitori di Stato*, Venezia 1858. Paolo Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, il Saggiatore,

di sodomia, poi avvocati dal Consiglio di Dieci per l'emanazione della sentenza, o addirittura delegati dallo stesso Consiglio, soprattutto a partire dalla seconda metà del Seicento, quando il reato sembra cominciare a perdere la «potenziale carica di sovvertimento sociale e politico attribuitagli nel corso dei due secoli precedenti».<sup>89</sup> Si trattava di due magistrature comunque “satelliti” ai Dieci, create per autorità del Consiglio stesso (gli Esecutori contro la bestemmia nel 1537; gli Inquisitori di Stato nel 1539; e prima i Provveditori sopra ai monasteri nel 1521) per occuparsi di argomenti più limitati: i Provveditori, adibiti al controllo degli ecclesiastici regolari e dei loro beni; gli Esecutori, custodi da parte secolare del buon costume e della religione cattolica,<sup>90</sup> istituiti negli stessi anni della riorganizzazione territoriale dei tribunali dell'Inquisizione romana (1542); e infine gli Inquisitori, preposti al contrasto della propalazione del segreto di Stato, che finirono presto, grazie alla loro fitta rete di spie sparse nei luoghi d'interesse interni ed esterni alla Repubblica, coll'estendere il proprio potere e controllo su quelle materie

Milano 2010. Filippo de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano 2012.

<sup>89</sup> Così Gabriele Martini, *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento*, cit., p. 55.

<sup>90</sup> Tra i compiti espressamente dichiarati della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia, la Pratica dell'Argelati riportava anche quello di reprimere la violenza sessuale riconducibile a stupri e sodomia. Franco Argelati, *Pratica del foro veneto*, appresso Agostino Savioli, Venezia 1737, p. 51. Più in generale, sulla storia della magistratura cfr. Gaetano Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit. Renzo Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia*, cit.

che più direttamente incidevano sulla sicurezza statale, sul buon nome della Repubblica e del suo governo.

Nel riportare la già nota tradizione giurisprudenziale in materia di sodomia fondata sull'esempio delle diverse *auctoritates*, tra tutti quella del Claro, del Menocchio e del Farinaccio, le maggiori pratiche criminali di area veneta univano al diritto comune le consuetudini delle leggi veneziane, nonché i diversi statuti delle città della Terraferma veneta.<sup>91</sup> La *Prattica* forse più conosciuta, e per sistemazione e per completezza, era quella di Lorenzo Priori (1622); redatta in volgare da un

<sup>91</sup> Limitandoci all'area d'influenza veneziana, la condanna della sodomia compare negli statuti di Treviso nel 1313: «Se una persona si congiunga con un'altra abbandonando l'uso naturale, vale a dire maschio con maschio (dai quattordici anni in su), e femmina con femmina (dai dodici anni in su), compiendo il vizio sodomitico che viene detto volgarmente buzeròn o fregatòr [...] se fosse un maschio, sulla piazza del Carubio, spogliato di ogni indumento, sia appeso sopra un palo, con il suo membro virile trafitto con un ago o un chiodo, e così rimanga lì tutto il giorno e la notte seguente sotto buona custodia, e poi il giorno seguente sia bruciato fuori dalla città». In *Statutum Tarvisi*, Venezia 1574, Liber III, Tractatus 4, rubrica 7, foll. 199a-199b. In quelli di Padova nel 1329: «Quello che avrà ardire di contaminare Donna, o Uomo contro natura sia abbruciato». In quelli di Feltre nel 1404: «Se qualcuno contaminerà una donna, o un maschio, contro natura, sia bruciato col fuoco. Il passivo però, dopo aver considerato la qualità <del delitto> e la persona e la sua età, sia o castigato o assolto ad arbitrio del Podestà e del suo Consiglio». In *Statuta civitatis Feltriae*, Gryphius, Venezia 1551, Liber IV, pp. 108v-109v. In quelli di Belluno nel 1424: «Se poi avrà contaminato contro natura qualche donna o uomo, sia bruciato col fuoco». In *Statuta magnificae civitatis Belluni*, Venezia 1797. In quelli di Vicenza nel 1425: «Chiunque contaminerà una donna o un maschio contro natura, sia bruciato col fuoco». In *Statuta communis Vicentiae*, pubblicato in *Jus municipale vicentinum*, Vicenza 1707, Liber Tertius, cap. «De violentijs», pp. 220-221. In quelli di Rovigo nel 1648: «Chiunque contaminerà contro natura una donna o un maschio, subisca prima la pena capitale, poi sia bruciato». In *Statuta Rhodigii, Lendenariae et Abbatiae, nuper reformata*, Pinelli, Venezia 1648, Tractatus IV, cap. CLXXI, p. 120. In quelli di Brescia nel 1483: «Chi abbia contaminato contro natura una donna o un maschio, con l'intenzione di commettere sodomia, sia bruciato col fuoco; quanto al passivo, sia punito e castigato oppure assolto a giudizio del signor Podestà, e del suo tribunale, dopo aver considerato la qualità del delitto e delle persone, e la sua età». In

cancelliere per aiutare gli stessi funzionari suoi colleghi delle corti penali delle città venete, in essa la sodomia vi compare tra i delitti di fornicazione, cui la trattazione si avvicinava dopo aver parlato dell'adulterio. «Ogni sorta di coito, eccettuato il matrimoniale, è proibito et è peccato mortale», vi si legge, «che quello che altrimenti tenesse o credesse sarebbe heretico».<sup>92</sup> Dopo aver osservato come «il coito punibile» fosse in realtà quello che «da qualche legge o statuto viene proibito», Priori passava in rassegna il tipico catalogo dei delitti della carne: «quello che peccasse con una vergine, con una putta non ancora atta all'huomo et con una vedova si punirebbe di stupro, con uno maschio di sodomia».<sup>93</sup> Lo stupro, ancora, «non è altro che una defloratione nella vergine o altre donne di honesta vista, et anco ne i maschi, che ciò sarebbe sodomia».<sup>94</sup> Seguivano il «rapto», che è quando «uno, per causa di libidine, per forza conduce via et rapisce una vergine, vedova o altra donna», e il «ruffianezzo», che è quando il ruffiano «con persuasione o con premio o con altro modo persuade la donna o altra persona all'atto meretricio».<sup>95</sup>

*Statuta civitatis Brixiae, cum reformationibus, apud Damianum Turlinum, 1557, p. 182.* Per i testi e le traduzioni degli statuti cfr. <<http://www.giovanidallorto.com/testi/leges/leges.html>>.

<sup>92</sup> Lorenzo Priori, *Prattica criminale*, edita in Giovanni Chiodi, Claudio Povo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, cit., p. 177.

<sup>93</sup> Ivi, p. 178.

<sup>94</sup> Ivi, p. 179.

<sup>95</sup> Ivi, p. 183.

«Sodomia è un vizio nefando ch'è quando il coito si fa contro natura», proseguiva Lorenzo Priori nella sua *Prattica criminale*, «il quale si commette in tre modi».<sup>96</sup> Qui l'autore confondeva il concetto di «sodomia» con le trasgressioni del divieto antiriproduttivo che i teologi più accorti, invece, con Tommaso d'Aquino, classificavano con l'etichetta «contro natura». «Il primo è quando si usa col toccamento et si casca nella pollutione, et è peccato grave et punibile di bando se la giustitia potesse venire in cognitione, ma essendo delitto secreto resta impunito».<sup>97</sup> Il secondo modo «è quando s'usa carnalmente col maschio et anco con la donna contro natura».<sup>98</sup> Il terzo modo, infine, «la qual è horrendissima et sopra tutte l'altre», era la bestialità, ossia quando «l'huomo usa con un animal brutto», ma anche «con un corpo morto, con un hebreo o infedele».<sup>99</sup> La pena ordinaria prevista dall'ordinamento veneziano per la seconda specie di reato, quello omosessuale e quello del coito anale eterosessuale, era la morte «per la ragion civile,

<sup>96</sup> *Ibidem*.

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> *Ibidem*. Anche la *Pratica* di Antonio barbaro (1739), distingue nella bestialità i rapporti misti tra cattolici e «infedeli»: «La pena di tal delitto di ragione civile è la morte e dopo morte si gettano nel fuoco acciò si consumano particolarmente quando accadesse con animali irragionevoli o pur anco con ebrei e infedeli perché allora sarebbe orrendissimo». Antonio Barbaro, *Prattica criminale*, appresso Giuseppe Bertoli, Venezia 1739, p. 270.

così nell'agente come nel paziente, abbruggiando l'uno et l'altro di consuetudine». <sup>100</sup> Il *corpus* normativo in materia di sodomia era andato stabilendosi sul finire del Quattrocento e da lì in poi mantenuto per i secoli seguenti fino alla caduta della Repubblica. <sup>101</sup> La pena di morte era stata perciò equiparata sia per i colpevoli di ruolo attivo, sia per quelli di ruolo passivo, prima invece comminata soltanto ai “sodomiti” propriamente detti, secondo un'interpretazione giuridica che vedeva nel maschio dominante il potenziale stupratore di vittime passive, “pazienti” donne o bambini. Ai maschi d'età maggiore di vent'anni che avessero praticato la sodomia in modo «consensuale», attivamente o passivamente, sarebbe occorsa la pena capitale; così anche nelle pazienti fem-

<sup>100</sup> *Ibidem.*

<sup>101</sup> La sistemazione normativa in materia di sodomia è in ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, reg. 28, cc. 105r-106v, parte del 27 agosto 1500. Dall'esame delle raccolte legislative sei e settecentesche del Consiglio di Dieci, Gabriele Martini afferma che in questi due secoli vi è un vuoto in materia di sodomia. L'ultimo decreto sarebbe dunque quello in ASV, CX, *Deliberazioni Comuni*, b. 179, parte del 27 settembre 1589. Dal 1647, infine, il Consiglio di Dieci stabilì di accettare le denunce anonime soltanto per le cosiddette “materie di Stato”; al fine di individuare quale materia fosse giudicata “di Stato”, il Consiglio avrebbe di volta in volta votato in merito. Secondo Martini, il 1647 rappresenta una sorta di spartiacque per l'interpretazione giuridica del reato di sodomia, poiché da quella data in poi, le denunce anonime in materia di sodomia da lui vagliate verranno rigettate dal Consiglio come “non materia di Stato”, palesando dunque una minore apprensione giudiziaria nei confronti della sodomia. Cfr. Gabriele Martini, *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento*, cit., pp. 54-55.

minili d'età maggiore di diciotto anni. I pazienti minori di tale età, infine, sarebbero incorsi nel bando dai territori della Repubblica o nella prigione.<sup>102</sup>

Nella sua *Prattica criminale*, Lorenzo Priori aggiungeva tuttavia alcune indicazioni di prassi giudiziaria. «Se in questo delitto non fosse seguito l'effetto», vi si legge, «se non l'atto prossimo senza spargimento di seme o pure spargendolo non lo spargesse dentro ma di fuori et che dentro non vi mettesse il membro, con tutto quello che di ragion et per consuetudine generale dovrebbe esser punito alla pena della morte, essendo il delitto de gli atrocissimi, nondimeno non si punisce alla detta pena, ma per la pratica all'extraordinaria».<sup>103</sup> Priori introduceva cioè una distinzione procedurale che era andata stabilendosi appunto nella prassi, spiegando ai funzionari delle corti venete, ai *prattici*, come la pena «extraordinaria» fosse quella che il giudice «impone non per legge né per statuto o consuetudine, ma per proprio suo arbitrio. Il qual arbitrio deve sempre accostarsi quanto più si possa alla legge».<sup>104</sup> Problema, tuttavia, che non si poneva presso i funzionari dei locali malefici, poiché

<sup>102</sup> Per una storia della pena, cfr. Claudia Passarella, *La pena di morte a Venezia in età moderna*, cit. Giovanni Scarabello, *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 317-376. Andrea Viario, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, ivi, pp. 377-430. Livio Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubettino, Soveria Mannelli 2006.

<sup>103</sup> Lorenzo Priori, *Prattica criminale*, edita in Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, cit., p. 183.

<sup>104</sup> Ivi, p. 123.

il reato di sodomia era di esclusiva competenza del Consiglio di Dieci, e anche quando la giustizia della Terraferma fosse venuta a conoscenza di quel particolare delitto, essa avrebbe dovuto dare immediata comunicazione ai Dieci per tramite dei rettori, i quali di conseguenza avrebbero ricevuto l'incarico di formare il processo, per via straordinaria nella corte pretoria e non nell'ordinario maleficio, con delega dello speciale rito inquisitorio proprio del Consiglio di Dieci.<sup>105</sup> Ma la sentenza restava comunque prerogativa dei Dieci: finita la fase informativa e redatto il costituito opposizionale, infatti, gli atti sarebbero dovuti transitare dalle locali corti fino a Venezia, e la sentenza, inappellabile, emessa direttamente dal Consiglio stesso.

### *3.4. Per un bilancio statistico dell'azione giudiziaria del Consiglio di Dieci sul reato di sodomia*

Volendo allargare uno sguardo d'insieme sull'azione giudiziaria del Consiglio dei Dieci in materia di sodomia lungo tutto il periodo moderno è necessaria qualche annotazione preliminare. Gli studi condotti

<sup>105</sup> Cfr. Giovanni Chiodi, Claudio Povo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2004. Gaetano Cozzi, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in Luigi Berlinguer, Floriana Colao (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 1-87.

finora sul tema, che hanno proposto anche un bilancio statistico sui registri criminali, sono complessivamente quattro, suddivisi per periodo storico. In un saggio che ormai è diventato un classico per l'ampiezza e la profondità dell'analisi, precursore degli studi sulla sessualità e sul genere, lo storico del Rinascimento Guido Ruggiero ha elaborato un'accurata ricostruzione del periodo trecentesco sui fondi dell'Avogaria di comun e dei Signori di Notte al Criminal, quando cioè ancora la sodomia non era di esclusiva competenza dei Dieci, e finalmente del periodo quattrocentesco, sui registri del Consiglio stesso.<sup>106</sup> Giovanni Scarabello, già studioso tra le altre cose della prostituzione nella Venezia moderna,<sup>107</sup> ha concentrato invece le sue ricerche sulla sodomia nella prima metà del Cinquecento.<sup>108</sup> Riguardo al secolo seguente, tra gli anni Novanta del Cinquecento e gli anni Ottanta del Seicento, è dedicato lo studio proposto da Gabriele Martini.<sup>109</sup> Il magistrato e storico Romano Canosa, infine, dopo essersi interessato alla «grande paura» rinascimentale,<sup>110</sup> ha dato un sintetico saggio dei primi quarant'anni del Settecento

<sup>106</sup> Cfr. Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros*, cit.

<sup>107</sup> Cfr. Giovanni Scarabello, *Meretrices: storia della prostituzione a Venezia tra il XIII e il XVIII secolo*, Supernova, Venezia 2006.

<sup>108</sup> Cfr. Giovanni Scarabello, *Devianza sessuale e interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, in *Tiziano a Venezia. Atti del convegno di studi*, Neri Pozza, Vicenza 1980, pp. 75-84.

<sup>109</sup> Cfr. Gabriele Martini, *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento*, cit.

<sup>110</sup> Cfr. Romano Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e Venezia nel Quattrocento*, Feltrinelli, Milano 1991.

all'interno di un capitolo della *Restaurazione sessuale*.<sup>111</sup> Soltanto in Ruggiero e Martini, tuttavia, è presente lo scorporo dei dati statistici. La ricongiunzione e il conseguente spoglio archivistico proposto da questa ricerca riguardo agli anni restanti – dal 1681 al 1797 – ha perciò dovuto tenere in considerazione tagli cronologici e specificità di metodo talvolta difformi, oltre alle lacune documentarie, che riguardano soprattutto il primo Rinascimento e qualche anno degli ultimi due decenni del Seicento.

Sono 153 i casi di sodomia rinvenuti durante il periodo in oggetto, presso i registri criminali del Consiglio di Dieci,<sup>112</sup> consolidati anche dal riscontro avuto tramite la consultazione delle relative filze.<sup>113</sup> È possibile così tracciare un bilancio statistico di lunga durata della repressione giudiziaria della sodomia nella Venezia moderna. Raggiunto il culmine cinquecentesco («5-6» casi per anno),<sup>114</sup> cui la giustizia rinascimentale sembrava essersi avviata nonostante le lacune documentarie

<sup>111</sup> Cfr. Romano Canosa, *La sessualità a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, capitolo *La sodomia*, in Idem, *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Seicento*, Feltrinelli, Milano 1993, pp. 237-255.

<sup>112</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, regg. 98-212.

<sup>113</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, bb. 114-160.

<sup>114</sup> Così in Giovanni Scarabello, *Devianza sessuale*, cit.

del periodo,<sup>115</sup> a partire dal Seicento si assiste invece a una generale decrescita dei casi affrontati: 2,5 casi per anno nel primo cinquantennio e 1,7 casi per anno nel secondo;<sup>116</sup> tendenza, questa, che risulta ora confermata dalla ricerca sul Settecento: 1,6 casi per anno nella prima metà del secolo e infine 1 caso per anno nella metà conclusiva (cfr. *Tabella A1* in *Appendice A*).

La disponibilità di dati scorporati (con la sola eccezione del Cinquecento e con parametri statistici talvolta difformi) permette di avanzare qualche considerazione sulla tipologia dei casi affrontati dalla giustizia penale veneziana sul lungo periodo. In primo luogo, come si nota nella *Tabella A2* in *Appendice A*, a risultare predominanti nella statistica criminale della sodomia appaiono soprattutto i casi che implicavano il fattore della violenza. Quasi il 28% dei processi rinascimentali, così come il 45% di quelli seicenteschi e il 47% del secolo successivo, infatti, sono risultati motivati da un abuso commesso da un adulto su un minore di sesso maschile, «puer» o «di tenera età», perpetrando, più che il modello pederastico, una visione di sessualità rigidamente legata al ruolo sessuale attivo del maschio dominante su delle vittime passive, donne o

<sup>115</sup> Lacune che riguardano i registri tre-quattrocenteschi, ma derivate anche dall'unione di fonti di magistrature diverse (Signori di Notte al Criminal; Avogaria di Comun; e soltanto infine Consiglio di Dieci), dotate quindi di differenti sensibilità, funzioni e volontà politiche. Cfr. Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros*, cit.

<sup>116</sup> Così in Gabriele Martini, *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento*, cit.

bambini.<sup>117</sup> Viceversa, gli abusi commessi su vittime minorenni di sesso femminile si fermano al 4,8% nel Seicento e al 6,5% nel Settecento. Seguono i casi di unione commessa nel «vaso indebitato» in ambito eterosessuale, spesso anche in un contesto matrimoniale del marito sulla moglie, o con deflorazione di vergine (12% nel periodo rinascimentale; 20% nel Seicento e 10% nel Settecento). Al netto, infine, dei procedimenti dove non è stato possibile ricavare alcuna informazione tipologica (il 16% nel Seicento; il 19% nel Settecento), i casi palesanti una sessualità “paritaria” tra persone dello stesso sesso, adulte e consensuale, quindi scevra da espliciti segni di violenza, sono risultati il 13% del totale nel Seicento e quasi il 12% nel Settecento.

Si tratta di dati che, pur con le dovute cautele e considerando le difficoltà di comparare contesti e archivi diversi, appaiono in linea con le ricerche svolte altrove nella Penisola sul reato di sodomia.<sup>118</sup> Le inda-

<sup>117</sup> Tale visione è ribadita nelle *Pratiche criminali*, come intendendo la sodomia uno stupro inferito su delle vittime, dove l'età rimane determinante: «Li maestri della giurisprudenza asseriscono che si puniscono li rei tutto che non consti *de corpore delicti*. Ciò sarebbe in parte la troppo tenera età». E ancora: «Quando venga commesso tra maschio e femmina si suppone che questa abbia acconsentito per forza». Così in Antonio Barbaro, *Pratica criminale*, cit., p. 270. Il Dizionario del Ferro specifica però che «anche le femmine e i minori sono puniti come gli altri colpevoli». Cfr. Marco Ferro, *Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principi del gius naturale, di politica, di commercio, con saggi di storia civile romana e veneta*, 2 voll., vol. II, 1778-1781, seconda edizione, presso Andrea Santini, Venezia 1847, pp. 704-705.

<sup>118</sup> Per un approfondimento delle considerazioni che seguono, cfr. Tommaso Scaramella, *La storia dell'omosessualità nell'Italia moderna: un bilancio*, in «Storicamente», 12, 2006, pp. 1-21, <<http://dx.doi.org/10.12977/stor647>>.

gini fin qui prodotte sul periodo moderno si sono focalizzate principalmente su tre realtà: Venezia, Firenze e Lucca.<sup>119</sup> In questi tre Stati cittadini, in particolare, apposite magistrature erano state istituite per occuparsi del controllo della sodomia: i Dieci a Venezia; gli Ufficiali di Notte a Firenze, probabilmente su modello veneziano (1432) e l'Offizio sopra l'onestà a Lucca (1448). Una situazione che, letta comparativamente, pare giustificata dalla «grande paura» rinascimentale, culminata nel disciplinamento post-tridentino, con il controllo e la repressione delle pratiche sessuali illecite, sodomia *in primis*.<sup>120</sup> Alla «paura» antiriproduttiva registrata negli archivi criminali, dove sono soprattutto le forme pederastiche a emergere, forse più a lungo di quanto rilevato in altri paesi,<sup>121</sup> corrispose generalmente una graduale mitigazione del controllo e delle pene inflitte, fino al Settecento, quando «si punisce la devianza estrema, manifestata apertamente, ma si diviene molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti illeciti, ma non esercitati apertamente».<sup>122</sup> A risul-

<sup>119</sup> Su Firenze, cfr. Michael Rocke, *Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, Oxford University Press, New York-Oxford 1996. Idem, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in «Quaderni storici», LXVI (3), 1987, pp. 701-723. Su Lucca, cfr. Umberto Grassi, *L'Offizio sopra l'onestà. Il controllo della sodomia nella Lucca del Cinquecento*, Mimesis, Milano 2014.

<sup>120</sup> Così in Romano Canosa, *Storia di una grande paura*, cit.

<sup>121</sup> Cfr. Massimo Cattaneo, «Vizio nefando» e Inquisizione romana, cit., p. 75.

<sup>122</sup> Claudio Povolo, *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico*, in «Acta Histriae», XII, 1, pp. I-XIV, p. 8.

tare schedati nei registri criminali del periodo, infatti, rimangono generalmente quei casi che implicavano una qualche violenza inferta (e dunque subita).

Il modello pederastico è stato riscontrato anche nei processi istruiti dal Tribunale criminale di Bologna tra il 1593 e il 1620, con imputati in prevalenza d'estrazione religiosa.<sup>123</sup> Riguardo alla rarità dei procedimenti giudiziari implicanti casi di adulti consenzienti nella seconda metà del Seicento bolognese, è stato osservato come dovesse essere proprio «il reciproco accordo a tenerli nascosti ai giudici».<sup>124</sup> Una conferma sembra giungere anche dall'archivio della Corte arcivescovile di Monreale, dove pure è stato osservato come la sodomia acquisti rilevanza penale «solo nel momento in cui oltrepassa i limiti di un comportamento riprovato sì, ma entro i limiti del socialmente accettabile, nient'affatto sovvertitore dell'ordine morale, sociale e naturale della comunità, come voleva la dottrina».<sup>125</sup> Tracce in senso identitario, di contro, sono emerse a Roma nell'archivio del Tribunale del Governatore,

<sup>123</sup> Cfr. Ugo Zuccarello, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrione tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia», 87, 2000, pp. 37-51.

<sup>124</sup> Cesarina Casanova, *Meglio non dire che punire: la sanzione penale dei crimini nefandi*, in Vincenzo Lagioia (a cura di) *Storie di invisibili, marginali ed esclusi*, Bononia University Press, Bologna 2012, pp. 33-42 p. 34. Sempre sulla realtà bolognese, cfr. Eadem, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, CLUEB, Bologna 2007. Eadem, *Scolari indiscreti e un processo per sodomia (Bologna, 1585)*, in Giancarlo Angelozzi, Maria Teresa Guerrini, Giuseppe Olmi (a cura di), *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bononia University Press, Bologna 2016, pp. 175-185.

<sup>125</sup> Nicola Pizzolato, «Lo diavolo mi ingannao». *La sodomia nelle campagne siciliane (1572-1664)*, «Quaderni storici», 122 (2), 2006, pp. 449-480, p. 450.

dove accanto ai casi di pederastia o genericamente connotati dalla violenza, le ricerche hanno mostrato anche casi di sodomia tra pari, diffusa nelle bande giovanili romane.<sup>126</sup> Matrimoni omosessuali, infine, sono stati registrati a Roma in una confraternita citata anche in un passo del *Journal du Voyage* di Montaigne.<sup>127</sup> Situazione analoga, infine, è stata rilevata a Napoli, in un'altra confraternita di quello stesso periodo.<sup>128</sup>

Tornando ai risultati della ricerca su Venezia, poche impressioni si ricavano, ancora, riguardo al gruppo sociale di appartenenza degli individui coinvolti nei processi per sodomia celebrati dal Consiglio di Dieci. Se nel Seicento è stato osservato un generale equilibrio tra ecclesiastici (17,9%), popolani (17,2%) e vagabondi (17,2%), con pochi esponenti del “ceto medio” (2,5%) e del ceto nobiliare (9,8%), di contro, nel Settecento sono risultati maggioritari i casi con imputati ecclesiastici (47%), popolani (quasi 36%), esponenti del “ceto medio” (11,5%), vagabondi (3,8%) e infine nobili (1,3%). Anche qui va notata la predominanza di abusi sessuali commessi soprattutto da ecclesiastici (sacerdoti, frati, persone «con abito religioso») ai danni di vittime minorenni e di sesso maschile.

<sup>126</sup> Cfr. Marina Baldassari, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2015.

<sup>127</sup> Cfr. Giuseppe Marcocci, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Su un passo del «Journal» di Montaigne*, in «Quaderni storici», 133 (1), 2010, pp. 107-137.

<sup>128</sup> Cfr. Giovanni Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 107-111.

Ecclesiastici, dunque, giudicati dal foro secolare, giacché la sanzione in materia di sodomia rimaneva di competenza di quest'ultimo anche nel caso si fosse trattato di persone religiose.<sup>129</sup> Ci si muoveva, tuttavia, su un terreno tradizionalmente non pacificato.<sup>130</sup> Così, per esempio, accanto ai consueti tentativi di opporre il sacro asilo, e alle conseguenti richieste di estradizione, accadeva anche che nel 1769 il vescovo di Concordia si rivolgesse egli stesso al Consiglio di Dieci, vanificate le «paterne» «ammonizioni e correzioni», chiedendo l'intervento della giustizia secolare contro un prete di Portogruaro imputato di sodomia su una undicenne.<sup>131</sup> O che, ancora, si fosse reso necessario il parere dei consultori *in jure* per un caso del 1740 che aveva visto imputati due laici, accusati di aver sodomizzato una minorenni, che si erano poi rifugiati nel convento di San Francesco, a Brescia, pensando di sottrarsi

<sup>129</sup> Anzi, si legge nel *Dizionario* del Ferro, «gli ecclesiastici, i religiosi che devono dar esempio di castità di cui hanno fatto un voto particolare devono esser giudicati colla maggior severità». Così in Marco Ferro, *Dizionario del diritto comune*, cit. pp. 704-705. Due bolle pontificie, in particolare, si erano occupate espressamente degli ecclesiastici colpevoli di questo delitto, dopo la condanna di Pier Damiani nel *Liber Gomorrhianus* (1072): la *Cum Primum* (1566) e la *Horrendum illud scelus* (1568), entrambe di papa Pio V. Cfr. Guy Bedouelle, Jean-Louis Bruguès, Philippe Becquart, *Amore e sessualità nel Cristianesimo*, cit. Cfr. anche in parte, riguardo al contesto veneto, Angelo Papadopoli, *Leggi venete intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII*, Venezia 1864.

<sup>130</sup> Cfr. Michele Mancino, Giovanni Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013. Fabiana Veronese, *Tra crimini e peccati. La giurisdizione sui crimini di misto-foro nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, in «Giornale di storia», 9, 2012, pp. 1-11.

<sup>131</sup> ASV, CX, *Deliberazioni criminali*, b. 186, 11 dicembre 1769.

così alla giustizia penale.<sup>132</sup> «Per disposizione delle leggi secolari et ecclesiastiche, li rei di delitti atroci et enormi non godono il privilegio de' luoghi sacri, non dovendo questi servire di ricovero et asilo a scelerati in pregiudizio della giustizia, e fomento maggiore dell'umana malizia», ricordavano i consultori giuridici della Serenissima, specificando come la sodomia rientrasse di diritto nei «delitti atroci et enormi», delitti cioè che «portano seco pena capitale» e, nel caso di specie, «non vi puo nacer dubbio», essendo «di nefanda et turpe replicata sodomia commessa da essi con violenza»; i due, perciò, concludevano i giurisperiti, andavano estradati senza tema di violare l'«immunità del luogo sacro».<sup>133</sup>

Un altro caso d'inizio Settecento aveva richiesto il parere dei consultori *in iure*, altrettanto emblematico dei rapporti problematici tra foro secolare e foro ecclesiastico, in un contesto come quello veneziano già fortemente geloso, dall'età di Paolo Sarpi e dall'Interdetto in poi, delle prerogative dello Stato rispetto a quelle della Chiesa di Roma.<sup>134</sup> E proprio al *Capitolare* del servita i giurisperiti suoi discendenti rimandavano nel districare un caso di sodomia, in realtà ben poco ingarbugliato, di un prete di Conegliano, condannato alla galera a vita dal locale Sant'Uffizio, unendo il piano delle intenzioni (foro inquisitoriale) e

<sup>132</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, b. 142, 22 febbraio 1740. Riguardo ai consultori *in jure*, cfr. Antonella Barzazi, *I consultori «in jure»*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, vol. 5/II, Neri Pozza Editore, Vicenza 1986, pp. 179-199.

<sup>133</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, b. 142, 22 febbraio 1740.

<sup>134</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, bb. 133-134.

quello delle azioni (foro secolare).<sup>135</sup> Presentatosi volontariamente alle prigioni di quella città, i rettori veneziani, cui spettava dare seguito alle condanne emesse dal foro ecclesiastico, ne avevano dato regolare notizia al Consiglio di Dieci; il processo, assicuravano il 6 dicembre 1716, era stato formato regolarmente, giacché nelle diverse fasi processuali, così come voleva il *Capitolare* del Sarpi, insieme all'Inquisitore erano sempre stati presenti anche i rettori.<sup>136</sup> E tuttavia, c'era il rischio che il locale Sant'Uffizio si fosse intromesso sulla condanna dell'atto carnale, anziché limitarsi a giudicare le erronee proposizioni proferite dal prete ai suoi scolari con l'intento di giustificarne gli abusi di cui erano stati vittime. La questione non era di poco conto: la condanna della sodomia, come si è visto, anche nei confronti delle persone ecclesiastiche rientrava nella potestà secolare della suprema magistratura dei Dieci.

Interpellati di conseguenza i consultori (31 agosto 1717), il parere confermava i dubbi dell'eccelso tribunale. Nel condannare alla galera a vita Fernando Antonio Bortolucci, pievano della Tezze del distretto coneglianese, il giudice ecclesiastico – si chiedeva il frate Odoardo Maria Valsecchi, servita consultore, nel rispondere al quesito dei Dieci – aveva osservato «le leggi venete e la pratica criminale di questo Stato fondato

<sup>135</sup> ASV, SU, b. 138, fascicolo don Vincenzo Santoro.

<sup>136</sup> Così era stato concordato con papa Giulio III, ricorda Paolo Sarpi, e deliberato dal Consiglio di Dieci il 26 settembre 1551. Cfr. Paolo Sarpi, *Discorso sull'origine, forma, leggi et uso dell'Ufficio dell'Inquisizione nella città e dominio di Venetia*, Venezia 1638, cap. I.

nel Jus commune» oppure «le massime della Congregazione del S. Ufficio di Roma?»<sup>137</sup> «Il tribunale dell’Inquisizione in questo Dominio è stato istituito dall’autorità del Serenissimo Maggio Consiglio», argomentava, «onde come cosa propria della Serenissima Repubblica deve regolarsi colle sue leggi e non con quelle d’altri», quelle cioè della Corte romana, cui «questi Inquisitori, coll’oggetto di piacere alla Corte, sono così attaccati».<sup>138</sup> E ancora: «la materia che cade sotto la conoscenza del Tribunale della Fede non è il delitto commesso, ma la sola dottrina che l’accompagna, da cui solamente scatorisce il sospetto di miscredenza». E siccome il diritto comune non prevedeva che la condanna a galera superasse i dieci anni complessivi, il consultore ipotizzava che il giudice ecclesiastico avesse considerato «non solamente l’indizio di miscredenza, ma anche il delitto di sodomia», che «secondo i teologi è assai più grave che l’errore nella dottrina residente par lo più nel solo intelletto, e che per le leggi deve essere vendicato dalla suprema autorità dall’eccelso Consiglio».<sup>139</sup>

Il parere del consultore si chiudeva con la richiesta di farsi spedire dal Sant’Uffizio di Conegliano la relativa sentenza, e di formare comun-

<sup>137</sup> ASV, *Consultori in jure*, reg. 170, consulto n. 52, 14 ottobre 1717. Una copia del parere, in certi punti difforme e comunque derivata dal suddetto consulto, è conservata in ASV, SU, b. 138, fascicolo don Vincenzo Santoro, processo contro pre Ferdinando Antonio Bortolucci, 14 novembre 1717.

<sup>138</sup> *Ibidem.*

<sup>139</sup> *Ibidem.*

que un regolare processo per sodomia, nel foro secolare, contro Bortolucci. Perché se è vero che il prete, tenendo scuola a «figlioli d'anni nove, dieci et undici», insegnava loro «il dogma, cioè che la sodomia non sia peccato, che non se ne dovessero confessare, che stiano sicuri sopra la coscienza che non è peccato, che è confessore anch'esso; le diceva ancora: “Volete saper voi scolari più del maestro?”», egli aveva pur sempre «peccato di continuo per undici anni» con detti scolari.<sup>140</sup> La sentenza del tribunale inquisitoriale (19 giugno 1717), arrivò in Consiglio di Dieci, spedita dai rettori di Conegliano, il 10 dicembre 1717. In essa venivano confermate le proposizioni ereticali e pure la condanna, accettata e sottoscritta dal prete, alla galera a vita con privazione dei benefici ecclesiastici, abiura e consegna alle prigioni dell'autorità secolare.<sup>141</sup> «Quanto all'uso di vizio pessimo», deliberarono i Dieci il 22 aprile 1718, «siano [...] le lettere del podestà di Conegliano [...] come dipendente da questo Consiglio accettate per proseguirsi agli effetti di giustizia».<sup>142</sup> Delegato perciò il processo con il rito dei Dieci ai rettori di Treviso, il 21 agosto 1719 esso sarà poi definitivamente rimesso agli Inquisitori di Stato per la relativa sentenza, che tuttavia, allo stato attuale della ricerca, non pare essersi conservata.<sup>143</sup>

<sup>140</sup> ASV, *Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci lettere di rettori e di altre cariche, Conegliano*, b. 158, 8 gennaio 1717.

<sup>141</sup> Ivi, 10 dicembre 1717.

<sup>142</sup> ASV, *CX, Deliberazioni Criminali*, b. 133, 22 aprile 1718.

<sup>143</sup> ASV, *IS*, b. 193, *Comunicare*, 21 agosto 1719 e anche bb. 529-530, *Annotazioni in registro*, 21 agosto 1719.p

Un altro caso d'un inedita collaborazione ecclesiastica con la giustizia secolare rispetto ai secoli precedenti, ma che non implicava alcuna variabile violenta, palesando anzi un'intesa profonda tra due chierici bergamaschi, si ebbe a proposito dei «disordini» rinvenuti in tempo di carnevale, nell'anno 1730, nel locale convento di Sant'Agostino.<sup>144</sup> Padre Angelo Vadoni, lettore di filosofia nella scuola del detto convento, aveva presentato ai rettori di Bergamo un memoriale, prontamente girato per competenza al Consiglio di Dieci, con la denuncia di due giovani chierici, fra Francesco Zaniboni, studente diciassettenne di filosofia del convento di Lodi, nello Stato milanese, e fra Nicola Zenchelli, studente venticinquenne di teologia del convento di Soresina, nel territorio di Cremona. «Due demoni», assicurava il padre lettore, che «con turpe licenziosità» erano arrivati a «contaminare» e anzi a «corrompere l'integrità d'alcuni religiosi»; specie nei giorni del trascorso carnevale, spiegava il religioso, quando con la rappresentazione teatrale di una «certa operetta» inscenata da frati e scolari, che aveva visto anche la partecipazione del giovane Zaniboni vestito da donna (il quale, veniva detto per inciso, «nell'avvenenza s'accostava molto al sesso rappresentato»), i due si erano resi responsabili di aver reso i frati del convento «dimentichi del loro carattere per darsi totalmente in preda a esecrande detestabili compiacenze». A Padre Vadoni, allora, non era rimasto altro da fare che

<sup>144</sup> ASV, IS, b. 219, *Dispacci dei rettori di Bergamo*, 18 aprile 1730.

«implorare il forte braccio di Vostre Serenità, che con religiosa pietà presiedono al governo della mia patria».<sup>145</sup>

Delegata la formazione del processo, dando così seguito alla denuncia vergata dal padre Vadoni, il 14 maggio 1730 i rettori di Bergamo comunicavano i risultati delle loro investigazioni.<sup>146</sup> Il religioso, ascoltato nel processo, riferiva che il priore del convento l'aveva avvisato di «star oculato verso il giovane chierico Zaniboni», suo studente di filosofia, «per qualche sospetto che potesse aver concepito di lui di sodomia». Cominciò così a «tenergli adosso gl'occhi», fino a rinvenire «una troppo frequentata pratica d'esso giovane con il padre Zenchelli», lo studente di teologia venticinquenne, «non solo di giorno, ma anco la notte, portandosi nella di lui camera, chiudendosi e stando fino sei, sette ore della notte stessa». Ammonito di non portarsi nella cella del Zenchelli, il giovane Zaniboni aveva risposto al padre Vadoni «che non li aveva da comandare fuori della scuola». Avvertito il priore, quest'ultimo li ammonì anche in pubblico di trattenersi «nel loro proffessorio» senza «ingerirsi co' sacerdoti e di non andare fuori di casa». Ma giunto il carnevale, il giovane Zaniboni aveva preso parte a una rappresentazione teatrale vestito da donna, presenti anche altri secolari, ballando e trattendosi poi fuori dal convento per tutta la notte. Ne nacque, ovviamente, «scandolo et mormorazione», tanto più che i due si erano lasciati anche vedere mentre si baciavano in pubblico, da due padri affacciati ai

<sup>145</sup> *Ibidem.*

<sup>146</sup> ASV, IS, b. 219, *Dispacci dei rettori di Bergamo*, 14 maggio 1730.

balconi della «libreria». Il Consiglio di Dieci, lette le investigazioni, decise allora di obbligare i due giovani chierici al rientro nel loro convento di origine, a Lodi e a Soresina, con l'ordine di «non più rientrarvi» nello Stato veneziano «sotto pena della pubblica indignazione».<sup>147</sup>

La prossimità dell'accusa sodomitica con l'idea dell'inversione del binarismo sessuale, per cui agli accusati di sodomia, soprattutto se di tipo passivo, oltre all'alterità dell'infamante congiungimento omosessuale, erano addossate anche caratteristiche proprie del sesso opposto, è una retorica che ricorre spesso anche nei registri criminali. Si è vista attuata, per esempio, nei confronti del giovane chierico Francesco Zaniboni, sospettato dal priore del suo convento di essere avvezzo alla sodomia, e dunque dotato di un'«avvenenza» esteriore che molto si accostava, nelle parole del suo accusatore, al sesso femminile. Così pure lo si legge nei confronti di un ventiseienne originario di Burano, Antonio Vio, accusato di prostituirsi la notte, sotto le Procuratie di Piazza San Marco e in campo San Moisé, dove avvicina «le persone invitandole ad azioni nefande».<sup>148</sup> Arrestato e infine rimesso in libertà più di un anno dopo, il processo di cui fu oggetto offre uno spaccato culturale sull'associazione sodomia/inversione sessuale. In esso, l'imputato è descritto come «uomo dedito alla sodomia passiva», dunque «con voce da fem-

<sup>147</sup> ASV, IS, b. 11, *Lettere ai rettori di Bergamo*, 3 giugno 1730.

<sup>148</sup> ASV, EB, b. 53, 11 gennaio 1796.

mina», solito «passeggiare come faceva con caricatura», con «piume sopra il cappello», urtando «affettuosamente» le persone allo scopo di «indurre li dilettranti del depravato vizio sodomitico». <sup>149</sup>

La retorica di una fisionomia altra e invertita che accompagnava la descrizione sodomitica di stampo passivo fino a farsi stereotipo era debitrice, oltre che dell'eteronorma, anche di una visione medica sulla differenza sessuale di scuola galenica, che sostanzialmente faceva discendere da un modello anatomico monosessuale la differenziazione dei corpi maschile e femminile. <sup>150</sup> Gli organi sessuali dell'uno, allora, sarebbero stati la versione esterna di ciò che l'altra aveva all'interno, e viceversa: il pene come corrispettivo della vagina; lo scroto come equivalente dell'utero. Ne conseguiva che, nell'economia di sangue, spiriti e umori, l'assunzione di caratteri femminili da parte di un soggetto maschile dipendesse da un'inaspettata trasformazione, avvenuta nel ventre della madre, di un feto già formato con gli organi sessuali femminili, poi per qualche ragione riversati all'esterno in organi sessuali maschili. «Questo è accaduto molte volte», scriveva un trattato di fine Cinquecento, «che la natura ha fatto una femmina et tale è stata uno o due mesi nel ventre della madre, et sopravvenendole nei membri genitali copia di

<sup>149</sup> *Ibidem*.

<sup>150</sup> Cfr. Thomas Laqueur. *L'identità sessuale dai greci a Freud*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or. *Making sex. Body and Gender from the Greeks to Freud*, 1990).

calore, per qualche occasione, sono usciti fuori et è riuscito maschio».<sup>151</sup>  
«A chi sia accaduta questa trasformazione nel ventre della madre», aggiungeva il trattato, «si conosce dipoi chiaramente a certi movimenti che ha, sconvenevoli al sesso virile: donnesche, la voce sottile et soave. Et sono questi tali inchinati a far opere femminili et cadono ordinariamente nel peccato nefando».<sup>152</sup>

Che la violenza fosse la caratteristica maggiormente rappresentata nei registri criminali è da ricercarsi nondimeno nella costituzione stessa di questo tipo di fonti. Non andrà dimenticato, infatti, il contesto penale dei documenti esaminati, che riportano di gran lunga quei casi che più facilmente erano destinati a venire scoperti dalla giustizia, per esempio data la presenza di una vittima. In questi casi ciò che rientra nel reato di sodomia è in primo luogo lo stupro usato con violenza su delle vittime. Di contro, la complicità di *partner* impegnati in un rapporto sessuale consensuale difficilmente avrebbe portato a far emergere tale tipo di unione all'interno delle statistiche criminali. I segni del sopruso, allora, tangibili sul corpo della vittima, appaiono come una delle condizioni prime per far attivare l'intervento della giustizia secolare. Segni che non sono destinati a sparire nel breve tempo, ma che risultano anche aggra-

<sup>151</sup> Juan Huarte de San Juan. *Essame de gl'ingegni de gl'huomini, per apprendere le scienze: nel quale, scoprendosi la varietà delle nature, si mostra a che profesione sia atto ciascuno, et quanto profitto habbia fatto in essa*, appresso Aldo Manunzio, Venezia 1586, pp. 295-297.

<sup>152</sup> *Ibidem.*

vati dalla comparsa di malattie sessualmente trasmesse, che necessitavano perciò di cure, venendo così scoperte. Centrale, in questo senso, è la cooperazione degli esponenti della medicina moderna, barbieri e chirurghi, con la giustizia penale, obbligati a segnalare i casi di ferite volontarie, comprese quelle di origine sessuale, oppure denunciando l'avvenuta medicazione di chi avesse usato sodomia.<sup>153</sup> Barbieri e chirurghi, allora, diventavano determinanti per completare sul campo l'attività di ordine pubblico intrapresa dal Consiglio di Dieci nella repressione della sessualità deviante, costretti a collaborare con la giustizia da appositi interventi legislativi fin dalla prima metà del Quattrocento.<sup>154</sup> Sono il 14% del campione censito da questa ricerca nel periodo 1681-1797, al di là dell'incompletezza dei registri criminali, i processi istruiti su segnalazione diretta del barbiere o del chirurgo di aver medicato delle ferite compatibili con la sodomia (cfr. *Tabella A4* in *Appendice A*).

Barbieri, chirurghi e ostetriche, inoltre, diventavano fondamentali all'interno dell'*iter* processuale stesso, chiamati a rilasciare perizie mediche giurate, a valutare violenze e trasgressioni sessuali, a definire patologie infettive a esse ricollegabili.<sup>155</sup> Infezioni sifilitiche da «morbo gallico» o «gonorrea» risultano segnalate nel 13% dei casi censiti per il

<sup>153</sup> Cfr. Alessandro Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2004 (1998).

<sup>154</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, reg. 14, c. 164r, parte del 8 agosto 1453. Ivi, reg. 17, c. 39v, parte del 7 gennaio 1468.

<sup>155</sup> Cfr. Alessandro Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime*, cit.

Settecento. «Esaminato da me nella parte dell'ano», scriveva uno dei due chirurghi interpellati di prassi dalla giustizia per ricercare i segni fisici della trasgressione sul corpo di un accusato, «ritrovo due condilomi volgarmente dette creste, li quali condilomi certamente sono dipendenti da contatto impuro di asta virile». <sup>156</sup> «Faccio giurata fede [...] d'haver medicato Paolo Marchioni di alcune escrescenze carnose alla circonferenza dell'ano, prodotte queste da nefando congiungimento», si legge in un altro scritto dello stesso tenore. <sup>157</sup> Capitava anche che i giudici chiedessero ulteriori spiegazioni ai sanitari, chiarimenti o conferme di tipo medicale, per meglio valutare le perizie messe agli atti. In un caso, per esempio, al chirurgo delle prigioni di Palazzo Ducale Pietro Vaerini i giudici del Consiglio di Dieci avevano chiesto di precisare «la causa» per la quale «si formano li condilomi» rilevati nell'imputato. «Nascono questi dalla sortita dello sperma virile, quale appunto nel suo sortire parte di esso, insinuandosi nelle glandule interne dell'orificio et in esse fermentandosi et corrompendosi produce [...] li condilomi ossia creste le quali nel loro principio sono guarrirsi con l'applicazione di polvere corrosiva ma con il tempo formano una resistente callosità internamente ed esternamente al foro dell'ano, vi vuole taglio e fuoco per guarire». <sup>158</sup>

<sup>156</sup> ASV, *EB*, b. 53, processo contro Antonio Vio, 11 gennaio 1796.

<sup>157</sup> ASV, *CX*, *Processi delegati, Bergamo*, b. 7, processo contro Paolo Marchioni, 11 giugno 1756.

<sup>158</sup> ASV, *EB*, b. 53, processo contro Antonio Vio, 11 gennaio 1796.

Statisticamente non secondaria, infine, è apparsa nel periodo settecentesco la dislocazione dei casi giudicati dal Consiglio di Dieci. Sono infatti quasi la metà, il 48%, i processi per sodomia rilevati dai rettori delle diverse città della Terraferma veneta, comunicati al Consiglio di Dieci, e da quest'ultimo infine delegati ai rettori per l'investigazione e per la formazione del processo, con lo speciale rito inquisitorio, fino all'offesa (cfr. *Tabella A4 in Appendice A*). Come si è già visto, il Consiglio di Dieci manteneva lungo tutta l'età moderna la competenza esclusiva sul reato di sodomia. I casi perciò istruiti dai rettori, comprensivi del costituito difensivo, dovevano poi essere spediti a Venezia per la sentenza, inappellabile, che veniva emessa dai Dieci. Al di là della suddivisione tipologica del reato, che rispetta grossomodo le cifre registrate in ambito cittadino, va notato come soltanto nei territori della Terraferma, specialmente nelle zone rurali, risultano portati a termine nel periodo studiato processi per bestialità. A differenza del precedente periodo seicentesco, infatti, dove non erano stati registrati casi di questo tipo, nel corso del Settecento, invece, sono stati rinvenuti 6 casi di unione con animali bruti, fattispecie di reato che, come si è visto, nel contesto moderno, era penalmente associata alla sodomia (3,9% dei casi totali, cfr. *Tabella A2 in Appendice A*).

Si trattava generalmente di casi destinati a suscitare un certo sconcerto presso le locali comunità, che non avevano ovviamente nulla a che fare con il coinvolgimento di persone dello stesso sesso, ma che mostravano, piuttosto, l'allargamento semantico dell'etichetta sodomitica che in età moderna aveva finito con il rappresentare un po' tutta la sfera

illecita del «contro natura». Casi, allora, che sembrano strettamente dipendenti dal contesto rurale, coinvolgendo un pastore, un contadino, dei ragazzi giovani, e che avvengono nei pressi di stalle e osterie; casi nondimeno processualmente difficili da provare, che si prestavano spesso anche a un uso diffamatorio. Com'era per esempio nel caso di tre ragazzi padovani, «di anni sedici in diciotto», denunciati di aver avuto un rapporto sessuale con una cavalla in una stalla in Prato della Valle.<sup>159</sup> Arrestati in due, «negarono assolutamente», attribuendo al terzo ragazzo, contumace, «la colpa di essersi mostrato disposto di commetterlo, ma senza averlo poi eseguito». Sarebbero poi intervenuti alcuni testimoni a sostenere la «confessione estragiudiciale» fatta loro dai tre imputati; altri testimone, invece, avrebbero riferito di aver sentito i ragazzi raccontare di «aver tentato lo sfogo brutale, ma senza poi consumarlo». «Niente di più» la giustizia «potè raccogliere», si legge infine, e nonostante ciò il processo si concluse con un bando di cinque anni continui.

<sup>159</sup> ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, b. 148, processo del 31 maggio 1775.

## 4. UN CASO DI STUDIO: IL PROCESSO CONTRO ALVISE V SEBASTIANO MOCENIGO<sup>1</sup>

### 4.1. *Antefatto*

Il 2 dicembre 1758, l'informatore segreto Giovanni Battista Manuzzi inviava una comunicazione molto dettagliata all'attenzione degli Inquisitori di Stato, premonitrice, col senno di poi, di molti degli avvenimenti che il destino avrebbe riservato al patrizio veneziano Alvise V Sebastiano «Bastian» Mocenigo:

Rilevo da Carlo Cecchini, che ha traffico di frutti in erbaria, come si mormora sapendo che il nobil huomo Bastian Mocenigo, che deve sposare la figlia di Sua eccellenza il Signor Procurator Zen, continovi a tenere al suo servizio Antonio Rubbi, quando si sa, sino per voce del medesimo Rubbi, che il suo patrone è in esso svisceratamente innamorato. Mi disse il detto Cecchini ch'essendo il nobil huomo suddetto in cattivo concetto ne parlano di lui in un modo ignominioso, e si prevede che per cagione del detto Rubbi nascerano

<sup>1</sup> Parte di questo capitolo è stato anticipato in Tommaso Scaramella, «*Un doge che va contro natura*». *La mancata elezione di Alvise V Sebastiano Mocenigo (Venezia, 1726-1795)*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.

un giorno delle dissensioni colla sposa o co' i nobil huomini suoi parenti, non avendo essi presentemente cognizione di tali cose.

Da Francesco Benetti, caffettiere al ponte dei Fuseri, rilevo che Antonio Rubbi senza riguardi si vanta che il nobil huomo Bastian Mocenigo è di lui innamorato, che le raccontò che tra di loro due contendono, e che delle volte vilipende il suo patrone, e che lo fa stare al di sotto. Mi disse il detto Bonetti che con tali discorsi il Rubbi fa scomparire il suo patrone mentre si sa a cosa il nobil huomo suddetto inclina e viene generalmente giudicato che fra di loro vi sia una copula detestabile; molto più che ci ha cognizione come il detto Rubbi faceva il parrucchiere in bottega di monsieur Parola e che il nobil huomo Mocenigo vedendo questo giovine li prese affetto e che senza riflettere al scandalo che era per dare se lo tirò in casa.

In bottega di Francesco Trezzi, chirurgo a San Samuele, vi è un giovine dal barbiere il quale mi raccontò che intese il detto Antonio Rubbi vantarsi in una pubblica bottega che il suo patrone non può stare senza di lui, che li vuole tanto bene, che si trattano con una grandissima confidenza e che altercando insieme, come successe, lo strapazza senza nessuna soggezione. Oltre di che, il nobil huomo suddetto li corre dietro e lo ricerca per far pace.<sup>2</sup>

#### 4.2. *Una Premessa*

Quando Sebastiano Mocenigo giunse a Brescia, scortato d'autorità dagli ufficiali della Serenissima, era ormai sera. Neanche il tempo di togliersi di dosso la polvere del lungo viaggio, che il capitano della locale municipalità, Antonio Maria Priuli, aveva immediatamente dato seguito

<sup>2</sup> ASV, IS, b. 612, riferita di Giovanni Battista Manuzzi, 2 dicembre 1758.

agli ordini ricevuti da Venezia insieme al condannato. Sebastiano «Bastian» Mocenigo era stato arrestato la sera del 18 settembre 1773 nel suo casino in rio del Cavalletto, alle spalle di Piazza San Marco, per via di un processo per sodomia celebrato dagli Inquisitori di Stato tra l'agosto e il settembre di quell'anno. Sbarcati a Fusina, nell'immediato entroterra, il colonnello Bubich, il fante degli Inquisitori Cristofoli, due soldati semplici, più altri due servitori personali di Mocenigo, un cameriere e uno staffiere, erano poi partiti alla volta di Brescia, dove il nobiluomo era stato infine affidato alla custodia del capitano. Erano le nove di sera del lunedì successivo e dal Palazzo del Broletto, sede della locale reggenza, Sebastiano Mocenigo era stato subito trasferito alle prigioni del castello. Altri dieci minuti a piedi e da lassù, dal colle Cidneo, si poteva finalmente dominare l'orizzonte per intero.

L'esilio forzato a centottanta chilometri dalla Dominante, con la condanna del patrizio a sette anni di reclusione nella fortezza bresciana, aveva finito col travolgere le ambizioni professionali di un uomo che non fu più capace di liberarsi della cattiva fama della condanna e, soprattutto, dell'infamia di quelle accuse. Persona di spirito e di talento, lo descrive Carlo Goldoni nelle *Memorie*, «amabile, buon musicista, con una voce bellissima, ma... soffrì dispiaceri che forse non aveva meritati».<sup>3</sup> Goldoni alludeva al processo che, come spiegherà Giacomo Casanova

<sup>3</sup> Carlo Goldoni, *Memorie del signor Goldoni per servire alla storia della sua vita e a quella del suo teatro*, Venezia, Antonio Zatta stampatore, 1788, p. 97.

nell'*Histoire de ma vie*, gli derivava dall'aver avuto la «stessa inclinazione di Federico I, re di Prussia, e di quasi tutti gli antichi, che si chiamavano ermafroditi per designare le loro due passioni». <sup>4</sup> Mocenigo, insomma, era attratto da persone del suo stesso sesso, e non c'era luogo, in patria come all'estero, mentre serviva la Repubblica in qualità di ambasciatore, dove non si parlasse di questa sua libertà, che gli si era piegata addosso come uno stigma.

«Personaggio eminente per lo splendore e la ricchezza della sua casa, non ispoglio di meriti personali, generoso, magnifico, ma bruttato d'ignominiosa taccia quanto a' suoi costumi», scriverà di lui Samuele Romanin. <sup>5</sup> «Gran signore, splendido, colto e consumato ne' maneggi di Stato, [...] non avea saputo tuttavia abbandonare nell'età matura le viziose abitudini contratte in gioventù», aggiungerà Pompeo Litta nelle tavole genealogiche della famiglia Mocenigo. <sup>6</sup> Gli storici ottocenteschi perpetuavano così, nella memoria storica, delle narrazioni che dipendevano evidentemente dalla cultura del tempo («ermafroditi»; «due passioni»; «ignominiosa taccia»; «viziose abitudini» di «gioventù»), ma che offrivano soltanto qualche breve accenno alla vicenda. Le carte del processo, tuttavia, rivenute nel fondo degli Inquisitori di Stato dell'Archivio veneziano, restituiscono alla storia dell'esilio la sua propria complessità.

<sup>4</sup> Giacomo Casanova, *Storia della mia vita*, 3 voll., Arnoldo Mondadori I Meridiani, Milano 1989, vol. III, p. 427-428.

<sup>5</sup> Samuele Romanin, *Storia documentata di Venezia*, 10 voll., Venezia, Pietro Naratovich tipografo editore, 1853-1861, vol. VIII, p. 301.

<sup>6</sup> Pompeo Litta, *Famiglie celebri d'Italia. Mocenigo di Venezia*, 14 voll., Milano, 1819-1884, vol. XIV, tavola XV.

Una storia, quella di Sebastiano Mocenigo, che non fu soltanto criminale, ma che interessò la politica, i rapporti internazionali di Venezia con le corti europee e anche il piano culturale, con la formazione di una pubblica opinione intorno alle trasgressioni della norma eterosessuale, procreativa e matrimoniale. Di questa complessità dà conto la storia di Sebastiano Mocenigo: di una definizione di sodomia non univoca e non cristallizzata nelle rigide griglie normative della prima età moderna; e ancora di un uso polemico e diffamatorio della categoria libertina, nonché dell'argomento sessuale in genere.

#### *4.3. Da Venezia a Madrid, da Parigi a Vienna*

Alvise V Sebastiano Mocenigo nacque il 14 febbraio 1726 da Pisana di Girolamo Corner e da Alvise IV Antonio di Alvise I, del ramo dei Mocenigo di San Samuele "Casa Nuova". Discendente da una di quelle antiche famiglie patrizie che numerosi dogi e uomini di Stato avevano dato alla Serenissima, Sebastiano Mocenigo risultava proprietario di diversi immobili e latifondi in terraferma, oltre che dei palazzi di famiglia sul Canal Grande e del casino al Cavalletto.<sup>7</sup> Entrato in Maggior Consiglio a venticinque anni, come da prassi, il giovane nobiluomo

<sup>7</sup> ASV, *Archivio Mocenigo*, b. 145, "Asse Facoltà attiva e passiva del nobil huomo Sebastiano Mocenigo K e Procurator di S. Marco", anno 1764.

aveva poi inseguito la carriera politica che, per così dire, si era trovato in eredità insieme al patrimonio genetico.<sup>8</sup> Fu savio agli ordini e savio alle acque; fu provveditore alle pompe.<sup>9</sup> Nel 1759, sposò Chiara di Alessandro Zen e l'anno successivo nacque il figlio Alvise I.<sup>10</sup> Dal minore degli uffici pubblici fino agli impegni diplomatici in Spagna e in Francia, Sebastiano Mocenigo aveva saputo costruirsi il *cursus honorum* che l'avrebbe portato, nel 1789, a diventare l'ultimo doge della Serenissima, se le diffamazioni sulla sua condanna non avessero sfumato qualsivoglia possibilità di riuscita. Fu insignito, comunque, della seconda più alta carica della Repubblica, quella di procuratore di San Marco *de ultra*, dopo essere stato in parte riabilitato, nel 1787, come rettore di Verona.<sup>11</sup>

Le esperienze diplomatiche erano state quelle che maggiormente avevano formato l'accusa libertina, diventata oggetto dell'attenzione degli Inquisitori di Stato. Sebastiano Mocenigo era stato ambasciatore a

<sup>8</sup> Sulla vita del Mocenigo, cfr. anche Francesco Vitucci, *Alvise V Sebastiano Mocenigo. Fortune e sfortune di una casa «granda» del patriziato veneziano del secondo '700*, tesi di laurea in Storia moderna, relatore prof. Piero del Negro, Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1989-90. Ringrazio l'autore per avermi concesso di leggere la sua tesi.

<sup>9</sup> L'elezione a savio alle acque risale al 12 gennaio 1754, mentre quella di provveditore alle pompe è del 2 gennaio 1760. Cfr. ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 29.

<sup>10</sup> Il matrimonio avvenne nella chiesa di Santa Maria della Salute il 7 giugno 1759. In occasione dell'evento, vennero composte anche le consuete *Poesie d'autori diversi per le felicissime nozze dell'Eccellenze Loro il Signor Sebastiano Mocenigo e la Signora Chiara Zeno*, appresso Pietro Bassaglia in Merceria al Segno della Salamandra, Venezia 1759.

<sup>11</sup> L'elezione a rettore di Verona è del marzo 1787, cfr. ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 32. La nomina a procuratore si trova in ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 33.

Madrid tra il 1762 e il 1767, e poi fino al 1772 ambasciatore a Parigi.<sup>12</sup> Uomo colto nei suoi carteggi, in Spagna aveva seguito per la Serenissima i principali avvenimenti politici del tempo, tra i quali l'espulsione dei gesuiti dal regno.<sup>13</sup> Come ha osservato Giovanni Stiffoni, poi, Mocenigo aveva saputo introdursi appieno nello spirito dei lumi, frequentando «gli ambienti più intellettualmente aperti e anche spregiudicati della capitale. L'ambasciata veneziana era diventata così non solo un luogo di riunione per giocare d'azzardo, rappresentare commedie nuove, fare musica e tessere intrighi, di personaggi "libertini", come l'ambasciatore inglese Lord Rochford, l'abate Béliardi, Beaumarchais e, nel 1767, Casanova, ma anche un luogo d'incontro di grandi protagonisti dell'Illuminismo spagnolo, come Campomanes e Olavide, delle cui *tertulias* Mocenigo era assiduo frequentatore». <sup>14</sup> E anche in Francia, l'ambasciatore veneziano era seguito da una piccola corte libertina, composta da giovani cavalieri al suo servizio, ufficiali di truppa veneziana, e poi da musicisti, ballerini e gente di teatro. A Parigi, poi, egli si era reso protagonista di un rischioso incidente che avrebbe potuto mettere in pericolo l'immagine della Serenissima, sorpreso dalle guardie cittadine con un ragazzo nel giardino delle Tuileries, zona che ricorre spesso nei registri

<sup>12</sup> ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Pregadi*, reg. 24, 14 febbraio 1761.

<sup>13</sup> Cfr. ASV, *Senato, Dispacci*, Dispacci di Ambasciatori e Residenti, bb. 172-175.

<sup>14</sup> Giovanni Stiffoni, *La guida della ragione e il labirinto della politica. Studi di storia di Spagna*, Roma, Bulzoni, 1984, p. 83.

della repressione parigina come luogo d'incontro sessuale.<sup>15</sup> Arrestato e rilasciato in seguito a una movimentata identificazione, la vicenda era poi uscita anche sulla *Gazette*, pur con la fortunata omissione delle generalità dei due fermati.<sup>16</sup>

Rientrato dagli impegni diplomatici, sostituito in Francia dal fratello Alvise II Giovanni, nel novembre del 1772 Sebastiano Mocenigo si trovava a Venezia. In patria, Mocenigo attendeva di potersi recare a Vienna, alla corte di Maria Teresa d'Austria, dove pure era stato eletto ambasciatore il 14 maggio di quello stesso anno.<sup>17</sup> L'atteso avvicendamento, tuttavia, tardava a essere eseguito, così sul finire dell'agosto dell'anno successivo la Serenissima aveva inviato una ducale a Vienna, all'indirizzo dell'ambasciatore uscente Bartolomeo Gradenigo, e per conoscenza allo stesso Mocenigo. Se per quest'ultimo si sarebbero dovute aprire le porte degli Asburgo, a Gradenigo sarebbe spettato l'incarico di bailo, ossia ambasciatore, a Costantinopoli.<sup>18</sup> «Prossimo il Vostro regresso alla patria e conseguentemente prossimo l'arrivo a codesta corte del successor Vostro», scrivevano i senatori nella missiva,

<sup>15</sup> Cfr. Hugues Cifonelli, *Du péché contre-nature au goût antiphysique. Une nouvelle manière de vivre et d'appréhender l'homosexualité masculine en France et en Italie (1740-1815)*, 2010, <<http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00539060>>.

<sup>16</sup> Lo confermano in varie parti i testimoni del processo. Una ricerca presso l'archivio digitale della *Gazette*, in BNF, tuttavia, non ha restituito la fonte originaria.

<sup>17</sup> ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Pregadi*, reg. 25, 16 maggio 1772.

<sup>18</sup> L'elezione di Bartolomeo Gradenigo a bailo di Costantinopoli è del 9 maggio 1773. Cfr. Michela Dal Borgo, *Gradenigo, Bartolomeo*, in DBI, 2002, vol. 58.

prendendo Voi motivo da tale circostanza, Vi produrrete ai ministri di Stato, principi Colloredo e Kaunitz, esponendo Voi che sarà sollecitamente eseguita dal successor Vostro la pubblica cerimonia dell'ingresso, onde si manifesti con la maggiore solennità il costante attaccamento della Repubblica alle loro Maestà imperiali.<sup>19</sup>

La questione dei pubblici ingressi, la cerimonia insediativa riservata ai nuovi ambasciatori giunti in città, occupava le rispettive diplomazie fin dal 1771. Esigenze di risparmio economico e altri motivi politici sottostavano, talvolta, alla mancata organizzazione da parte di alcune potenze dell'attesa cerimonia d'insediamento. Era successo, per esempio, con la Spagna, quando nel 1763 tale liturgia era stata sospesa sia da Venezia, sia dalla corona.<sup>20</sup> Ma nel caso di Mocenigo, sembravano esserci delle ragioni diverse. A sentire Francesco Orsini von Rosenberg, uomo di fiducia dell'imperatrice e inviato a Firenze al fianco del figlio Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, Granduca di Toscana, il nome del nuovo ambasciatore risultava sgradito. «Questo signore – era stato sentito dire nei confronti di Mocenigo – si governi a Vienna in modo diverso di quanto fu fatto a Madrid e Parigi, perché conoscendo il genio dell'imperatrice non sarebbe cosa strana se essa lo rimandasse a Venezia».<sup>21</sup> Che il motivo della chiusura imperiale fosse proprio la cattiva fama di Mocenigo, sembravano confermarlo anche altre testimonianze:

<sup>19</sup> ASV, *Senato, Deliberazioni, Corti*, reg. 150 e filza 354, 27 agosto 1773.

<sup>20</sup> Cfr. ASV, *Senato, Deliberazioni, Corti*, reg. 150 e filza 354, 27 agosto 1773.

<sup>21</sup> ASV, *IS*, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, deposizione di Sebastiano Foscarini, 16 settembre 1773.

«a Vienna fra gl'esteri ambasciatori», confidava una fonte, «si aveva non so qual sospetto, che fu parimenti nostro, per la sua corte, non so se in Spagna o Francia, e che questi pure autorizzarà la stessa diffamazione»; inoltre, proseguiva, «essendo giorni fa partito per Vienna l'ambasciatore Durazzo», ossia il rappresentante diplomatico dell'impero a Venezia, «questi avrà fatto percorrere alla corte la diffamazione sul carattere di Sua eccellenza».<sup>22</sup> Vienna, insomma, non poteva non sapere.

Di contro, si erano mostrati del tutto ignari di queste circostanze i senatori veneziani nel chiedere alla corte imperiale, con un atto formale, che il nuovo ambasciatore potesse finalmente insediarsi. «Qualor dovesse incontrare opposizione in massima, il che non dovesi ragionevolmente supporre, ovvero quella generalità di risposte che lascia incerto e dubbio l'evento», si legge nella ducale inviata all'ambasciatore uscente, Bartolomeo Gradenigo, «avrete a cuore la sicurezza del pubblico decoro che sarebbe esposto ed azzardato, qualor vi fosse libertà per una parte e obbligazione per l'altra».<sup>23</sup> Se la corte avesse formalmente rifiutato di accogliere il nuovo ambasciatore veneziano – era il ragionamento fatto in Senato – allora anche il doge avrebbe smesso di ricevere gli ambasciatori cesarei con la consueta cerimonia del pubblico ingresso, poiché «ciò che fu sempre computato di onore e di pregio», concludeva la missiva, «si convertirebbe, particolarmente nella presente costituzione della materia nelle corti di Europa, in sensibile pregiudizio

<sup>22</sup> Ivi, deposizione di Antonio Gotarich, 26 agosto 1773.

<sup>23</sup> ASV, *Ambasciata in Germania in Vienna*, b. 116, ducale 27 agosto 1773.

della pubblica dignità». <sup>24</sup> I senatori, inoltre, nelle comunicazioni ufficiali avevano continuato a riservare a Mocenigo le abituali formule di elogio, segno che quelle voci infamanti non erano ancora giunte a loro conoscenza. «Soggetto di molto merito, di virtù e d'esperienza, dallo stesso acquistata nelle sue due legazioni», avevano scritto di Mocenigo nella lettera destinata all'ambasciatore uscente, Bartolomeo Gradenigo, informandolo della nomina, «lodevolmente e con vantaggio de' pubblici affari, sostenute alle corti di Madrid e di Francia». <sup>25</sup> «Essendo divenuto il Senato medesimo all'elezione di Vostra degna persona in ambasciator alla corte di Vienna», avevano ripetuto inequivocabili i senatori allo stesso Mocenigo,

a questa destinazione, ch'è dipendente dalla conoscenza dell'utile servizio che reso avete alla patria, tanto nella precedente legazione di Spagna, quanto in codesta [Parigi], siamo certi che corrisponderanno perfettamente anche nella nuova ambasciata il zelo, la virtù e l'aggravidato plausibile impegno da Voi costantemente esercitato. <sup>26</sup>

Quando la ducale giunse a Vienna, nei primi giorni di settembre del 1773, l'imperatore Giuseppe II si trovava in Polonia per visitare i nuovi possedimenti spartiti con la Russia e la Prussia a San Pietroburgo, l'anno precedente. Il cancelliere di Stato Kaunitz viaggiava verso la terra natale, la Moravia; così pure il vicecancelliere Colloredo, che da qualche

<sup>24</sup> *Ibidem.*

<sup>25</sup> ASV, *Senato, Deliberazioni, Corti*, reg. 149, ducale a Bartolomeo Gradenigo, 23 maggio 1772.

<sup>26</sup> Ivi, ducale a Sebastiano Mocenigo, 12 giugno 1772.

notte alloggiava fuori città. Bartolomeo Gradenigo, che a Vienna serviva la Repubblica dal 1769, si trovava perciò impossibilitato a eseguire gli ordini. Approfittando della momentanea lontananza dei cancellieri imperiali, l'11 settembre l'ambasciatore Gradenigo affidava un'evasiva risposta al corriere ordinario diretto a Venezia, con la promessa dell'invio di un successivo dispaccio sull'argomento. In esso, Gradenigo avrebbe ricostruito minuziosamente i termini della contesa, mettendo sotto gli occhi dei senatori, con quella libertà «che conviensi all'importanza della materia», le sfumature «che possano essere sfuggite, non men che quelle che dipendono semplicemente dal luogo che il ministro risiede».<sup>27</sup>

Il dispaccio di risposta inviato da Bartolomeo Gradenigo al Senato veneziano il 14 settembre 1773 è prova di grandi abilità diplomatiche, scritto in una forma curata e ben congegnata.<sup>28</sup> «La cerimonia degli ingressi è certamente un esercizio di sovranità rispettiva e relativa», scriveva Gradenigo, «e quando la giusta reciprocità non esista, invece di essere un esercizio di sovranità, essa diviene una semplice cerimonia di omaggio per quel principe che solo la fa eseguire dal proprio rappresentante». E tuttavia, aggiungeva, «la reciprocità necessaria non fu mai negata vocalmente da questi ministri rispetto alla Repubblica», anche se

<sup>27</sup> ASV, *Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Germania*, b. 275, dispaccio n. 228, 11 settembre 1773.

<sup>28</sup> Ivi, dispaccio n. 229, 14 settembre 1773.

«le promesse vocali, che lasciano luogo più facilmente a pretesti, a dilazioni e a sotterfugi, non sono tanto difficili» a dirsi.<sup>29</sup> Gradenigo passava dunque a ipotizzare le cause di una possibile opposizione da parte degli Asburgo. «I principi di questa corte non sono più quelli che la dirigevano nei tempi passati», confidava ai senatori veneziani, «e Vostre Eccellenze lo conoscono per ciò che vedono fare esternamente».<sup>30</sup> E ancora: «la maestà dell'imperatore ha una passione inesplicabile per il risparmio e per quanto questi ministri ne siano persuasi dalla giustizia e dovere sarà difficile che essi possano indurre la maestà Sua a permettere nel caso la spesa necessaria per l'ingresso del signor ambasciatore di Venezia. [...] Son certo che anche per questo motivo ho incontrate le difficoltà che ho rassegnato».<sup>31</sup> Gradenigo suggeriva infine una possibile soluzione: «bisogna che l'eccelso Senato cerchi prima d'ogni altra cosa di togliere gli ostacoli che possono servire di pretesto per dilazionare e forse impedire l'esecuzione», o almeno di «promuovere i modi che possano facilitare una nuova intelligenza».<sup>32</sup>

Bartolomeo Gradenigo non poteva sapere che proprio in quei giorni, mentre il suo dispaccio oltrepassava le Alpi, il processo nel frattempo istruito dagli Inquisitori di Stato contro Sebastiano Mocenigo avrebbe fatto precipitare la situazione. Tuttavia, a differenza dei senatori veneziani, Gradenigo doveva avere ben chiare sia le voci infamanti

<sup>29</sup> *Ibidem.*

<sup>30</sup> *Ibidem.*

<sup>31</sup> *Ibidem.*

<sup>32</sup> *Ibidem.*

che correvano sul conto del suo successore, sia la pessima considerazione di quest'ultimo presso la corte imperiale. In un passaggio del suo dispaccio, per esempio, l'aggettivo "illustre", inizialmente riferito «al mio successore», appare cancellato da un successivo tratto d'inchiostro. E nell'introdurre il suo dispaccio ai senatori, Gradenigo aveva dichiarato, con una frase che sembrava contrapporsi direttamente a Mocenigo, di essersi sempre comportato «come ministro e come cittadino, il quale non confonde la causa pubblica colle passioni private, delle quali grazie a Iddio Signore non mi trovo predominato e dalle quali mi guarderò sempre con tutto lo studio come da peccato gravissimo, specialmente in una Repubblica». <sup>33</sup> Come non leggere in quelle dichiarazioni un riferimento alle voci che accusavano Sebastiano Mocenigo?

#### 4.4. *Il processo*

Istituiti nel 1539 contro la propalazione del segreto di Stato, a difesa del buon nome della Repubblica e dei suoi patrizi, gli Inquisitori di Stato avevano ereditato dal Consiglio di Dieci, da cui discendevano, il temuto rito inquisitorio, che prevedeva segretezza e velocità nelle indagini, con ben poche garanzie per gli inquisiti. Il processo intentato contro Sebastiano Mocenigo, che si era concluso con la condanna del nobiluomo a sette anni di detenzione nella fortezza di Brescia, rappresenta

<sup>33</sup> *Ibidem.*

un esempio di tali peculiarità. Gli atti occupano una trentina di fogli, si sviluppano in dieci interrogatori di altrettanti testimoni, dal 22 agosto al 16 settembre 1773, senza alcun coinvolgimento diretto dell'imputato.<sup>34</sup> La sentenza risulta registrata soltanto il 29 settembre, ma Sebastiano Mocenigo era già stato arrestato e trasferito nella fortezza di Brescia.<sup>35</sup> Nel mezzo, un fitto scambio di comunicazioni tra gli Inquisitori e le altre magistrature della Repubblica informavano sull'esistenza del processo, il suo andamento e le sue immediate conseguenze.

Conosciuto come uomo dissoluto, «di poco buon concetto», «dedito» e anzi «abituato nei sfoghi di senso con maschi», «inclinato a un genere di corrispondenza in materia di senso non solita e naturale», «sempre con persone dello stesso suo sesso», di Mocenigo usciva l'immagine di una persona che sembrava vivere apertamente la propria attrazione omosessuale, «dilettandosi più tosto de' maschi che delle femmine».<sup>36</sup> Era «universalmente mostrato a dito da ogn'uno come uomo dedito a trattenersi» con i ragazzi, tanto che nel giorno della festa di San Rocco, avendo il Tiepolo esposto un quadro di nudo maschile, più persone gli avevano detto «che se il cavaliere Mocenigo lo vedesse mi darebbe quant'oro volessi».<sup>37</sup> I testimoni, a quanto risultava dai verbali del

<sup>34</sup> ASV, *IS*, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, 22 agosto - 16 settembre 1773.

<sup>35</sup> La sentenza è in ASV, *IS*, b. 538, cc. 107r-108r, 29 settembre 1773.

<sup>36</sup> ASV, *IS*, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, 22 agosto - 16 settembre 1773.

<sup>37</sup> Ivi, deposizione di Giandomenico Tiepolo, 16 settembre 1773.

processo, erano tutti concordi nell'avvalorare la cattiva fama che correva ovunque sul conto di Sebastiano Mocenigo a causa di quella sua libertà.

Innanzitutto, gli Inquisitori di Stato si erano mostrati interessati a verificare la portata di tali accuse, indagando se e come, specie durante le due ambasciate, Mocenigo avesse dato modo di danneggiare l'immagine della Repubblica. Allo scopo, tra i testimoni chiamati a processo erano stati sentiti: il segretario dell'ambasciata a Madrid, Gaspare Soderini; il segretario dell'ambasciata a Parigi, Francesco Sovearo; uno dei camerieri, Sebastiano Rosano, che aveva servito Mocenigo in entrambe le ambasciate; uno degli storici servitori alle dipendenze del nobiluomo da diciotto anni, Antonio Rubbi; l'agente di famiglia, Giovanni Piazza; il pittore Giandomenico Tiepolo, che aveva conosciuto l'ambasciatore in Spagna;<sup>38</sup> il patrizio Sebastiano Foscarini; e infine altri testimoni esterni (come Lorenzo Ippoliti) nonché alcuni concittadini veneziani (Alessio Zuccato e Antonio Gotarich, segretario del Senato). In secondo luogo, le domande degli Inquisitori di Stato miravano a capire se l'ambasciatore avesse mai usato violenza nei confronti di alcuno per ottenere i suoi fini, segno di una certa correlazione, nel pensiero giuridico moderno, tra violenza e sodomia. In terzo luogo, gli Inquisitori avevano voluto sondare la situazione attuale: com'erano i rapporti con la moglie, Chiara Zen? E l'imputato frequentava ancora quelle persone?

<sup>38</sup> Sulla testimonianza del Tiepolo e per altre notizie sui legami tra il celebre artista e la famiglia Mocenigo, cfr. Michela Martini, *Spigolature d'arte e di costume dall'archivio Mocenigo: Giandomenico Tiepolo testimone nel processo contro Alvise V Sebastiano*, in «Arte in Friuli Arte a Trieste», 20 (2000), pp. 97-102.

«Niente mi era noto, prima che mi portassi con lui in Spagna», aveva dichiarato il segretario dell'ambasciata, Gaspare Soderini.<sup>39</sup> Sebastiano Mocenigo era partito alla volta di Madrid da Venezia, in compagnia della moglie, del segretario e di alcuni servitori. «Quando fui con esso in viaggio, aveva un tal Trevisan, che non so il nome, che lo avvicinava con pubblica osservabile confidenza», aveva aggiunto Soderini. «Trattava con esso assai familiarmente, e molte volte andava a passeggiare con lui distaccato dagli'altri».<sup>40</sup> Cavallerizzo della truppa veneziana, cui Mocenigo aveva affidato la gestione delle spese correnti, il giovane Trevisan «continuamente conviveva coll'ambasciatore in casa e fuori casa».<sup>41</sup> Aveva confermato tale circostanza anche Antonio Rubbi, lo storico domestico di Mocenigo: «la dama sua moglie si mostrava disgustata della confidenza che con il detto Trevisan passava»; e siccome poi «questo giovine pretendeva che il marito la scacciasse alcune volte da sé», la moglie gli faceva spesso «delli sguardi, essendo stati per vari giorni separati l'uno dall'altra».<sup>42</sup>

Chiara Zen, in effetti, era rimasta «mortificatissima», quando il marito l'aveva fatta tornare a Venezia insieme al figlio Alvisetto, pren-

<sup>39</sup> Ivi, deposizione di Gaspare Soderini, 25 agosto 1773.

<sup>40</sup> *Ibidem.*

<sup>41</sup> *Ibidem.*

<sup>42</sup> ASV, *IS*, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, deposizione di Antonio Rubbi, 24 agosto 1773.

dendo come scusa l'insalubrità dell'aria iberica, per stare invece «a divertisti con maggiore libertà».<sup>43</sup> Il Trevisan, tuttavia, era stato richiamato a Venezia per ordine del Tribunale supremo, dopo che il cavaliere Foscarini, così si diceva tra i domestici, «aveva veduto Mocenigo con il detto ufficiale in qualche confidenza», «guardando per il buco della porta della camera».<sup>44</sup> Foscarini aveva perciò raccolto le confidenze della moglie, che gli chiedeva un intervento presso le autorità veneziane, affinché «fossero impediti quei scandali e disonore che pativa la sua famiglia per causa della persona del detto ufficiale».<sup>45</sup> «Sempre stava disgiunta dal marito», aveva osservato anche Giovanni Piazza; l'ambasciatore «dormiva da lei separato e mangiava con la compagnia» dei ragazzi.<sup>46</sup> I mesi che Chiara Zen passò in Spagna al fianco del marito si erano rivelati difficili: «tra loro correva poca buona amicizia», confermano le fonti;<sup>47</sup> la dama appariva spesso «afflitta» e veniva «da lui maltrattata»;<sup>48</sup> «il figlio andava molte volte in camera del padre ove, dopo essersi trattenuto qualche tempo, tornava dalla madre e le faceva mille impertinenze e insolenze, e la madre lo riprendeva», ma lui rispondeva: «se sapesse cosa ha detto mio padre di lei, mille cose inique», e

<sup>43</sup> Ivi, deposizione di Giovanni Piazza, 25 agosto 1773.

<sup>44</sup> Ivi, deposizione di Giandomenico Tiepolo, 16 settembre 1773.

<sup>45</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Foscarini, 16 settembre 1773.

<sup>46</sup> Ivi, deposizione di Giovanni Piazza, 25 agosto 1773.

<sup>47</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Foscarini, 16 settembre 1773.

<sup>48</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

finiva «strapazzandola».<sup>49</sup> «In apparenza mostrava di amarla», aveva aggiunto sull'ambasciatore l'agente Piazza, «ma io vedevo chiaramente che per la medesima non aveva né stima né amore».<sup>50</sup> Perfino la regina, secondo quanto aveva detto Tiepolo, «trattava con molte onorificenze la dama e molte volte rimproverò il marito per il male trattamento che faceva alla medesima».<sup>51</sup>

A Madrid, intorno al 1767, era giunto anche Giacomo Casanova, che nell'*Historie de ma vie* racconta di aver incontrato l'ambasciatore Mocenigo con l'intento di essere poi introdotto da quest'ultimo alla corte di Carlo III. Il segretario Soderini, però, gli aveva consigliato di scrivere piuttosto una lettera, poiché Mocenigo non avrebbe potuto incontrarlo ufficialmente, stante i trascorsi di Casanova con la giustizia veneziana. L'indomani, l'avventuriero ricevette la visita di un giovane, «bel ragazzo, dall'aspetto molto elegante»; si trattava del figlio di Giovanni Battista Manuzzi, il confidente degli Inquisitori di Stato che alcuni anni prima, a Venezia, aveva fatto imprigionare Casanova ai Piombi, da cui è celebre la spettacolare fuga.<sup>52</sup> Il giovane Manuzzi riferiva che l'ambasciatore non l'avrebbe potuto ricevere, ma che si sarebbe interessato al caso per tramite anche della mediazione dello stesso Manuzzi. «Di

<sup>49</sup> Ivi, deposizione di Giovanni Piazza, 25 agosto 1773.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> Ivi, deposizione di Giandomenico Tiepolo, 16 settembre 1773.

<sup>52</sup> Giacomo Casanova, *Storia della mia fuga dai Piombi*, a cura di Piero Chiara, Mondadori, Milano 1976.

più non potevo certo desiderare», osservava Casanova, «perché un Alessi simile avrebbe certamente ottenuto tutto quel che voleva dal suo Coridone», alludendo all'amore del pastore delle *Bucoliche* per il giovane servo Alessi.<sup>53</sup> Manuzzi, poi, «fu molto franco in tutto», fa sapere Casanova, «e poiché sapeva che ero al corrente dell'inclinazione dell'ambasciatore Mocenigo, non ebbe nessuna difficoltà a confessarmi d'esserne l'amante».<sup>54</sup>

Di Sebastiano Mocenigo, l'*Histoire de ma vie* offre una descrizione poco benevola, prendendo a scherno, con un motivo antico e consolidato, l'inversione del femminile e del maschile del ruolo sessuale che gli era attribuito. «A Madrid, Mocenigo era amato, benché si dicesse che era della compagnia della bottoniera e lo si vedesse spesso girare per le strade in carrozza con il suo prediletto», scrive Casanova. «Una volta che, al ballo, un grande di Spagna mi disse che era notorio che Manucci faceva da moglie al Signor ambasciatore, non potei fare a meno di ridere, perché quel tale non sapeva che in realtà la moglie era l'ambasciatore, e Manucci gli faceva da marito».<sup>55</sup> L'edizione francese dell'*Histoire*, riprodotta a partire dai manoscritti originali, indica Mocenigo come la «maî-

<sup>53</sup> Cfr. Virgilio, *Bucoliche*, II.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Giacomo Casanova, *Storia della mia vita*, 3 voll., I Meridiani, Arnoldo Mondadori, Milano 1989, vol. III, p. 427-428.

tresse antiphysique» del giovane Manuzzi, vale a dire «l'amante/patrona contro natura»;<sup>56</sup> il passaggio, nella traduzione italiana dei Meridiani, è dato senza alcuna specificazione («amante»), mentre diventa «amante passiva» nella traduzione Newton Compton.<sup>57</sup> «Compagnia della bottoniera», poi, nell'edizione francese appare con «il était de la manchette», espressione al tempo derivata da «manchette», ossia “pol-sino”, anche utilizzata nella costruzione «chevalier de la manchette» o «marquis de la manchette» per alludere all'omosessualità, specie se in riferimento a persone «discrete, distinte, colte, raffinate».<sup>58</sup>

Il giovane Manuzzi, insieme a un altro cavallerizzo chiamato Girolamo Bosello, avevano finito col prendere il posto che era stato di Trevisan, dopo il suo allontanamento forzato da Madrid. Bosello era stato segnalato dai testimoni per irreligiosità e veniva descritto come un «enorme briccone, dà adito a tutti li vizi, di donne, gioca, bara, ha una lingua pessima».<sup>59</sup> Essi, come aveva confermato anche il cameriere per-

<sup>56</sup> Cfr. Jacques Casanova de Seingalt, *Histoire de ma vie*, suivie de textes inédit, Robert Laffont, Paris 1993, vol. 10, capitolo XII, p. 576.

<sup>57</sup> Giacomo Casanova, *Storia della mia vita*, a cura di Pietro Bartolini Bigi, traduzione di Duccio Bartolini Bigi e Maurizio Grasso, Newton Compton, Roma, p. 638.

<sup>58</sup> Daniel Lacotte, *Petit précis des mots gaillards et polissons*, l'Archipel, Paris 2013. La citazione è da Giacomo Casanova, *Histoire de ma vie. Texte intégral du manuscrit original, suivi de textes inédits*, a cura di Francis Lacassin, 2 voll., Paris, Robert Laffont, 1993, vol. II, p. 577.

<sup>59</sup> ASV, IS, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, deposizione di Giovanni Piazza, 25 agosto 1773.

sonale di Mocenigo, «godevano in particolar modo l'amicizia di Sua eccellenza», avevano libero accesso alla sua camera, coi quali «si trastullava scherzando, dicendo delle sporcarie e facendo discorsi osceni». <sup>60</sup> Alcune sere, si trattenevano in casa «stando a discorrere» «alle conversazioni», <sup>61</sup> altre volte si spostavano in città, «ove erano accademie non corrispondenti, e proprie al suo carattere». <sup>62</sup> In tali occasioni, l'ambasciatore pare fosse solito uscire con la cappa, riferiscono i testimoni, poiché con quel soprabito privo di maniche, «che là si usa per non essere conosciuti», poteva stare a fissare chi gli piaceva per le strade senza essere visto. <sup>63</sup>

A Parigi, dove «fece tanto parlare di sé a causa della sua disgraziata inclinazione alla pederastia», scrive Casanova, l'ambasciatore aveva trasferito la sua personale corte libertina, pur senza la presenza, stavolta, della moglie Chiara. «Egli era riguardato colà per questo suo trasporto con dilleggio ed era condannato perché dava troppa confidenza a persone di teatro e giovinotti, essendo in poco buon concetto per la sua libidine a sfoghi contro natura», aveva testimoniato il segretario dell'ambasciata, Francesco Sovearo. <sup>64</sup> Con Sebastiano Mocenigo erano giunti da Madrid anche il giovane Manuzzi e Girolamo Bosello;

<sup>60</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

<sup>61</sup> Ivi, deposizione di Antonio Rubbi, 14 agosto 1773.

<sup>62</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Foscarini, 16 settembre 1773.

<sup>63</sup> Ivi, deposizione di Gaspare Soderini, 25 agosto 1773.

<sup>64</sup> Ivi, deposizione di Francesco Sovearo, 22 agosto 1773.

in casa, c'erano poi musicisti e comici locali. «Li suoi morosi erano un comico di commedia di nome Fiorilli», riferiva il cameriere Rosano, e poi «un tal Marascalchi e altri moltissimi de' quali non so il nome»: «persone che gli venivano condotte da Carlo Lombardo, che lo serviva di mezzano», combinando incontri amorosi in cambio di «regali e di grossa somma». <sup>65</sup> «Gli domestici sapevano», continua il segretario, «e liberamente parlavano che egli cenasse di frequente negli alberghi o in una casetta che teneva di affitto con persone di vita licenziosa». <sup>66</sup> In casa, invece, accadeva talvolta che l'ambasciatore chiedesse di preparare la cena per quattro o cinque persone. «Voleva che tutto fosse allestito alla tal'ora», ricorda il cameriere, «che tutto fosse posto in una camera», «che la tavola fosse con tutta la cena prearata», «egli poi veniva in compagnia che non si sapeva chi fosse, si chiudeva in camera e non ci chiamava a sprecchiare se non nella mattina seguente». <sup>67</sup> Bosello e Marascalchi, in particolare, «per la dimestichezza e confidenza con cui trattavano l'ambasciatore, e per la libertà con che si portavano a Sua eccellenza, sia a tavola che in altri luoghi, mezzi spogli e seducentemente vestiti, venivano da' servi considerati come strumenti delle di lui passioni, per sfogo delle quali correva anche voce che avesse consumato molto dinaro». <sup>68</sup> Il Lombardo, concludeva il cameriere, gli aveva assicurato

<sup>65</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

<sup>66</sup> Ivi, deposizione di Francesco Sovearo, 22 agosto 1773.

<sup>67</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

<sup>68</sup> Ivi, deposizione di Francesco Sovearo, 22 agosto 1773.

che Mocenigo «avrebbe pagato cento luigi per poter una notte dormire con il comico Fiorilli», e che in città si diceva che costoro «costavano all'ambasciatore tanto dinaro che sarebbe stato sufficiente per mantenere cinquanta femmine». <sup>69</sup>

L'incidente alle Tuileries, il giardino pubblico che oggi si apre tra il museo del Louvre e Place de la Concorde, aveva rischiato di danneggiare seriamente l'immagine internazionale della Serenissima, con l'arresto di un suo ambasciatore per reati sessuali. Le circostanze del caso erano piuttosto note, giacché la notizia era stata riportata in forma anonima anche sulla *Gazette*. «Di frequente lo vedevo passeggiare al pubblico giardino detto la Tularie [*sic*], dove per la opportunità e nascondiglio del medesimo spazio le persone si portano per sfogare la propria libidine», aveva confermato Lorenzo Ipoliti, che a Parigi aveva incontrato l'ambasciatore per ottenere il passaporto necessario al proprio rientro. <sup>70</sup> «Ho inteso a raccontare da più persone e in più luoghi a Parigi», aggiunse, «essendo quasi l'universale argomento in qual tempo delli discorsi», che

una sera fu Sua eccellenza colto dalla guardia svizzera nel giardino in atto che usava con un certo ragazzo, che non so il nome, che preso per un braccio dalla guardia fu condotto fuori dal giardino, e che nel condurlo abbia egli detto d'esser l'ambasciatore di Venezia, ma che la guardia non prestandovi fede abbia voluto accompagnarlo alla sua

<sup>69</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

<sup>70</sup> Ivi, deposizione di Lorenzo Ipoliti, 24 agosto 1773.

casa, e che poi Sua eccellenza abbia anche dal svizzero ricevuta alcuna percossa di bastone.<sup>71</sup>

La notizia dell'incidente, insomma, si era diffusa velocemente. L'abate Balbi, segretario del nunzio apostolico in Francia, Bernardino Giraud, aveva confidato al segretario di Mocenigo, Sovearo, che il nunzio stesso aveva raccontato l'episodio in casa dell'ambasciatore di Spagna, presente quello di Torino.<sup>72</sup> «La corte medesima e li ministri lo disapprovavano e lo mettevano in ridicolo con scherzevoli espressioni», aveva dichiarato poi Sovearo.<sup>73</sup> «Un giorno», si diceva, anche «il re medesimo, scherzando, disse e fece certe espressioni significanti questa sua inclinazione, e la confidenza che aveva di tale azione».<sup>74</sup> La circostanza, dunque, danneggiava i rapporti diplomatici? – chiedevano gli Inquisitori di Stato. «Non lo credo, perché si diceva anzi che fosse molto stimato da' ministri», rispondeva il cameriere Rosano; «tutti scherzavano sopra il di lui vizio, ma senza però allontanare la stima che essiggeva in

<sup>71</sup> *Ibidem.*

<sup>72</sup> Ivi, deposizione di Francesco Sovearo, 22 agosto 1773. Si è cercato riscontro della notizia del momentaneo arresto dell'ambasciatore, vista l'eco suscitata dal caso, anche presso l'archivio della nunziatura dell'Archivio Segreto Vaticano riprodotto in microfilmatura presso la Biblioteca di Storia della Fondazione Cini (CINI, *Archivio Segreto Vaticano, Archivio della nunziatura*, Dispacci dei Nunzi pontifici a Venezia alla Segreteria di Stato e dispacci della Segreteria di Stato ai detti Nunzi), ma senza successo.

<sup>73</sup> *Ibidem.*

<sup>74</sup> *Ibidem.*

ogni occasione».<sup>75</sup> Soltanto una volta, secondo quanto aveva testimoniato il segretario dell'ambasciata Sovearo, «il re di Svezia, trattando a pranzo tutti gli esteri ambasciatori, anche del nostro ordine, eccettuò unicamente l'ambasciatore di Venezia, e si diceva che ciò era stato per tale motivo; come fece l'ambasciatore di Spagna, che invitò a cena il monarca suddetto assieme cogli'altri nominati soggetti, ed eccettuò il cavalier Mocenigo».<sup>76</sup>

Il 16 settembre 1773 si concludeva l'ultimo interrogatorio del processo per sodomia istruito dalla giustizia veneziana contro Sebastiano Mocenigo. Raccolte sufficienti testimonianze, che sostanzialmente confermavano le accuse rivolte all'imputato, gli Inquisitori di Stato avevano perciò trasmesso i risultati del loro lavoro al Consiglio di Dieci:

Le notizie pervenute agli Inquisitori di Stato e avalorate in seguito dalle universali diffamazioni e dalli discorsi che quasi di ogni luogo e da qualunque ordine di persone vengono pubblicamente tenuti, uniformandosi nel rappresentare la scandalosa e detestabile condotta del nobile uomo Alvise Mocenigo V cavalier, hanno giustamente meritato del zelo e del religioso loro impegno somma cura e attenzione per riconoscere con il mezzo di accostate perquisizioni sopra quali ragioni e fondamenti stabilita fosse una fama così turpe di lui e de' suoi costumi.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Ivi, deposizione di Sebastiano Rosano, 23 agosto 1773.

<sup>76</sup> Ivi, deposizione di Francesco Sovearo, 22 agosto 1773.

<sup>77</sup> ASV, CX, *Deliberazioni segrete*, b. 74, 17 settembre 1773.

«Fama così turpe» che fu «amplamente [*sic*] rilevata» dalle deposizioni dei testimoni, in argomento «tanto serio e importante, anche per tutte le viste sue, rapporto alle circostanze della persona suddetta et al pericolo della pubblica dignità», concludevano gli Inquisitori di Stato.<sup>78</sup> L'istruttoria veniva così rimessa al giudizio dei Dieci, i quali deliberarono di far proseguire il processo fino a sentenza dagli Inquisitori stessi. «Scandalosa» e «detestabile», era stata giudicata dal Tribunale supremo la condotta personale e professionale di Mocenigo; «enormi» le colpe, «in materia la più turpe e abominevole di senso», in offesa «di religione, di giustizia e di Stato»; colpe «da ogni legge dannate», che «se gravi si riconoscono per se stesse, riflessibili sono ancora per la pubblicità e imprudenza con cui furono da lui tentate», per di più commesse «presso estere corti», con il rischio di esporsi «al dilleggio e disapprovazione altrui, e con evidente pericolo di massima conseguenza alla dignità della Repubblica». <sup>79</sup> La retorica processuale della giustizia veneziana contro la sodomia si aggravava del biasimo per quelle trasgressioni libertine che, commesse da un rappresentante dello Stato, danneggiavano ancora una volta l'intera comunità.

In quegli stessi giorni, nel frattempo, Sebastiano Mocenigo era arrivato a Brescia. Con una lettera affidata al piccolo commando che l'aveva scortato, gli Inquisitori di Stato avevano ceduto il condannato al

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> Ivi, 18 settembre 1773.

capitano della locale reggenza, Antonio Maria Priuli: «Ella lo farà immediatamente passare a codesto castello assegnadogli [*sic*] conveniente stanza», scrivevano gli Inquisitori, disponendo che il nobiluomo fosse «diligentemente» custodito, senza possibilità alcuna di allontanarsi, «e coll'avvertenza che non se gl'accosti persona oltre uno o due che se gli [*sic*] permettono al di lui servizio». <sup>80</sup> Sebastiano Mocenigo era stato così rinchiuso in una stanza del castello insieme ai due servitori che si era portato da Venezia, un cameriere e uno staffiere. La guardia veniva rafforzata «a maggior presidio del castello stesso, che trovasi da pochi benemeriti custodito», con l'impiego di una sentinella, di cinque soldati e di un «basso ufficiale». <sup>81</sup> Non passarono tre giorni, che con una nuova lettera gli Inquisitori avvertivano il capitano di sostituire immediatamente i servitori di Mocenigo con altri di chiara «figura di probità, di conosciuta onoratezza e dall'età non minore degl'anni quaranta». <sup>82</sup> Non si poteva rischiare, nel ragionamento della giustizia veneziana, che il condannato s'intrattenesse con persone di sua stretta conoscenza.

Ottenuto il benestare dalla suprema magistratura a proseguire il processo, c'era da cassare formalmente la nomina di Sebastiano Mocenigo presso l'ambasciata viennese. A tale scopo, il 20 settembre, dopo la

<sup>80</sup> ASV, IS, b. 25, 18 settembre 1773.

<sup>81</sup> ASV, IS, b. 242, *Dispacci dei rettori di Brescia agli Inquisitori di Stato*, 20 settembre 1773.

<sup>82</sup> Ivi, b. 25, 24 settembre 1773.

pausa domenicale, il Consiglio di Dieci informava il Senato affinché fossero presi i necessari provvedimenti. In tre giorni, letta la comunicazione, i senatori tagliavano l'elezione di Mocenigo ad ambasciatore alla corte cesarea «come se seguita non fosse», ordinando il conseguente ritiro delle credenziali e dei relativi passaporti.<sup>83</sup> Con una nuova votazione, Mocenigo era stato dichiarato debitore «di tutto il dinaro conseguito» per l'incarico, deferito al magistrato dei Governatori delle pubbliche entrate perché «n'abbia l'intera restituzione». Un nuovo «onorevole nobilhuomo» doveva essere eletto in sostituzione di Mocenigo come «ambasciatore ordinario alla maestà dell'imperatore e dell'imperatrice, regina d'Ungheria e di Boemia». La scelta cadde su Alvise II Contarini.<sup>84</sup> Comunicata la notizia all'ambasciatore uscente Gradenigo, il 25 settembre il Senato veneziano lo incaricava di riferire il nome del nuovo diplomatico alla corte asburgica, descrivendolo come un «soggetto che, per le distinte doti di cui va adorno, pienamente assicura d'aver a palesare nell'esercizio dell'importante incarico frutti di zelo, virtù ed esperienza».<sup>85</sup>

Bartolomeo Gradenigo aveva informato gli imperiali della sostituzione di Sebastiano Mocenigo nei primi giorni di ottobre, riscontrandone immediatamente il gradimento. «Ho partecipato a questo Signor principe di Colloredo e a questo Signor principe di Kaunitz la elezione

<sup>83</sup> ASV, *Senato, Deliberazioni Corti*, reg. 150, 23 settembre 1773.

<sup>84</sup> Ivi, 23 settembre 1773.

<sup>85</sup> Ivi, 25 settembre 1773.

fatta dall'eccelso Senato», scriveva ai senatori, sottolineando come «accolsero tutti e due con compiacenza la di lui scelta, come quella che dovrà riempir certamente tutti li caratteri e tutti li riguardi della di lui rappresentanza, tanto rispetto alla Repubblica, che a questa corte». <sup>86</sup> Era il segnale, dunque, che non sussistevano soltanto dei motivi economici dietro al sostanziale rifiuto della corte asburgica all'insediamento di Sebastiano Mocenigo. Il nuovo ambasciatore Contarini, arrivato a Vienna nell'ottobre 1774, riceverà il pubblico ingresso alla corte asburgica il 12 dicembre 1775. «Vuole la Maestà avere e usare un uguale riguardo», si legge nel biglietto inviato dalla cancelleria imperiale al nuovo ambasciatore veneziano, «ben inteso, però, che tale personal differenza non possa né debba portare alcuna conseguenza per casi de' di lui successori». <sup>87</sup> Come a dire: nessun implicito accordo era stato ancora raggiunto sulla questione dei pubblici ingressi; la corte imperiale voleva continuare a regolarsi di volta in volta, esprimendo o meno il proprio gradimento nei confronti del singolo ambasciatore.

Il processo che investì Sebastiano Mocenigo, con il conseguente esilio forzato del nobiluomo da Venezia, aveva segnato la fine della sua carriera diplomatica, senza però frenarne mai le ambizioni personali sul piano politico. Scontata la pena di sette anni, infatti, e dopo un periodo

<sup>86</sup> ASV, *Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Germania*, b. 275, dispaccio n. 231 di Bartolomeo Gradenigo, 12 ottobre 1773.

<sup>87</sup> ASV, *Ambasciata in Germania in Vienna*, b. 138, *Promemoria e biglietti delli ministri imperiali regi*, 12 dicembre 1775.

di relativa lontananza dalla scena veneziana, periodo durante il quale il figlio inizierà a occuparsi dei suoi primi impegni pubblici,<sup>88</sup> Sebastiano Mocenigo ripartì politicamente dalla terraferma, diventando a sessantun anni, nel 1787, il podestà di Verona.<sup>89</sup> Ma l'aspirazione massima, per lui, restava il ritorno a Venezia. Fu così che alla morte del doge Paolo Renier, nel febbraio del 1789, quando fu aperta la corsa alla successione ducale, l'ormai riabilitato Mocenigo rintrecciò subito i contatti con le principali famiglie della nobiltà cittadina, soprattutto con quei soggetti che più direttamente avrebbero potuto favorirlo nell'elezione, anche dietro la promessa di un tornaconto economico. Oltre a lui, in quella che sarà l'ultima elezione ducale, concorrevano inizialmente anche Pietro Zen, suo cognato, Andrea Memmo,<sup>90</sup> suo consuocero, e poi Pietro Gradenigo. Trionfò, infine, Lodovico Manin.<sup>91</sup>

Avvertiti dalla rete di spie cittadine, gli Inquisitori di Stato vennero presto a conoscenza dei traffici d'influenza che Sebastiano Mocenigo aveva tentato di attuare allo scopo di potersi costruire un consenso

<sup>88</sup> Alvise I Mocenigo, figlio di Sebastiano Mocenigo, fu eletto savio agli ordini nel 1783 e savio alle acque nel 1786.

<sup>89</sup> L'elezione è del marzo 1787, cfr. ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 32.

<sup>90</sup> Sui rapporti tra i Memmo e i Mocenigo, cfr. anche il romanzo storico sulla figura di Lucia Memmo, sposa di Alvise I Mocenigo, figlio di Sebastiano: Andrea Robilant, *Lucia nel tempo di Napoleone. Ritratto di una grande veneziana*, TEA, Milano 2011.

<sup>91</sup> Cfr. BMCV, codice Cicogna 3057, Luigi Gesoni, *Storia dei funerali di Paolo Renier e della elezione del doge di Venezia dell'anno 1789*.

politico tutto nuovo. «Che lui cavalier Mocenigo aspiri alla prima dignità della Repubblica», avevano scritto solerti gli Inquisitori anche in quest'occasione, «il Tribunale non aveva cos'alcuna in contrario; ma volendo che la elezion abbia a procedere a norma delle leggi», cioè senza il largo «abuso di distribuir né prometter dinari», gli si intimava di lasciare nuovamente la Dominante, restituendosi al suo reggimento veronese.<sup>92</sup> Così fece, e quasi a ricompensa dell'ultima ubbidienza agli ordini sovrani, il 16 marzo 1789 Mocenigo veniva insignito dal Maggior Consiglio della seconda più alta carica della Repubblica, dopo quella ducale: la carica di procuratore di San Marco *de ultra*, carica che tuttavia non riscuoterà in maniera solenne prima di morire.<sup>93</sup> Delegata, infine, la gestione dell'intero patrimonio familiare al figlio Alvise, Sebastiano Mocenigo morirà il 7 settembre 1795, a sessantanove anni. Non poteva sapere che di lì a poco sarebbe finita anche la storia della Repubblica.

#### 4.5. *Diffamazioni pubbliche*

I dispacci conservati nel fondo degli Inquisitori di Stato, relativi all'ultima elezione ducale del 1789, offrono una vivace rappresentazione

<sup>92</sup> ASV, IS, b. 1239, fascicolo n. 149, senza data.

<sup>93</sup> ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 33. Cfr. anche BMCV, mss. Cicogna 2498-2504, Marco Barbaro, *Discendenze patrizie*, 7 voll., vol. V, cc. 122-123, *sub voce* «Mocenigo S. Samuel».

del pubblico fermento suscitato dalla diffusione della notizia del ritorno sulla scena veneziana di Sebastiano Mocenigo.<sup>94</sup> Una spia, per esempio, rilevava che in città, «al presente, non si nomina altro che Sua eccellenza Sebastian Mocenigo», segnalando come il nobiluomo si stesse impegnando nell'elargire diversi denari ai consiglieri elettori.<sup>95</sup> In una bottega, poi, durante una discussione, alcune persone avevano sostenuto che «si faceva delle combricole per impegnar li barnaboti», cioè gli esponenti della nobiltà decaduta più facili ad avvicinarsi, «prometendoli un gran regalo».<sup>96</sup> Ma una persona era stata sentita rispondere che Mocenigo «non sarà mai doge, stante essere stato in castigo».<sup>97</sup>

Non era tanto il disonore della condanna e della prigionia a destare scandalo, quanto piuttosto l'infamia generata da quel tipo particolare di accuse. Il 28 febbraio, un altro confidente degli Inquisitori di Stato aveva portato all'attenzione delle autorità veneziane un versetto, ritrovato esposto in calle delle Acque, che accusava: «In 'sta Republica nostra santa e pura, se vederà un doge che va contro natura».<sup>98</sup> Era, dunque, il rimando al piano sessuale a costituire l'elemento principale della contrapposizione politica, dove lo sberleffo e la derisione per quel

<sup>94</sup> ASV, IS, b. 1239, fascicolo n 149.

<sup>95</sup> Ivi, dispaccio del 25 febbraio 1789.

<sup>96</sup> Ivi, dispaccio del 28 febbraio 1789. Sull'intreccio di voci quotidiane, tra politica, propaganda, informazione e diffamazione, cfr. Filippo de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano 2012.

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

genere di accuse acquistavano sempre maggior peso nella pubblica opinione. «La di lui famiglia, il suo talento e li suoi meriti fanno credere sicura la di lui elezione», osservavano da palazzo, ma «li suoi contrari», vale a dire i suoi oppositori, «ramemorano li passati suoi difetti».<sup>99</sup> È in questo contesto che s'inserisce la seguente satira, scoperta un giorno nella bottega di uno stampatore, pronta per essere diffusa, magari affissa su qualche colonna cittadina:

La nostra sacrosanta Inquisizion  
al fogo la condana el buzaron,  
insepolve le ceneri volendo.  
E qua? Gran di tremendo al trono saliva  
un omo buzaron e buzarà?  
E pur Leggi, Governo e Inquisizion  
se le tase! Siori sì che el vizio e bon  
a prepuzio, la cabala rispose,  
Sebasti-ano sarà fatto dose,  
bardasse fe' giconna ch'el culo s'incorona.<sup>100</sup>

Leggendo tale composizione, sembra quasi di trovarsi di fronte a uno di quei celebri epitaffi scritti contro papa Giulio II, forse il maggior bersaglio polemico delle pasquinate romane, spesso giocate intorno all'argomento infamante della sodomia, dove si sosteneva che il Della

<sup>99</sup> Ivi, dispaccio del 3 marzo 1789.

<sup>100</sup> *Ibidem*. Uno studio sulla stampa popolare, tra cultura orale e diffusione vernacolare, è proposto in Rosa Salzberg, *Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester University Press, Manchester 2014.

Rovere avrebbe lasciato di sé dubbioso il mondo se «mazor buzaron fusse o bardassa».<sup>101</sup> Sullo stesso tenore denigratorio, che già era stato del Casanova in quel passaggio dell'*Histoire de ma vie* dove derideva Mocenigo, «moglie» del suo «mignon» Manucci, si sviluppa anche la presente satira. In essa, però, l'accusa infamante si sviluppa secondo due piani continuamente intrecciati. Il primo, quello istituzionale e politico, con la constatazione dell'inadeguatezza del candidato rispetto all'importanza della carica ambita: un'inadeguatezza morale, che se avallata sarebbe stato un «gran di tremendo», dice l'anonima mano, perché le leggi, il governo e l'Inquisizione dovevano condannare i sodomiti alla pena del fuoco, volendo le loro ceneri insepolte, e invece con Mocenigo se ne tacciono. E il secondo, quello personale, con l'utilizzo del materiale culturale del basso e del corporeo derivato dall'accusa sodomitica: uomo «buzaron», cioè sodomita attivo, ma anche «buzarà», nel significato di “sodomizzato”, il ruolo sessuale dei «bardasse», i giovani schiavi dell'antichità, passato poi a indicare, in modo squalificante, il ragazzo che sottostà a un rapporto sodomitico, talvolta anche nel senso di “prostituto”. «Bardasse» fate festa, conclude dunque la satira, perché con Mocenigo il «culo s'incorona», fino ad arrivare all'espressione massima dell'infamia sodomitica, con la trasformazione del nome del protagonista in «Sebasti-ano».

<sup>101</sup> Cfr. Ottavia Niccoli, *Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 85.

La diffamazione, però, assunse forme anche più creative. Una spia degli Inquisitori di Stato, per esempio, dava conto che sulla schiena di uno dei due giganti della Scala di Palazzo Ducale, le nude statue di Marte e di Nettuno, era comparsa l'eloquente scritta, tracciata con il gesso: «Se i fa Dose il Mocenigo, guardeve le culate, caro amigo».<sup>102</sup> Mentre nell'ufficio dei Pesadori di comun, dove veniva verificato il peso delle merci in entrata e in uscita, erano state ritrovate delle lettere di ferro sapientemente accostate secondo la seguente numerazione romana: un cento, un cinque, un cinquanta e uno zero; che messe in fila, una dopo l'altra, restituivano l'eloquente scritta «C.V.L.O».<sup>103</sup> Ma è, infine, il componimento più esteso e di maggior qualità letteraria a riunire nuovamente entrambi i piani della diffamazione: da un lato, l'inadeguatezza morale del candidato al soglio ducale; dall'altro lato, la derisione per l'accusa sodomitica. Lo si trova in carte sciolte, anonimo e senza data, all'interno dello stesso fascicolo redatto dagli Inquisitori di Stato. Si tratta di un'ottavina in dodici stanze, composta in endecasillabi raggruppati in rima AB-AB-AB-CC, intitolata *Sulla morte di Paolo Renier e successiva dichiarazione di Bastian Mocenigo*.<sup>104</sup> Dopo aver constatato l'apertura della successione ducale, l'anonimo autore passava a occuparsi di Mocenigo: un uomo che «dà da dire / del male assai nel popol veneziano» a causa di «que' vizi che fanno innoridire / ogni uom di

<sup>102</sup> ASV, IS, b. 1239, fascicolo n 149, dispaccio del 18 febbraio 1789.

<sup>103</sup> *Ibidem*.

<sup>104</sup> Ivi, carta sciolta senza data.

senno, non che buon cristiano».<sup>105</sup> Un uomo, insomma, «che nelle illustri sue ambasciate»,

illustri sol perché spendè tesori,  
incauto trascurò l'altrui pedate  
e sol si diede a coltivar gl'amori.  
Un uom le di cui colpe presentate  
furono in Pien Collegio ai Senatori  
dal ministro cesareo allor che venne  
eletto a Vienna e le patenti ottene.  
Che la saggia Teresa aver non volse  
nel nuovo ambasciator un uom sfrenato  
e della sua elezion tanto si dolse  
c'ei venne a ritirarsi consigliato.<sup>106</sup>

Il componimento ripercorreva l'intera vicenda di Mocenigo, dall'arresto fino all'esilio a Brescia e al successivo ritorno in città («tornò a Venezia e tal si conservò»), mostrando una conoscenza dettagliata della storia, anche di quella processuale. «Non vo' internarmi dove non richiese / il privato riguardo e l'argomento», aggiungeva l'autore, senza però mancare di sottolineare le “infami macchie” ritenute incompatibili con la prima dignità dello Stato: «solo dirò che menzognera fede, / che doppio cuor nel cavaliere pavento / e che il trono ducal soggetti chiede / d'un lucido imparzial discernimento / che fasser probi e che non li

<sup>105</sup> *Ibidem.*

<sup>106</sup> *Ibidem.*

guidasse / né interesse né donne né bardasse». E dunque, il componimento si chiude con l'auspicio che Sebastiano Mocenigo non possa diventare doge:

Deh non sia fatto un altro doge porco  
e non si dia che principal figura  
in Repubblica siasi il mal costume,  
un doge che fingendo aver paura  
cerca compagno alle notturne piume,  
un doge che passion infame impura  
stabilisce per solo unico nume  
che in Consiglio, in Collegio, ed in Senato  
vorìa il bardassa o il mezzano a lato.

Si parla di «colpe», di «passion infame impura» e di «vizi» che fanno «inorridire» ogni uomo «di senno». Un uomo, il Mocenigo, dal cuore «doppio», «sfrenato», maldestro nel giudizio, non probo e offuscato dai piaceri. Sebastiano Mocenigo è qui descritto come l'antitesi del buon cristiano; un uomo dalla vita "libertina", incapace di dominare l'istinto sessuale con la ragione, e che se venisse eletto darebbe l'immagine di una Repubblica votata al malcostume. Si tratta di un ritratto tracciato con gli strumenti culturali e morali dell'epoca moderna, dove gli atti sessuali appaiono anzitutto come delle colpe dalle quali guardarsi, perché nocive e contrarie al necessario disciplinamento di sé e dei propri istinti. Colpe, che se non erano limitate alla singola circostanza, ma reiterate con consapevolezza, prefiguravano una vita, appunto, "libertina", giudicata con ancor maggiore biasimo, perché non rispondente al mo-

dello di “normalità” socialmente accettato. Assume, allora, un’importanza inedita, a questo proposito, un episodio che risaliva a trent’anni prima, all’incirca al 1755, narrato da una fonte durante il processo.<sup>107</sup> Sebastiano Mocenigo, al tempo, aveva ventinove anni, e si sarebbe sposato di lì a quattro anni; il protagonista dell’episodio, invece, di nome Alessandro Zuccato, di anni ne aveva venticinque. Interrogato dagli Inquisitori di Stato sui suoi contatti con Mocenigo, il giovane racconterà di ricordare perfettamente quel giorno, quando conobbe per la prima volta il nobiluomo, invitato da lui stesso al caffè di Santa Maria Formosa.

Portatomi colà trovai Sua eccellenza, del qual fui preso per mano e, condotto dietro alla chiesa, cominciò a farmi molte promesse d’amicizia, alle quali ho corrisposto con espressioni di servitù e riconoscenza. Ma insistendo egli nelle dichiarazioni di amicizia ed io di servitù, mi disse che non intendevo il suo parlare, e che bramava di me per l’amore che suol sentirsi per le donne; al che rispondendo [io] con espressioni forti, e di doglianze, mi prese per mano pregandomi che nulla dicessi ai miei di casa o ad altri di questo avvenimento, dopo di che mi sono congedato.<sup>108</sup>

Sebastiano Mocenigo non aveva forse gli strumenti con i quali interpretare quell’«amore che suol sentirsi per le donne» e che invece provava per un coetaneo del suo stesso sesso. Non esisteva, cioè, una parola

<sup>107</sup> ASV, IS, b. 1094, fascicolo 514, processo contro Sebastiano Mocenigo, deposizione di Alessandro Zuccato, 27 agosto 1789.

<sup>108</sup> *Ibidem*.

per dirsi. E tuttavia, egli aveva scelto di assecondare liberamente la propria attrazione, considerata sbagliata dalla società dell'epoca, pagando di conseguenza lo stigma di una colpa che, almeno sul piano penale, aveva provveduto a espiare per intero. Che cosa si poteva imputare a quest'uomo? – si era chiesto un tale Domenico Mozzi, un giorno di quel febbraio del 1789 durante una discussione consumata in un campiello, a proposito della moralità del candidato al trono ducale. «Non vi era motivo di opporsi alla elezione di detto nobilhuomo», aveva sostenuto Mozzi, «giacché se in lui vi era stato qualche mancamento», concludeva, si doveva rispondere con le parole che già aveva usato un altro patrizio, Andrea Querini, nei confronti di Sebastiano Mocenigo: «che questi erano peccati da confessionale, non da Inquisizione di Stato».<sup>109</sup>

<sup>109</sup> ASV, IS, b. 1239, fascicolo n 149, deposizione di Giovanni Domenico Cavelotto, 26 febbraio 1789.

## APPENDICE A

### *Tabelle statistiche dell'azione giudiziaria del Consiglio di Dieci sul reato di sodomia*

Sono proposte in questa sezione le tabelle relative all'indagine statistica compiuta presso i fondi del Consiglio di Dieci in Archivio di Stato di Venezia (ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, regg. 98-212 e bb. 114-160). Alla presente ricerca sul Settecento (1681-1797), le tabelle uniscono anche i dati disponibili nella letteratura scientifica, talora scorporati, ottenendo così un bilancio statistico di lunga durata dell'azione giudiziaria veneziana in materia di sodomia.

Dopo il quadro generale (*Tabella A1*), segue la suddivisione per tipologia di reato (*Tabella A2*), per ceto sociale (*Tabella A3*), per territorio di competenza e altri aspetti medicali (*Tabella A4*). Conclude la sezione, infine, l'elenco complessivo dei casi censiti per il periodo preso in esame da questa ricerca, esposti sotto forma di sintetico regesto (*Tabella A5*).

### A.1. Tabella - Quadro generale di lunga durata

	Totale dei casi	Media per anno	Lacune	Fonti	Autori
1326-1350	3	0,1	*	AC, <i>Raspe</i> , regg. 3641-3658 (1326-1499) SN, <i>Processi</i> , regg. 6-8 (1348-1369) SN, <i>Processi</i> , reg. 12 (1389-1403) CX, <i>Misti</i> , regg. 8-28 (1392-1500)	Ruggiero 1985
1351-1400	10	0,2	*		
1401-1450	85	1,7	*		
1451-1500	181	3,7			
1501-1550	?	5-6	*	CX, <i>Criminali</i> , regg. 1-7	Scarabello 1980
1551-1589	?	?	*	CX, <i>Criminali</i> , regg. 8-15	
1590-1600	7		*	CX, <i>Criminali</i> , regg. 16-19	
1601-1650	124	2,5		CX, <i>Criminali</i> , regg. 20-67	Martini 1988
1651-1680	56	1,7		CX, <i>Criminali</i> , regg. 68-97	
1681-1700	25		*	CX, <i>Criminali</i> , bb. 114-124	Mio spoglio
1701-1750	78	1,6		CX, <i>Criminali</i> , regg. 118-167	(per gli anni 1701-1740 cfr. in parte Canosa 1993)
1751-1797	50	1		CX, <i>Criminali</i> , regg. 168-212	

Si noti che per il periodo 1326-1500, prima cioè dell'assunzione da parte del Consiglio di Dieci (1418) della competenza esclusiva del reato di sodomia, i dati sono stati ricavati da registri di magistrature diverse, dotate quindi di differenti sensibilità, funzioni e volontà politiche.

Per il periodo 1681-17097 si è proceduto allo spoglio sia dei registri sia delle relative filze, a eccezione degli anni 1681-1700, dove i registri si sono dimostrati lacunosi e ci si è basati perciò soltanto sulle filze.

## A.2. Tabella - Suddivisione per tipologia di reato

	Totale casi del periodo	Sodomia generica	Omosessualità (non violenta)	Sodomia eterosessuale	Abuso su minore (omosessuale)	Abuso su minore (eterosessuale)	Con anche deflorazione	Bestialità
(lacune) 1326-1350	<b>*3</b>			0	1			
(lacune) 1351-1400	<b>*10</b>			0	6			
(lacune) 1401-1450	<b>*85</b>			7	25			
1451-1500	<b>*181</b>			27	46			
<b>TOTALE</b> (Ruggiero 1985)	<b>*279</b>			34	<b>**78</b>			
				<b>12,2%</b>	<b>27,9%</b>			

\* comprende fonti di magistrature diverse (cfr. Tabella A1)

\*\* comprende i casi direttamente censiti con "puer" o minori di 14 anni

1590-1600	<b>7</b>	0	0	4	3	0		0
1601-1650	<b>124</b>	17	21	29	53	4		0
1651-1680	<b>56</b>	13	4	5	29	5		0
<b>TOTALE</b> (Martini 1988)	<b>187</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>9</b>		<b>0</b>
		<b>16%</b>	<b>13,4%</b>	<b>20,3%</b>	<b>45,4%</b>	<b>4,8%</b>		<b>0%</b>

(lacune) 1681-1700	<b>25</b>	6	2	5	11	1	(4)	0
1701-1750	<b>78</b>	17	6	9	34	6	(8)	3
1751-1797	<b>50</b>	7	10	2	28	3	(2)	3
<b>TOTALE</b> (Mio spoglio)	<b>153</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>10</b>	<b>(14)</b>	<b>6</b>
		<b>19,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>10,4%</b>	<b>47,7%</b>	<b>6,5%</b>		<b>3,9%</b>

*A.3. Tabella - Suddivisione per ceto sociale*

	Ceto nobiliare	Ecclesiastici	Ceto medio	Popolani	Vagabondi	Non specificato
<b>TOTALE 1326-1500</b> (Ruggiero 1985)	<b>11,8%</b>					
<b>TOTALE 1590-1680</b> (Martini 1988)	<b>9,8%</b>	<b>17,9%</b>	<b>2,5%</b>	<b>17,2%</b>	<b>17,2%</b>	
1681-1700	0	8	1	4	0	13
1701-1750	1	21	6	9	2	37
1751-1797	0	8	2	15	1	23
<b>TOTALE 1681-1797</b> (Mio spoglio)	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>62</b>
	<b>1,3%</b>	<b>47,4%</b>	<b>11,5%</b>	<b>35,9%</b>	<b>3,8%</b>	

A.4. *Tabella - Suddivisione territoriale e aspetti medicali*

	Casi delegati agli Esecutori contro la bestemmia	Casi delegati ai Rettori	Da segnalazione di barbieri o chirurgo	Con infezione da sifilide (morbo gallico)
1681-1700	3	5	8	5
1701-1750	10	41	2	8
1751-1797	2	28	12	7
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
(Mio spoglio)	<b>9,8%</b>	<b>48,4%</b>	<b>14,4%</b>	<b>13%</b>

*A.5. Tabella - Elenco dei casi settecenteschi censiti dalla presente ricerca*

Anno	Casi	Deliberazioni
1681	0	
1682	2	1 dicembre, denuncia contro Mattia, guardiano delle prigioni, abuso su minore, presentata dal padre, accettata.
		19 febbraio m.v., denuncia contro Ventura Rittori, sodomia generica, accettata.
1683	0	
1684	2	14 agosto, denuncia contro fra Bernardino Risnondi, della congregazione di S. Raimondo, nativo di stato estero, presentata dalla madre Lucietta Tommasini, abuso su minore, vittima Battista, putto di teneri anni; il frate è fuggito. → Proclamato il 10 luglio 1685.
		19 febbraio m.v., processo da querela presentata agli Esecutori contro la bestemmia, contro Angelo Segalato, chierico in Chiesa, generico, delegato agli Esecutori di Stato col rito.
		13 luglio, ulteriore querela contro lo stesso, presentata da pre Francesco Salvetti, pievano di San Stin.
1685	0	(10 luglio, proclama contro fra Bernardino Risnondi, denunciato il 14 agosto 1684)
1686	0	
1687	1	23 giugno, relazione presentata da barbiere, contro ignoti, per medicazione, abuso su minore, figliolo di Antonio Falletta, accettata.
1688	1	9 agosto, denuncia contro Stuolo Conta da Venzon, sodomia eterosessuale e deflorazione, presentata da Maddalena consorte di Bastiano della Menega, accettata.
1689	1	15 novembre, proclama contro pre Carlo Lai della Valle di San Vito, Vicenza, abuso su minore, infettato con morbo gallico.

1690	3	5 settembre, denuncia contro pre Antonio, cappellano di S. Severo, deflorazione e sodomia eterosessuale su minore, presentata da Angela Pascari sua zia, accettata.
		9 ottobre, denuncia contro pre Bernardo Malmignati, violenza generica, "stupro sodomita", presentata da Francesco Benevato, su lettere di rettore di Fentenara, pende.
		24 novembre, proclama contro fra Angelo Lioni bresciano, abuso su più minori di tenera età.
1691	2	23 gennaio m.v., relazione e costituito dell'offeso Onorato Tagliapietra, presentata da barbiere, generico. → Posto a parte il 3 luglio 1693.
		22 febbraio m.v., querela contro Pietro Valotti, fante del CX, sodomia eterosessuale, presentata dalla vittima, Caterina figlia di Pellegrin di Rossi, sarto, "inseguita e amoreggiata".
1692	0	
1693	1	(3 luglio sia posto a parte il processo per l'offeso Onorato Tagliapietra in attesa di nuovi lumi; costituito del 23 gennaio m.v. 1691)
		9 dicembre, processo degli Esecutori contro la bestemmia, contro Annibale Fragnelli, deflorazione e sodomia, eterosessuale, vittima Isabella figlia di Battista Renier, si prosegue.
1694	5	5 luglio, relazione contro ignoti, presentata da chirurgo, vittima generica, accettata.
		5 luglio, relazione dei rettori di Verona del 20 giugno, contro fra Girolamo Doglioni, da Cividale di Belluno, ma abita a Verona nel monastero dei padri "del Paradiso", abuso su minore, vittima Domenico Maffei putto di pochi anni, infettato di morbo gallico, incontrato nella chiesa del monastero, delegato col rito. → Proclamato il 28 settembre 1695.
		4 agosto, relazione presentata da barbiere dell'Arsenale contro ignoti, abuso su minore, vittima Antonio figliolo di Sandro Vanini cappelliere, accettata.
		26 agosto, relazione presentata dal barbiere dell'Arsenale contro Antonio Santi, venditore di cardovani, abita a San Aposial, sodomia eterosessuale, vittima Marieta Favretto, serva di Bortolo Gualeno, infezione di morbo gallico, insieme al costituito della vittima, accettata. → Proclamato il 2 dicembre 1695.

		29 ottobre, relazione presentata dal barbiere dell'Arsenale contro ignoti, abuso su minore, offesa al figliolo di Francesco Vianello, accettata.
1695	1	8 luglio, relazione del chirurgo Iseppo Predessoni a San Luma, abuso su minore Bartomio Tonelli di anni 12, accettata.
		(28 settembre proclama contro fra Girolamo Doglioni; relazione dei rettori di Verona del 5 luglio 1694)
		(2 dicembre, proclama contro Antonio Santi; relazione di barbiere del 29 ottobre 1694)
1696	2	2 aprile, relazione degli Esecutori contro la bestemmia, arresto di Anselmo Bressanin e Bortolo Redosto, probabilmente omosessuale, con i costituiti dei rei, accettata per proseguirsi.
		27 luglio, denuncia contro il padre governatore laico somasco, presentata dal governatore del pio loco degli orfani degli incurabili, accettata.
1697	2	27 novembre, proclama contro Simon del Satello, vende fassi, abita in campi delle scoasse, abuso su minore, avvenuto nel 1695, vittima un bambino di dodici anni.
		18 dicembre, lettere dei rettori di Brescia del 18 settembre con processo contro Cesare Polino, abuso su minore, vittima Pietro Corna, undici anni, infettato di morbo gallico, figliolo del cancelliere prefettizio di Bergamo, sia il processo trasmesso per proseguirsi. → Proclamato il 26 settembre 1701.
1698	1	5 gennaio m.v., proclama contro Tiziano Bastenzi e Francesco Vitanello, suo paziente, servivano entrambi come garzoni nel 1694 nella bottega di Bastian Rigaldi, sarte in calle delle acque; Tiziano aveva pratica familiare con Francesco, dormivano insieme, hanno usato più volte sodomia, finché Francesco si è ammalato da lesione di morbo gallico, curato da barbiere.
1699	1	5 maggio, relazione presentata da barbiere contro ignoti, deflorazione e sodomia eterosessuale, vittima Luisa serva in casa di Francesco Bucelli a san Giovanni Grisostomo.
1700	0	
1701	4	11 luglio, proclama contro Francesco Aquilino, figliolo di Bernardo, su processo rettori di Brescia, vittima Giacomo Roveri, dodicenne, in osteria, in seguito a ubriacatura, con trasmissione di morbo gallico.

		11 luglio, proclama contro Bernardino Covi, su processo rettori Brescia, vittima Girolamo Busi, undicenne, osteria, ubriacatura, infettato da morbo gallico.
		11 agosto, proclama contro Giovanni Morello, su processo rettori Brescia, lavorante presso un sarto, Antonio Chiappacin, abuso su minore, nel 1697, vittima Pietro Zatti figliolo di Andrea di tenera età, faceva il garzone, infettato di morbo gallico, "lasciatosi trasportare dalle suggestioni del demonio", curato da chirurgo all'ospedale.
		(26 settembre, proclama contro Cesare Polini, su processo rettori di Bergamo del 18 dicembre 1697)
		23 novembre, proclama contro Agostino Trivella, sarto a Brescia, su processo dei rettori di quella città, sodomia abuso su due minori di tenerissima età, infettati di morbo gallico, "abituato e consuetudinario".
1702	4	29 marzo, proclama contro fra Francesco Dotti, bolognese, del convento di S. Antonio di Padova, sodomizza un puer riducendolo in "stato deplorabile". Interviene il chirurgo. Il frate li picchia e spara. → Bando perpetuo in assenza.
		21 agosto, delegazione ai rettori di Crema su lettere dei rettori del 16 agosto, contro Giovanni Pestrino, sodomia su Agostin, minore, di anni dieci.
		24 agosto, proclama contro Piero Sbarra, chierico, sodomia, abusi su vari minori, di anni dieci, su processo rettori di Conegliano.
		19 dicembre, relazione del capitan Grande di aver fermato il 16 dicembre Giovanni Malvasiato, sorpreso a usare sodomia con Leonardo Pelegrini, accettata.
1703	0	
1704	1	Contro Giovanni Battista Ziroto di Brescia, sodomia eterosessuale con moglie. Uccide moglie e madre di lei. → Bando perpetuo.
1705	0	
1706	2	?? luglio, processo contro Vincenzo Donati prevosto di Santa Brigida, sodomia etero su ragazza vergine, rimane incinta, sodomizza diverse volte. "atti brutali e nefandi".
		29 novembre, processo contro pievano chiesa San Giovanni in Bragora Venezia sodomia con giovane di età immatura.
1707	0	

1708	2	6 novembre, processo posto a parte, vizio pessimo, contro Bernardo Vianello, su minore di anni sei.
		19 febbraio m.v., processo posto a parte, vizio pessimo su Pietro Favretto, di dieci anni, con relazioni chirurgi e denuncia del padre del 6 novembre.
1709	2	26 aprile, delegazione ai rettori di Rovigo, su lettere dei rettori del 18 aprile, contro pre Antonio Pedersani, sodomia e altre gravissime delinquenze.
		24 agosto, relazione dei rettori di Brescia, contro pre Giuseppe Beccarelli, fermato; rimanga imprigionato.
1710	2	28 aprile, relazione di chirurgo Domenico Venzillan, per la medicatura di G. Truzzo offeso per vizio pessimo, con esami e denuncia del padre, accettate.
		31 luglio, proclama contro pre Luca Zanoli, sodomia, abusi su un putto, Domenico Forusso, medicato, abituato nella sodomia; si osserva che tali "abominevoli esseci che odiano per sua natura la luce vengono commessi tra le solitudini più remote".
1711	0	
1712	2	20 luglio, processo contro Carlo Antonio Righetti di Rimini tintore di seta, sodomizza putto di cinque anni a Malamocco. Lesioni visitate dal chirurgo, tenta di ferire il chirurgo, la gente di Malamocco s'indigna e lui scappa con la barca. → Bando perpetuo.
		?? dicembre, processo contro Pietro Fererico dal territorio di Feltre, sodomia eterosessuale su bambina di sei anni, stupro incestuoso e sodomitico, "nella più abominevole e dannata sensualità", morbo gallico trasmesso.
1713	2	10 aprile, proclama contro Innocenzo Bonera, bresciano, per aver sodomizzato Pietro Bressan, giovane quindicenne.
		11 luglio, delegazione ai rettori di Brescia, su lettere rettori dell'8 luglio, contro persona ignota, sodomia commessa con Francesco Alghisi.
1714	0	
1715	0	
1716	0	
1717	0	
1718	3	22 aprile, delegazione ai rettori di Treviso, contro pre Ferdinando Antonio Bortoluzzi, dogmi e sodomia, arrestato, su lettere rettori di Conegliano.

		→ Delegato agli inquisitori di Stato il 21 agosto 1719.
		15 luglio, proclama contro Pietro Campana, abita a San Stin, abuso su minore, su giovane tredicenne.
		30 gennaio m.v., delegazione ai rettori ???, su lettere dei rettori del 15 agosto, contro Zorzi Bruchiel, vizio pessimo su Francesco Ruanello, tredicenne.
1719	0	(21 agosto, processo contro pre Ferdinando Antonio Bortoluzzi, rimesso agli Inquisitori di Stato)
1720	1	4 aprile, proclama contro Giuseppe Scotto, lavora come passamaner in canal Reggio, giovane, abuso su putto di anni sette, "secondando nell'età sua giovanile gl'impulsi sfrenati del proprio brutale appetito inclinato a vita libertina e lontana da sacramenti".
1721	1	28 aprile, scrittura presentata da G. Calvin, cavarol al tribunale dei Signori di Notte al criminal, contro Teodoro Ronti detto Alfier, con il costituito del reo, sodomia etero su Maria figliola del denunciante, sia rimessa agli Esecutori contro la bestemmia per proseguirsi.
1722	3	28 aprile, lettere dei rettori di Feltre, contro il conte Ferdinando Corno di Antonio, abuso su minore, di anni quindici, vittima Giovanni figlio di Federico Saccardi, con trasmissione di morbo gallico.
		18 settembre, delegazione ai rettori di Bergamo, contro Giorgio Vicario, Lorenzo Boschetta, un tal Peralosso e Pietro Furtinelli, deflorazioni e un peccato nefando eterosessuale, su due giovani nubili, dopo aver scalato in muro di cinta ed essere entrati in casa, 18 SET
		27 gennaio m.v., proclama contro Lorenzo Cana, veneziano, aiutante una volta del nonzolo di san Giovanni di Rialto, assiste nel carnevale al teatro di sant'Angelo, sodomia su undicenne, figliolo di "honorato artigiano", reo descritto come "licenzioso, scorretto, vagabondo e senza mestiere, forse anche dedito per istinto del suo pravo costume alle più turpi laidezze".
1723	3	22 aprile, delegazione ai rettori di Vicenza, su lettere del 21 aprile, contro Giuseppe, caffettiere, abuso su minore, vittima Pietro Ipolato, di anni dodici.
		8 novembre, delegazione ai rettori di Treviso, su loro lettere del 16 settembre, pratica sodomitica di pre Agostino Bolis, abuso su minore, vittima Bortolo Lazzaro, accettata e si prosegua. → Proclamato con lettere ai rettori di Verona con ordine di arresto, perché là si trova, 8 novembre 1723.

		26 gennaio m.v., scrittura e processo degli Esecutori contro la bestemmia, contro Ignazio Venenuti detto Spinelli, sodomia eterosessuale su propria moglie, accettata.
1724	4	29 marzo, denuncia segreta presentata agli Esecutori contro la bestemmia, contro Spiridion Bassan cappellano della chiesa di s. Giorgio dei Greci, accettata.
		7 luglio, delegazione ai rettori di Vicenza, su lettere dei rettori del 5 luglio, contro il conte Zorzi Egano, violenze su Margherita Pasqualotto, donna maritata, con minacce e violenze. → Proclamato il 29 novembre.
		2 agosto, lettere dei rettori di Padova del 20 luglio, peccato nefando eterosessuale, commesso da Zuanne Caneri, sartor, con la moglie, non accettata.
		10 novembre, denuncia contro Zamanà, figlio di Francesco Landena, presentata da Meneghina Orlandella, sodomia su Antonio figlio della denunciante, undicenne, accettata.
1725	1	?? Antonio Boni marangon dell'Arsenale, istruiva fanciulli dottrina cristiana in una chiesa facendoli "oggetto e sfogo dei suoi più sfrenati appetiti usando con essi in più tempi e luoghi e particolarmente nel grande giorno solenne e festivo della seconda festa di Pasqua del 1724". Ingannando anche i genitori che glieli avevano affidati al fine di essere istruiti.
1726	0	
1727	0	
1728	1	2 agosto, delegazione ai rettori di Verona, su lettere del 7 e 30 luglio, vizio pessimo del canonico Antonio Valenti di Villafranca, su diversi fanciulli, e sia spedito indietro.
1729	0	
1730	4	12 aprile, delegazione ai rettori di Treviso, contro fra Benvenuto da Venezia, minore osservante, su lettere dei rettori del 2 aprile, con una lettera scritta dal pievano di Castelcucco al Monsignor Vescovo con Pievano di Castelcucco, Asolo, "brutali e sensuali trasporti", per vari abusi su minori, eterosessuale e omosessuale. → Proclamato il 26 gennaio m.v.. → Bandito il 12 febbraio m.v..
		26 aprile, delegazione ai rettori di Padova, su lettere del 24 aprile, contro Pietro staffiere degli Andiaghetti, vizio pessimo su Pietro figlio tenero di Sebastian Boaria.

		12 settembre, processo contro Angelo Cogni, vizio pessimo, 12 SET
		5 dicembre, denuncia del capitano CX, Sebastiano Bonapace, riferisce la testimonianza di Girolamo Morellato, Andrea Privato e Giacomo Salvadoti, con gli esami assunti, con colpa di vizio pessimo, accettata.
1731	5	14 marzo, proclama contro Agostin Zorzi, depentor maestranza dell'Arsenale e abita in corte dell'Ancore, abituato nella sodomia, anzi coabita e pernotta con un altro indiziato di sodomia.
		28 marzo, processo degli Esecutori contro la bestemmia, su scrittura del 15 marzo, con due denunce segrete, contro sacerdote secolare, indizi di vizio pessimo, accettata.
		30 aprile, proclama contro Pietro Roncali, contrada s. Zulian, sodomia, abusi su minore.
		26 novembre, relazione di Salvatore Tacchion, capitano del CX, fatta il 24 novembre, contro Alvisè Rarzi detto Calvin, con un ragazzo Angelo, accettata.
		17 dicembre, delegazione rettori Treviso, su lettere 13 dicembre, contro Francesco Olini da Noale.
1732	2	4 marzo, proclama contro Lorenzo Torcellan, pescatore e abita alla Zuecca, sodomia su giovani chierici quattordicenni, con regali di vesti e manini, viaggi in gondola.
		7 novembre, delegazione agli Esecutori contro la bestemmia, processo già formato il 24 novembre 1731 dal CX, contro Alvisè Pasqui, vizio pessimo su ragazzo detto Angelo.
1733	1	6 luglio, scrittura degli Esecutori contro la bestemmia, contro prete Grusich, con processo, accettata per proseguirsi.
1734	0	
1735	0	
1736	2	3 luglio, delegazione al podestà di Brescia, su denuncia inviata dal podestà di Brescia, per vizio pessimo di Domenico Ricca su Angela figlia di Paolo Montini, con trasmissione di morbo gallico. → Bando perpetuo in contumacia, 12 novembre.
		?? febbraio m.v., denuncia contro Giuseppe Mauro, capo degli spadaccini, sodomia eterosessuale su una giovane.
1737	2	9 aprile, esami assunti sopra scrittura del 27 marzo, peccato nefando, accettato per proseguirsi.

		15 luglio, delegazione rettori di Bergamo, vizio pessimo, contro Bortolamio Dorati, abuso su minore, su Giacomo Tiepolo, undicenne.
1738	2	14 agosto, delegazione ai rettori di Bergamo, su lettere del 9 agosto, contro il chierico Giuseppe Antonio Bonaccina, già ordinato ordini minori, "con abitudine di vizio pessimo", abuso su minore, vittima Michel Castellazi, tredicenne. → Proclamato il 5 gennaio m.v.. → Sentenza di bando in perpetuo, in contumacia, il 23 gennaio m.v..
		19 settembre, delegazione luogotenente di Udine, bestialità, contro Guido rustico di Treppo, su lettere del 14 settembre.
1739	0	
1740	1	22 febbraio m.v., delegazione rettori di Brescia, contro Carlo Verzelone e Giovanni Scalzaferro, sodomia etero su Maria Bevaloni, tredicenne, si sono rifugiati in convento S. Francesco, siano estradati perché non godono di immunità.
1741	2	18 luglio, delegazione a rettori di Verona, su lettere del 15 luglio, estrazione dal sacro Asilo, contro Pietro Foglanzi.
		8 settembre, delegazione a rettori di Verona, contro prete Gabriel Alberti, abuso su minore, vittima Domenico Razzoli, di dieci anni. → Proclamato 26 settembre 1747. → Sentenza 20 novembre 1747.
1742	2	18 gennaio m.v., scrittura degli Esecutori contro la bestemmia, contro Antonio Reali della Giudecca, malvivente e dedito al peccato nefando, generico, accettata.
		18 gennaio m.v., delegazione rettori di Bergamo, contro prete Gio Paulo Carobbe, vizio pessimo, generico.
1743	0	
1744	1	28 luglio, riferita da chirurgo Salredi, per medicatura di Giacomo Galari, chierico per sodomia passiva, accettata.
1745	1	20 agosto, scrittura e processo degli Esecutori contro la bestemmia del 18 agosto, contro Tomaso Sinoni, arrestato, abuso su minore, deflorazione e abuso sodomitico di fanciulla di sette anni, accettata.
1746	1	15 novembre, lettera del podestà di Muggia del 24 ottobre, contro Antonio Arech, arrestato, bestialità, accettata e delegazione a rettori Capodistria.

1747	2	21 aprile, processo dei rettori di Bergamo, con lettere del 14 aprile, contro Giuseppe detto Beretta milanese, stupro sodomitico di Francesco Giustin figliolo, sia spedito indietro il processo.
		(26 settembre, proclama contro pre Gabriel Alberti; 20 novembre, sentenza)
		8 novembre, delegazione a rettori VERONA, su lettere del 31 ottobre, contro Domenico Cingattello atrologo, abuso su minore, con deflorazione e sodomia, trasmissione di morbo gallico, vittima Anna figlia di Francesco Calza, undicenne.
1748	1	29 gennaio m.v., delegazione a rettori di Dalmazia, su lettere ed esami del 12 gennaio m.v., contro Todoro Pogorich, per vizio pessimo, generico.
1749	7	18 marzo, delegazione a rettori di Treviso, su lettere del podesta di Mestre del 10 marzo, contro fra Bonifacio Stellati, eremita, sodomia con Lorenzo Belsieri, indiziato di "vile condiscendenza", visitato dal chirurgo e arrestati.
		2 maggio, delegazione a rettori di Salò, su lettere del 12 aprile, contro Santo Abar, contadino, per bestialità su un cane, arrestato.
		16 maggio, scrittura degli Esecutori contro la bestemmia del 16 maggio con esami su querela segreta del 28 gennaio m.v. votata materia di Stato, contro Antonio Lambranzi, sodomia e bestemmie ereticali, accettata per proseguirsi.
		10 novembre, delegazione a rettori di Padova su denuncia firmata accettata, sodomia "nelle persone individuate" in seminario.
		9 dicembre, denuncia presentata da Antonio Reato, sodomia generica.
		15 dicembre, scrittura degli Esecutori contro la bestemmia con esami, contro Antonio Reali sarto e Bernardo Romanello, accettata e delegata agli Esecutori contro la bestemmia.
		28 gennaio m.v., denuncia secreta contro Gio Batta Hambruzzi, sodomia e bestemmie ereticali e vita scandalosa, dichiarata materia di stato.
1750	4	(4 marzo, relazione del processo delegato a rettori Treviso, sodomia in seminario).
		20 luglio, delegazione a rettori di Verona su lettere del 10 luglio, contro Girolamo Ranzi, vizio pessimo, arrestato.
		21 settembre, delegazione a rettori di Villafranca, contro Giuseppe Parisi, deflorazione e nefando abuso etero su bambina.

		29 dicembre, delegazione a rettori di Brescia su lettere del 18 dicembre, contro ignoto, sodomia con Antonio Zolessi.
		4 gennaio m.v., delegazione a rettori di Salò su lettera del 30 dicembre, con denuncia segreta del 18 giugno 1750, contro Vincenzo Maffei detto Aurelio, barcarolo, abusi su vari minori, con infezione di morbo gallico. → Proclamato il 18 maggio 1753. → Sentenza di bando perpetuo il 6 luglio 1753.
1751	1	3 agosto, delegazione rettori di Treviso, su lettere dei rettori di Bassano del 27 luglio, su denuncia di Lio, contro Antonio Bucchi, abuso su minore, vittima Bernardino, figlio di Lio.
1752	3	12 maggio, riferita chirurgo di S. Angelo, Michel Bonnelly, aver medicato un minore, figlio di Ampelia Taura, patita violenza di sodomia.
		19 dicembre, delegazione ai rettori di Capodistria, su lettere dei rettori di Rovigno del 9 novembre, contro Iseppo Tue detto Longo, Martin figliastro di Cristoffaro, Gerolemo Tue detto Capmein, Pietro da Veggia, sodomia su vittime: Nicolo figlio di Leonarda e Zuanne Aquilante, accettate.
		23 febbraio m.v., denuncia presentata da Francesco Milani, con relazione del chirurgo, contro Pietro Emo, ebreo fatto cristiano, abuso su minore, vittima figlio di 9 anni del denunciante, accettata.
1753	2	(18 maggio, proclama contro Vincenzo Maffei detto Aurelio, delegato 4 gennaio m.v. 1750)
		1 ottobre, delegazione ai rettori di Vicenza, su lettera dei rettori del 26 settembre, contro Iseppo Toniolo Calegaro, ventunenne, scarparo o sia ciabattino, cautamente arrestato, abuso su minore, vittima Francesco Bin, di anni otto. → Confermata la ritenzione il 4 settembre 1754.
		11 febbraio m.v., delegazione rettori di Vicenza, su lettere dell'8 febbraio m.v., contro Antonio Mantovello, ventiduenne, filatore di lana, sodomia su Francesco Maij, quattordicenne, abuso mentre dormiva, con infezione di gonorrea, visita dei chirurghi.
1754	2	13 novembre, delegazione rettori di Bergamo, su lettera dei rettori del 8 ottobre, su denuncia chirurgo del 22 settembre, contro Giulio Voltolini, diciottenne, e Giuseppe Fumagalli, sedicenne, et un tal Elia, sodomia paritaria, con infezione morbo gallico. → Risultati del processo il 24 maggio 1755, riscontrati dal CX il 30 maggio con richiesta che sia spedito indietro per sentenza.

		<p>17 dicembre, delegazione rettori di Padova, su lettere del 12 dicembre, da relazione di chirurgo per medicazione, contro Domenico Mama, sbirro, abuso su minore, vittima Zuanne Costacurta, dodicenne, avvenuto il 29 agosto in osteria, ubriacato, con trasmissione di morbo gallico.  → Risultati del processo il 12 marzo 1756.  → Proclamato il 19 novembre 1756.</p>
1755	2	<p>31 maggio, lettere rettori di Padova, processo già delegato il 3 settembre e 11 novembre 1754, contro Pietro Salvazzan, lanaro, Angelo Rossi, calzolaio, Francesco Marzato, figlio dei fornieri, di età tra sedici e diciotto anni, bestialità su cavalla, sia il processo spedito indietro.  → Sentenza</p>
		<p>7 luglio, delegazione rettori di Padova, su lettere dei rettori del 30 giugno, e medicazione chirurgo, contro Giuseppe Rossi, "giovine" feltrino, facchino, abuso con violenza, vittima Marco Marcolungo, di anni sette, pastore, colto in flagrante "con le braghese calate" il 4 giugno dalla pattuglia.</p>
1756	3	<p>27 aprile, delegazione rettori di Bergamo, su lettere del 24 aprile, con esami e relazione di chirurgo, contro Giorgio Abondio, bresciano cinquantaseienne, sodomia su Giovanni Manzini, ventunenne, entrambi servi in casa di Alessandro Locatelli da quattro anni, persuase la vittima dicendo che "non è peccaminosa in parità di sesso la nefanda copula".</p>
		<p>11 giugno, delegazione ai rettori di Bergamo, su lettere del 26 maggio, contro Francesco Rebossi, quarantasettenne, "dedito a farsi sodomitare", Santino Foresti, ventunenne, Giovanni Tamagni, et altri, retenti, poi assolti, sodomia paritaria, circolo conosciuto, male gallico.  → Risultato processo l'11 agosto.  → Spedito indietro il processo il 4 settembre, insieme ai tre retenti.</p>
		<p>20 agosto, lettere rettori di Bergamo del'11 agosto con il risultato del processo delegato l'11 giugno, contro Paolo Marchioni, soldato diciottenne, sodomia commessa passivamente con altro soldato, Merlo, quarantenne, con relazione chirurgo, infezione morbo gallico.  → Processo arrivato al CX il 4 settembre.</p>
1757	2	<p>15 aprile, proclama contro Lorenzo Salvioni, nativo della valle Camonica bresciana, abuso e violenze su minore.  → Bandito in contumacia per anni quindici continui e se preso condannato a fuomo da remo il 16 maggio.</p>
		<p>16 maggio, lettere rettori di Padova, con risultati del processo già delegato 11 maggio 1755, contro Francesco Marzotto, bestialità su cavalla, insieme ad altri due compagni, avvenuta il 5 agosto 1754 nella stalla di Giuseppe Beggio in Padova nel pra della Valle, tenuta in affitto da Domenico Vacari.</p>

		→ Bandito il 15 luglio per cinque anni continui, altrimenti se preso sia fatto uomo da remo con i ferri ai piedi per mesi diciotto.
1758	2	5 aprile, proclama contro Antonio Ronada detto fratin, abuso su minori, vittime Ignazio figlio di Lorenzo di anni dodici e Pietro garzone di anni dodici. → bandito il 19 maggio per anni dieci e se preso sia posto in una galera come uomo da remo per anni tre o se inabile in prigione oscuro per anni cinque.
		17 aprile, delegazione rettori di Bergamo, su lettere dell'11 aprile, contro Antonio Gregher, arrestato, sodomia abusi su minori.
1759	1	8 febbraio m.v., proclama contro Francesco Riccoboni, francese, abita in calle di Ca' Capello, alla chiesa di S. Angelo, abuso su minore, vittima Giacomo Costa, di anni tredici, medicato da chirurgo. → Sentenza il 5 marzo 1760, bandito per anni cinque, se preso sia messo in prigione oscura per anni due.
1760	0	(5 marzo, sentenza contro Francesco Riccoboni, proclamato l'8 febbraio m.v. 1759)
1761	1	13 novembre, delegazione a rettori di Bergamo, su lettere del 1 ottobre, su attestati prodotti dal viceparroco e precettore di Vertona, contro Antonio Bernini, detto Epifania, contadino veronese territorio bergamasco, arrestato, sodomia generica. → Risultati del processo comunicati al CX il 4 agosto 1762. → Bandito il 9 agosto 1763 per cinque anni continui, se preso in prigione oscura per mesi diciotto.
1762	1	(4 agosto, risultati processo contro Antonio Bernini, delegato a Bergamo il 13 novembre 1761)
		29 novembre, delegazione agli Esecutori contro la bestemmia, su loro lettere, con il costituito, contro Ludovico Albergoni, vizio nefando. → Assoluzione il 23 settembre 1763.
1763	1	6 maggio, non delegato a Bergamo, su lettere del 22 aprile, contro fra Marione, al secolo Giacomo Guaglio, persona vestita con abito religioso, vizio nefando, arrestato.
		(9 agosto, bando Antonio Benrini, delegato a Bergamo il 13 novembre 1761)
		(23 settembre, assoluzione Ludovico Albergoni)

1764	1	<p>29 gennaio m.v., risultati del processo delegato ai rettori di Verona, su lettere del 22 gennaio m.v., contro Antonio Bricci detto l'Antiquario, arrestato, di anni sessanta, compra e vende medaglie antiche ma non ha bottega, sodomia su minori, vittime Gaetano Carminati di anni tredici e Luigi Raspi di anni quattordici.</p> <p>→ 6 febbraio m.v. 1764, l'arrestato è condotto da Verona a Venezia.</p> <p>→ 25 settembre 1765, confermato l'arresto in CX.</p> <p>→ 28 dicembre 1768 assolto.</p>
1765	0	
1766	1	<p>22 dicembre, relazione del chirurgo Giacomo Cagnolini, per medicatura di Giovanni Canevessi, contro Renier Bonafede con la complicità di Antonio Alibrante, arrestati e accettata.</p> <p>→ Confermato arresto di Alibrante e Bonafede il 24 gennaio m.v. 1768.</p>
1767	3	<p>14 maggio, proclama contro sacerdote Francesco Maria Iverardi, turpitudini e amicizia e predilezione con un giovane vedovo, assolto.</p>
		<p>7 agosto, relazione del chirurgo Giacomo Cagnolini, per medicatura di Francesco Albieri, contro Francesco Pase, arrestati e accettata.</p>
		<p>29 dicembre, risultato del processo dei rettori di Treviso, con lettere del 21 dicembre, contro Giovanni Brunello detto Calzavara, servo del mulino di Antonia Pelora, bestialità su delle agnelle, con rottura e sangue.</p> <p>→ Sentenza 9 giugno 1769, prigione di un anno.</p>
1768	2	<p>18 aprile, sia formato processo, contro Gaetano Paganuzzi, abuso su minore, sulla figlia, arrestato.</p>
		<p>(28 dicembre, assoluzione Antonio Bricci, su risultati processo rettori di Verona del 29 gennaio m.v. 1764)</p>
		<p>(24 gennaio m.v., conferma arresto Alibrante e Bonafede)</p>
		<p>24 gennaio m.v., proclama contro Ludovico Albergoni, oriundo di Padova, fu capitano delle truppe della Serenissima Repubblica, abituato "da lunghissimo tempo" nel "turpissimo concubito mascolino".</p> <p>→ Bandito in perpetuo e se trovato sia condannato a morte sul rogo previa decapitazione il 22 febbraio m.v.</p>
1769	1	<p>(19 giugno, sentenza contro Giovanni Brunello detto Calzavara, su risultato processo rettori Treviso del 29 dicembre 1767)</p>

		11 dicembre, delegazione rettori di Udine, contro prete Osvaldo Bortoletto di Portogruaro, su denuncia di Giovanni Zippelli fatta al Vescovo di Concordia, il quale Vescovo si rivolge al CX con un memoriale, abuso su minore, vittima Maddalena, undicenne, figlia di Giovanni Zopelli, e anche altri fanciulli, maschi e femmine.
1770	1	22 settembre, denuncia presentata da Lorenzo de Prà, contro Battista Bucco e Batta, garzone di Gianmaria Querini, abuso su minori, vittima il figlio del denunciante.
1771	2	31 agosto, relazione dei rettori di Brescia, delegato il 24 novembre 1769, contro pre Tomaso Tomasetti, parroco in Valcamonica bresciana, cinquantaseienne, lussuria con donne, sodomia con un diciottenne, figlio di Antonio Rizzoni, in una osteria nel 1769, sia spedito indietro. → Bandito in perpetuo il 28 maggio. → Condannato a un anno di prigione oscura il 12 gennaio m.v. 1783.
		25 settembre, proclama contro Batta Bacco e Antonio Scarpazza, entrambi fruttaroli in Venezia, giovani, abuso su minore "di tenera età ed imbelles", ma in confidenza anche tra di loro. → Bandito il Bacco per anni quindici o se preso galera da remo per anni cinque o camerotto oscuro per anni dieci e bandito il Scarpazza per anni tre o prigione oscura per mesi diciotto, il 7 febbraio m.v..
1772	1	24 marzo, risultati del processo delegato ai rettori di Padova l'11 marzo, contro Pietro Brazzetti, abuso violento su minore, sia spedito.
1773	1	24 ottobre, proclama contro pre Bernardo Galato, sacerdote della chiesa ducale di San Marco, abuso su un ragazzo di diciassette anni con il quale stava passeggiando la notte del 13 giugno 1771, in Piazza e poi sotto il portico della corte della Commedia a San Salvador. Tentata violenza, il ragazzo grida, accorrono tre suoi amici, c'è ferimento con coltello. Il prete, volontariamente presentato, tenterà di giustificarsi dicendo di essere stato aggredito dai quattro con un coltello. → Assoluzione il 13 luglio 1774.
1774	1	(13 luglio, assoluzione pre Bernardo Galato, proclamato il 24 ottobre 1773)
		9 settembre, due riferte del chirurgo Giovanni Salce, contro pre Bortolo Picini, con esami sommari, abuso su minori, vittime fanciulli Antonio figlio di Pietro Raffani, Carlo Casarin d'Iseppo, accettate.
1775	0	
1776	1	19 novembre, scrittura e processo di qualche magistratura dell'Arsenale, contro Steffano Forlanetto, maestranza marangone, abuso su minori, vittime

		<p>Giambattista Zozzi, sedicenne, garzone, Giannandrea Verdi, undicenne, garzone di bottega del penocchier a S. Martino, accettato.</p> <p>→ Sentenza il 22 agosto 1778, bando in contumacia per anni venti continui o se preso camerotto oscuro per anni dieci continui.</p>
1777	0	
1778	2	<p>(22 agosto, sentenza contro Steffano Forlanetto, processo del 19 novembre 1776)</p>
		<p>19 novembre, relazione dei rettori di Brescia del 4 novembre, sul risultato del processo loro delegato, contro fra Guglielmo d'Algano, minore osservante, del convento bergamasco di San Maurizio in Lovore, abuso su minore, vittima Antonio Casanova, fabbro, diciannovenne, con violenza e minacce di morte, caso avvenuto nel 1777 nel monastero dei padri minori osservanti vicino Chiavari in territorio bresciano, mostrava anche "una osservabile inclinazione a ragazzi con blandirne più d'uno con affettati accarezzamenti e bacci invitandoli anche con promesse di piccoli regali di andar in sua camera".</p> <p>→ Proclamato il 19 gennaio m.v. 1786.</p>
1779	2	<p>19 aprile, memoriale presentato da Felicita Marzari, madre della vittima, contro Francesco Vecelli, abuso su minore, vittima Giovanni, garzone, tredicenne, "sedotto" con regali, visita alla fiera, pranzo in osteria, con medicatura, accettato.</p> <p>→ Assoluzione il 16 febbraio m.v..</p>
		<p>4 giugno, delegazione processo ai rettori di Brescia, su lettere dei rettori di Salò del 27 maggio, contro Domenico Vagliati, arrestato, sodomia e fornicazione eterosessuale, vittima la nuora Margherita (moglie di Andrea Vagliati, diciottenne, figlio di Domenico), su sua querela.</p> <p>→ Sentenza del 31 maggio 1782, tre anni di galera o cinque di camerotto all'oscuro.</p>
1780	2	<p>7 agosto, relazione rettori di Padova, su lettere del 3 agosto, risultati del processo delegato il 14 febbraio m.v., su denuncia del chirurgo Antonio Pengo del 17 gennaio m.v. 1779, contro Lorenzo Calzavana, detto Venezia o "venezian", nativo di Murano, di età sui trentacinque anni, arrestato, abuso su minore, vittima Antonio Pinchio, pastorello, di anni undici, consuetudinario, infezione di morbo gallico, medicato e ricoverato in ospedale, sia spedito indietro.</p> <p>→ Proclamato il 14 marzo 1787.</p> <p>→ Sentenza di bando il 4 giugno 1787 per anni dieci continui e se preso condannato alla galera da remo con i ferri ai piedi per tre anni continui; se inabile, prigionia oscura per anni sette continui.</p>

		<p>4 settembre, delegazione rettori di Brescia, su lettere del 23 agosto, su denuncia del chirurgo del 4 luglio, contro Gaetano Pustella, sarto, amogliato, di anni quaranta, abuso su minore, ripetutamente, vittima Francesco Galante, quattordicenne, medicato e ricoverato in ospedale, più tentato avvelenamento del giovane, arrestato, confessa.</p> <p>→ 2 dicembre relazione dei rettori sui risultati del processo delegato.</p> <p>→ 8 dicembre trasportato a Venezia.</p> <p>→ Sentenza 29 novembre 1784</p>
1781	0	
1782	1	<p>31 luglio, querela ritrovata dagli Esecutori contro la bestemmia, con scrittura, contro padre Giuseppe Civilli, ordine dei predicatori, capellano sulla nave, incolpato di sodomia, ma mancando la firma secondo il decreto 30 agosto 1542 si deve votare se considerarla materia di Stato, approvata.</p>
1783	0	
1784	0	
1785	1	<p>6 aprile, delegazione ai rettori di Padova, su lettere dei rettori di Padova del 2 aprile, contro Carlo Pivetta, arrestato, spadaccin della squadra di Castelbaldo, abuso su minore, vittima Antonio Veldolin, di anni sedici, giovane villico, avvenuto una sera del 30 novembre 1785, poi medicato, con infezione di gonorrea.</p> <p>→ Proclamato il 28 novembre 1788.</p> <p>→ Sentenza del 19 dicembre 1788, bandito per anni venti continui, o se preso condannato alla galera per sette anni, e se inabile dieci anni di prigione.</p>
1786	0	(19 gennaio m.v., proclama contro fra Guglielmo d'Algano, processo del 19 novembre 1778)
1787	0	(14 marzo, proclama; 4 giugno, sentenza contro Lorenzo Calzavara, processo del 7 agosto 1780)
		(21 maggio, sentenza contro fra Guglielmo d'Algano, processo del 19 novembre 1778)
1788	0	(28 novembre, proclama; 19 dicembre, sentenza contro Carlo Pivetta, processo del 6 aprile 1785)
1789	0	
1790	1	<p>15 marzo, delegazione al luogotenente di Udine, su sua lettera del 5 marzo, contro Carlo Furlan, detto Pittelo, di anni venti, arrestato il 19 febbraio,</p>

		<p>abuso su minori, vittime Francesco di Pietro Macero, di anni nove, e deflorazioni su bambine di anni nove; ma nega tutto.</p> <p>→ 16 luglio 1790, lettere con risultati del processo al CX.</p> <p>→ Assoluzione 27 dicembre 1791.</p>
1791	2	<p>4 aprile, relazione del chirurgo Giacomo Cagnolin, contro Giovanni Caenella, nativo di Cadore, garzone nella bottega di luganegher al ponte detto dei Ferali, abuso, su medicatura di Gasparo dall'Asta, quattordicenne, avvenuto mentre dormivano insieme, per quindici giorni, nello stesso letto, dopo il lavoro, nel letto messo a disposizione dal loro padrone di bottega.</p> <p>→ Proclamato il 14 febbraio m.v. 1793.</p> <p>→ Sentenza il</p>
		<p>27 settembre, delegazione ai rettori di Padova, su lettere del 2 settembre, contro Federico Caramin, abuso su minore suo figlio, vittima Giuseppe Caramin.</p>
1792	0	
1793	0	(14 febbraio m.v., proclama contro Giovanni Caenella, processo del 4 aprile 1791)
1794	3	(5 maggio, sentenza contro Giovanni Caenella, processo del 4 aprile 1791)
		<p>12 maggio, memoriale presentato da Barbara Signoretto, madre della vittima, contro Antonio Caolin, detto Chiaretto, vende il pesce in pescheria San Marco, quarantenne, abuso su minore, vittima Giovanni Sambo, di anni otto. La violenza avvenne nel 1793, dormendo insieme alla vittima e al di lui padre in un battello sotto il ponte della Zecca. Inizialmente nega, poi tenta di risarcire i genitori con 100 ducati affinché "non si rendesse palese il suo misfatto", poi si dà alla fuga.</p> <p>→ Proclamato il 3 dicembre.</p> <p>→ Sentenza il 22 dicembre, bandito per anni venti, se preso sia condannato in galera come uomo da remo con i ferri ai piedi per anni sette, o se inabile in prigione oscura per anni dieci.</p>
		<p>30 luglio, relazione del capitano grande del 26 febbraio m.v., di aver arrestato, e con le riferte dei chirurghi, contro Martinelli, arrestato, pratica di sodomia, si faccia processo.</p>
		<p>12 agosto, relazione del capitano grande del 12 febbraio m.v., di aver arrestato, e con le riferte dei chirurghi, contro Francesco Margilli, arrestato, sodomia, accettate si faccia processo.</p>
1795	0	
1796	0	

1797	0	
------	---	--

## APPENDICE B

### *Atti del processo contro Alwise V Sebastiano Mocenigo*

Si dà di seguito l'edizione dei dieci interrogatori del processo intentato dagli Inquisitori di Stato contro Sebastiano Mocenigo, tra il 22 agosto e il 16 settembre 1773, conservato in ASV, IS, b. 1094, fascicolo 514.

Seguono la sentenza del relativo processo, tratta da ASV, IS, b. 538, cc. 107r-108r, 29 settembre 1773 e la relativa supplica, senza data, presentata dallo stesso Mocenigo e rinvenuta nel medesimo luogo degli atti processuali (fascicolo 514).

Nella trascrizione delle fonti è stata rispettata la disposizione originale delle carte, ancorché non cronologicamente ordinata; sono state conformate all'uso moderno punteggiatura, maiuscole e accentazione, così pure le forme arcaiche dei nomi; sono state sciolte le abbreviazioni. Gli interventi esterni sono segnalati da parentesi quadre; le mancanze di testo da parentesi angolari. In generale, si è sempre cercato di conservare il tenore originale del testo, anche in presenza di incongruenze grafiche o grammaticali, di illeggibilità o di incertezze interpretative.

*B.1. Interrogatorio di Francesco Mattia Sovearo, segretario di  
ambasciata a Parigi*

c. 1r

22 agosto 1773

Venuto a citazione Mattia Sovearo, figlio del nobil huomo Domenico, amonito ed avvertito del rito con che si procede e di dire la verità a tutto ciò ch'è a sua conoscenza circa quanto le verrà ricercato, depo-  
nendo ogni riguardo e soggezione, fu

**Interrogato** se conosca il nobil huomo Sebastiano Mocenigo cavalier.

**Risponde** Signor sì.

**Int.** come e in qualche occasione lo abbia conosciuto.

**R.** la prima volta che lo conobbi fu a Parigi, ove mi portai scelto di Sua eccellenza e destinato dall'Eccelso Consiglio di Dieci per servirlo in figura di segretario.

**Int.** quale opinione si avesse allora di lui e de suoi costumi.

**R.** prima di quel tempo niente mi era noto del medesimo, ma lo conoscevo.

**Int.** se quando passò in Francia gli fosse noto il modo suo di vivere e la fama che di lui correva.

**R.** appena seguita la mia destinazione in segretario intesi a dire, ma non mi ricordo da chi, che era inclinato a sfoghi di senso con ragazzi e la dama sua moglie, che io fui a visitare, mi disse che la servitù stava con ossequio, ma che avvertissi di non dimesticarmi con lui e di non trattarlo con confidente familiarità.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come si dirigesse nel tempo che stava a Parigi e come si discorreva colà di lui, del suo guaio riguardo al detto vizio.

**R.** egli era riguardato cola per questo suo trasporto con dileggio ed era condannato perché dava troppa confidenza a persone di teatro e giovinotti, essendo in poco buon concetto per la sua libidine a sfoghi contro natura; ed era così universale la cosa che il re di Svezia trattando a pranzo tutti gli esteri ambasciatori anche del nostro ordine eccettuò unicamente l'ambasciatore di Venezia e si diceva che ciò era stato per tale motivo, come fece l'ambasciatore di Spagna che invitò a cena il monarca suddetto assieme cogli altri nominati soggetti ed eccettuò il cavalier Mocenigo.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire con chi trattava con maggiore familiarità e piacere.

**R.** Praticava volentieri e frequentemente in modo osservabile ragazzi e giovanotti e tra questi particolarmente con due comici Clairval e Fleurij; con mormorazione del corpo diplomatico che con disapprovazione mirava per quando intesi a dire avilirsi con costoro il ministro della Repubblica.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che per motivo appurato di praticare alcuno di tali sfoghi le sia mai avvenuto alcun sinistro.

**R.** mi raccontò l'abate Balbi, segretario del nunzio, che nella casa dell'ambasciatore di Spagna, presente quello di Torino e l'ambasciatore nunzio catasse<sup>1</sup> a raccontare che era stato dalla guardia Sua eccellenza

c. 1v

arrestato, perché fu osservato in una casetta in compagnia di certo giovinotto. Che egli si manifestò alla guardia per l'ambasciatore, ma questa, non prestandogli fede, volle accompagnarlo a casa e lo lasciò quando fu assicurata dal portiere che era l'ambasciatore. Ciò anche mi è succeduto di leggere nella Gazzetta con qualche varietà intorno le circostanze e il luogo.

**Int.** cosa discorresse di lui e del modo suo di divertirsi la schiavitù.

**R.** gli domestici sapevano e liberamente parlavano che egli cessasse di frequente negli alberghi o in una casetta che teneva di affitto con persone di vita licenziosa, anzi devo dire che un mio servo mi ricercò il suo congedo perché abborriva di esser sollecitato dall'ambasciatore a sporchi piaceri per quanto egli allora mi disse.

**Int.** se egli abbia alcuna prova per poter ciò asserire.

<sup>1</sup> Termine dialettale: "iniziasse".

**R.** per dire il vero, io stesso venni più volte da lui tentato e dalla mia resistenza mi è derivato il dispiacere di ricevere asprissimi trattamenti. So che fu detto che per tal causa io gli avessi storsio<sup>2</sup> un dito; ma la cosa fu nel seguente modo. Stando io con lui al luogo ove era pure il musico Marescalchi, passò egli a solleticarmi,<sup>3</sup> il che, non potendo soffrire, mi scorsi con forza e ciò causò l'affare del dito accennato.

**Int.** se presso di sé, in sua casa, avesse alcuna persona che desse motivo di osservazioni e di discorsi svantaggiosi alla sua fama.

**R.** aveva un tal Girolamo Bosallo e un musico Marescalchi, li quali e per la dimestichezza e confidenza con cui trattavano l'ambasciator e per la libertà con che si passavano a Sua eccellenza, sia a tavola che in altri luoghi, mezzi spogli ed seducentemente vestiti, venivano da' servi considerati come strumenti delle di lui passioni, per sfogo delle quali correva anche voce che avesse consumato molto dinaro.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire di qual carattere fosse il detto Bosallo.

**R.** egli è audace a temerario; due volte tentò offendere, una colla spada alla mano, e l'altra con <incomprensibile>, per quanto lui stesso mi disse il cavalier Mocenigo, ciò nonostante ha

c. 2r

<sup>2</sup> Termine dialettale: "storcere".

<sup>3</sup> Cioè a provocarlo sensualmente.

sempre goduto e gode la sua grazia.

**Int.** se appresso la corte fosse per questo suo vizio in derisione e in mala opinione.

**R.** come questo mi è trasparso era noto universalmente, così la corte medesima e li ministri lo disapprovavano e lo mettevano in ridicolo con scherzevoli espressioni.

**Int.** se partito Sua eccellenza da Parigi abbia condotto seco alcuni in figura sopra la quale cadesse sospetto che compagna fosse anche nelle sue sensualità.

**R.** condusse il nominato musico Marescalchi, con il quale si supposeva che fosse solito abusare, e con il quale è pienamente disgustato.

**Int.** Se sappia o abbia inteso a dire che ora continui a sfogarsi in tal modo.

**R.** ciò non è in mia notizia.

**Int.** se abbia occasione di vedere la dama cavaliere sua consorte.

**R.** Signor sì, la viddi due volte dopo che ritornai a Venezia, la quale nel secondo incontro mi disse che il cavalier aveva ora contratta amicizia con il Nobil Uomo Maffetti, a cui aveva donata una scatola d'oro, e che aveva sicuro di continuo al suo fianco il nominato Bosallo, che ci sospettava fosse compagno nelle turpi sue azioni, dimostrandosi per tutto ciò e per tali pessime pratiche disgustata ed afflitta.

**Int.** se sappia o abbia altro da aggiungere.

**R.** no Signore.

**Int.** chi potrebbe esaminare la giustizia per avere maggiori lumi e per conoscere sopra quanto fu interrogato.

**R.** potrebbero esaminarsi Antonio Ippoliti Cortellan, che stette lungo tempo a Parigi; Sebastiano Rosano, fu per due mesi cameriere di casa di Sua eccellenza e Giovanni Piazza, fu di lui agente.

*B.2. Interrogatorio di Sebastiano Rosano, cameriere di Sebastiano Mocenigo*

c. 3r

23 agosto 1773

Venuto a citazione Sebastiano Rosano, quendam Giuseppe Rosano, abita in contrada di San Salvador, solito impiegarsi in figura di corriero [...] presso alcuni patrizi, avertito e amonito di dire la veritàe quanto di sua conoscenza sopra ciò che le verrà ricercato, sotto abito di giuramento, [...], fu

**Interrogato** se conosca come e da quanto tempo il nobil huomo Sebastiano Mocenigo cavalier.

**Risponde** lo conosco benissimo avendolo servito in figura di cameriere quando andò in Spagna e con lui allora mi sono trattenuto 25 giorni circa. Ritornato a Venezia passai a Parigi con Sua eccellenza cavalier Gradenigo che servii per tutta l'ambasciata per cameriere.<sup>4</sup> Pregatolo di raccomandarmi al di lui successore cavalier Mocenigo ma ricusò di farlo. Trattenutomi a Parigi dopo partito il cavalier Gradenigo ebbi occasione di veder il cavalier Mocenigo il quale mi prese al suo servizio provisionale e morto il suo cameriere mi stabilì in suo luogo indi

<sup>4</sup> A Madrid Mocenigo rimase ambasciatore fino al 1767, quando si spostò a Parigi, fino al 1772.

volle che lo servissi in figura di <cameriere> di lusso e mi trattenne per sette o otto mesi. Mostrato mal contento delle spese che facevo mi licenziò strapazzandomi. Dopo cinque mesi volle riprendermi e mi fermò nel servizio altri cinque mesi 5. Stetti da lui lontano; dopo detto tempo sia al momento della sua partenza obbligandomi allora di accompagnarlo a Venezia come feci. Per giorni a Venezia mi trattenni in una casa <incomprensibile> di portarmi dopo di quando in quando ad inchinarlo avendomi esibito di passar andar di servirlo all'occasione di passar a Vienna.

**Int.** come esso nobil huomo si dirigesse con suoi domestici nel tempo che fu al suo servizio.

**R.** niente più so se non che comandava loro ciò che gli occorreva ed essi lo servivano.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come si discorresse di lui e quale opinione si avesse universalmente intorno a suoi costumi e pratiche.

**R.** li suoi domestici non solo, che tutto il paese di Parigi dicevano pubblicamente ch'è un sodomita dedito e abituato nei sfoghi di senso con maschi.

**Int.** chi fossero le persone con cui confidenzialmente trattava e colle quali era solito compiacersi a sfogarsi.

**R.** per quanto intesi pubblicamente li suoi morosi con colà chiamati erano un comico di comedia stabile, di nome Fiorilli. Altro comico di cui non so il nome un tal Manucci veneziano figlio di Giovanni Bat-

tista<sup>5</sup> che condusse da Spagna a Parigi un tal Marascalchi ed altri moltissimi de quali non so il nome, non me lo ricordo persone che le venivano condotte da Carlo Lombardo che lo serviva di mezzano.

c. 3v

**Int.** con chi in casa trattasse con maggior confidenza e chi fosse maggiormente in vista.

**R.** un tal Girolamo Bosello che lo faceva condurre suo cavallerizzo, il nominato Marascalchi che si diceva <incomprensibile> detto anche lo stesso suo camerier per nome Azar.

**Int.** con qual fine dasse tanta libertà alle nominate persone.

**R.** per quanto a me pareva perché con essi si trastullava scherzando dicendo delle sporcarie e facendo discorsi osceni.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che con alcuno de suoi domestici si sia compiacciuto et abbia sfogato le sue voglie di senso.

**R.** per quanto intesi a dire con li medesimi non passava alcuna confidenza sua, bensì con altri e particolarmente con tal *chevalier* commediante il quale per tale motivo fu licenziato dalla compagnia. Così pubblicamente si diceva.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che per poter soddisfare alla sua voglia abbia usato mai ad alcuno violenza.

<sup>5</sup> Si tratta di Giovanni Battista Manuzzi, informatore segreto degli Inquisitori di Stato, celebre per aver contribuito a denunciare Casanova, come lui stesso racconta nella *Storia della mia vita*.

**R.** ciò non è a mia conoscenza.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che altercando con qualche suo domestici sia da alcuno rimasto offeso.

**R.** non posso allora dire se non che ho inteso a raccontarmi che uno non so il camerier o segretario d'ambasciata<sup>6</sup> abbia a lui storpiato un dito ma non so per quale motivo né in qual tempo.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che alcuno de suoi domestici si sia avanzato a minacciarlo colla spada o ciò altro modo a per qual motivo.

**R.** non so niente affatto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire con quali mezzi si procurasse la compagnia di detti comici e altri giovani.

**R.** con il mezzo di regali e di grossa somma che loro dava a con il mezzo di detto Lombardo, il quale un giorno mi raccontò che l'ambasciator gli disse che avrebbe pagati 100 luigi per poter una notte dormire con il comico Fiorilli e passo aggiungere che universalmente si diceva che costoro costavano all'ambasciatore tanto dinaro che sarebbe stato sufficiente per mantenere 50 femmine.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che per ragione di questo duo vizio le sia mai avvenuto in Parigi alcun sinistro e quale e se sappia di ciò si siano fatti discorsi.

<sup>6</sup> Si tratta probabilmente di Sovearo, il segretario d'ambasciata a Parigi, come si legge nell'interrogatorio *B.10*.

**R.** intesi a dire da più persone che in una sera fu l'ambasciator colto dalla guardia nel pubblico giardino detto *la Tularie* e fermato e che egli si fosse manifestato per l'ambasciator ma il capo non ha voluto lasciarlo e per animo dosare che fosse lo accompagnò al palazzo. Sopra di ciò si ragionava in tutti li pubblici luoghi. Io per allora non ho fondamento di questa avvenimento tuttoché mi trovai allora in casa sua.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come fosse solito per lo più nella sera divertirsi quali luoghi frequentava e con quali compagnie.

**R.** era solito andare per lo più all'osteria in compagnia del nominato Lombardo mezzano che gli conduceva delli giovanotti a con questi si tratteneva per quanto veniva detto. Alcune volte si fermava a casa anche <incomprensibile> alle volte ordinava che segli preparasse per quattro o cinque la cena a casa. Voleva che tutto fosse allestito alla tal'ora che tutto fosse posto in una camera facendo alli <incomprensibile> che alcuna cosa si lasciastare nela <incomprensibile> per che si conservassero calde. Che la tavola fosse con tutta la cena preparata egli poi veniva in compagnia che non si sapeva chi fosse vi chiude qua in camera e non ci cadeva a sparecchiare se non nella mattina seguente. Dirò di più che se alcuna colta veniva invitato a cena fuori di casa si tratteneva colà sino alla ora tervi la tavola a allora ci licenziava per non cenare.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che fosse noto alla corte questo suo vizio.

**R.** intesi a dire di sì, che da ministri si discorresse pubblicamente e che in un giorno il re medesimo scherzando disse e fece certe espressioni significanti questa sua inclinazione a la confidenza che aveva di tale azione.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che per tale motivo ricevesse dalla corte dispiaceri o fosse inteso di praticare a lui la solita <incomprensibile> ed onorificenza al carattere dovuta.

**R.** non lo credo perché di diceva anzi che fosse molto stimato da ministri.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che da tutti forestieri fosse posto per tal causa in ridicolo se mancassero di stima verso di lui a tal carattere e sia stato mai escluso dalli quanti inviti.

**R.** è vero per quanto so che tutti scherzavano sopra il di lui vizio e che ne parlavano pubblicamente, ma senza però prendere a lui e

c. 4v

<incomprensibile> la stima che essiggeva in ogni occasione come ogn'altro.

**Int.** Se sappia o abbia inteso dire di quale concetto e costume fossero la nominate persone dal Bosello, Manuzzi e Maraschalchi che teneva in casa.

**R.** in apparenza mostravano essere veri cattolici.

**Int.** se con alcuno di essi sia partito da Parigi

**R.** partì in compagnia del comediante Fiorilli che condusse sino a Lilla sotto il nome di *monsieur* Boer il quale teneva in camera sua a dormire. Il Marascalchi è venuto con lui sino a Venezia, ma ora mostrasi di lui disgustato e non lo pratica, come poi il Bosello era passato da Parigi in Spagna così questo è venuto a Venezia con il cavalier Querini ove a presente.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che il detto Bosello continuai a praticare il cavalier Mocenigo e frequenta ora la sua casa.

**R.** egli continua avendolo più volte venuto a passeggiare in piazza con lui e qualche volta anche al palazzo suo ove mi portai a inchinarlo.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come la passi cola dama sua moglie e se vi siano per tal motivo dissapori ora loro e se sia mai nato alcun inconveniente.

**R.** per quanto a me pare trovo la dama mortificata e comparisse afflitta. Ho poi inteso a dire dalli servitori che venghi da lui maltrattata e non essendo a sua <incomprensibile> questa proibizione fattami dal cavalier Mocenigo di accostarmi a lei e parlargli perciò di <incomprensibile> di più non posso depporre alla giustizia.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire quale educazione parti da di lui figlio quale sentimenti e massime insinui al medesimo e se abbia idea di condurlo a Vienna.

**R.** mi viene detto di certo che lo voglia condurre a Vienna intanto l'altro ieri l'ha posto in Colegio a castello. Di più so per quanto mi fu detto che dopo il ritorno dal cavaliere a Venezia il figlio si mostra alieno alla madre e non intende alcuna obbedienza e rispetto a lei.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come si sia contenuto nel tempo della sua ambasciata di Spagna e come si discorresse colà di lui.

c. 5r

**R.** a Parigi ho inteso a dire che in Spagna di sfogasse all'incirca nello stesso modo e che dopo massime la partenza dell'ambasciatrice sua moglie si fosse dato a tal vizio. Che aveva condotto con lui da Venezia certo cavallerizzo per nome Salvatore, che non so il cognome, ora allora nelle truppe venete e so perché intesi a dirlo dallo stesso cavalier Foscarini che nel vedere il detto cavallerizzo le disse queste precise parole: "a rivederci ben presto Salvator ufficialetto a Venezia".

**Int.** se sappia o abbia altro d'aggiungere nel presente proposito.

**R.** non so altro tutto avendo detto quanto mi è noto.

**Int.** chi potrebbe esaminare la giustizia per aver maggiori lumi a conoscere sopra li costumi pratiche contegno di detto Mocenigo.

**R.** non saprei quando non potesse norminarli, un tali Antonio che non mi ricordo il cognome, cognato di Giovanni Bernardi <incomprensibile> alla regina d'Inghilterra sta con lei in casa il quale ha servito per 14 anni Sua eccellenza Mocenigo.

### *B.3. Interrogatorio di Lorenzo Ipoliti Cortellan*

c. 6r

25 agosto 1773

Venuto a citazione Antonio Mariaa Lorenzo Ippoliti disse di essere di anni 20 compiuti, figlio di Girolamo Cortellan, a San Giuliano all'insegna della verità, avvertito ed ammonito del rito e di dire con verità quanto a sua conoscenza sopra quello le verrà ricercato dalla giustizia e di osservare segretezza, lasciando qualunque soggezione a riguardo, dovendo render conto del suo esame alla giustizia, fu

**Interrogato** se conosca il nobile uomo Sebastian Mocenigo cavaliere.

**Risponde** lo conosco benissimo.

**Int.** come lo conosca e in quale occasione.

**R.** essendo io stato a Parigi per due anni e mezzo circa nel tempo che era egli ambasciatore due mesi prima della mia partenza, da colà mi portai due o tre volte a casa sua e alla sua partenza per conseguire il solito passaporto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire nel tempo che si trattene a Parigi qual concetto ed opinione si avesse universalmente di lui e de suoi costumi.

**R.** era tenuto in concetto di temperamento fiero, <incomprensibile> e stravagante e circa il genio ed inclinazione del medesimo intesi a dire che fosse sodomita e di questo suo vizio si parlava in ogni luogo di Parigi.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire quali amicizie di confidenza avesse.

**R.** come io non praticavo in casa sua così non so dirlo.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire come fosse solito per lo più passare la sera ed in compagnia di chi.

**R.** non so cosa alcuna di preciso. Dirò solo che di frequente lo vedevo passeggiare al pubblico giardino detto *Tuleri* dove la opportunità e nascondiglio nel medesimo spazio le persone si portano per sfogare la propria libidine.

**Int.** se lo vedesse solo o in compagnia.

**R.** lo vedevo alle volte solo ad alle volte in compagnia non so di chi.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire qual contegno usasse in casa e come di lui discorressero li servitori.

**R.** ciò che in questo particolare intesi a dire si è che aveva espressamente proibito in casa l'ingresso a donne di qualsiasi condizione. Anzi so che avendo un giorno incontrata in sua casa la moglie delle di lui svizzero subito per questo motivo lo licenziò la quale proibizione durò sei mesi circa.

**Int.** se gli sia noto alcun particolare avvenimento succeduto a Sua eccellenza o se lo abbia inteso dire.

**R.** ho inteso a raccontare da più persone e in più luoghi a Parigi essendo quali l'universale argomento in qual tempo delli discorsi che in

c. 6v

una sera fu Sua eccellenza colto dalla guardia svizzera nel sopraddetto giardino in atto che usava con certo ragazzo, che non so il nome, che preso per un braccio dalla guardia fu condotto fuori dal giardino e che nel condurlo abbia egli detto d'esser l'ambasciatore di Venezia, ma che la guardia non prestandovi fede abbia voluto accompagnarlo alla sua casa e che <incomprensibile> abbia anche dal svizzero ricevuta alcuna percossa di bastone. Questo fatto l'ho letto anche stampato ove si diceva che ciò fosse succeduto a soggetto di qualità e non si era la circostanza che fosse stato bastonato.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che tenesse in casa o al suo servizio persona con cui fosse solito sfogarsi in materia di senso.

**R.** sopra ciò altro non posso dire che aveva un tale Girolamo Bosello che ora trovasi in Venezia ed altra persona di cui non si il nome de quali ci vedeva osservabile la dimestichezza e la libertà avendo inteso a dire che in questa tavola quando lo stesso segretario d'ambasciata e altre persone di condizione voleva Sua eccellenza che fossero propriamente vestite e con abito decente a questi due<sup>7</sup> permetteva che venissero mezzi

<sup>7</sup> Il Bosello e l'altra persona senza nome.

spogli in baretta e pinnella, usando a lui medesimi dicorinzioni che davano motivo a discorrere poco vantaggiosamente di lui.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che in casa sua praticassero persone di cattivo concetto o altre di vil condizione o da teatro.

**R.** non lo so; dirò che potrebbe darsi che su servisse delli detti due nominati avendomi una volta detto il Bosello che gli aveva procurato il trattenimento d'una ragazza con la quale fu una sera a casa in un osteria.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire in quale concetto fosse il detto Bosello e in quale figura lo tenesse Sua eccellenza in casa.

**R.** passava per suo cavallerizzo, ma li domestici lo trattavano per un suo mezzano e di lui infatti per Parigi si parlava male anche perché lasciò molta somma di debiti.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire ad alcuno di una famiglia abbia mai provocato Sua eccellenza o cercato di offenderlo.

**R.** ciò non mi è noto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire in quel concetto fosse presso la corte e presso li ministri forestieri e come alle pubbliche conversazioni si parlasse di lui riguardo massime al vizio di cui come ha detto pubblicamente si discorreva.

**R.** non so cosa alcuna perché badato a fatti miei.

**Int.** a dire se sappia o abbia inteso a come si dirigesse a trattasse con la dama sua moglie.

**R.** dirò che mio <padre> mi raccontò che la medesima non aveva potuto accomodarsi con lui in Spagna a motivo della sua mala condotta della vita rilasciata e travagante

c. 7r

che trattava e mi aggiunse che una volta essendo stato a lui ricercato che un tale era morto egli lo rimproverò dicendogli che non si dice è morto ma che si dice ci ha congedato e rivoltosi al suo ragazzo che era presente le disse voleva dire costui che il tale prese congedo.

**Int.** di dire se sappia di più intorno li suoi costumi.

**R.** ciò ho deposto quanto sapevo intorno la universale disseminazione del suo genio di sfogarsi con maschi né so dir altro in verità

**Int.** chi potrebbe esaminare la giustizia per avere sopra di ciò maggiori lumi e notizie.

**R.** io no saprei suggerirlo quando non fosse il segretario Sovearo<sup>8</sup> il quale nell'occasione di trovarmi con lui passeggiando e vedendo il cavalier Mocenigo col de Perry e con il nobil huomo Maffetti rispose alla ricerca che gli feci se coltivava questo de Peoriy che egli faceva la corte al nobil huomo Maffetti, dilettrandosi più tosto de maschi che delle femmine.

<sup>8</sup> Francesco Mattia Sovearo, segretario di Mocenigo a Parigi, cfr. suo interrogatorio B.1.

*B.4. Interrogatorio di Antonio Rubbi*

c. 8r

24 agosto 1773

Venuto a citazione Antonio Rubbi, d'anni 38, veneto abita, in corte dell'ancora in contrada di San Geremia, [...], fu

**Interrogato** se conosca il nobil huomo Sebastiano Mocenigo cavaliere come e da quanto tempo.

**Risponde** lo conosco benissimo e sono anni 18 circa da che fui preso al suo servizio per lavorare e poscia per <cameriere> di casa.

**Int.** quanti anni si sia ritrovato al suo servizio.

**R.** sono stato al suo servizio per anni 12 circa, usandolo servire nell'ambasciata di Spagna ed essendo partito in circa dopo che era ritornata a Venezia la dama sua moglie, portata allora, sono stato licenziato.

**Int.** come fosse solito disporsi e come di lui e del suo temperamento parlassero li domestici.

**R.** essi si lamentavano di lui per che era inquieto e <incomprensibile> anzi una volta venne anche contro di me mostrando di volermi offendere.

**Int.** per qual motivo volesse offenderlo.

**R.** perché pretendeva che lo avessi mal servito.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire quale opinione si avesse universalmente di lui sopra li suoi costumi e sentimenti in punto di religione.

**R.** niente so dire e dirò solo che fino che stetti al suo servizio lo vedevo andar alla chiesa cola cavaliera sua moglie.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire quali fossero le sue inclinazioni e se dedito fosse ad alcun vizio.

**R.** ho inteso dire da più persone che non so nominare che egli fosse solito praticare con frequenza ballerini e musici ma non so per qual fine.

**Int.** se egli ebbe mai occasione di vederlo a trattare con li medesimi.

**R.** non arricordo di averlo veduto con tali persone che fossero da me conosciuti a riserva. Solo di cui tal Tebaldi che cantava per teatro e con in tal Trevisan che era militar nella truppa veneziana e che egli condusse in Spagna in figura di cavalerizzo.

**Int.** come si contenesse cola detta due persone e se sopra la pratica delli medesimi venissero fatti discorsi.

**R.** riguardo alla persona del Trevisan intesi a dire poco oltraggiosi ragionamenti rendendosi la cosa osservabile tanto piu che la dama sua moglie si mostrava disgustata della confidenza che con il detto Trevisan passava.

**Int.** per qual motivo si mostrasse la dama di ciò mal contenta.

**R.** perché a motivo di questo giovine pretendeva che il marito la scacciasse alcune volte da sé e la facesse delli sguardi essendo stati per vari giorni separati l'uno dall'altra.

**Int.** quanto tempo stette in casa di Sua eccellenza il detto Trevisan.

**R.** stette per mesi sette circa.

**Int.** per qual motivo si sia il medesimo allontanato dalla casa di Sua eccellenza dopo detto tempo.

**R.** ritornò a Venezia, credo anche per quanto si diceva per esser stato con ordine non so di chi richiamato ma non so per qual motivo.

c. 8v

**Int.** se sappia o abbia inteso dire alcuna cosa intorno il contegno che teneva tanto in Spagna che in Venezia sopra la sua inclinazione e se fosse portato a sfoghi di senso e con quali persone.

**R.** ho inteso a dire che era inclinato a compiacersi con li giovini e con persone di sesso mascolino che frequentemente praticava ma io non l'ho mai veduto a fare cosa alcuna.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che con oggetto di mal fare tenesse e si procurasse confidenza coli propri servitori.

**R.** quando sono arrivato al suo servizio ho inteso a dire da lui domestici che fosse solito prendere al suo servizio giovini di qualche avvenenza ma non so poi per qual fine.

**Int.** se a lui le sia mai accaduto di essere da Sua eccellenza invitato a ricercato di fare alcuna turpe azione.

**R.** Signor no certissimo.

**Int.** se per aver la conoscenza di tali giovini o musicisti fosse solito spendere e desse ad alcuno confidenza d'introdurlo.

**R.** questo non mi è noto dirò bensì che alcuni musicisti con cui trattava regalava abiti scattola fibbie e altro.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che usava sino per motivo di tali pratiche altercazioni tra lui e la sua dama e per qual motivo sia la medesima partita da Spagna prima che terminasse l'ambasciata.

**R.** l'occasione di altercare fra loro sono state frequenti e per lo più gradava Sua eccellenza per motivo di gelosia che aveva dalla moglie e lei poi è partita di Spagna per gli incomodi del figlio che fu consigliata da medici di fargli cambiar aria.

**Int.** come si contenesse verso il figlio dove lo teneva e quale fosse l'educazione.

**R.** lo teneva in casa per lo più stava nell'appartamento della dama e qualche volta passava anche nelle camere del cavalier.

**Int.** in qual concetto fosse Sua eccellenza nell'universale in Spagna <incomprensibile> l'inclinazione che mostrava di star con giovani e di trattare musicisti e ballerini.

**R.** non saper né aver inteso a dire in pubblico cosa alcuna sopra questo particolare.

**Int.** come fosse solito divertirsi e come massime si trattenesse con piacere nell'ore della sera.

**R.** radunava per le sere alle conversazioni molte volte si tratteneva in casa stando a discorrere con il cavallerizzo che aveva sostituito il Trevisan, Girolamo Bosello, quando però era

con lui in buona con alcuno de paggi e con altri de' suoi domestici.

**Int.** per qual ragione disse quando era in buona con il cavallerizzo Bosello.

**R.** perché alle volte lo sgridava per aversi da lui mal servito.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che con il detto Bosello abbia mai altercato e se da quanto sia stato minacciato e abbia tentato di offenderlo.

**R.** ciò non è in mia conoscenza.

**Int.** se pretendesse esso esamiato abbia occasione di veder il cavalier Mocenigo e di portarsi alla sua casa.

**R.** sono andato tre volte ultimamente a inchinarlo perché mi procurasse impiego ed una volta mi diede in dono sei denari.

**Int.** quali persone abbia trovare allora al di lui fianco.

**R.** non viddi altri che il suo camerier e staffier.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che ora continui a praticare con il medesimo persone o frequenze giovini musici e chi siano.

**R.** non lo so.

**Int.** chi potrebbe esaminar la giustizia per aver lumi e notizie in tale proposito.

**R.** non soprei quando non fosse il nominato ma questo la sta sempre al fianco e frequentemente se la passa con lui in compagnia.

**Int.** se abbia a da aggiungere alla giustizia sul proposito e se fosse a conoscenza sua qualche particolar fatto.

**R.** io non so a loro dirò solo in aggiunta che gli era solito far cassa quando era in Spagna ad alcuni amici e ballerini in altri che non so nominare il che dava motivo alle persone di discorrere svantaggiosamente di lui.

*B.5. Interrogatorio di Giovanni Piazza*

c. 10r

25 agosto 1773

Venuto a citazione Giovanni Piazza, dell'età, per quanto disse d'aver 50, abita nella contrada di San Vidal, contador al magistrato al sal, [...], fu

**Interrogato** se conosca il nobil huomo Sebastiano Mocenigo cavalier.

**Risponde** lo conosco benissimo da molti anni.

**Int.** come ed in quali occasioni.

**R.** per esser stato agente del cavalier Antonio Mocenigo, suo zio, stando in casa al suo servizio sin dal anno 1743 e restai licenziato dopo la sua morte che fu del 1763 e allora esso nobil uomo Sebastian mi dichiarò suo agente e procurator <generale>.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire quale fosse la condotta in allora e di poi di esso nobil uomo Sebastian.

**R.** dirò presente correva un aperta inimicizia tra zio e nipote quando per quale compagno il cavalier Antonio del suo matrimonio e che gl'accordo di andar ambasciator in Spagna allora <incomprensibile> a trattare con lui ed assisterlo e praticarlo e ciò segue del 1758 e in quel tempo intesi a dire <incomprensibile> ben di lui anche andasse

accompagnato colla dama sua moglie e ciò in al tempo che egli partì per spagna che fu l'anno 1762.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che avesse alcuna inclinazione in proposito di senso e quale.

**R.** sentivo infatti dire dalli domestici che fosse inclinato a sfoghi di senso.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire con quali persone fosse solito sfogare la sua passione.

**R.** ciò non mi è noto.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire quali fossero le persone che egli allora praticava con maggior frequenza.

**R.** per qianto so egli praticava assai il nobil uomo Domenico Macreleo e qualche altro patrizio. Aveva per suo cameriere per nome Antonio con il quale trattava con qualche confidenza mentre on esso si trattava ed usciva di casa e con il quale passo alla corte di Spagna.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come trattasse allora la dama sua moglie come fosse ella di lui <incomprensibile> se mandato tra loro altercazioni e dissapori e per qual motivo.

**R.** in apparenza presso il cavalier Antonio mostrava amarla, ma io vedevo chiaramente che per la medesima non aveva né stima né amore e ciò mostrava per la stravaganza del marito e per l'asprezza del suo temperamento.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che nata sia cosa alcuna tra essi che abbia dato motivo a discorsi.

**R.** ciò non mi è noto, dirò solo che

con altri mia moglie la dama si sfogava non sapendo per qual ragione la trattasse di tal modo e la sprezzasse

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire se passato in Spagna con la dama sua moglie abbia condotto seco qualche figura di umile donna si fosse con lui essa stato mostrata mal contenta e si dolesse.

**R.** dirò guardato con Sua eccellenza certo ufficiale giovine di cognome Trevisan di buona figura ed <incomprensibile> dalla quale presente città dallo stato scacciò dal fianco la moglie cola mise a stare cola cavaliere perché voleva trattenersi con il detto ufficiale al <incomprensibile> lasciando nel secondo segno la moglie al che diede motivo a tutti li servitori di stupirsi; ciò mi fu raccontato dalla stessa dama all'occasione che al suo ritorno nel 1765 andai a levarla a Genova con il figlio.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come si sia Sua eccellenza diretto in Spagna con questo ufficiale in qual figura lo trattasse.

**R.** della figura non lo so intesi bensì a dire che con questo giovine si divertisse per sfogarsi.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire quanto si sia il detto Trevisan trattenuto in Spagna con Sua eccellenza.

**R.** quanto sia stato non lo so bene che fu per questo ordine richiamato e per quanto intesi a dire il motivo di perché con il medesimo sfogasse il suo senso e desse motivo di discorrere malamente di lui. Dirò

anche che per tal causa la dama ebbe molti disgusti e dispiareri e rimproveri del marito sopportando che le nobili uomini Zen da li suoi avessero procurato il suo discacco.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che in Spagna praticasse altri giovini per questo fine e che per ciò la dama abbia dovuto soffrire da lui altre stravaganze e mali trattamenti.

**R.** di ciò non so cosa alcuna dirò che intesi a dire che partito il Trevisan trattasse con osservabile confidenza un tal Manucci veneziano e che trovò la e sospetto quella persona cui fu detto che si facessero cattivi discorsi ma io non posso asserire quel uso di questo facesse Sua eccellenza.

**Int.** se sappia o abbia inteso a sire che al suo servizio vi fosse alcuno altro sopra il detto cadetto sospetto che egli abusasse.

**R.** dirò solamente che con osservazione aveva in figura di cavalierizzo, un tal Girolamo Bosello, del quale non posso dire qual uso facesse. Aggiungo bensì la giustizia che questo è un enorme briccone, dà dito a tutti li vizi di donne gioca, bara, ha una lingua pessima, né ha alcuna religione e con ne questo anche di presente con familiarità pratica pubblicamente

c. 11r

vedendolo sempre al suo fianco con mio tanto piacere.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come parlassero di lui li suoi domestici dopo che ritornò da Madrid.

**R.** dirò che sono dà Madrid passati in Francia e perciò non so come la discorressero.

**Int.** se anche il segretario sia postato in Francia e che sia stato.

**R.** non passò questo in Francia e che fu Gasparo Sodarini il quale venne a Venezia.

**Int.** se sappia o abbia inteso come il detto Soderini parlasse allora e per li in adesso di lui de suoi costumi e della sua condotta in <incomprensibile> massima del rappresentato suo vizio.

**R.** da lui per verità non intesi che compativa assai la dama.

**Int.** cosa le raccontava e le confidava la cavaliera sopra la condotta del marito sopra le disseminazioni <incomprensibile> in Madrid di questa di lui inclinazione e sopra li trattamenti cosà ricevuti dal medesimo.

**R.** mi raccontò che era rimasta mortificatissima per la confidenza di trattare del detto suo marito con il Trevisan ed anche sopra la disgrazia a lui accaduta di <incomprensibile> all'occasione del naufraggio della nave San Carlo. Si sfogò anche con dirmi che il marito l'aveva allontanata da Madrid per stare e diversarsi con maggiore libertà prendendo il pretesto che il figlio non accomodasse l'aria che glielo aveva per ciò consegnato e condurre a Venezia, aggiungendomi che colui sempre stava disgiunta dal marito il quale dormiva da lei separato e mangiava colla compagnia del Manucci e Bosello ed ella stava con il figlio.

**Int.** se sappia o abbia inteso come nell'ambasciata a Parigi si sia diretto e quali persone avesse in casa le quali cadessero sospetti e discorsi.

**R.** aveva la pure presso di sé da lui condotti li due Manucci e Bossello.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come ci parlasse universalmente in Parigi di lui e di questa sua inclinazione a vizio.

**R.** non so dire cosa alcuna.

**Int.** se sappia o abbia inteso che a lui sia accaduto a Parigi alcun sinistro o inconveniente.

**R.** mi fu detto che fu colto dalla guardia nell'atto che si sfogava con un giovine e che

c. 11v

riconosciuto sia stato licenziato.

**Int.** se egli esaminato abbia continuato anche nel tempo che Sua eccellenza era in Parigi a stare vicino alla dama.

**R.** sempre trovandola nella <incomprensibile> della cavalier Antonio.

**Int.** se in questo frattempo o abbia inteso a lamentarsi la dama del marito e fosse a lui esaminato alcun sfogo.

**R.** io l'ho trovata sempre scura e preoccupata ne mi diceva sopra ciò che poche e riservate parole.

**Int.** se ora dopo ritornato il cavalier continui al servizio suo frequentati a trattare la dama.

**R.** dopo due mesi dal suo ritorno mi allontanai da lui per altro accordato alla dama da sua alcuna cosa mi porto a servirla.

**Int.** per quale causa di sia allontanato dopo due mesi dalla casa di detto cavaliere.

**R.** perché mi faceva mille sgarbi e cosa con proprie e mi ricusava il modo di trattare.

**Int.** come ora li trovi dal marito contratta la dama e sopra abbia a lui esaminato detta alcuna cosa di cui si mostri disgustata.

**R.** ella si lamentò perché sedusse il figlio a non badargli e non prestargli alcuna obbedienza e rispetto minore tutto il giorno gli diceva che era <incomprensibile> e una sciocca e che <incomprensibile> d'esser trattata male.

**Int.** come lo adducesse fino che stette a casa presso il detto cavaliere il figlio quali sentimenti gli insegnasse rispetto massime alla religione.

**R.** quello che so è che il figlio andava molte volte in camera del padre ove dopo esserci trattenuto per qualche tempo tornava dalla madre e gli faceva mille impertinenze e d'insolenze e la madre lo riprendeva gli rispondeva se sapesse cosa ha detto mio padre di lei mille cose inique e finiva strapazzandola.

**Int.** se sappia che lo voglia condur a Vienna e se la cavaliera sa se <incomprensibile> di ciò disgustata.

**R.** so che mi ha detto vuole condurlo con lui e la dama sa mostra non contenta perché teme che lo voglia tener presso di sé mentre ne poche mori che stesse in casa dopo ritornato il cavalier è affatto cambiato e rovinato.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire quali persone particolarmente pratici di confidenza e di familiarità.

**R.** il detto Bosello e un tal <incomprensibile> Manucci in casa; dirò poi che usasi a dire che fuori di casa per altri la de Borriy, il nobil huomo Maffetti, Franchi, Vaniari, il maggior Sebastian e il nobil huomo procurator Marcello, ma principalmente ciò che si vede più osserva-

c. 12r

bile a la pratica del Bosello con cui sta la maggior parte del giorno.

**Int.** se sappia o abbia inteso quale sia presente il suo contegno e se continui a sfogare la sua passione di senso nel modo come.

**R.** ciò non è in mia conoscenza.

**Int.** se sappia quali discorsi presente si facciano di lui sopra ciò e di dire precisamente qualche ella intesi a raccontare sopra la presente sua protica in Venezia.

**R.** quello solo che è in mia conoscenza è che ha casino vicino alla calle de Balloni dove vanno li nominati da Peoriy, Maffetti, Marcallo e in Spagna il detto Bosello di cui ho detto al <incomprensibile> e costume. Il quale per quanto mi fu raccontato va dicendo che il cavalier vuol condurlo in Vienna ma che egli si mostrava in dubbio d'andarci.

**Int.** se sappia che vada con <incomprensibile> questo segretario a Vienna lo stesso che lo servì a Parigi.

**R.** no perché il Sovearo non ha voluto andarvi.

**Int.** se sappia o abbia inteso per qual motivo non voglia andar il detto Sorearo.

**R.** credo perché non si trovi di buona salute e poi perché fu da esso pessimamente trattato in Francia.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire perché non vada per segretario il nominato Sodarini che fu con lui a Madrid.

**R.** non so render conto.

**Int.** a dire qual più che fosse a sua conoscenza rapporto alle voci che sparse sono sopra li modi di pensare di detto cavalier Mocenigo sopra li suoi divertimenti e sopra massime il particolar suo vizio.

**R.** era non stato a far alcun discorso dicendo egli medesimo che va colla de propri perché le piace di servirlo e condurre.

**Int.** se sappia o abbia altro da aggiungere nel proposito.

**R.** non saprei dir altro se non che Dio signore lo illumini.

**Int.** chi potrebbe esaminar la giustizia.

**R.** non saprei se non fosse il nominato Gasparo Sodarini, il quale rispetto alle cose succedute in Spagna potrà dare <conto>.

*B.6. Interrogatorio di Gaspare Soderini, segretario di ambasciata a Madrid*

c. 13r

25 agosto 1773

Venuto a citazione Gaspare Sodaini [...], fu

**Interrogato** se conosce il nobil huomo Sebastiano Mocenigo.

**Risponde** lo conosco benissimo.

**Int.** come e in qual occasione.

**R.** prima che fosse destinato all'ambasciata di Spagna indi all'occasione che mi prese per servizio nell'ambasciata medesima.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che avesse alcuna particolare passione o trasporto.

**R.** niente mi era noto quando che portassi con lui in Spagna.

**Int.** se abbia avuto dopo motivo di sapere e d'intendere quale opinione si aveva di lui e de suoi costumi.

**R.** quando fui con esso in viaggio rilevai che era inclinato ad un genere di corrispondenza in materia di senso non solita e naturale.

**Int.** se quando è partito per spagna abbia condotta persona sospetta la quale cadesse sospetto che la conducesse per questo fine.

**R.** aveva un tal Trevisan che non so il nome che lo avvicinava con pubblica osservabile confidenza.

**Int.** come vi sia con questo diretto.

**R.** nel corso del viaggio trattava con esso assai familiarmente e molte volte andava a passeggiare con lui distaccato dagli altri.

**Int.** delli discorsi che sopra di ciò si facevano dalla <famigliarità>.

**R.** molti e vari riguardo alla compiacenza che di esso si prendeva l'ambasciatore in proposito di sfoghi sensuali molto parlandoci ancora della <incomprensibile> con cui questo Trevisan amministrava l'economia di Sua eccellenza che a lui aveva affidata.

**Int.** Se abbia condotto seco la cavaliera sua moglie.

**R.** Signor sì.

**Int.** Come fosse la medesima trattata nel viaggio e se mai egli la intesa al mostarsi.

**R.** <incomprensibile> con essa una perfetta armonia. Poi si separò di carrozza e viddi che alle volte non si parlavano e poco <incomprensibile> ed ora passava buona corrispondenza riguardo poi a doglianze della medesima ci lamentava del modo apro e duro con le veniva trattata dal marito.

**Int.** se sappia che per motivo del detto Trevisan siano ora e mai passati dissapori o altercazioni.

**R.** varie <incomprensibile> fece ella a me medesimo intorno il Trevisan attesa la continua convivenza di esso coll'ambasciatore et a motivo anche della <incomprensibile> economiche che da lui preadevano.

**Int.** come si conteneva l'ambasciatore <incomprensibile> Trevisan in spagna e come sopra di ciò si parlava.

**R.** egli continuamente conviveva coll'ambasciatore in casa e fuori di casa. Per il paese poi niente so che si discorresse bensì dalli domestici tanto mai che dall'eccellentissimo cavalier Foscarini intesi a fare varie <incomprensibile> in proposito di senso a causa del lungo tratto di tempo che stava l'ambasciatore con il Trevisan colà in camera.

**Int.** Quanto tempo siasi fermato il Trevisan in spagna.

**R.** per sei mesi circa.

**Int.** per qual motivo sia partito.

**R.** perché dal Tribunale Supremo fu con lettera chiamato a Venezia.

**Int.** Se dopo partito il Trevisan

c. 13v

si sia posto l'ambasciatore a vedere alcun altro cola medesima libertà e confidenza e quali discorsi si facevano in proposito dell'allontanamento del Trevisan.

**R.** intesi a dire che si discorreva da alcuni italiani <incomprensibile> che fosse stato il Trevisan allontanato per la sua confidenza coll'ambasciatore e rispetto alla sostituzione ad altri per un tratto di tempo non abbia di confidenza alcuna. Poi capitato un tal Bosello trattava con questo dello stesso modo e colla familiarità medesima.

**Int.** come si dirigesse cola dama e come si mostrava di lui contenta.

**R.** vario e differente fu il modo usato nel trattarla. Dirò poi che avendo con ciò rimasta di lui contenta.

**Int.** per qual ragione.

**R.** per che erasi egli intieramente abdicato da lei, perché le parlava della sua libertà e per li modi ingrati con cui trattava il marito nella domestica società.

**Int.** per quanto tempo si sia trattenuta in spagna la dama.

**R.** si fermò per tre anni circa.

**Int.** per qual motivo sia partita quando che termini l'ambasciata.

**R.** suppongo che li <incomprensibile> ricevuti dalla dama e l'alienazione del cavaliere a lei abbiano indotti tutti due a convenire nella sua partenza.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire in per concetto fosse l'ambasciator in Spagna e come si discorresse sopra questa sua inclinazione.

**R.** il suo concetto era assai equivoco l'universale lo conobbe <incomprensibile> incostante in tutta le cose ma quanto poi alla sua inclinazione di sensuale compiacenza dicevano le persone anche per li discorsi che faceva l'ambasciatore che fosse solito sfogarsi con maschi aggiungendo poi che girando per Spagna cola cappa che là si usa per non esser conosciuti se mormorava per <incomprensibile> alcun giovine era solito fermarsi a fissarlo massime se lo vedeva fermo per una pubblica sua occorrenza.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire a quali persone desse maggior confidenza e libertà.

**R.** ad alcuni <incomprensibile> di passaggio.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che con che <incomprensibile> si sa mai sfogato in materia si senso.

**R.** sopra ciò altro non so dire se non che vedevo a trattarli con familiarità ed a quanti dava libero l'ingresso nella propria camera massima dopo la partenza dell'ambasciatrice.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire come la passasse la sera e se aveva <incomprensibile> di confidenza.

**R.** era solito girare cola detta cappa. La compagnia era per lo più delle nominate persone in casa particolarmente ove alcune volte mi conduceva.

c. 14r

**Int.** se sappia o abbia inteso dire che abbia alcuno violentato.

**R.** non lo so.

**Int.** se egli esaminato sia stato sa Sua eccellenza invitato ad alcuna turpe azione in materia di senso.

**R.** infatti Sua eccellenza più volte mi ricercò se volevo condiscendere alle sue sensuali compiacenze e per le risposte che gli ho date ebbi a conoscerlo alcuna volta <incomprensibile> ed invitato.

**Int.** se cio sia stato da lui esaminato inahora ad alcuno manifestato

**R.** no Signore.

**Int.** come si discorresse di lui riguardo a questa sua inclinazione ne questi luoghi e nelle private conversazioni.

**R.** in alcuna di queste da vari italiani e francesi di diceva che fosse un sodomita passivo.

**Int.** se ciò fosse noto alla corte e come parlassero in questo proposito di ciò la corte e li suoi governanti.

**R.** niuna intesi a dire; dirò solo che il <incomprensibile> mostrava esser mal persuaso dal maltrattamento che egli faceva all'ambasciatore per altro sopra il particolare ricercatomi non sappi che fosse fatto dalla corte e <incomprensibile> raggiornamento.

**Int.** se egli sia stato a Parigi per le con lui.

**R.** no Signore.

**Int.** per questo motivo.

**R.** per li <incomprensibile> miei domestici affari e perché non ero soddisfatto dalla maniera con cui mi aveva trattato.

**Int.** se sappia o avvia inteso dire con in tale proposito siasi diretto a Parigi.

**R.** qui in Venezia intesi moltissime voci e disseminazioni dalle quali ho dedotto che si sia a per core abbandonatemene in questo genere sfogato.

**Int.** chi avesse colà che fosse per questo motivo in maggior osservazione.

**R.** per quanto ho inteso a raccontare il detto Bosello il quale mi disse che aveva seco un tal Manucci.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire come trattasse il detto Manucci.

**R.** per quanto mi fu raccontato lo praticava con la stessa confidenza che aveva con il Trevisan e con il Bosello.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che a Parigi sia accaduto al cavalier Mocenigo alcun sinistro e quale.

**R.** intesi a dire già un anno circa non so da chi che sia stato fermato dalla pattuglia in un certo albergo e che non fu licenziato la presente il guarda <incomprensibile> di Sua eccellenza non assicurò esser l'ambasciator di Venezia.

**Int.** se abbia condotto a Venezia alcuno delli nominati o altre persone di questo genere.

**R.** questo non mi è noto so bensì che qui si trovano il detto Bosello ed un tal Marescalchi che egli conobbe a Parigi.

**Int.** se sappia o abbia inteso che conoscano altri confidenza li pratici.

c. 14v

**R.** con il Bosello pratica tuttavia mentre si lascia pubblicamente con lui vedere dal Marascalchi, poi non so render conto.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire come <incomprensibile> si contenghi.

**R.** per quanto sento a dire egli non ha cambiato sistema di vita in questo genere.

**Int.** se sappia chi più egli frequenta.

**R.** io gli ho veduti al fianco il detto Bosello in giovine <incomprensibile> che non conosco ed una abbiano che pure non mi è noto chi sia.

**Int.** se abbia mai avuta occasione di discorrere con alcuna persona di tale suo vizio.

**R.** <incomprensibile> interrogazioni mi furono da varie persone fatte alla quali io non risposi che poche parole.

**Int.** se abbia avuto incontro di vederlo dopo che venne a Venezia.

**R.** sono stato più volte a pranzo dopo abbi occasione di servirlo nella <incomprensibile> l'ambasciata e <incomprensibile> a Torino ora sono andato alcune volte altro <incomprensibile> ove trovai le nominate persone.

**Int.** se qui in Venezia abbia mai parlato da solo a sola con la cavaliera sua moglie e come ella parli di lui.

**R.** prima che venisse il cavalier fui a inchinarla varie volte e mai mi fece parola del marito. Dopo ritornato rare volte la vidi a sempre in compagnia del cavalier.

**Int.** se sappia quale educazione questi al figlio.

**R.** niente a mia conoscenza.

**Int.** se li sia noto alcun caso o fatto particolare in cui abbia mostrato apertamente il cavaliere questa sua passione.

**R.** dirò bene di aver sentito a raccontare non mi ricordo da chi che nei tempi passati prima che andasse in spagna siano stati da lui cavitati a cosiffatti sfoghi di senso il Signor Procurator Guaravol,<sup>9</sup> ora segretario dell'Eccellentissimo Senato, e Alessio Zuccato,<sup>10</sup> ma ciò non

<sup>9</sup> Cfr. suo interrogatorio B.7.

<sup>10</sup> Cfr. suo interrogatorio B.10.

posso dirlo per sicuro mentre non è a mia conoscenza se sono per il racconto fattomi.

**Int.** se abbia altro di aggiungere.

**R.** Signor no.

**Int.** chi potrebbe esaminar la giustizia per aver maggiori lumi in tal proposito.

**R.** per il tempo che fu in Spagna potrebbe esaminar lumi Sua eccellenza cavalier Foscarini e Domenico Tiepolo, pittor, il quale stette a Madrid per tutto il tempo dell'ambasciata e fattogli diversa altre interrogatori.

*B.7. Interrogatorio di Antonio Gotarich*

c. 15r

26 agosto 1773

Venuto a citazione il Procurator Goatarch, segretario dell'Eccellentissimo Senato [...], fu

**Int.** se conosca il nobile uomo Sebastiano Mocenigo cavalier.

**R.** Signor sì.

**Int.** come e quanto tempo è che lo ha conosciuto.

**R.** di vista sin da primi giorni che ho questo veste che fu dal 1754 circa. De società mai.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire quale condotta tenesse in allora e in quale concetto fosse Sua eccellenza.

**R.** ho inteso a dire e in allora e in adesso che egli fosse e continui ad esserlo d'un concetto assai obbrobrioso in proposito di usar in materia di senso contro natura.

**Int.** se sappia o abbia inteso a raccontare su tale proposito alcun caso particolare in aggravio di Sua eccellenza.

**R.** quanto al passato non posso accennare alcun caso particolare. Quanto al presente mi sono note le voci universali e diffamazioni sopra la sua condotta avuto in Spagna che a Parigi.

**Int.** se a lui esaminato sia mai accaduto di esser stato di Sua eccellenza eccitato ed invitato ad alcuna compiacenza in materia di senso quale e in quale occasione.

**R.** dirò che nel presente anno che <incomprensibile> essendo Sua eccellenza <savio alle acque> ho ricevuto per parte sua alcun biglietto e qualche avviso vocale di trovarmi al suo casino <incomprensibile> di che avesse costi lui nova fama attrovai in sospetto tanto più che al momento che ricevetti il detto biglietto trovandosi presente prestatissimo senatore che ha coperto e copre li più alti ed immensi posti della Repubblica dal di lui consiglio di non aderire esso lutando all'invito mi sono avvalorato nel malizioso sospetto per ciò evitai tutte l'occasioni di vedermi con Sua eccellenza e la cosa <incomprensibile> da se stessa.

**Int.** se possa mai immaginarsi che Sua eccellenza mosse avuto alcuno motivo o per affari particolari o domestici o per cosa pubblica di <incomprensibile> e se mai abbia avuto in seguito occasione di rilevarlo.

c. 15v

**R.** essendo in allora Sua eccellenza <savio alle acque> e possedendo io una vigna in Malamocco non era impossibile che egli non avesse alcuna cosa da <incomprensibile>. Tanto più che in postazioni suoi inviti a voce mi fece <incomprensibile> manifestare. Per altro ma quando in dopo da <incomprensibile> di abboccarsi meco in tale proposito.

**Int.** se ha altro da aggiungere alla giustizia.

**R.** sopra alcuna individuo particolare caso non ho certamente cosa alcuna. Quanto poi alle voci universali e alle sparse generali diffamazioni dirà questo che intesi a dire ma non saprei da chi cioè che tra li molti non nominati che sentivo essere alle sue turpi confidenze mi fu detto che in singolar modo vi era un certo Girolamo Bosello fu cavallerizzo suo ed ora ufficiale cola divisione di Spagna. Di più intesi che essendo giorni fa partito per Vienna l'ambasciatore Durazzo questo avrà fatto precorrere alla corte la diffamazione dal carattere di Sua eccellenza. Inoltre che ora a Vienna fra gli'esteri ambasciatori si avevi non so qual sospetto che fu parimenti nostro per la sua corte non so se in Spagna o Francia e che queste pure autorizzarà la stessa diffamazione.

**Int.** chi poria esaminare la giustizia [...].

*B.8. Interrogatorio di Giandomenico Tiepolo*<sup>11</sup>

c. 16r

16 settembre 1773

Venuto a citazione Domenico Tiepolo fu Giovanni Battista, amonito ed avertito del rito con che si procede e dire la verità e tutto ciò che è a sua cognizione sopra quanto le verrà ricevuto deponendo ogni riguardo e soggezione per dover veder contro, fu

**Int.** se conosca il nobil huomo Sebastiano Mocenigo Cavalier.

**R.** lo conosco benissimo.

**Int.** come e in quale occasione lo abbia conosciuto.

**R.** lo conobbi in Spagna ove mi trovavo e mi sono trattenuto per tutto il corso di quell'ambasciata venendo di frequente a casa nostra a pranzo et alla conversazione.

**Int.** quale opinione e concetto si avverte alla corte di Madrid di lui e dei suoi costumi.

**R.** intesi à dire che aveva presso di sé un ufficialetto sopra il quale sentì a farci discorsi riguardo all'amicizia che aveva con lui.

<sup>11</sup> Questo interrogatorio è edito anche in Martini 2000.

**Int.** se sappia o abbia inteso à dire quali dimestichezze e confidenze passassero tra lui e l'Ambasciatore per cui venivano fatti li accennati discorsi.

**R.** ho inteso à dire che vi fosse qualche osservabile pratica e familiarità, anzi mi fu raccontato che per tal motivo Sua eccellenza cavalier Foscarini<sup>12</sup> abbia procurato che sia richiamato a Venezia.

**Int.** come passasse di armonia e buona corrispondenza con la Cavaliera sua moglie.

**R.** tra loro correva poca buona amicizia anzi dirò per quanto usasi a raccontare che la Regina trattava con molte onorificenze la dama e molte volte rimproverò il marito per il male trattamento che faceva alla medesima.

**Int.** se sappia che ella si sia mai lamentata del cavalier e per quali motivi.

**R.** so di certo che con mio padre<sup>13</sup> fece più volte sfoghi lamentandosi delle maniere aspre ed improprie con cui veniva dal consorte trattata.

**Int.** se per motivo del nominato ufficiale si sia mai dimostrata disgustata la dama ed afflitta.

**R.** ciò non è a mia conoscenza.

**Int.** per qual causa abbia Sua eccellenza Foscarini fatto allontanare dal cavalier Mocenigo dal detto ufficiale.

<sup>12</sup> Cfr. suo interrogatorio B.9.

<sup>13</sup> Giovanni Battista Tiepolo.

**R.** per quanto là si raccontava il motivo è stato che il cavalier Foscarini guardando per il buco della porta della camera aveva veduto il cavalier Mocenigo con il detto ufficiale in qualche confidenza così almeno si era sparso dalli domestici.

**Int.** se sappia che ciò fosse noto alla cavaliera sua moglie.

**R.** ciò non posso assentirlo.

**Int.** se dopo partito il detto ufficiale il cavalier Mocenigo prendesse o tenesse in casa sua altra persona equivoca sopra la quale cadesse sospetto di familiarità e di confidenza.

**R.** aveva un tal Manucci et un tal Bosello li quali godevano in particolar modo l'amicizia di Sua eccellenza.

**Int.** di qual carattere e in qual concetto fossero le dette due persone.

**R.** il Bosello era in opinione di andare con ogni sorta di meretrice che spendeva colle medesime <incomprensibile> vigenti avendo il cavalier Mocenigo pagati li suoi debiti per la somma di 30 ducati reali

c. 16v

e quanto al Manucci questo era in Reggimento di maggiordomo e maneggiava l'economia.

**Int.** come discorrevano dell'ambiente e del modo suo di divertirsi li suoi domestici.

**R.** nulla ho inteso dire delli medesimi se non che andasse girando la sera in cappa con il Boselli che lo conduceva in piccola cassetta ove erano accademie non corrispondenti e proprie al suo carattere.

**Int.** se conosca il Signor Soderini che fu a Madrid con il detto ambasciatore Mocenigo.

**R.** Signor sì.

**Int.** se del detto segretario le fu mai raccontata alcuna cosa a proposito dell'inclinazioni e del genio dell'ambasciatore intorno a suoi divertimenti.

**R.** no Signore.

**Int.** se da altri abbia mai inteso a dire che l'ambasciatore fosse inclinato e solito a praticare ragazzi e giovanotti.

**R.** ciò che intesi a dire è che egli sia portato alli medesimi e ricada universalmente mostrato a dito da ogn'uno come uomo dedito a trattarsi con piacere con li medesimi anzi avendo nel giorno di San Rocco esposto un mio quadro ove stava dipinto un giovine nudo più persone mi dissero che se il cavaliere Mocenigo lo vedesse mi darebbe quant'oro volessi.

**Int.** se sia a sua conoscenza che qui in Venezia abbia alcuna pratica particolare e confidenza con alcun giovane.

**R.** non saprei che aggiungere sopra quanto sono stato ricercato.

*B.9. Interrogatorio di Sebastiano Foscarini*

c. 17r

16 settembre 1773

Venuto a citazione il nobile uomo Sebastiano Foscarini cavalier [...], fu

**Int.** se abbia avuta occasione di trovarsi a Madrid con il nobile uomo Sebastiano Mocenigo Cavalier.

**R.** Signor sì.

**Int.** come Sua eccellenza si sia contenuto nel tempo che egli stette con lui a quella corte.

**R.** con modi civili mi trattava sprezzando per altro li consigli che io gli davo per atto di buona amicizia e coll'intento di meglio assicurare il pubblico servizio.

**Int.** in quale opinione e concetto fosse il detto cavalier Mocenigo intorno a suoi costume ed alla di lui inclinazioni.

**R.** di ciò <incomprensibile> non dire. Mentre nel breve tempo che mi fermai non ebbi occasione di conoscere a fondo li suoi costumi e le sue inclinazioni.

**Int.** se il cavavaliere Mocenigo abbia condotta seco alcuna figura che si rendesse osservabile intorno il modo e la confidenza con cui praticava la medesima.

**R.** venne con un giovine non so dire in qual grado militar di famiglia Trevisan e di bella figura questo era in moltissima sua confidenza e segno tale che alla sua partenza mi comunicava li pubblici dispacci e con esso viveva con intenza familiarità e segno che ho raccolto nelle mia proprie stanza Sua eccellenza cavaliera sua moglie piangente prevalendosi da alcuni domestici ne quali il cavalier era fuori di casa per invocar la mia assistenza ed aiuto onde tornato a Venezia mi rivolgessi al luogo più imminente della rappresentanza per che con il mezzo della sua autorità fossero impediti quei scandali e disonore che pativa la sua famiglia e per causa della persona del detto ufficiale voluta anche audita ad insolente.

**Int.** se a lui la sia mai accaduto di vedere che dal cavalier Mocenigo si sestava o si eseguisse alcun sfogo con il detto ufficiale.

**R.** non mi è accaduto di vedere cosa alcuna sopra quanto senso interrogato.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che fosse il detto cavalier Mocenigo inclinato e solito praticare con questo fine giovini, ragazzi o altre persone.

**R.** io non so conoscenza alcuna di cosa particolare a riserva di quello che si ha mai lume per le sparse disseminazioni e sopra di che giravano li discorsi.

**Int.** se abbia inteso farsi sopra di cio discorsi particolari.

**R.** non so che le voci uscenti da tali propri a tutti noti e che sono in bocca d'ognuno.

**Int.** se abbia inteso la cavaliera sua moglie a lamentarsi delle aspri trattamenti che riceveva dal cavalier e a raccontare li motivi.

**R.** oltre quanto ho detto non posso altro aggiungere se non che qualche sfogo che mi fece per l'aspro trattamento che gli usava in Spagna e per la ristrettezza con cui la teneva.

**Int.** se sappia o abbia inteso per quale causa sia stato richiamato a venezia il detto ufficiale Trevisan.

**R.** prima di partire da Madrid la detta cavaliere mi aveva assicurato che avrebbe fatta intesa in sua famiglia della comunicazioni a ma fatte in conseguenza di che io mi son astenuto da far passo alcuna di accusa o di denunzia ben opposta al mio animo confidando però che senza strepito e con prudenza si avesse potuto proveder all'affar. Infatti qualche tempo dopo sono stato invitato al casin della signora Zen dove alla presenza del <incomprensibile> e di altro soggetto di cui non ricordo il nome s'è confidata circa li modi di <incomprensibile> onde evitar quei scandali che venivano promossi dal soggiorno di detto Trevisan dopo in stessa di che no ebbi più cognizione alcuna di questo affare se non se quella che venne qualificata dal fatto circa il richiamo dell'ufficiale a Venezia.

c. 17v

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che dopo partito esso ufficiale abbia egli preso in casa a trattenuta altra figura che fosse osservabile e che desse argomento di discorsi pregiudiziali al suo buon nome.

**R.** ciò non mi è noto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire quale condotta tenga in tale proposito e se abbia frequentemente al fianco alcun sopra il quale cadino sospetti e si dica compagno e mezzo per li suoi piaceri di tal genere.

**R.** ne pure di questo so render conto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire alcun particolar caso al medesimo cavalier Mocenigo su questo proposito intervenuto.

**R.** non so di più alcun'altra cosa a riserva di quanto sta espresso in una Gazzetta intorno al fatto che si suppone accaduto a lui in Parigi.

**Int.** se abbia altro da aggiungere.

**R.** che rispettando l'autorità di tanto comando non posso nascondere un'apertura che mi fu fatta due anni sono dal conte di Fosabergh che fu ministro in Toscana nella supposine che il cavalier Mocenigo dovesse coprire l'ambasciata di Vienna mi disse egli le seguenti precise parole: "Questo signore si governi in Vienna in modo diverso di quanto fu fatto a Madrid e Parigi mentre conoscendo il genio dell'Imperatrice non sarebbe cosa strana se essa lo rimandasse a Venezia".

*B.10. Interrogatorio di Alessandro Zuccato*

c. 18r

27 agosto 1773

Venuto a citazione Alessandro Zuccato [...] segretario de Consiglio di Dieci [...], fu

**Int.** se conosca il nobil uomo Sebastiano Mocenigo cavalier.

**R.** lo conosco benissimo.

**Int.** come lo conosca e da quanto tempo.

**R.** sono 16 anni circa dacché ebbi motivo di conoscerlo, non passò tra Sua eccellenza e me se alcuni atto di riverenza e di saluto.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire in quale concetto egli sia e come si parli della sua condotta e costumi.

**R.** ho inteso a dir male.

**Int.** sopra qual proposito versassero li mali discorsi da lui intesi.

**R.** lo rappresentavamo per un uomo di temperamento fiero e dedito a sfoghi di senso contro natura e sempre con persone dello stesso suo sesso.

**Int.** se sia a sua conoscenza alcun caso particolare avvenuto a lui nel proposito di senso e se sappia che egli sia dedito ad alcun particolar genere di compiacenza in tale materia.

**R.** ho inteso a dire che avesse scritto alcuni biglietti al signor procurator Gratarol diretti a questo fine.

**Int.** se sappia o abbia inteso a dire che per sfogarsi in tal modo tenga presso di sé con osservabile dimestichezza alcuna persona e quale sia e quali discorsi abbia inteso a farsi sopra di ciò.

**R.** intesi a dire che avesse in passato presso di sé per tale oggetto alcuna persona e che essendo a sostenere le note due ambasciate abbia per tali compiacenze speso riguardevoli somme di soldo.

**Int.** se a lui esaminato sia mai accaduto di esercitato <incomprensibile> in qual vi sia modo ad alcuno di simili azioni o se mai abbia avuta occasione di sospettarlo.

**R.** dopo circa un anno che avevo presa veste cioè da circa 18 anni capitò a casa mia un suo domestico per ordine del padrone il mi disse che mi attendeva alla 2 ore alla bottega del caffè a Santa Maria Formosa. Io lo allora appena lo conoscevo perciò risposi al staffier che in quella ora sarei al luogo medesimo. Portatomi colà trovai Sua eccellenza del qual fui preso per mano e condotto dietro alla chiesa cominciò a farmi molte promesse d'amicizia alle quali ho corrisposto con espressioni di servitù e riconoscenza. Ma insistendo egli nelle dichiarazioni di amicizia ed io di servitù mi disse che non intendevo il suo parlare e che bramava di me per l'amore che suol sentirsi per le donne; al che rispondendo con espressioni forti, e di doglianze, mi prese per mano pregandomi che nulla dicessi ai miei di casa o ad altri di questo avvenimento, dopo di che mi sono congedato.

**Int.** se possa immaginarsi che Sua eccellenza abbia in ciò fare avuto altro motivo.

**R.** io intendo e deduco dalle sue parole che non avesse altra intenzione che quella di qualche sfogo di senso.

**Int.** se sappia o abbia inteso dire come ora si contenga in questo proposito e se continuino le diffamazioni e quali questi siano.

**R.** io intesi a dire che non si sia cambiato continuando le diffamazioni in suo aggravio ed aggiungendoci per quanto intesi a dire che fosse stato da Sua eccellenza in Parigi violentato il segretario Sovearo, il quale per difendersi gl'abbia quasi storpiato un dito dalla mano.

**Int.** se abbia altro d'aggiungere alla giustizia e se noto gli sia alcun fatto ovvero lo abbia inteso a raccontare.

**R.** mi fu raccontato in questi ultimi giorni dal nobil huomo cavalier Querini che in Spagna per far la pace con il suo segretario Sodarini ha dovuto il medesimo Sodarini corromperlo. Dirò di più che in mano del Segretario Pizzoni vidi un sonetto che rilevava questo suo nefando vizio e nominava in modo equivoco in figura di suo paziente un tal Mannucci.

**Int.** chi potrebbe esaminare la giustizia per avere maggiori lumi in tal proposito e se sappia che alcun ne sia informato.

**R.** non saprei nominare che li due segretari nominati che l'hanno servito e il procurator Gratarol segretario dell'Eccellentissimo Senato.

*B.11. Sentenza del processo contro Sebastiano Mocenigo*

c. 107r

29 settembre 1773 [il ventinove appare originariamente come un ventisei modificato da un successivo intervento]

Nobil uomo Alvise Mocenigo V cavalier reo di gravi nefande azioni in materia di senso [di lato, fuori dal margine destro]

Ha con grave senso intese il Consiglio di Dieci, per le rappresentazioni a lui portate dagl'Inquisitori di Stato, e per li conformi esami accompagnati, le <incomprensibile> procedure del nobil uomo Alvise Mocenigo V cavalier, ne quale abbandonati con somma impudenza tutti li più sacri riguardi di religione di Stato e dal pubblico onore sono state senza risparmio di mezzi senza eccezione di persone e senza riserva di luogo, nel mentre che sosteneva le corti di Spagna e di Francia la pubblica rappresentanza tentata con scandalo enorme e colpe dannate da ogni legge in materia la più turpe di senso con forti indicazioni e persuasioni di averle commessa.

Nel riflettere però il consiglio medesimo alla gravità di tali eccessi da dio figlio con pesanti castighi in ogni tempo puniti e da questo religioso governo alle maggiori pene assoggettati, e nel considerare le circostanze della persona e le da lui prese direzioni rapporto alla destinazione

all'ambasciata di Vienna le quali esigevano indispensabilmente un istantaneo provvedimento trovò di rimedire con il decreto 18 cadente agl'Inquisitori suddetti l'affare per quelle deliberazioni che in vista puote d'evitare il pericolo cui ragionevolmente dovevasi tenere esposta la pubblica dignità riputate fossero necessarie. Segnato approva il decreto medesimo si sono Sue Eccellenze nel momento stesso prestati a riconoscere e stabilire con modi pronti e cauti le disposizioni e misure che convenivano per secondare in ogni parte le giuste pubbliche e prudenti intenzioni.

Quindi fatto ricercare con il mezzo dal segretario al <incomprensibile> di probità e di fede con

c. 107v

soldati e destinato immediatamente da lui il tenente colonnello Bubich fu nel medesimo tempo commesso al fante Cristofoli di recarsi in osservazione delli piani di esso cavaliere Mocenigo; uscito che fosse dal casino ove era stato a congedarsi. Trovatolo in codesto suo casino in merceria venne precettato dal detto fante in nome del tribunale di colà traduttosi sin a nuovo ordine la di portarsi colà dovette cautele in ora avanzata della sera al detto suo casino gl'intimò di dover con lui passare in barca a questo fine preparata facendo inora stare di scorta l'ufficiale e soldà nel per modo condotto sia a Fuccina fu poscia che posta accompagnato a Brescia con ordine di portarlo a nobil huomo capitano e in sua assenza al nobil huomo podestà con lettera dal tribunale che a lui

prescrisse di farlo immediatamente passare in questo castello ove abbia ad essere diligentemente custodito impedendogli ogni comunicazione con qualsiasi persona fuorché con quella che lo deve custodire e colli due suoi servi intorno alli quali non essendo state persuase Sue Eccellenze motivi moventi l'animo loro di lasciargli le persone che aveva seco condotte sia commesso al detto pubblico rappresentante con susseguenti lettere 24 cadente di allontanargliele e di sostituirvi altre di proibità fede e di età non minore degl'anni 40 per dovervisi questo piede continuare. Inoltre fu prescritto che proibito gli sia di scrivere lettere e di ricevere da qualunque persona e ciò sino a nuovo ordine del tribunale. Menore riguardo al tempo della sua relegazione hanno Sue Eccellenze stabilito con giusto

c. 108r

riflesso al grado e qualità delle colpe et alle circostanze maggiormente approvanti le colpe medesime che esso nobil huomo debba in detto castello essere trattenuto e custodito per anni sette continui ciò eseguito fu dal tribunale con sua <incomprensibile> 20 corrente partecipato il senato a <incomprensibile> suo lume che soggetto il detto cavaliere Mocenigo alla giustizia e ora conseguentemente impedito dall'assicurare l'ambasciata di Vienna alla quale trovavasi destinato.

E siccome nella presa deliberazione furono dal senato ricercati gli Inquisitori di stato di ricuperare da esso nobil huomo <incomprensibile> e li passaporti che rilasciate alla sua destinazione in Austria alla corte di

Vienna che fu tagliata ereagli stati rilasciati con ogni allora <incomprensibile> carta che tratta ai ecce dalla secreta. Così hanno immediatamente Sue Eccellenze essere la diligenza più esatta per rilevare presso chi esistevano le carte medesime e trovando che erano nele mani di Mattio Soranzo fu incaricato di tosto <incomprensibile> come eseguì le quali tutte da lui consegnate furono fatte passare nelle mani del nobil huomo Nicolo Barbarigo segretario del Consiglio deputato alla Secretra per riportarle ove egli credesse.

Rilevato avendo poi Sue Eccellenze dagl'essami stessi con grave commozione degl'animi loro l'enormi colpe in questo genere di abominevole e turpe vizio commesse da Girolamo Bosato o Bosello il quale si faceva non solo strumento e compagno in essere del detto cavalier Mocenigo ma autore anche e mezzano con scandalo universale anche per tant'altri suoi delitti completamente rilevati si sono determinati di ordinare nel modo più risoluto la di lui <incomprensibile>

c. 108v

la quale fu anche eseguita. Datosi indi riflesso al genere e gravità di così fatti delitti con parole viste. Però non mai disguinate dalla prudenza loro che convenivano alli riguardi politici e di stato attesa la circostanza di essersi trovate presso di lui due carte che lo dimostravano attualmente al servizio del re di Spagna nelle truppe Sue Eccellenze avendo voluto prima passare d'invalidare e concetto cogl'Eccellentissimi Signori Savi presero la deliberazione di sfrattarlo per sempre dalla Dominante e

dallo stato il che gli fu in nome del tribunale espressamente comandato dal fante Cristofoli dal quale venne accompagnato con niuna scorta per barca al ponte di Lasoscuro e colà lasciato con ordine di mai più ritornare in forza della pubblica indignazione. Di tutto ciò per ciò si fa nota a lume de successori.

Flaminio Corner

Rievo Mardanigo

Girolamo Zulian

*B.12. Supplica presentata da Sebastiano Mocenigo agli Inquisitori di Stato, senza data*

Illustrissimi et eccellentissimi Signori Patroni venerati

Prostrato a piedi di codesto Tribunal Supremo si umilia Alvise Mocenigo 5.to per implorare dalla clemenza di Vostre Eccellenze un caritatevol trasporto col sol oggetto di poter in aria men nobile e per conseguenza mentale al mio abbattuto individuo seguitar in altro luogo nell'esercizio di quella cieca obbedienza e rassegnazione che aver deve ogni cittadino agli ordini Supremi di Vostre Eccellenze gl'incomodi riflessibili a quali va soggetto il mio temperamento resi de qualche tempo maggiori e con più frequenti attacchi che mettono sovente in angustia li illmi dici distintati dall'Eccellentissimo Capitanio ed assistermi quell'attaccamento che la natura insieme alla virtù anche la più infelice l'amor di <incomprensibile> che mi trasporta non senza ragionevole appanza a sperare una buona riuscita nell'unico figlio e che potrò essere compatito se desidero di sopravvivere per vederla verificata in servizio dell'adorabile mia patria e a reintegro della per me desolata famiglia son li motivi che fattomi uscire dal proposto silenzio. Io lo riguardavo come il solo conforto che procurar potessi alla mia afflizione che accompagnarli il restante de giorni miei non certa men desirante del riflesso di ciò che ho perduto mentre amor che conosca frutto l'estenzion dei di-

scapiti se fumi però armato di cristiana costanza che portan alla rassegnazione ma bensì alla è prodotta dal so mio rammarico nel vedermi in disgrazia di codesto <incomprensibile> che forma la salvezza di sudditi e che l'insegnate le umili mie preghiere venissero con laudi di cittadino <incomprensibile> ciò che sarà dell'autorità suprema prescritto le implorando perdono s'ebbi coraggio di presentarle queste mie ossequiosissime suppliche con la maggior venerazione a Vostre Eccellenze le mani.



## APPENDICE C

### *Apparato iconografico sul caso Mocenigo*

Di Alvise V Sebastiano Mocenigo, il pittore Alessandro Longhi realizzò su sua proposta il ritratto per il solenne ingresso del patrizio a procuratore di San Marco *de ultra*. Nell'archivio della famiglia Mocenigo (ASV, *Archivio Mocenigo*, b. 119, c. n.n. [ma 1789], pubblicata anche in Martini 2000, p. 101, doc. B) è conservata la lettera del Longhi, nipote di Chiara Zen, moglie del Mocenigo, nella quale l'artista si presentava alla donna come «figlio del famoso Pietro pittor, distinto nella sua professione, anche questi come il padre ben noto specialmente alla famiglia Mocenigo, del quale quasi per tutto il tempo della sua vita è stato ossequioso servitore». Alessandro Longhi, dunque, avanzava la proposta di realizzare egli stesso «il ritratto in quadro dell'eccellente procuratore e cavaliere, consorte di Vostra Eccellenza e mio zio». Il quadro, olio su tela, collocato all'interno del Palazzo Mocenigo a San Samuel, è qui riprodotto (*Figura 1*) insieme a due successive incisioni raffiguranti il procuratore, intagliate da Giacomo Zatta e Gaetano Zancon, su disegno dello stesso Longhi (*Figure 2 e 3*, cfr. Delorenzi 2009, pp. 206-207).

Seguono un'illustrazione fotografica dei Palazzi Mocenigo affacciati sul Canal Grande (*Figura 4*) e un'acquaforte degli stessi (*Figura 5*).

Chiude la sezione il sonetto di Pietro Antonio Novelli, composto per celebrare «il bellissimo ritratto» del Mocenigo procuratore (pubblicato in Delorenzi 2009, p. 207).



*Figura 1 - Alessandro Longhi, Ritratto del cavaliere e procuratore Alvise V Sebastiano Mocenigo, Palazzo Mocenigo a San Samuele, Venezia, 1795 circa (immagine tratta da Delorenzi 2010).*




Figura 2 - Giacomo Zatta (su disegno di Alessandro Longhi), Ritratto del cavaliere e procuratore Alvisio V Sebastiano Mocenigo, incisione, 1795 (immagine tratta da Delorenzi 2010).




Figura 3 - Gaetano Zancon (su disegno di Alessandro Longhi), Ritratto del cavaliere e procuratore Alvisio V Sebastiano Mocenigo, incisione, 1795 (immagine tratta da Delorenzi 2010).



*Figura 4 - Collage fotografico dei tre Palazzi Mocenigo, ramo San Samuele, affacciati sull'ultima curvatura del Canal Grande prima di sfociare nel Bacino di San Marco. Edificati tra il XV e il XVI secolo, il palazzo di Alvise V Sebastiano è quello a sinistra, chiamato "Casa Nuova"; sulla destra, invece, il palazzo "Casa Vecchia", risultato della divisione del 1536 tra i fratelli Tommaso ("Vecchia") e Pietro ("Nuova"). Al centro, il complesso detto "il Nero", originariamente indistinto dal "Casa Vecchia". Il ramo della famiglia Mocenigo San Stae Sant'Eustachio aveva invece il proprio palazzo nel sestiere di Santa Croce, oggi sede museale del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume (immagini tratte da e di proprietà di Google Maps Street View).*



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

*Figura 5 - Luca Carlevaris, Le Fabriche e vedute di Venezia, disegnate, poste in prospettiva et intagliate, appresso G.B. Finazzi, Venezia 1703 (opera di pubblico dominio, ma immagine di proprietà di BNF, Département Estampes et photographie, PET FOL-VF-112).*

Pietro Antonio Novelli, *Per il bellissimo ritratto di Sua eccellenza Luigi V Sebastian Mocenigo procuratore, dipinto dal celebre signor Alessandro Longhi (1795 circa)*<sup>1</sup>

Quel tuo gran genitor, che varie e tante  
De' valorosi suoi pennel diè prove,  
E che appagar ben seppe in guise nove  
Delle bell'arti ogn'alto Genio amante.

Quegli profuse in te sue doti, e quante  
Grazie vivaci ebbe dal cielo, e move  
In te quell'estro e quel buon gusto dove  
Sparge Pittura ogni favor prestante.

E ben Longhi ne dai saggio verace  
Nell'effigie sì agusta, eletta e viva  
Di Sebastian che quasi appar loquace.

Così il tuo nome a cui l'onor si avviva  
Strugger unqua potrà quel veglio adace  
Del'Arte a fronte immitatrice e diva.

<sup>1</sup> BSPV, ms. 761.3 = 853.3, c. n.n.; pubblicato in Delorenzi 2009, p. 207.



## BIBLIOGRAFIA

### Fonti primarie manoscritte

ASV, CX, *Deliberazioni Criminali*, regg. 98-212; bb. 48, 38, 39, 40, 41, 43, 52, 56, 64, 67, 73, 83, 95, 103, 114-160.

ASV, CX, *Deliberazioni Miste*, regg. 9, 10, 12-19, 27, 28, 34, 35, 40.

ASV, CX, *Deliberazioni Comuni*, b. 179; regg. 21, 33, 97.

ASV, CX, *Deliberazioni Segrete*, b. 74.

ASV, CX, *Processi delegati*, Bergamo, bb. 5, 7, 10, 11. Brescia, bb. 4, 5, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 66. Capodistria, b. 3; Dogado, bb. 11, 44; Padova, bb. 8, 9, 35, 37, 47, 52; Salò, b. 1; Treviso, b. 17; Udine, bb. 17, 49; Vicenza, bb. 3, 4; Verona, bb. 1, 3, 18.

ASV, CCX, *Miscellanea*, bb. 1, 2, 4.

ASV, CCX, *Dispacci lettere di rettori e di altre cariche*, Bergamo, b. 15; Brescia, bb. 40, 56; Conegliano, b. 158; Mestre, b. 153; Padova, bb. 110, 111; Treviso, bb. 146, 147, 148, 149, 150; Verona, bb. 201, 215; Udine, b. 184.

ASV, IS, bb. 11, 154, 190, 193, 195, 202, 208, 219, 242, 525, 538, 544, 559, 565, 567, 568, 569, 596, 612-614, 633, 634, 661, 920, 925, 1038, 1060, 1075, 1094., 1131, 1239.

ASV, EB, bb. 4, 7, 8, 11-17, 22, 27-33, 36, 37, 39, 41, 48, 49, 50, 53, 68, 76.

ASV, *SU*, bb. 83, 103, 118, 127, 128, 132-134, 136, 138, 147, 149, 156.

ASV, *Quarantia criminal*, b. 133.

ASV, *Consultori in jure*, regg. 170, 187.

ASV, *Senato, Deliberazioni Corti*, regg. 149, 150; b. 354.

ASV, *Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Germania*, bb. 172-175, 275.

ASV, *Collegio, Esposizioni Principi*, bb. 6, 574.

ASV, *Ambasciata in Germania in Vienna*, bb. 116, 138.

ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio*, regg. 29, 32, 33.

ASV, *Segretario alle voci, Elezioni in Pregadi*, regg. 24, 25.

ASV, *Archivio Mocenigo*, bb. 29, 31, 32, 33, 40, 120-122, 145.

ASV, *Provveditori sopra ai monasteri*, bb. 268, 276-279.

ASV, *Signori di Notte al Criminal, Processi*, bb. 6-9.

ASPD, *Criminale, Sentenze*, regg. 2, 3.

ASVI, *Criminale, Raspe*, bb. 1-5, 8, 10-19.

ASVR, *Maleficio*, bb. 138, 145.

BMCV, codice Cicogna 3057, Luigi Gesoni, *Storia dei funerali di Paolo Renier e della elezione del doge di Venezia dell'anno 1789*.

BMCV, mss. Cicogna 2498-2504, Marco Barbaro, *Discendenze patrizie*, 7 voll., vol. V, cc. 122-123, *sub voce* «Mocenigo S. Samuel».

## Fonti primarie a stampa

Antoine Gabriel, *Compendio di tutta la teologia morale*, stamperia Baglioni, Venezia 1723.

Aristotele, *Etica nicomachea*, a cura di Carlo Natali, Laterza, Roma-Bari 1999 (2016).

Aristotele, *Problemi*, introduzione, traduzione, note e apparati di Maria Fernanda Ferrini, Bompiani, Milano 2015.

Argelati Franco, *Pratica del foro veneto*, appresso Agostino Savioli, Venezia 1737.

Averroè, *Trattato decisivo sull'accordo della filosofia con la religione*, trad. it. di M. Camanini, Rizzoli, Milano 1994.

Baffo Giorgio, *Raccolta universale delle opere*, «Cosmopoli», ma Genova (o Venezia) 1789.

Barbaro Antonio, *Pratica criminale*, appresso Giuseppe Bertoli, Venezia 1739.

Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1965.

Bellarmino Roberto, *Dottrina cristiana breve*, 1597, e Idem, *Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana*, 1598 (ora in *Il Catechismo. Breve dottrina cristiana e Dichiarazione della dottrina cristiana*, Fratelli Calvi, Roma 1941).

Benedicti Jean, *Somme des péchez et le remède d'iceux*, Paris 1587.

Bentham Jeremy, *Offences against one's self: paederasty*, trad. it. *Difesa dell'omosessualità*, a cura di Francesco Chiossone, il melangolo, Genova 2009.

- Brencola Francesco, *Saggio filosofico-politico-religioso sulla libertà e i suoi diversi aspetti, diretto a ismentire il libertinaggio fomentato dalla falsa filosofia*, Stamperia di Michele Morelli, Napoli 1792.
- Byron George G., *Doge of Venice. An Historical Tragedy*, John Murray, London 1821.
- Calvino Giovanni, *Contro la setta visionaria e furiosa dei libertini che si definiscono spirituali*, in Idem, *Opere scelte*, a cura di Laura Ronchi De Michelis, 3 voll., Claudiana, Torino 2006, vol. II, pp. 357-359.
- Casanova Giacomo, *Storia della mia vita*, 3 voll., Arnoldo Mondadori I Meridiani, Milano 1989.
- Casanova de Seingalt Jacques, *Histoire de ma vie*, suivie de textes inédit, Robert Laffont, Paris 1993.
- Casanova Giacomo, *Storia della mia fuga dai Piombi*, a cura di Piero Chiara, Mondadori, Milano 1976.
- Clari Iulii, *Sodomia*, in Idem, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Genevae 1666 (ma la *Practica criminalis* è del 1568).
- Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Istituto per le scienze religiose, Bologna 1973.
- De Brosses Charles, *Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740*, Librairie Académique, Paris 1869.
- De la Houssaye Abraham Nicolas Amelot, *Histoire du gouvernement de Venise*, chez Frederic Leonard, Paris 1676 (trad. it. *La storia del governo di Venezia*, parte II, appresso Pietro del Martello, Colonia 1681).

- De la Houssaye Abraham Nicolas Amelot, *Réflexions, sentences et maximes morales*, Claude Barbin, Paris 1665 (tr. it. *Riflessioni, sentenze e massime morali messe in nuovo ordine ed illustrate con note storiche e politiche*, Antonio Zatta, Venezia 1762).
- De la Rochefoucauld François, *Réflexions ou sentences et maximes morales*, Claude Barbi, Paris 1665 (ora in *Massime*, a cura di Francesco Perfetti, Maurizio Grassi, Newton & Compton, Roma 2005).
- De Liguori Alfonso Maria, *Istruzione e pratica per li confessori*, cap. IX, 24, in *Opere di S. Alfonso Maria de Liguori*, vol. IX, Torino 1880.
- De Limojon de Saint-Didier Alexandre-Toussaint, *La ville et la République de Venise*, chez Guillaume de Luyne, Paris 1680.
- De Luca Giovanni Battista, *Il dottor volgare*, libro XV, parte seconda, Roma 1673.
- Denzinger-Schönmetzer, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Edizioni Dehoniane, Bologna.
- De Rogissart Sieur, *Les délices de l'Italie*, tomo 1, Compagnie des Libraires, Paris 1707.
- De San Juan Juan Huarte. *Essame de gl'ingegni de gl'huomini, per apprendere le scienze: nel quale, scoprendosi la varietà delle nature, si mostra a che profesione sia atto ciascuno, et quanto profitto habbia fatto in essa*, appresso Aldo Manunzio, Venezia 1586.
- Diderot Denis, *Supplemento al Viaggio di Bougainville*, traduzione e cura di Antonio A. Santucci, Editori Riuniti University Press, Roma 2012.
- Duclos Charles Pinot, *Voyage en Italie, ou considerations sur l'Italie*, Libraire Buisson, Paris 1791, pp. 297-298.

Ferro Bartolomeo, *La luce evangelica esposta all' incredulità de' novadori, tratta dal fonte della grazia, secolo primo di Christo, in cui si vede l' infallibilità della Chiesa Romana, l' autorità di Pietro, e lo stabilimento delli suoi successori*, appresso Girolamo Albrizzi, Venezia 1717 (1699).

Ferro Marco, *Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principi del gius naturale, di politica, di commercio, con saggi di storia civile romana e veneta*, 2 voll., 1778-1781, seconda edizione, presso Andrea Santini, Venezia 1847.

Goldoni Carlo, *Memorie del signor Goldoni per servire alla storia della sua vita e a quella del suo teatro*, Venezia, Antonio Zatta stampatore, 1788.

Grecchi Giovanni Battista, *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto*, Pado-va 1790.

Howell James, *A Survay of the Signorie of Venice*, London 1651.

Ippocrate, *De genitura*.

Manara Giacinto, *Notti malinconiche nelle quali con occasione di assistere a condannati a morte si propongono varie difficoltà spettanti a simile materia*, presso Giovanni Battista Ferroni, Bologna 1663.

Menochii Iacobi, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et casus*, Coloniae 1684.

«M. le F\*\*\*», *Plan de Législation sur les marieres criminelles, considéré sous ce triple point de vue: des crimes et des peines proportionnées qu'il convient de leur appliquer; de la nature et de la force des preuves et des présomptions; de la maniere de les acquérir par la voie de la procédure criminelle, ensorte que la douceur de l' institution et des peines soit conciliée avec la certitude d' un châtiment prompts et*

*exemplaire et que la societ  civile trouve la plus grande s ret  possible pour la libert  et l'humanit *, chez Barthelemiulam, Amsterdam 1778.

Montalcino Agostino, *Lucerna dell'anima. Somma de' casi di conscientia necessaria a i confessori et molto utile a i penitenti*, Appresso Damian Zenaro, Venetia, 1590.

Montesquieu, *De l'esprit des lois*, chez Barillot et Fils, Gen ve 1748 (trad. it. *Montesquieu. Tutte le opere*, a cura di Domenico Felice, Bompiani, Milano 2014).

*Persona Humana, circa alcune questioni di etica sessuale*, Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede, 29 dicembre 1975.

*Poesie d'autori diversi per le felicissime nozze dell'Eccellenze Loro il Signor Sebastiano Mocenigo e la Signora Chiara Zeno*, appresso Pietro Bassaglia in Merceria al Segno della Salamandra, Venezia 1759.

Priori Lorenzo, *Prattica criminale*, edita in Giovanni Chiodi, Claudio Povo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, Cierre edizioni, Sommacampagna 2004.

Platone, *Tutti gli scritti*, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2000.

Rocco Antonio, *L'Alcibiade fanciullo a scola*, a cura di Laura Coci, Salerno Editrice, Roma 2003 (II ed.).

Sansovino Francesco, *Venetia citt  nobilissima et singolare*, appresso Giacomo Sansovino, Venezia 1581.

Sarnelli Pompeo, *Lume a' pricipianti nello studio delle materie ecclesiastiche e scritturali, esibito secondo i Sagri Interpreti in diversi quesiti*, Felice Mosca stampatore, Napoli 1723.

- Sarpi Paolo, *Discorso sull'origine, forma, leggi et uso dell'Ufficio dell'Inquisizione nella città e dominio di Venetia*, Venezia 1638.
- Savelli Marco Antonio, *Pratica universale*, per Giuseppe Cocchini nella stamperia della Stella, Firenze 1665, sezione *Sodomia*, paragrafo 8.
- Schöll Rudolf, Kroll Wilhelm (eds.), *Corpus Iuris Civilis*, 3 voll., Cambridge University Press, Cambridge 2014.
- Segala Alessio, *Via sicura del Paradiso*, in *Opere spirituali*, Appresso li Milochi, Venezia 1653.
- Segneri Paolo, *Il cristiano instruito nella sua legge. Ragionamenti morali*, 3 voll., Milano 1837 (1686).
- Sinistrari d'Ameno Ludovico Maria, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus*, titolo IV, sezione XI, "Sodomia", Venezia 1700, pp. 254-268.
- Spedalieri Nicola, *De' diritti dell'uomo, ne' quali si dimostra che la più sicura custode de' medesimi nella società civile è la religione cristiana, e che però l'unico progetto utile alle presenti circostanze è di far rifiorire essa religione*, Assisi 1791.
- Terzago Niccolò, *Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del sacramento della penitenza a tenore della dottrina del rituale romano*, Roma 1760.
- Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, questione 154.
- Tommaso d'Aquino, *Super epistolam ad Ephesios lectura*, in Idem, *Expositio et lectura super epistolas Pauli Apostoli* (trad. it. *Commento al corpus paulinum*, a cura di Battista Mondin, 6 voll., vol. IV, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007.

Tommaso d'Aquino, *Commento all'Etica nicomachea di Aristotele*, traduzione a cura di Lorenzo Perotto, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998.

Vignali Antonio, *La Cazzaria*, testo critico e note a cura di Pasquale Stoppelli, Edizioni dell'elefante, Roma 1984 (1990).

Voltaire, *Prix de la justice et de l'humanité*, Londres 1777 (trad. it. *Premio della giustizia e dell'umanità*, a cura di Domenico Felice, Mimesis, Udine 2015).

## Letteratura scientifica

Aldrich Robert (a cura di), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia 2007 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006).

Alfieri Fernanda, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010.

———, *Impossibili unioni di uguali. L'amore fra donne nel discorso teologico e giuridico (secoli XVI-XVIII)*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II, 2012, pp. 105-25.

———, *Il corpo negato. Tre discorsi sulla castità in età moderna*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014.

———, *L'età della disciplina cristiana. Confronti e comparazioni*, in *Storia del cristianesimo: l'età moderna*, a cura di Vincenzo Lavenia, Carocci, Roma 2015, pp. 351-378.

———, *Il corpo conteso di fra Giovanni Battista (Terra d'Otranto, 1688)*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.

Almansi Guido, *Prefazione all'edizione italiana*, in Robert e Peggy Boyers (a cura di), *Omosessualità*, Feltrinelli, Milano 1984.

Andreato Claudia, *Il rito inquisitorio del Consiglio di Dieci nel XVI secolo*, in Claudio Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 361-417.

Antonielli Livio (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubettino, Soveria Mannelli 2006.

- Arcangeli Alessandro, *Che cos'è la storia culturale*, Carocci, Roma 2007.
- , *Fare storia di rappresentazioni*, in Daniela Carpi, Sidia Fiorato (a cura di), *Iconologia del potere. Rappresentazione della sovranità nel Rinascimento*, Ombre Corte, Verona 2011, pp. 33-44.
- Arfini Elisa A.G., Lo Iacono Cristian (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*, Edizioni ETS, Pisa 2012.
- Ariès Philippe, Béjin André (dir.), *Sexualités occidentales*, Éditions du Seuil / Communications, Paris 1982 (trad. it. *I comportamenti sessuali. Dall'antica Roma a oggi*, Einaudi, Torino 1983).
- Ariès Philippe, Duby George, *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Laterza, Roma-Bari 2001 (ed. or. *Histoire de la vie privée*, vol III, *De la Renaissance aux Lumières*, Editions du Seuil, Paris 1986).
- Arru Angiolina (a cura di), *La costruzione dell'identità maschile nell'età moderna e contemporanea*, Biblink, Roma 2001.
- Asquer Enrica (a cura di), *Culture della sessualità. Identità, esperienze, contesti*, in «Genesis», 11, 2012.
- Bachtin Michail, *L'opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale*, Einaudi, Torino 1979.
- Baldassari Marina, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2015.
- Barbagli Marzio, Kertzer David I. (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari 2001.
- Barbagli Marzio, Colombo Asher, *La nascita degli omosessuali moderni*, in *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, il Mulino, Bologna 2001.

- Barbierato Federico, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Edizioni Unicopli, Milano 2006.
- , *Libertinismo e la Chiesa in Italia*, in «Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia», <<http://www.storiadellachiesa.it/glossary/libertinismo-e-la-chiesa-in-italia>>.
- Barengo Marino, *La società veneta alla fine del Settecento*, Sansoni, Firenze 1956.
- Barzazi Antonella, *I consultori «in jure»*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, vol. 5/II, Neri Pozza Editore, Vicenza 1986, pp. 179-199.
- Baseggio Giovanni Battista, *Disquisizione intorno il rarissimo libro intitolato “Alcibiade fanciullo a scola”*, Tipografia Baseggio, Bassano 1850 (tr. fr. di Gustav Brunet, *Dissertation sur l’“Alcibiade fanciullo a scola”*, J. Gay, Paris 1861).
- Battilana Marilla, *English Writers and Venice 1350-1950*, Stamperia di Venezia Editrice, Venezia 1981.
- Beachy Robert, *Gay Berlin. L’invenzione tedesca dell’omosessualità*, Bompiani, Milano 2016 (ed. or. *Gay Berlin. Birthplace of a Modern Identity*, Knopf, New York 2014).
- Bedouelle Guy, Bruguès Jean-Louis, Becquart Philippe, *Amore e sessualità nel Cristianesimo*, Jaca Book, Milano 2007.
- Bellassai Sandro, Malatesta Maria (a cura di), *Genere e mascolinità. Uno sguardo storico*, Bulzoni, Roma 2000.
- Bellassai Sandro, *L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea*, Carocci, Roma 2011.
- , *La mascolinità contemporanea*, Carocci, Roma 2004.
- Beltrami Daniele, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Cedam, Padova 1954.

- Benadusi Lorenzo, *La storia dell'omosessualità maschile: linee di tendenza, spunti di riflessione e prospettive di ricerca*, in «Rivista di Sessuologia», XXXI, 2007, pp. 21-35.
- Benigno Francesco, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma 2013.
- Bergamo Mino, *L'anatomia dell'anima, da François de Sales a Fénelon*, il Mulino, Bologna 1991.
- Bernini Lorenzo, *Le pecore e il pastore. Critica, politica, etica nel pensiero di Michel Foucault*, Liguori Editore, Napoli 2008.
- , *Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Il Dito e La Luna, Milano 2010.
- , *Apocalissi queer. Elementi di teoria antisociale*, Edizioni ETS, Pisa 2013.
- , *Le teorie queer. Un'introduzione*, Mimesis, Milano 2017.
- Bertelli Sergio (a cura di), *Il libertinismo in Europa*, Ricciardi, Milano-Napoli 1980.
- Bertelli Stefania, *Il carnevale di Venezia nel Settecento*, Jouvence, Roma 1992, p. 67.
- Betta Emmanuel, Capuzzo Paolo, Sorba Carlotta (a cura di), *Gli storici e Michel Foucault*, in «Contemporanea», 17 (2), 2014, pp. 285-322.
- Betteridge Tom (ed.), *Sodomy in Early Modern Europe*, Manchester University Press, Manchester 2002.
- Bloch Marc, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Einaudi, Torino 1998 (ed. or. *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Armand Colin Éditeur, Paris 1993, ma 1949).

- Boswell John, *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. la Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo*, Leonardo, Milano 1989 (ed. or. *Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay people in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980).
- , *Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe*, Villard Books, New York 1994.
- Brambilla Elena, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2006.
- Bray Alan, *Homosexuality in Renaissance England*, Columbia University Press, New York 1982.
- Brizzi Gian Paolo, De Benedictis Angela, *Le università italiane*, in *L'università in Europa dall'Umanesimo ai Lumi*, a cura di Gian Paolo Brizzi e Jacques Verger, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2002, pp. 36-72.
- Brown Peter, *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*, Einaudi, Torino 2010 (1988).
- Bruganza Gianni, *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Marsilio, Venezia 1998.
- Burke Peter, *What is Cultural History?*, Polity, Cambridge 2004 (trad. it. *La storia culturale*, il Mulino, Bologna 2006).
- Butler Judith, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari 2013 (ed. or. *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-London 1990).

- , *Fare e disfare il genere*, Mimesis, Milano 2014 (ed. or. *Undoing gender*, Routledge, New York-London 2004).
- Connell Raewyn W., *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna 2006 (ed. or. *Gender*, Polity Press, Cambridge 2002).
- Canosa Romano, *Alle origini delle polizie politiche. Gli Inquisitori di Stato a Venezia e Genova*, Sugarco, Milano 1989.
- , *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e Venezia nel Quattrocento*, Feltrinelli, Milano 1991.
- [Canosa 1993], *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinque e Seicento*, Feltrinelli, Milano 1993.
- , *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Seicento*, Feltrinelli, Milano 1993.
- , *Sessualità e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Sapere2000, Roma 1994.
- Cantarella Eva, *Secondo natura. la bisessualità nel mondo antico*, BUR, Milano 1995.
- Casanova Cesarina, *La famiglia italiana in età moderna*, Carocci, 1998.
- , *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, CLUEB, Bologna 2007.
- , *Meglio non dire che punire: la sanzione penale dei crimini nefandi*, in Vincenzo Lagioia (a cura di) *Storie di invisibili, marginali ed esclusi*, Bononia University Press, Bologna 2012, pp. 33-42 p. 34.
- , *Per amore o per forza. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Salerno Editrice, Roma 2016.
- , *Scolari indiscreti e un processo per sodomia (Bologna, 1585)*, in Giancarlo Angelozzi, Maria Teresa Guerrini, Giuseppe Olmi (a

- cura di), *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bononia University Press, Bologna 2016, pp. 175-185.
- Cattaneo Massimo, «*Vitio nefando*» e *Inquisizione romana*, in Marina Formica, Alberto Postigliola (a cura di), *Diversità e minoranze nel Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.
- Cavaillé Jean-Pierre, Antonio Rocco, “*Alcibiade enfant à l’école*”. *Clandestinité, irréligion et sodomie*, in «Tangence», 81 (2006), pp. 15-38;
- , *Libertinage, irréligion, incroyance, athéisme dans l'Europe de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles). Une approche critique des tendances actuelles de la recherche (1998-2002)*, in «Les Dossiers du Grihl», 2007, <<http://dossiersgrihl.revues.org/279>>.
- , *Libertino, libertinage, libertinismo: una categoria storiografica alle prese con le sue fonti*, in «Rivista storica italiana», CXX, 2, 2008, pp. 604-655.
- , *L’histoire des «libertins» reste à faire*, in «Les Dossiers du Grihl», 2010, <<http://dossiersgrihl.revues.org/4498>>.
- , *Le «libertinage érudit»: fertilité et limites d’une catégorie historiographique*, in «Les Dossiers du Grihl», 2011, <<http://dossiersgrihl.revues.org/4827>>.
- , *Postures libertines. La culture des esprits forts*, Anacharsis, Toulouse 2011.
- Chenu Marie-Dominique, *San Tommaso d’Aquino e la teologia*, Grignani, Torino 1989 (ed. or. *St. Thomas d’Aquin et la théologie*, Paris 1959).

- Chiodi Giovanni, Povolo Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2004.
- Cifonelli Hugues, *Du péché contre-nature au goût antiphysique. Une nouvelle manière de vivre et d'appréhender l'homosexualité masculine en France et en Italie (1740-1815)*, 2010, <<http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00539060>>.
- Coci Laura, "L'Alcibiade fanciullo a scola". *Nota bibliografica*, in «Studi secenteschi», XXVI (1985), pp. 301-329;
- Corbin Alain, (a cura di), *La violenza sessuale nella storia*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or *Violences sexuelles*, Edition Imago, Paris 1989).
- Costantini Massimo, *Una Repubblica nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia*, Marsilio, Venezia 2006.
- Cozzi Gaetano, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino 1979.
- , *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, ivi, pp. 15-152.  
 Idem, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- Cozzi Gaetano, Knapton Michael, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Utet, Torino 1986.
- Cozzi Gaetano, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in Luigi Berlinguer, Floriana Colao (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Giuffrè, Milano 1989.

- , *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia (secoli XVI-XVII)*, in «Ateneo veneto», 29, 1991, pp. 7-95.
- Cozzi Gaetano, Knapton Michael, Scarabello Giovanni, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Utet, Torino 1992.
- Craig Martin, *Subverting Aristotle. Religion, History and Philosophy in Early Modern Science*, The Johns Hopkins Press, Baltimore 2014.
- Crawford Katherine, *European Sexualities 1400-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 155-162.
- Croce Benedetto, *La storia come pensiero e come azione*, Laterza, Bari 1938, p. 5.
- Crompton Louis, *Homosexuality and Civilization*, Harvard University Press, Harvard 2003.
- Cutro Antonella (a cura di), *Biopolitica. Storia e attualità di un concetto*, Ombre corte, Verona 2005.
- Dall'Orto Giovanni, *Antonio Rocco and the background of his "L'Alcibiade fanciullo a scola"*, in Mattias Duyves *et al.* (eds.), *Among men, among women*, University of Amsterdam, Amsterdam 1983, pp. 224-232;
- Damiano Canale, *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Laterza, Roma-Bari 2017.
- Dani Alessandro, *Giovanni Battista De Luca: divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Aracne Editrice, Roma 2012.
- Davidson Nicolas, *Unbelief and Atheism in Italy, 1500-1700*, in Michael Hunter, David Wootton (eds.), *Atheism from the Reformation to the Enlightenment*, Clarendon Press, Oxford 1992.

- , *Theology, Nature and the Law. Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in Trevor Dean, K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 74-98.
- , *Sodomy in Early Modern Venice*, in Tom Betteridge (ed.), *Sodomy in Early Modern Europe*, Manchester University Press, Manchester 2002, pp. 65-81.
- Del Col Andrea, *L'inquisizione in Italia. Dal XII al XVII secolo*, Mondadori, Milano 2006.
- De Leo Maya, *Omosessualità e studi storici*, in «Storica», 27, 2003, pp. 27-60.
- , «Una parola scritta con l'inchiostro invisibile». *Per una storia della storiografia sull'omosessualità femminile*, in «Genesis», 1, VI, 2007, pp. 225-243.
- Del Negro Paolo, *L'università*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, vol. V, tomo I, Neri Pozza, Vicenza 1985, pp. 47-76.
- Delorenzi Paolo [**Delorenzi 2009**], *La galleria di Minerva: il ritratto di rappresentanza nella Venezia del Settecento*, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2009.
- [**Delorenzi 2010**], *Alessandro Longhi, pittore e incisore del Settecento veneziano*, Tesi di dottorato in Storia dell'Arte Moderna, tutore prof. Sergio Marinelli, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2009/2010.
- Del Vento Christian, Tabet Xavier (eds.), *Le mythe de Venise au XIX siècle. Débats historiographiques et représentations littéraires*, Presses universitaires de Caen, Caen 2006.

- Derosas Renzo, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 431-528.
- De Vivo Filippo, *Quand le passé résiste à ses historiographies. Venise et le XVII<sup>e</sup> siècle*, in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 28-29, 2002, <http://ccrh.revues.org/1122>.
- , *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano 2012.
- Dorigo Wladimiro, *Venezia. Origini, ipotesi e ricerche sulla formazione della città*, Electa, Milano 1983.
- Dorigo Wladimiro, Codato Piero, Venchierutti Massimo, *Venezia prima di Venezia*, Magnus, Venezia 2002.
- Dubail Isabelle, *Le bel esprit entre ostentation et dissimulation dans la Doctrine curieuse du Père Garasse*, in «Libertinage et philosophie au XVII<sup>e</sup> siècle Nicole», vol. 5, dirigée par Gengoux, Pierre Girard, Mogens Laerke, Presses de l'université de Saint-Étienne, 2001, pp. 23-46.
- Duby Georges, Ariès Philippe (dir.), *Amour et sexualité en Occident*, Société d'Édition Scientifiques, Paris 1991 (trad. it. *L'amore e la sessualità*, Dedalo, Bari 1994).
- Faggioni Maurizio, *L'atteggiamento e la prassi della Chiesa in epoca medievale e moderna sull'omosessualità*, in «Gregorianum», 91, 3, 2010, pp. 478-509.
- Fasoli Paolo, «L'uso de' putti»: *sulla pedagogia pederastica dell'«L'Alcibiade fanciullo a scola» di Antonio Rocco*, in Allison Levy (a cura di), *Sesso nel Rinascimento. Pratica, perversione e punizione nell'Italia rinascimentale*, Le Lettere, Firenze 2009, pp. 29-43;.

- , *Bodily Figurae: sex and rhetoric in early libertine Venice 1642-51*, in «Journal for early modern cultural studies», 12 (2012), 2, pp. 97-116.
- Ferraro Joanne M., *Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557-1789*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008.
- Findlen Paula, Roworth Wendy W., Sama Catherine M. (eds.), *Italy's Eighteenth Century. Gender and Culture in the Age of the Grand Tour*, Stanford University Press, Stanford 2009.
- Fornasin Alessio, Zannini Andrea, *Crisi e ricostruzione demografica nel Seicento veneto*, in *Società Italiana di Demografia Storica, La popolazione italiana nel Seicento. Atti del convegno di studi, Firenze, 28-30 novembre 1996*, Clueb, Bologna 1999, pp. 103-122.
- Foucault Michel, *Le parole e le cose*, BUR 2013 (ed. or. *Les mots et les choses*, Gallimard, Paris 1966).
- , *Storia della follia nell'età classica*, BUR Milano 2006 (ed. or. *Histoire de la folie à l'âge classique*, Gallimard, Paris 1972).
- , *Storia della sessualità. La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 2011 (1978) (ed. or. *Histoire de la sexualité. La volonté de savoir*, Gallimard Paris 1976).
- , *Lezioni sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France (1970-1971)*, Feltrinelli, Milano 2015.
- , *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano 2009.
- Foucault Didier, *Storia del libertinaggio e dei libertini*, Salerno Editrice, Roma 2009 (ed. or. *Histoire du libertinage. Des goliards au Marquis de Sade*, Perrin, Paris 2007).

- Fullin Rinaldo, *Di un'antica istituzione mal nota. Inquisitori dei X e Inquisitori di Stato*, Venezia 1875.
- Furnish Victor Paul *et al.* (a cura di), *Bibbia e omosessualità*, Claudiana, Torino 2001 (ed. or. *Biblical Ethics and Homosexuality*, 1996).
- Gaeta Franco, *Alcune considerazioni sul mito di Venezia*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 23, 1, 1961, pp. 58-75.
- Giddens Anthony, *La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, il Mulino, Bologna, 2013 (ed. or. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, Polity, Cambridge 1992).
- Gilson Étienne, *La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo*, BUR, Milano 2011 (ed. or. *La philosophie au moyen-âge*, 1922).
- Ginzburg Carlo, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino 1976 (2009).
- , *Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*, Feltrinelli, Milano 1998.
- , *Rapporti di forza. Storia, retorica, funzione*, Feltrinelli, Milano 2000.
- , *Il filo e le tracce. Vero, falso, mito*, Feltrinelli, Milano 2006.
- Girardello Silvia, *La procedura inquisitoria in uno Stato repubblicano. Il rito del Consiglio di dieci (sec. XVIII)*, in Claudio Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 419-470.
- Gowing Laura, *Lesbiche e donne all'inizio dell'età moderna in Europa, 1500-1800*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia

- 2007, pp. 125-143 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006).
- Grassi Umberto, *L'Offizio sopra l'onestà. Il controllo della sodomia nella Lucca del Cinquecento*, Mimesis, Milano 2014.
- , *Acts or Identities? Rethinking Foucault on Homosexuality*, in «Cultural History», 5/2, 2016, pp. 200-221.
- Grassi Umberto, Lagioia Vincenzo, Romagnani Gian Paolo, *Tribadi, sodomiti, invertiti e invertite, pederasti, femminelle, ermafroditi... Per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Edizioni ETS, Pisa 2017.
- Grassi Umberto, *Il frutto proibito. Riletture ereticali del peccato originale ed emozioni in Italia dal Cinque al Settecento*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.
- Gregory Tullio, *Aristotelismo e libertinismo*, in Luigi Olivieri (a cura di), *Aristotelismo veneto e scienza moderna*, 2 voll., vol. II, Antenore, Padova 1983, pp. 279-296.
- Grendi Edoardo, *Sulla storia criminale. Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», 73, 1990, pp. 269-275.
- Halperin David, *How to do the History of Homosexuality*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2002.
- Hall James, *Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte*, Longanesi, Milano 2007 (ed. or. *Dictionary Of Subjects & Symbols In Art*, 1974).
- Harder Hermann, *Le Président de Brosses et le voyage en Italie au XVIIIe siècle*, Slatkine, Geneve 1981.

- Hekma Gert, Gerard Kent (eds.), *The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe*, Harrington Park Press, New York 1989.
- Hough John W., *Il contratto sociale: storia critica di una teoria*, il Mulino, Bologna 1986 (ed. or. *The social contract*, Oxford 1957).
- Hunt Lynn, *La storia culturale nell'età globale*, Edizioni ETS, Pisa 2010.
- Infelise Mario, *L'editoria veneziana nel '700*, Franco Angeli, Milano 1989.
- , *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'800*, in Venezia e l'Austria, Marsilio, Venezia 1999, pp. 309-21.
- Jordan Mark D., *The Invention of Sodomy in Christian Theology*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997.
- Kanceff Emanuele, Boccazzi Gaudenzio (a cura di), *Viaggiatori stranieri a Venezia*, CIRVI, Moncalieri 1980 (ed. or. *Voyageurs étrangers à Venezia*, Slatkine, Geneve 1979).
- Labalme Patricia, *Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance*, in «The Legal Hi-story Review», LII, 3, 1984, pp. 217-254.
- Lacotte Daniel, *Petit précis des mots gaillards et polissons*, l'Archipel, Paris 2013.
- Lagioia Vincenzo, *La vera storia di Dorian Gray. Una biografia di epoca vittoriana*, MInarva Edizioni, 2012.
- , *Pamphlets et genre à l'Assemblée Nationale: dall'Ancien Régime all'égalité*, in Cesarina Casanova, Vincenzo Lagioia (a cura di), *Genere e Storia: percorsi*, Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 103-123.
- , «Più celar non si poteva!»: *l'immagine del granduca Gian Gastone tra libertinismo e dimensione politica*, in Umberto Grassi, Vin-

- cenzo Lagioia, Gian Paolo Romagnani (a cura di), *Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi. Per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 69-92.
- , «Indicibili delitti». Francesco Aretino, teologo e confessore del granduca Ferdinando I, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «Infami macchie». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.
- Lane Frederic C., *Storia di Venezia*, Einaudi, Torino 1978 (ed. or. *Venice. A Maritime Republic*, 1973).
- Laqueur Thomas, *L'identità sessuale dai greci a Freud*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or. *Making sex. Body and Gender from the Greeks to Freud*, 1990).
- Lavenia Vincenzo, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, il Mulino, Bologna 2004.
- , *Un'eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015.
- Liliequist Jonas (ed.), *A History of Emotions, 1200-1800*, Pickering & Chatto, London 2012.
- Litta Pompeo, *Famiglie celebri d'Italia. Mocenigo di Venezia*, 14 voll., Milano, 1819-1884.
- Lombardi Daniela, *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, il Mulino, Bologna 2008.
- Lucchetta Francesca, *L'averroismo padovano*, in «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Ca' Foscari», 1981, vol. 20 (3), pp. 73-86.

- Maggi Armando, *The discourse of Sodom in a seventeenth-century Venetian text*, in «Journal of homosexuality», 33 (1997), 3-4, pp. 25-43;
- Maino Francesco, *Cartongesso*, Einaudi, Torino 2014.
- Manzatto Mila, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun*, in Claudio Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 109-154.
- Marangon Paolo, *Alle origini dell'aristotelismo padovano (secoli XII e XIII)*, Antenore, Padova 1977.
- Marchetti Valerio, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Bruno Mondadori, Milano 2001.
- , *Problematizzazione e deproblematizzazione della storia della sessualità occidentale*, in «Argo-Rivista di esplorazione», 7, 2003, <[http://www.argonline.it/territori/territorio\\_sette/marchetti\\_sessualita.html](http://www.argonline.it/territori/territorio_sette/marchetti_sessualita.html)>.
- Marcocci Giuseppe, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Su un passo del «Journal» di Montaigne*, in «Quaderni storici», 133 (1), 2010, pp. 107-137.
- Martini Michela [**Martini 2000**], *Spigolature d'arte e di costume dall'archivio Mocenigo: Giandomenico Tiepolo testimone nel processo contro Alvise V Sebastiano*, in «Arte in Friuli Arte a Trieste», 20 (2000), pp. 97-102.
- Martini Gabriele [**Martini 1988**], *Il «vizio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Jouvence, Roma 1988.

- Mancino Michele, Romeo Giovanni, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- Mazzacane Aldo, *De Luca, Giovanni Battista*, in DBI, vol. 38, Roma 1990, *sub voce*.
- Mazzanti Pepe Fernanda, *Stato laico e Stato confessionale. Un confronto di fine Settecento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XL (1), 2010, pp. 15-30.
- McGinn Bernard, *Thomas Aquinas' "Summa theologiae". A Biography*, Princeton University Press, Princeton 2014.
- Melchiorre Matteo, *Requiem per un albero. Resoconto dal Nord Est*, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2004.
- Miato Monica, *L'accademia degli incogniti di Giovan Francesco Loredan. Venezia (1630-1661)*, Olschki, Firenze 1998.
- Misan-Montefiore Jacques, *Venise des Voyageurs romantiques français*, CIRVI, Moncalieri 2000.
- Moreau Isabelle, *Libertinisme et philosophie*, in «Revue de synthèse», 5e série, 2005/1, pp. 139-160.
- Nannini Sandro, *L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- Nardi Bruno, *Saggi sull'aristotelismo padovano dal secolo XIV al XVI*, Sansoni, Firenze 1958.
- Neri Achille, *Intorno a due libri curiosi del sec. XVII - Il vero autore dell'"Alcibiade fanciullo a scola"*, in «Giornale storico della letteratura italiana», XII (1888), pp. 219-227.
- Niccoli Ottavia, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 1995.

- , *Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005.
- , *Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Norton Rictor, *Mother Clap's Molly House. The gay subculture in England 1700-1830*, Gay Men's Press, Londra 1992.
- , *Homosexuality*, in Julie Peakman (ed.), *A Cultural History of Sexuality in the Enlightenment*, Bloomsbury, London-New York 2011.
- O'Malley John W., *Trento: il racconto del Concilio*, Vita e Pensiero, Milano 2013.
- Paloscia Franco (a cura di), *Venezia dei grandi viaggiatori*, Abete, Roma 1989.
- Pancieria Walter, *La Repubblica di Venezia nel Settecento*, Viella, Roma 2014.
- Papadopoli Angelo, *Leggi venete intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII*, Venezia 1864.
- Park Katherine, Kessler Eckhard, *The concept of psychology*, in Charles B. Schmitt, Quentin Skinner, Eckhard Kessler (eds.), *The Cambridge History of Renaissance Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge 1988, pp. 455-463.
- Pasolini Pier Paolo, *Comizi d'amore*, trascrizione del film a cura di Graziella Chiarcossi e Maria D'Agostini, contrasto, Roma 2015.
- Passarella Claudia, *La pena di morte a Venezia in età moderna*, in «Historia et ius», 11, 2017.
- Pastore Alessandro, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2004 (1998).

- Pastorello Thierry, *L'abolition du crime de sodomie en 1791*, in «Cahiers d'Histoire», 2010, pp. 197-208, <<http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00917553>>.
- Pelaja Margherita, Scaraffia Lucetta, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari 2008 (2014).
- Piché Daniel, *La condamnation parisienne de 1277*, Vrin, Paris 1999.
- Pintard René, *Le libertinage érudit dans la première moitié du XVII siècle*, Slatkine, Genève 1983 (ed. or. Paris 1943).
- Pizzolato Nicola, «Lo diavolo mi ingannao». *La sodomia nelle campagne siciliane (1572-1664)*, «Quaderni storici», 122 (2), 2006, pp. 449-480.
- Plebani Tiziana, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia 2012.
- Poirrier Philippe (dir.), *L'Histoire culturelle: un "tournant mondial" dans l'historiographie?*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2008 (trad. it. *La storia culturale: una svolta nella storiografia mondiale?*, QuiEdit, Verona 2010).
- Poppi Antonino, *Introduzione all'aristotelismo padovano*, Antenore, Padova 1991.
- Porro Pasquale, *Tommaso d'Aquino. Un profilo storico-filosofico*, Carocci, Roma 2012.
- Porter Roy, *Libertinismo e promiscuità*, in *Il libro di Don Giovanni*, Pratiche Editrice, Roma 1995 (ed. or. *The Don Giovanni Book*, Faber & Faber, London 1990). Idem, Lesly Hall (eds.), *The facts of life. The creation of Sexual Knowledge in Britain, 1650-1950*, Yale University Press, New Haven-London 1995.

- Porter Roy, Teich Mijuláš, (eds.) *Sexual Knowledge, Sexual Science. The History of Attitudes to Sexuality*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
- Povolo Claudio, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 153-258.
- , *The Creation of Venetian Historiography*, in John Martin, Dennis Romano (eds.), *Venice Reconsidered. History and Civilization of an Italian State, 1297-1797*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000, pp. 491-519.
- , *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico*, in «Acta Histriae», XII, 1, 2004, pp. I-XIV.
- , (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, il Mulino, Bologna 2007.
- Preto Paolo, *Venezia e i turchi*, Sansoni, Firenze 1975.
- (a cura di), *L'Università di Padova. Otto secoli di storia*, Signum, Padova 2001.
- , *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore, Milano 2003.
- , *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, il Saggiatore, Milano 2010.
- Prodi Paolo (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1994.
- Prodi Paolo, Wolfgang Reinhard (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, Bologna 1996.

- Prodi Paolo, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e giustizia*, il Mulino, Bologna 2015 (2000).
- , *Storia moderna o genesi della modernità?*, il Mulino, Bologna 2012.
- Prosperi Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, nuova edizione, Einaudi, Torino 2009 (1999).
- , *Il Concilio di Trento. Una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001.
- , *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino 2008.
- , *Sessualità*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, vol. III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1417-1420.
- , *Identità. L'altra faccia della storia*, Laterza, Roma-Bari 2016.
- Prosperi Laura, *Nascere sotto il cavolo. Dietetica e procreazione in antico regime*, Franco Angeli, Milano 2015.
- Puff Helmut, *L'Europa nella prima età moderna, 1400-1700*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia 2007, pp. 79-102 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006).
- , *After the History of (Male) Homosexuality*, in Scott Spector, Helmut Puff, Dagmar Herzog (a cura di), *After the History of Sexuality: German Genealogies with and Beyond Foucault*, Berghahn, New York-Oxford 2012.
- Puppi Lionello, *La città mattatoio. Riflessioni e ipotesi di lettura intorno a un episodio trascurato dello spettacolo urbano del potere*, in «Venezia Arti», 3, 1989, pp. 46-60.

- , *Nel mito di Venezia. Autocoscienza urbana e costruzione delle immagini. Saggi di lettura*, il Cardo, Venezia 1994.
- Pustianaz Marco, *Studi gay e lesbici*, in Paola Di Cori, Donatella Barazzetti (a cura di), *Gli studi delle donne in Italia*, Carocci, Roma 2001, pp. 241-257.
- Rizzo Domenico (a cura di), *Omosapiens. Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali*, Carocci, Roma 2006.
- Robilant Andrea, *Lucia nel tempo di Napoleone. Ritratto di una grande veneziana*, TEA, Milano 2011.
- Rocke Michael, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in «Quaderni storici», LXVI (3), 1987, pp. 701-723.
- , *Il fanciullo e il sodomita: pederastia, cultura maschile e vita civile nella Firenze del Quattrocento*, in Ottavia Niccoli (a cura di), *Infanzie*, Ponte alle Grazie, Firenze 1993.
- , *Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, Oxford University Press, New York-Oxford 1996.
- Romagnani Gian Paolo, *La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici*, Carocci, Roma 2010.
- Romanin Samuele, *Storia documentata di Venezia*, 10 voll., Venezia, Pietro Naratovich tipografo editore, 1853-1861.
- , *Gli Inquisitori di Stato*, Venezia 1858.
- Romeo Giovanni, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008.
- Rosenwein Barbara H., *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella, Roma 2016 (ed. or. *Generations of Feeling*).

- A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2016).
- Ruggiero Guido, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, il Mulino, Bologna 1982 (ed. or. *Violence in Early Renaissance Venice*, Rutgers University Press, New Brunswick New Jersey 1980).
- [Ruggiero 1985], *The Boundaries of Eros: Sex, Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford University Press, New York-Oxford 1985 (trad. it. *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Marsilio, Venezia 1988).
- , *Machiavelli in Love. Sex, Self and Society in the Italian Renaissance*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.
- Salazar P.-J., *Sex and rhetoric in late humanist education an assessment of Antonio Rocco's Alcibiade*, in «Italian studies in Southern Africa», 12 (1999), pp. 5-19.
- Salzberg Rosa, *Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester University Press, Manchester 2014.
- Sarti Raffaella, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Sbriccoli Mario, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», XXIX (1), 1988, pp. 491-501.
- Scarabello Giovanni [Scarabello 1980], *Devianza sessuale e interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, in *Tiziano a Venezia. Atti del convegno di studi*, Neri Pozza, Vicenza 1980, pp. 75-84.
- , *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo*, in Gaetano

- Cozzi (a cura di), *Stato, Società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Juvence, Roma 1980, pp. 317-376.
- Scarabello Giovanni, *Meretrices: storia della prostituzione a Venezia tra il XIII e il XVIII secolo*, Supernova, Venezia 2006.
- Scaramella Pierroberto, *Sodomia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, vol. III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1445-1450.
- Scaramella Tommaso, *La storia dell'omosessualità nell'Italia moderna: un bilancio*, in «Storicamente», 12, 2016, pp. 1-21, <<http://dx.doi.org/10.12977/stor647>>.
- , «*La sodomia è boccone da principi*». *Voci libertine fuori dall'Accademia: il caso veneziano tra Sei e Settecento*, in Umberto Grassi, Vincenzo Lagioia, Gian Paolo Romagnani (a cura di), *Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi. Per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 111-128.
- , *Rocco, Antonio*, in *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo*, 2017, <<http://www.eticopedia.org/antonio-rocco>>.
- , «*Un doge che va contro natura*». *La mancata elezione di Alvise V Sebastiano Mocenigo (Venezia, 1726-1795)*, in Fernanda Alfieri, Vincenzo Lagioia (a cura di), «*Infami macchie*». *Sessualità maschili e indisciplina fra XVII e XVIII secolo*, Viella, Roma, in corso di pubblicazione.
- Schneider Gerhard, *Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo*, il Mulino, Bologna 1970 (ed. or. *Der Libertin. Zur Geistes-und Sozialgeschichte des Bürgertums im 16. und 17. Jahrhundert*, J.B. Metzeler, Stuttgart 1970).

- Scott Joan W., *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013.
- Secrétan Catherine, Dagron Tristan, Bove Laurent (dir.), *Qu'est-ce que les Lumières « radicales » ? Libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant philosophique de l'âge classique*, Éditions Amsterdam, Paris 2007.
- Seidel Menchi Silvana, Quaglioni Diego (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio e bigamia (XIV-XVII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004.
- Sibalis Michael, *Omosessualità maschile nell'età dei Lumi e delle rivoluzioni. 1680-1850*, in Robert Aldrich (ed.), *Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi*, Cicero, Venezia 2007, pp. 103-124 (ed. or. *Gay Life and Culture. A World History*, Thames & Hudson, London 2006).
- Solé Jacques, *Storia dell'amore e del sesso in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1979 (ed. or. *L'amour en Occident à l'Époque moderne*, Editions Albin Michel, Paris 1976).
- Sorcinelli Paolo, *Storia e sessualità. Casi di vita, regole e trasgressioni tra Ottocento e Novecento*, Bruno Mondadori, Milano 2001.
- Spini Giorgio, *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, La Nuova Italia, Firenze 1983.
- Stearns Peter N., *Sexuality in World History*, Routledge, London-New York 2009.
- Stiffoni Giovanni, *La guida della ragione e il labirinto della politica. Studi di storia di Spagna*, Roma, Bulzoni, 1984.
- Stone Lawrence, *La sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari 1995 (ed. or. *Sexuality*, in Idem, *The Past and the Present revisited*, Routledge, London-New York 1987).

- Stone Lawrence, *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinquecento e Novecento*, Einaudi, Torino 1983 (ed. or. *The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800*, Harper & Row, New York 1977).
- Takács Judit, *The Double Life of Kertbeny*, in Gert Hekma (ed.), *Past and Present of Ra-dical Sexual Politics*, UvA - Mosse Foundation, Amsterdam 2004, pp. 26-40.
- Tassini Giuseppe, *Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi veneziani*, Filippi Editore, Venezia 1961.
- , *Cenni storici e leggi circa il libertinaggio in Venezia dal secolo decimoquarto alla caduta della Repubblica*, Filippi Editore, Venezia 1968.
- Testa Simone, *Italian Academies and their Networks, 1525-1700, from Local to Global*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2015.
- Torrell Jean-Pierre, *Tommaso d'Aquino maestro spirituale*, Città Nuova, Roma 1998 (ed. or. *Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel*, Éditions Universitaires Fribourg, Paris 1996).
- Toulalan Sarah, Fisher Kate (eds.), *The Routledge History of Sex and the Body, 1500 to the Present*, Routledge, London-New York 2013.
- Trumbach Randolph, *Sex and the Gender Revolution*, vol. I, *Heterosexuality and the Third Gender in Enlightenment London*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1998.
- Turner Denys, *Thomas Aquinas: A portrait*, Yale University Press, New Haven 2013.
- Turner James, *Schooling Sex. Libertine Literature and Erotic Education in Italy, France and England 1534-1685*, Oxford University Press, Oxford 2003.

- Turrini Miriam, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1991.
- Van Gennep Arnold, *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1981.
- Venturi Franco, *L'antichità svelata e l'idea del progresso in N.A. Boulanger*, Laterza, Bari 1947
- Veronese Fabiana, «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, tesi di dottorato in Storia moderna, tutore prof. Giuseppe del Torre, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2009/2010.
- , *Tra crimini e peccati. La giurisdizione sui crimini di misto-foro nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, in «Giornale di storia», 9, 2012, pp. 1-11.
- Viario Andrea, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, ivi, pp. 377-430.
- Vitali Achille, *La moda veneziana attraverso i secoli*, Filippi Editore, Venezia 2009, p. 240.
- Vitucci Francesco, *Alvise V Sebastiano Mocenigo. Fortune e sfortune di una casa «granda» del patriziato veneziano del secondo '700*, tesi di laurea in Storia moderna, relatore prof. Piero del Negro, Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1989-90.
- Weeks Jeffrey, *What is Sexual History?*, Polity, Cambridge 2016.
- Zoli Sergio, *L'Europa libertina*, Nardini editore, Firenze 1997.
- Zuccarello Ugo, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrione tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia», 87, 2000, pp. 37-51.